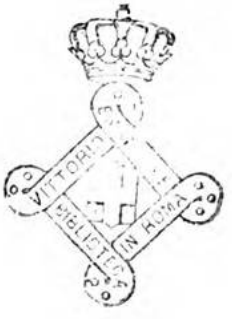
GIORNALE MILITARE

1889

PARTE PRIMA





VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1889.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1889

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
11 ott. 1888	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5731 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati	5	9
22 nov. 1888	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5851 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata presso Genova . .	6	10
6 dic. 1888	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — R. Decreto N. 5876 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa Calabra, stretto di Messina.	56	129
6 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5877 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza d'Acqui	57	130
16 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 5868 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno . .	7	11
30 »	LEGGI E DECRETI. — Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª), che autorizza l'inscrizione di varie somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina.	1	1
1 genn. 1889	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	2	4
1 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO — Dipendenze e comunicazioni con le autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato	3	5

4	genn. 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sistemazione della forza in congedo illimitato . .	4	8
4	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze	8	11
5	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Compilazione del modello N. 5 delle statistiche sanitarie	9	12
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme contabili per gl'ispettorati d'artiglieria e del genio	10	13
11	»	DIVISA E VESTIARIO. — Catinella metallica per uso della truppa	11	15
12	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Inalberamento della bandiera nazionale	12	17
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Abolizione della scuola d'artifizi da guerra per i graduati d'artiglieria	13	17
13	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria	14	18
13	»	TRASPORTI MILITARI. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli	15	19
13	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini	20	49
15	»	MATRICOLA. — Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato . . .	16	29
17	»	RECLUTAMENTO. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato	17	29
18	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari	18	36
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	19	40
20	»	AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari	21	50
20	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali	22	50
23	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per i consigli di disciplina	23	53

26	genn. 1889	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19)	24	54
27	»	MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del regio esercito e della regia marina	25	55
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso.	26	55
28	»	MILITARI DI TRUPPA. — Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che sieno stati inviati in congedo	27	56
29	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Reciprocità di visite fra i militari del regio esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto .	28	57
29	»	SCUOLE MILITARI. — Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari	29	57
30	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Soprassoldi per alcuni servizi speciali, ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa	43	107
3	febb. 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma.	30	59
3	»	SCUOLE MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma	31	60
3	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret., e da 12 ARC Ret., per batterie a cannoniera minima	32	61
4	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Nuova convenzione stipulata colla società del dinamitificio di Avigliana	33	61
7	»	MATRICOLA. — Modificazione al § 48 dell'Istruzione per le matricole	34	61
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ritornelli pei reggimenti d'artiglieria da campagna	36	63
15	»	MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali e agli scrivani locali del R. esercito e della R. marina	35	62

17	febb. 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale.	37	65
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.	38	65
21	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento	39	66
21	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, Parte I (Edizione 1888)	40	67
21	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Requisizione dei quadrupedi	41	67
24	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa.	49	121
24	»	PENSIONI. — R Decreto N. 5976 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª)	58	130
24	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5078 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo .	108	225
25	»	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa del corpo speciale d'Africa	42	71
25	»	AVANZAMENTO. — Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria e alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio. .	44	108
28	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio territoriale	45	109
28	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare .	46	116
28	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento per le licenze nell'esercito (allegato N. 2 al regolamento di disciplina) .	47	119
28	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alla istruzione sulle ispezioni (allegato N. 4 al regolamento di disciplina)	48	120
10	marzo 1889	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9 al regolamento di disciplina). . .	50	122

10 marzo 1889	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6144 (serie 3ª) che approva il nuovo capitolato tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino.	207	551
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti.	51	122
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) ed al suo estratto (edizione 1883).	52	124
12 »	RECLUTAMENTO. — Capitalizzazione dei premi di rafferma.	53	125
14 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna.	54	125
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	55	127
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese per gli inscritti di leva presso i distretti. .	59	131
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. - R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina	101	217
30 »	RECLUTAMENTO. — Militari del regio esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella regia marina	60	133
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi per la fanteria.	61	133
31 »	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	62	134
31 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Partecipazione da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato.	63	136
31 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).	64	136

3 aprile 1889		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata in posizione ausiliaria ed a riposo	65	137
4	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1887, N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi.	66	139
4	»	PENSIONI. — R. Decreto N. 6049 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª). . .	86	173
7	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente.	74	151
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini . .	67	140
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenze.	68	141
11	»	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti. .	69	142
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria	70	142
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale	71	143
12	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	72	144
12	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Disposizioni per il cambio delle armi delle società di tiro a segno nazionale	73	146
13	»	RECLUTAMENTO. — Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare . .	75	152
14	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	76	155

14 aprile 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6062 (serie 3ª) che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	109	226
22 »	TRASPORTI MILITARI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino	77	158
22 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro e porto d'armi da parte dei soci	78	158
23 »	MATRICOLA. — Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare	79	161
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	80	161
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi di artiglieria da campagna . . .	81	163
27 »	ARMI E MUNIZIONI. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione	82	163
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi.	83	165
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari.	84	166
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Varianti alla Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc..	85	166
1 magg. 1889	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Associazione-vestiario per gli ufficiali di complemento	87	174
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	88	175
5 »	DISCIPLINA MILITARE. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili . . .	89	175
5 »	ONORIFICENZE. — R. Decreto N. 6092 (serie 3ª) relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica, in medaglie di bronzo	110	227

6 magg. 1889		ONORIFICENZE. — Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra per l'esecuzione del R. Decreto 5 maggio 1889, N. 6092 (serie 3ª)	111	228
6	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Trombe per i corpi delle armi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio — Trombe per le fanfare di fanteria — Istrumenti per fanfare . .	90	176
6	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	91	185
8	»	RECLUTAMENTO. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato	92	186
9	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alla Istruzione sulle armi.	93	186
9	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Volume VIII, titolo II, delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui paiuoli); aggiunte e varianti al volume V, titolo I (Manopere di forza colle artiglierie da assedio).	94	187
11	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione delle Decisioni di massima sul *Giorn. Milit.* parte I	95	189
12	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6086 (serie 3ª) relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa . . .	96	213
12	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. — Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali.	97	214
13	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pei trasporti militari	98	215
15	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia.	99	216
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa	131	257
22	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa	100	216
23	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	102	218
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione.	103	219
25	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio	104	221

25 magg.	1889	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	105	222
26	»	SCUOLE MILITARI. — Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare, aspiranti alla cavalleria.	106	222
29	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e modificazioni alle Istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario	107	223
2 giug.	1889	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale	112	229
2	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari.	116	241
3	»	ARMI E MUNIZIONI. — Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti	113	237
5	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi .	114	237
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata . .	115	238
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza. .	117	242
12	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro . .	118	242
12	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	119	242
12	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle	120	243
14	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.	121	243
19	»	CAVALLI. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio.	122	245
19	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . .	123	245
19	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazione al soggolo del cappello per carabinieri reali . .	124	246

20 giugno 1889	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	125	246
20 »	ARMI E MUNIZIONI. — Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma .	126	247
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa . . .	132	301
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente . .	127	247
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare	128	253
26 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Elenco generale e tariffa dei medicinali	129	253
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	130	255
30 »	RECLUTAMENTO. — Legge 30 giugno 1889, numero 6153 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869 .	133	315
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	134	316
30 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito . . .	142	323
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6215 (serie 3ª) per la istituzione nei presidi d'Africa di truppe indigene . .	143	329
1 luglio 1889	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6261 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni . . .	237	653
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla bardatura da cavalleria	135	319
1 »	TRASPORTI MILITARI. — Firma delle dichiarazioni modello E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio.	136	319
	ARMI E MUNIZIONI. — Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato.	137	319

3 luglio 1889	TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco ferroviario Messina-S. Filippo	138	320
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione sul tiro per la fanteria.	139	321
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della cavezza da stalla con frontale limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo .	140	321
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze	141	322
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato con Regio Decreto 27 marzo 1879.	152	349
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali .	153	351
11 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ripetizioni delle lezioni di tiro	144	336
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . .	145	337
14 »	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto N. 6279 (serie 3ª) col quale l'amministrazione della Cassa militare cessa definitivamente dalle sue funzioni con la chiusura dell'esercizio 1888 89.	168	439
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa	146	339
16 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.	147	340
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri	148	343
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo	149	343
18 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6338 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza . .	247	669
20 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta	150	344

22 luglio 1889	MATRICOLA. — Statistica per la cassa pensioni	151	345
25 »	RECLUTAMENTO. — Rafferme ai militari del regio esercito ed atti relativi	154	352
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abolizione della giberna modello 1877.	155	353
28 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che istituisce in Africa una direzione dei servizi di sanità militare e una direzione dei servizi di commissariato militare con sede in Massaua	157	385
28 »	RECLUTAMENTO. — Relazione e R. Decreto N. 6313 (serie 3ª) Proroga concessa per regolarizzare la propria posizione ai militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare. — Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare autorizzazione.	165	397
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni all'appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione 1879)	158	386
1 agos. 1889	CAVALLI. — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	156	355
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito. — Tomo II. Equipaggiamento. — Tomo III. Operazioni di mobilitazione	159	392
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888). . . .	160	394
1 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6349 (serie 3ª) che istituisce in Roma, sotto la diretta dipendenza del Ministro della marina, un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina	183	469
1 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare in Massaua . . .	184	471
1 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto che approva le annesse istruzioni per il servizio del genio militare pei lavori della regia marina	202	531

3 agosto 1889	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Soprassoldo agli uomini di truppa della compagnia specialisti del genio del corpo speciale d'Africa addetti alla ferrovia Massaua-Saati		177	457
5 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro		161	394
7 »	RECLUTAMENTO. — Capitalizzazione dei premi di rafferma.		162	395
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al volume VII, titolo V delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio).		163	396
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini.		164	396
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea.		169	446
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Cavalli di servizio per gli ufficiali.		170	449
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni		171	449
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.		172	451
13 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6413 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla batteria del Pozzarello (monte Argentaro). . . .		238	654
14 »	RECLUTAMENTO. — Militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la propria posizione a senso del R. Decreto 28 luglio 1889. Dispensa delle chiamate alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare nulla osta.		166	401
14 »	RECLUTAMENTO. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi.		167	405
14 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del comando locale d'artiglieria di Cuneo.		173	452

15 agosto 1889		MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione allo specchio delle ordinanze d'ufficio . . .	174	452
15	»	ARMI E MUNIZIONI. — Somministrazione di strumenti per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni	175	452
15	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	176	453
21	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini nominativi degli scrivani ed assistenti locali. . .	178	458
21	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione per le ispezioni (allegato N. 4 al regolamento di disciplina)	179	458
22	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica	180	463
23	»	MILITARI DI TRUPPA. — Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea.	181	464
23	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito. Tomo II. Equipaggiamento. Tomo III Operazioni di mobilitazione.	182	465
29	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva l'annessa istruzione con cui sono determinate le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma	185	480
29	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare per l'esercito.	186	482
29	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina dei volontari di un anno a sottotenenti di complemento e tempo in cui devono prestare il servizio di tre mesi. . .	187	483
29	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Susa.	188	484
29	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Fondo di riserva pei materiali del gruppo C. .	189	484
29	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizioni amministrative per le dotazioni dei teli da tenda con accessori, dei sacchetti da gallette e per le razioni sale, e dei pacchetti da medicazione.	190	487

29	agos.	1889	TRASPORTI MILITARI. — R. Decreto N. 6372 (serie 3ª) che approva il regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari	196	509
29	»		MILITARI DI TRUPPA. — R. Decreto col quale sono stabiliti nuovi obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma.	197	522
30	»		DIVISA E VESTIARIO. — Varianti al riparto in taglie di oggetti di vestiario per gli uomini di talune specialità di servizio . .	191	492
30	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . .	192	500
4	sett.	1889	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari.	193	501
4	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione contabile presso il comando superiore in Africa	194	503
5	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . . .	195	507
8	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi approvato con R. Decreto 10 dicembre 1882 . . .	208	552
10	»		DIVISA E VESTIARIO — Divisa degli ufficiali alpini della milizia territoriale	198	524
10	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) . . .	199	525
11	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori	200	525
11	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.— Amministrazione del corredo della truppa . .	201	525
11	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficio speciale per la milizia mobile presso i distretti militari	203	538
12	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	204	539
14	»		SCUOLE MILITARI. — Compilazione delle note caratteristiche per il personale insegnante effettivo e straordinario nelle scuole e collegi militari	205	547
19	»		TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Robilante-Vernante e Ceva-Priola.	206	550

23 sett.	1889	TRASPORTI MILITARI. — Strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna	209	553
26	»	TRASPORTI MILITARI. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Fratta-Grumo.	210	556
26	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito.	211	556
26	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6450 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla nuova polveriera di Ventimiglia	253	677
26	»	SERVIZIO D ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6451 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Oltre Mella presso Brescia	268	701
30	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari.	212	557
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. e del mortaio da 24 AR Ret. Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo .	213	615
30	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporto in ferrovia degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie . .	214	616
30	»	SCUOLE MILITARI — R. Decreto per l'istituzione sulla fondazione *Matteo Pacini* di posti gratuiti nell'istituto nazionale per le figlie dei militari	246	664
1 ott.	1889	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina)	215	616
3	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Soprassoldo ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda . .	223	627
9	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Caltanissetta	216	619
9	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Aggiunte e varianti all'*Atto* N. 73 del corrente anno .	217	619
10	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze.	218	620

12 ottob.	1889	DISPOSIZIONI VARIE. — Modalità con le quali dovrà essere regolato il prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative, in caso di mobilitazione	219	620
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili	220	622
17	»	MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti d'artiglieria da costa	221	623
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare .	222	626
17	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto che concede l'indennità annua di lire 900 al comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua	224	628
18	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa. .	225	629
20	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Norme per l'ammissione e la conservazione in servizio presso le direzioni del genio di ingegneri civili e di altri impiegati provvisori	226	630
20	»	AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare	227	633
22	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare. . . .	228	633
22	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo regolamento d'esercizi per la fanteria	229	635
23	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	230	636
24	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al volume VI, Titolo IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglieria d'assedio e da costa).	231	638
27	»	RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello	232	639
28	»	MILITARI DI TRUPPA. — Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute.	233	649

28 ottob.	1889	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale.	234	649
28	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto di nomina del Presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa.	254	678
31	»	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione della pistola a rotazione modello 1889	235	650
1 nov.	1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi.	239	655
1	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Comitato promotore per una cooperativa militare	240	657
1	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Divisa dei soci ascritti alle Società di tiro a segno nazionale.	241	658
1	»	MILITARI DI TRUPPA. — Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione.	242	658
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa.	236	650
5	«	DISCIPLINA MILITARE. — Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni straordinarie del genio militare presso i dipartimenti marittimi.	243	660
6	»	AVANZAMENTO. — Avanzamento dei sottufficiali nel regio esercito.	244	660
6	»	TRASPORTI MILITARI. — Estensione della convenzione in data 23 settembre 1882 e del relativo regolamento al tronco ferroviario Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale.	245	664
11	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la fanteria (Tomo II) . . .	248	670
12	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno	249	670
14	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla bardatura di cavalleria	250	671
14	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura di nuovi tronchi ferroviari e di nuove stazioni ferroviarie.	251	672
15	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Aggiunta al regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili. .	252	674
21	»	CAVALLI. — Estensione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 156 del 1 agosto 1889 ai cavalli di agevolezza acquistati dal commercio prima del 15 stesso mese. . . .	255	678

22	nov.	1889	MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa	256	679
24	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Compendio di ippologia per uso del R. Esercito. . . .	257	689
25	»		UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente veterinario di complemento.	258	689
25	»		TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco ferroviario Valsavoja-Scordia	259	690
25	»		MATRICOLA. — Modificazioni ed aggiunte alle formule matricolari.	260	690
29	»		MATRICOLA. — Comunicazioni matricolari da farsi al Ministero pei mancanti alle chiamate per istruzione.	261	694
1	dic.	1889	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto N. 6521 (serie 3ª) che nomina una Commissione per la revisione dei Codici penali per l'esercito e per l'armata.	262	697
1	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Taranto	263	698
1	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria.	264	698
1	»		TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Aspiranti al volontariato di un anno ed al ritardo alla chiamata alle armi.	265	699
6	»		MATRICOLA. — Documenti giustificativi delle variazioni di ammissione a rafferme. . .	266	699
6	»		AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari. . .	267	699
11	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Somministrazione del sapone e del grasso-lucido agli uomini di truppa.	269	702
12	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al regolamento d'esercizi per la cavalleria.	270	705
19	»		SUSSISTENZE MILITARI. — R. Decreto che approva l'annesso regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. Esercito durante l'anno 1890.	271	707
19	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890.	272	712
19	»		SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio territoriale.	273	730

19	dic.	1889	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione all'equipaggiamento individuale dei caporali maggiori dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	274	730
19	»		STATO DEGLI UFFICIALI. — Composizione dei consigli di disciplina.	275	731
20	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Fischietto per ufficiali e graduati di truppa di fanteria. . . .	276	731
20	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria.	277	732
20	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	278	732
20	»		TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Prezzo delle cartuccie a pallottola da cedersi alle società di tiro a segno nazionale	279	733

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1889.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
28 marzo . .	R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina	101	217
7 aprile . .	R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente	74	151
12 maggio. .	Documenti da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali	97	214
21 giugno. .	Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente	127	247
11 agosto . .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	171	449
23 ottobre. .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	230	636
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.		
4 gennaio .	Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze	8	11
8 » .	Norme contabili per gli ispettorati d'artiglieria e del genio.	10	13
11 marzo . .	Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti	51	122
18 » . .	Spese per gli inscritti di leva presso i distretti	59	131

3 aprile . .	Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata in posizione ausiliaria ed a riposo	65	137
4 » . .	Norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi	66	139
24 » . .	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	80	161
1 maggio . .	Associazione vestiario per gli ufficiali di complemento.	87	174
19 » . .	Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa	131	257
24 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	103	219
20 giugno .	Aggiunta all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	125	246
21 » . .	Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente	127	247
10 agosto . .	Cavalli di servizio per gli ufficiali	170	449
12 » . .	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	172	451
29 » . .	Fondo di riserva per i materiali del gruppo C	189	484
29 » . .	Disposizioni amministrative per le dotazioni dei teli da tenda con accessori, dei sacchetti da gallette e per le razioni sale, e dei pacchetti da medicazione	190	487
4 settembre .	Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari.	193	501
11 » .	Amministrazione del corredo della truppa .	201	525
12 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	204	539
17 ottobre . .	Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili.	220	622
2 novembre .	Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa	236	650
11 dicembre .	Somministrazione del sapone e del grasso lucido agli uomini di truppa	269	702
	ARMI E MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
27 aprile . .	Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione	82	163

3 giugno .	Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti . .	113	237
20 » . . .	Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma	126	247
1 luglio . .	Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato . .	137	319
26 » . . .	Abolizione della giberna modello 1877 . .	155	353
15 agosto . .	Somministrazione di strumenti per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni.	175	452
31 ottobre . .	Adozione della pistola a rotazione mod. 1889	235	650
	AVANZAMENTO.		
20 gennaio .	Esame d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari	21	50
25 febbraio .	Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria e alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio	44	108
16 luglio . .	Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe . .	147	340
20 ottobre. . .	Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare	227	633
6 novembre .	Avanzamento dei sottufficiali del R. Esercito	244	660
6 dicembre .	Esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari	267	699
	CAVALLI.		
19 giugno . .	Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio	122	245
1 agosto . .	Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	156	355
21 novembre .	Estensione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 156 del 1° agosto 1889 ai cavalli di agevolezza acquistati dal commercio prima del 15 stesso mese	255	678
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
20 gennaio .	Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali	22	50
31 marzo . .	Formazione d'un comando locale d'artiglieria a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) .	64	136

22 maggio.	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa.	100	216
16 luglio .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri	148	343
16 » .	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo	149	343
28 » .	R. Decreto che istituisce in Africa una direzione dei servizi di sanità militare ed una direzione dei servizi di commissariato militare, con sede in Massaua	157	385
14 agosto .	Soppressione del comando locale d'artiglieria di Cuneo	173	452
29 » .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Susa	188	484
11 settembre .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori	200	525
9 ottobre .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Caltanissetta	216	619
1 dicembre .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Taranto	263	698
	DISCIPLINA MILITARE		
28 febbraio .	Modificazioni al regolamento per le licenze nell'esercito (allegato N. 2)	47	119
28 » .	Modificazioni alla istruzione sulle ispezioni (allegato N. 4).	48	120
10 marzo .	Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9)	50	122
5 maggio.	Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili	89	175
21 agosto .	Varianti all'istruzione per le ispezioni (allegato N. 4)	179	458
29 » .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare per l'esercito.	186	482
1 ottobre .	Modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3).	215	616
5 novembre .	Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni straordinarie del genio militare presso i dipartimenti marittimi	243	660
	DISPOSIZIONI VARIE.		
4 febbraio .	Nuova convenzione stipulata colla società del dinamitificio di Avigliana	33	61
10 » .	Ritornelli per i reggimenti d'artiglieria da campagna	36	63

6 maggio. .	Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	91	185
15 » . .	Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia	99	216
18 » . .	Pubblicazione delle decisioni di massima sul giornale militare, parte 1ª	95	189
5 giugno. .	Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpi d'armata	115	238
10 » . .	Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza.	117	242
12 ottobre. .	Modalità con le quali dovrà essere regolato il prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative, in caso di mobilitazione	219	620
28 » . .	R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . .	254	678
1 novembre.	Comitato promotore per una cooperativa militare	240	657
1 dicembre .	R. Decreto N. 6521 (serie 3ª) che nomina una commissione per la revisione dei codici penali per l'esercito e per l'armata .	262	697
	DIVISA E VESTIARIO.		
11 gennaio .	Catinella metallica per uso della truppa . .	11	15
25 febbraio .	Divisa del corpo speciale d'Africa	42	71
19 giugno. .	Modificazioni al soggolo del cappello per carabinieri reali	124	246
30 agosto . .	Varianti al riparto in taglie di oggetti di vestiario per gli uomini di talune specialità di servizio	191	492
10 settembre .	Divisa degli ufficiali alpini della milizia territoriale	198	524
30 » .	Modificazioni all'istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari.	212	557
	EQUIPAGGIAMENTO.		
13 gennaio. .	Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria	14	18
28 » . .	Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori uso.	26	55

11 marzo . .	Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna.	54	125
8 aprile . .	Cofano da viveri di riserva e da sigari e tabacco per alpini	67	140
6 maggio. .	Trombe per i corpi delle armi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio. Trombe per le fanfare di fanteria. Istrumenti per fanfare	90	176
26 giugno. .	Distintivo di grado e d'impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare .	128	253
1 luglio . . .	Modificazione alla bardatura da cavalleria .	135	319
4 » . . .	Adozione della cavezza da stalla con frontale, limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo	140	321
12 novembre .	Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno . .	249	670
14 » .	Modificazione alla bardatura di cavalleria .	250	671
19 dicembre .	Modificazione all'equipaggiamento individuale dei caporali maggiori dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	274	730
20 » .	Fischietto per ufficiali e graduati di truppa di fanteria	276	731
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
1 gennaio .	Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	2	4
13 » .	Abolizione della scuola d'artifizi da guerra pei graduati d'artiglieria	13	17
11 aprile . . .	Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza	68	141
3 luglio . . .	Aggiunta all'istruzione sul tiro per la fanteria	139	321
17 ottobre . .	Telemetristi ed aiutanti telemetristi nei reggimenti d'artiglieria da costa.	221	623
	LEGGI E DECRETI.		
30 dicembre . (1888)	Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª) che autorizza l'iscrizione di varie somme nella parte straordinaria del bilancio della guerra e della marina	1	1
14 luglio . . . (1889)	R. Decreto N. 6279 (serie 3ª) col quale l'amministrazione della cassa militare cessa definitivamente dalle sue funzioni con la chiusura dell'esercizio 1888-89.	168	439

	MATRICOLA.		
15 gennaio	Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato.	16	29
7 febbraio	Modificazione al § 48 dell'istruzione per le matricole.	34	61
23 aprile .	Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare .	79	161
22 luglio .	Statistica per la cassa pensioni	151	345
25 novembre.	Modificazioni ed aggiunte alle formule matricolari	260	690
29 » .	Comunicazioni matricolari da farsi al Ministero pei mancanti alle chiamate per istruzione	261	694
6 dicembre	Documenti giustificativi delle variazioni di ammissione a rafferme	266	699
	MILITARI DI TRUPPA.		
17 gennaio .	Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . .	17	29
27 » .	Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del R. esercito e della R. marina . .	25	55
28 » .	Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che siano stati inviati in congedo	27	56
15 febbraio .	Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali e scrivani locali del R. esercito e della R. marina . .	35	62
11 aprile . .	Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti	69	142
30 » . .	Varianti alla istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc.	85	166
12 maggio. .	Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali	97	214
15 agosto . .	Modificazione allo specchio delle ordinanze di ufficio	174	452
23 » . .	Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea .	181	464
29 » . . .	R. Decreto col quale sono stabiliti nuovi obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma . .	197	522
17 ottobre. .	Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili.	220	622
17 » . .	Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti di artiglieria da costa. . .	221	623

28 ottobre .	Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute	233	649
1 novembre .	Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione	242	658
6 » . .	Avanzamento dei sottufficiali del R. esercito .	244	660
22 » . .	Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa	256	679
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
21 febbraio .	Requisizione dei quadrupedi	41	67
30 giugno . .	Legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	142	323
26 settembre .	Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito . . .	211	556
	ONORIFICENZE.		
5 maggio. .	R. Decreto N. 6092 (serie 3ª) relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica in medaglie di bronzo	110	227
6 » . .	Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra per l'esecuzione del R. Decreto 5 maggio 1889 N. 6092 (serie 3ª)	111	228
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
4 gennaio .	Sistemazione della forza in congedo illimitato.	4	8
13 » . .	R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini.	20	49
3 febbraio .	R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma	30	59
17 » . .	Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale	37	65
14 aprile . .	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	76	155
14 » . .	R. Decreto N. 6062 (serie 3ª) che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	109	226
12 maggio . .	R. Decreto N. 6086 (serie 3ª) relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa . .	96	213

20 giugno .	R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa . .	132	301
30 » . .	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	134	316
30 » . .	R. Decreto N. 6215 (serie 3ª) per la istituzione di truppe indigene nei presidi d'Africa . .	143	329
1 agosto . .	R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare di Massaua . . .	184	471
8 » . .	R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea	169	446
29 » . .	R. Decreto che approva l'annessa Istruzione con cui sono determinate le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma	185	480
4 settembre .	Sezione contabile presso il comando superiore in Africa	194	503
11 » . .	Ufficio speciale per la milizia mobile presso i distretti militari	203	538
18 ottobre . .	R. Decreto che modifica la composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa . .	225	629
1 novembre .	R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi.	239	655
	PENSIONI.		
24 febbraio .	R. Decreto N. 5976 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª)	58	130
4 aprile . .	R. Decreto N. 6049 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª)	86	173
22 luglio . .	Statistica per la cassa pensioni	151	345

PUBBLICAZIONI MILITARI.

18 gennaio.	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	19	40
26 » .	Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19)	24	54
3 febbraio .	Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret., per batterie a cannoniera minima	32	61
18 » .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	38	65
21 » .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª) .	40	67
12 marzo .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) ed al suo estratto (edizione 1883). . . .	52	124
14 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	55	127
31 » .	Istruzione sulle armi per la fanteria. . . .	61	133
12 aprile .	Varianti al regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la fanteria	70	142
12 » .	Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale	71	143
27 » .	Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi	83	165
27 » .	Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari	84	166
1 maggio.	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	88	175
9 » .	Errata-corrige all'istruzione sulle armi. . .	93	186
9 » .	Volume VIII, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui *paiuoli*); aggiunte e varianti al volume V, titolo I (Manopere di forza)	94	187
13 » .	Prontuario per i trasporti militari	98	215
23 » .	Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	102	218
25 » .	Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio	104	221

25 maggio.	Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	105	222
29 » .	Aggiunte e modificazioni alle istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario . .	107	223
14 giugno .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	121	243
26 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	130	255
4 luglio .	Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze . .	141	322
11 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	145	337
16 » .	Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa	146	339
30 » .	Modificazioni all'appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione 1879) .	158	386
1° agosto.	Istruzione per la mobilitazione del R. esercito — Tomo II. Equipaggiamento — Tomo III. Operazioni di mobilitazione.	159	392
1° » .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888).	160	394
7 » .	Aggiunte e varianti al vol. VII, titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio)	163	396
8 » .	Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini	164	396
15 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	176	453
23 » .	Istruzione per la mobilitazione del R. esercito — Tomo II. Equipaggiamento — Tomo III. Operazioni di mobilitazione.	182	465
30 » .	Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	192	500
5 settembre .	Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	195	507
10 » .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888).	199	525

26 settembre .	Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	211	556
30 » . .	Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. e del mortaio da 24 AR Ret. — Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo. .	213	615
17 ottobre . .	Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare	222	626
22 » . .	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare	228	633
22 » . .	Nuovo regolamento d'esercizi per la fanteria (tomo 1°)	229	635
24 » . .	Varianti al volume VI, titolo IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglieria d'assedio e da costa).	231	638
28 » . .	Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale	234	649
11 novembre .	Regolamento d'esercizi per la fanteria (tomo 2°).	248	670
24 » . .	Compendio di ippologia per uso del R. esercito	257	689
1 dicembre .	Regolamento di esercizi per la cavalleria . .	264	698
12 » . .	Errata-corrige al regolamento d'esercizi per la cavalleria	270	705
20 » . .	Regolamento di esercizi per la cavalleria . .	277	732
20 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	278	732
	RECLUTAMENTO.		
16 dicembre (1888) .	R. Decreto N. 5868 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno	7	11
17 gennaio .	Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . .	17	29
12 marzo . .	Capitalizzazione dei premi di rafferma . . .	53	125
30 » . .	Militari del R. esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella R. marina .	60	133
13 aprile . .	Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare	75	152
8 maggio . .	Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . .	92	186

30 giugno . .	Legge 30 giugno 1889, N. 6153 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869	133	315
25 luglio . .	Rafferme ai militari del R. esercito ed atti relativi	154	352
28 » . .	Relazione e R. Decreto N. 6313 (serie 3ª). Proroga concessa per regolarizzare la propria posizione ai militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare. Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare autorizzazione	165	397
7 agosto . .	Capitalizzazione dei premi di rafferma . . .	162	395
14 » . .	Militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la propria posizione a senso del R. Decreto 28 luglio 1889. Dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare *nulla osta*	166	401
14 » . .	Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi .	167	405
27 ottobre. .	Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello	232	639
1 novembre .	Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione	242	658
	SCUOLE MILITARI.		
29 gennaio. .	Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari	29	57
3 febbraio .	R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma. . . .	30	59
3 » .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma.	31	60
26 maggio. .	Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria	106	222
2 giugno . .	R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari	116	241
14 settembre .	Compilazione delle note caratteristiche per il personale insegnante effettivo e straordinario nelle scuole e collegi militari	205	547
30 » .	Modificazioni all'istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari.	212	557

30 settembre	R. Decreto per l'istituzione sulla fondazione Matteo Pacini di posti gratuiti nell'istituto nazionale per le figlie dei militari	246	664

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.

11 ottobre. (1888)	R. Decreto N. 5731 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati	5	9
22 novembre. (1888)	R. Decreto N. 5851 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata presso Genova . .	6	10
6 dicembre. (1888)	R. Decreto N. 5876 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa Calabra, stretto di Messina	56	129
6 dicembre. (1888)	R. Decreto N. 5877 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri della piazza di Acqui..	57	130
4 gennaio .	Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro e della direzione delle esperienze	8	11
24 febbraio .	R. Decreto N. 5078 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo . .	10	225
10 marzo . .	R. Decreto N. 6111 (serie 3ª) che approva il nuovo capitolato-tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino	207	551
30 giugno . .	R. Decreto N. 6261 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni . . .	237	653
18 luglio . .	R. Decreto N. 6338 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza . .	247	669
1 agosto . .	R. Decreto N. 6349 (serie 3ª) che istituisce in Roma, sotto la diretta dipendenza del Ministro della marina, un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina	183	469
1 » . . .	R. Decreto che approva le annesse istruzioni per il servizio del genio militare pei lavori della regia marina	202	531
13 » . . .	R. Decreto N. 6413 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla batteria del Pozzarello (Monte Argentaro)	238	654
26 settembre .	R. Decreto N. 6450 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla nuova polveriera di Ventimiglia	253	677

26 settembre .	R. Decreto N. 6454 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Oltre Mella presso Brescia.	268	701
20 ottobre . .	Norme per l'ammissione e la conservazione in servizio presso le direzioni del genio di ingegneri civili e di altri impiegati provvisori	226	630
15 novembre .	Aggiunta al regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili . .	252	674
	SERVIZIO SANITARIO MILITARE.		
5 gennaio .	Compilazione del modello N. 5 delle statistiche sanitarie	9	12
28 febbraio .	Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare	46	116
26 giugno . .	Elenco generale e tariffa dei medicinali . .	129	253
22 agosto . .	Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica . . .	180	463
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
12 gennaio .	Inalberamento della bandiera nazionale . .	12	17
29 » .	Reciprocità di visite fra i militari del R. esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto	28	57
28 febbraio .	Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio territoriale . .	45	109
2 giugno . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	112	229
12 » . .	Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle	120	243
21 agosto . .	Ruolini nominativi degli scrivani ed assistenti locali	178	458
19 dicembre .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	273	730
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
23 gennaio .	Norme per i consigli di disciplina	23	53
19 dicembre .	Composizione dei consigli di disciplina . . .	275	731
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
30 gennaio .	Soprassoldi per alcuni servizi speciali ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa	43	107

24 febbraio .	R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa	49	121
25 aprile . .	Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi d'artiglieria da campagna . . .	81	163
21 giugno . .	Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente	127	247
7 luglio . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 27 marzo 1879	152	349
7 » . .	R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali	153	351
3 agosto . .	Soprassoldo agli uomini di truppa della compagnia specialisti del genio del corpo speciale d'Africa addetti alla ferrovia Massaua-Saati	177	457
8 settembre .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con R. Decreto 10 dicembre 1882 . .	208	552
3 ottobre. .	Soprassoldo ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda . .	223	627
17 » . .	R. Decreto che concede l'indennità annua di L. 900 al comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua	224	628
	SUSSISTENZE MILITARI.		
10 ottobre. .	Apertura in Novara di un magazzino di distribuzione viveri a gestione diretta	218	620
19 dicembre .	R. Decreto che approva l'annesso regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890	271	707
19 » . .	Istruzione per l'esecuzione del regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890	272	712
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
12 aprile . .	Disposizioni per il cambio delle armi delle società di tiro a segno nazionale	73	146
22 » . .	Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro e porto d'armi da parte dei soci . .	78	158
12 giugno . .	Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro	118	242
11 luglio . .	Ripetizioni delle lezioni di tiro	144	336

5 agosto . .	Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro	161	394
9 ottobre. .	Aggiunte e varianti all'*Atto* N. 73 del corrente anno	217	619
1 novembre.	Divisa dei soci ascritti alle società di tiro a segno nazionale	251	658
1 dicembre .	Aspiranti al volontariato di un anno ed al ritardo alla chiamata alle armi	265	699
20 » .	Prezzo delle cartucce a pallottola da cedersi alle società di tiro a segno nazionale	279	733
	TRASPORTI MILITARI.		
13 gennaio. .	Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli	15	19
18 » . .	Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari .	18	36
31 marzo . .	Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	62	134
22 aprile . .	Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino.	77	158
5 giugno. .	Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi	114	237
12 » . .	Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie.	119	242
1 luglio . .	Firma delle dichiarazioni mod. E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio	136	319
3 » . .	Apertura del tronco ferroviario Messina-S. Filippo	138	320
20 » . .	Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta	150	344
29 agosto . .	R. Decreto N. 6372 (serie 3ª) che approva il regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari.	196	509
19 settembre .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Robilante-Vernante e Ceva-Priola	206	550
23 » .	Strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna	209	553
26 » .	Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Fratta-Grumo	210	556
30 » .	Trasporto in ferrovia degli impiegati dipendenti del Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	214	616

6 novembre.	Estensione della convenzione in data 23 settembre 1882 e del relativo regolamento al tronco ferroviario Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale.	245	664
14 » .	Apertura di nuovi tronchi ferroviari e di nuove stazioni ferroviarie	251	672
25 » . .	Apertura del tronco ferroviario Valsavoja-Scordia	259	690
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
1° gennaio .	Dipendenze e comunicazioni colle autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato.	3	5
28 febbraio .	Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento	39	66
31 marzo . .	Partecipazioni da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato	63	136
12 aprile . .	Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	72	144
19 giugno . .	Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	123	245
29 agosto . .	Nomina dei volontari di un anno a sottotenenti di complemento e tempo in cui devono prestare il servizio di tre mesi	187	483
25 novembre .	Nomina a sottotenente veterinario di complemento.	258	689

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine		Pagina
1	Scapiti nella costruzione del vestiario pei sottufficiali. . . .	190
2	Denaro sequestrato a militari ricoverati all'ospedale	190
3	Individui in licenza illimitata	190
4	Illuminazione degli uffici dei comandi di stazioni ferroviarie .	190
5	Supplemento vitto ad aggregati	191
6	Pagamenti per l'associazione vestiario ufficiali.	191
7	Soprassoldo agli istruttori di scherma in esperimento . . .	191
8	Spese di cancelleria per la milizia comunale	192
9	Trasporto cavalli	192
10	Crediti di massa dei militari dementi.	192
11	Soprassoldo ai guarda magazzini di cavalleria	193
12	Assegno di lire cento ai sottufficiali raffermati.	193
13	Ufficiali in licenza.	193
14	Cappotti da scolta per guardie interne di quartiere	193
15	Gratificazioni	194
16	Decorrenza dell'indennità giornaliera agli ufficiali di complemento	195
17	Rendiconti modello 231	195
18	Paglia da lettiera pei quadrupedi di passaggio nei comuni della provincia di Roma.	195
19	Trasporto di materiale delle sussistenze militari	196
20	Allievi ufficiali di complemento in licenza per attendere alla nomina di sottotenente di complemento	196
21	Gratificazioni ai proposti per congedo di rimando	197
22	Ufficiali richiamati dalla licenza	197
23	Conteggio della pensione alimentare degli ufficiali condannati.	197
24	Trasporto cavalli degli ufficiali richiamati dal congedo . . .	197
25	Sovrapaga dei capi musica	198
26	Soprassoldo di pubblica sicurezza	198
27	Ricoverati in ospedali militari marittimi.	199
28	Guardie di finanza vincolati da obblighi di leva	199
29	Tassa di bollo sul trasporto dei bagagli in ferrovia	200
30	Volontari di un anno delle compagnie di sanità	200
31	Sottufficiali comandati in esperimento d'impiego	201
32	Bandiera nazionale dei comandi di brigata	201

33	Paglia prelevata dai distretti militari per la giacitura dei richiamati e congedati	201
34	Liquidazione delle partite che formano oggetto di rettificazioni ai rendiconti degli assegni	202
35	Indennità annua agli ufficiali di milizia mobile	202
36	Indennità eventuali agli ufficiali di complemento o di milizia territoriale	203
37	Strumenti da veterinario, maniscalco e sellaio per le infermerie cavalli	203
38	Bollettino delle modificazioni ai regolamenti	203
39	Militari di truppa in piccola licenza	204
40	Premi di tiro	204
41	Richieste di carico e note riassuntive dei materiali del genio	204
42	Premi di ferma agli arruolati nel corpo speciale d'Africa	205
43	Spese per surrogazione di vetri infranti per causa di forza maggiore	205
44	Oggetti di corredo distribuiti alle compagnie operai e veterani d'artiglieria, di sanità e di sussistenza	206
45	Spese per guide alpine e per alloggio dei drappelli in escursione.	206
46	Variazioni relative alle truppe dell'esercito permanente trasferite nel corpo delle truppe indigene d'Africa.	207
47	Dichiarazioni di carico sui verbali di accettazione di materie pel servizio di vettovagliamento.	207
48	Assegno di 1° corredo per gli inscritti di leva sostituiti fraudolentemente	207
49	Compenso delle razioni viveri prelevate in più.	207
50	Marche da bollo sulle quietanze dei capi operai	208
51	Uomini richiamati dal congedo temporaneamente assenti	208
52	Riparazioni alle tasche da caricatori	209
53	I disertori non sono soggetti alla restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo	209
54	Cambio di domicilio dei militari in licenza	210
55	Comparizioni avanti i tribunali in cause civili.	210
56	Consegnatari dei magazzini delle sussistenze	211
57	Rendiconti di spese a carico del bilancio	211
58	Rimborso di spese di vettura	238
59	Supplemento vitto nelle ricorrenze solenni	239
60	Certificati di viaggio degli ufficiali.	239
61	Vendite di robe fuori servizio	240
62	Trasporto sulle ferrovie degli impiegati civili e loro famiglie	240
63	Assegnazione alle compagnie degli ufficiali di fanteria della milizia territoriale	240
64	Aspiranti all'arruolamento volontario	249
65	Soldati in accompagnamento di cavalli di ufficiali	250
66	Restituzione dell'assegno di primo corredo.	250
67	Ufficiali in licenza.	250
68	Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali	251

69	Militari impiegati in lavori di piccola manutenzione degli immobili	346
70	Surrogazione di vetri infranti per cause di forza maggiore . .	346
71	Variazioni matricolari pei militari d'artiglieria richiamati dal congedo	347
72	Ritiro degli oggetti di corredo ai congedandi	347
73	Massa vestiario degli ufficiali di complemento	347
74	Rendiconti per le spese di piccola manutenzione degli immobili.	348
75	Elenco trimestrale dei militari da inviarsi in congedo . . .	353
76	Uomini di truppa in licenza	465
77	Uso degli stampati	466
78	Indennità di residenza	466
79	Uomini di truppa comandati presso consigli di leva	467
80	Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente	617
81	Spese per distintivi e adattamento di oggetti alla persona . .	617
82	Tenuta di panno pei sottufficiali	617
83	Surrogazione di oggetti di corredo di proprietà privata . . .	617
84	Addebiti per guasti al casermaggio	674
85	Trasporti di materiali delle sussistenze militari	675

STANZE DEI CORPI al 1° gennaio 1889.

CORPO INVALIDI E VETERANI

COMANDANTE *Dibray de Dobe, C.* — Napoli

1ª COMPAGNIA — Asti.
2ª ID. — Napoli.
3ª COMPAGNIA — Massalubrense.
4ª ID. — Napoli.

BRIGATE DI FANTERIA

DENOMINAZIONE / COMPOSIZIONE	COMANDANTI	SEDI DEI COMANDI
Gran d'Surdeg 1ª e 2ª gren.	*Carenzi, M. G.*	Firenze
Re 1ª e 2ª fant.	*Ottolenghi, C.*	Lucca
Piemonte 3ª e 4ª id.	*Sandarelli, M. G.*	Napoli
Acqui 7ª e 8° id.	*Mezzeni, M. G.*	Roma
Como 7ª e 8° id.	*D'Ayala, M. G.*	Roma
Regina 9ª e 10° id.	*Magneri, M. G.*	Ravenna
Casale 11ª e 12° id.	*Perrier, M. G.*	Palermo
Piemonte 13ª e 14° id.	*Corona di Bancolibert, M. G.*	Lucera
Bologna 15ª e 16° id.	*Bocognani, M. G.*	Roma
Acqui 17ª e 18° id.	*Tancredi, M. G.*	Bergamo
Brescia 19ª e 20° id.	*Quercivani, C.*	Bari
Cremona 21ª e 22° id.	*Corte, M. G.*	Firenze
Como 23ª e 24° id.	*Assgaino di Pigliano, M.G.*	Reggio Calabri
Bergamo 25ª e 26° id.	*Cardenal Rostolando, M.G.*	Genova
Pavia 27ª e 28° id.	*Crose, M. G.*	Chieti
Pisa 29ª e 30° id.	*Bisacchi, M. G.*	Genova
Siena 31ª e 32° id.	*Venacchi, C.*	Palermo
Livorno 33ª e 34° id.	*Bigatti, M. G.*	Brescia
Piacenza 35ª e 36° id.	*Sini, M. G.*	Udine
Ravenna 37ª e 38° id.	*Portaninni, M. G.*	Livorno
Bologna 39ª e 40° id.	*Sinelli, M. G.*	Firenze
Modena 41ª e 42° id.	*Marselli, M. G.*	Caserta
Forlì 43ª e 44° id.	*Pelletti, C.*	Piacenza
Reggio 45ª e 46° id.	*Bonzani, M. G.*	Verona
Ferrara 47ª e 48° id.	*Bajoia, M. G.*	Cagliari
Parma 49ª e 50° id.	*Gandolfi, M. G.*	Bologna
Alpi 51ª e 52° id.	*Scala, M. G.*	Verona
Umbria 53ª e 54° id.	*Viora, M. G.*	Napoli
Marche 55ª e 56° id.	*Della Chiesa, M. G.*	Firenze
Abruzzi 57ª e 58° id.	*Cayaj, M. G.*	Firenze
Calabria 59ª e 60° id.	*Crose, M. G.*	Novara
Sicilia 61ª e 62° id.	*Castelli E., M. G.*	Torino
Cagliari 63ª e 64° id.	*Mosiah, C.*	Parma
Valtellina 65ª e 66° id.	*Del Magno, M. G.*	Milano
Palermo 67ª e 68° id.	*Bodio, M. G.*	Catania
Ancona 69ª e 70° id.	*Brancolla d'Ussenac, M. G.*	Messina
Puglie 71ª e 72° id.	*Bergalli, M. G.*	Torino
Lombardia 73ª e 74° id.	*Colombini, M. G.*	Verrelli
Napoli 75ª e 76° id.	*Lombard, M. G.*	Sud-ve
Toscana 77ª e 78° id.	*Pinarier, M. G.*	Foggia
Roma 79ª e 80° id.	*Ramondo, M. G.*	Perugia
Torino 81ª e 82° id.	*Tonini, C.*	Cuneo
Venezia 83ª e 84° id.	*Brizi, M. G.*	Nizz
Verona 85ª e 86° id.	*Gaggia, C.*	Alessandria
Friuli 87ª e 88° id.	*Bosco di Ragino, M. G.*	Udineses
Salerno 89ª e 90° id.	*Marchesi, M. G.*	Modena
Basilicata 91ª e 92° id.	*Salette, M. G.*	Schiavi
Messina 93ª e 94° id.	*Milanovich, M. G.*	Pisa

BRIGATE DI CAVALLERIA

Lodi (15°)	*Demorra, M. G.*	Torino
Vittorio Emanuele (10°)		
Milano (7°)		
Piemonte Reale (2°)	*Longhi, M. G.*	Alessandria
Saluzzo (13°)		
Nizza (1°)		
Monferrato (19°)	*Gonone, M. G.*	Milano
Novara (4°)		
Lucca (16°)		
Monferrato (19°)	*Mayo, M. G.*	Verona
Savoia (9°)		
Piacenza (20°)	*Rubeo, C.*	Padova
Roma (20°)		
Foggia (21°)	*Medici, M. G.*	Bologna
Caserta (17°)		
Catania (22°)		
Aosta (6°)	*Cresti di Castiglione, M. G.*	Firenze
Umberto I (12°)		
Montebello (5°)		
Guide (18°)		Caserta
Vicenza (24°)		
Firenze (8°)	*Dalle Nose, C.*	Napoli
Padova (23°)		

REGGIMENTI FANTERIA

NUMERI	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1° BATTAGL.	2° BATTAGL.	3° BATTAGL.	DEPOSITO
1° G.	*Rolando, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze
2°	*Morelli di Popolo, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze
3° F.	*Trona di Cleraford, C.*	Gaeta	Gaeta	Gaeta	Gaeta	Gaeta
2°	*Caldora, C.*	Lecce	Brindisi	Lecce	Lecce	Lecce
3°	*Dalcrosida, C.*	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
4°	*Sozzi, C.*	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
5°	*Pratini, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
6°	*Lampis, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
7°	*Galletti, C.*	Viterbo	Viterbo	Viterbo	Viterbo	Viterbo
8°	*Sinelli, C.*	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia
9°	*Alberelli, C.*	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Imola	Ravenna
10°	*Grillenzoni, C.*	Ravenna	Ravenna	Lugo	Ravenna	Ravenna
11°	*Dalor A., C.*	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo
12°	*Dalor F., C.*	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo
13°	*Sanguinetti, C.*	Ancoli	Macerata	Ancoli	Ancoli	Ancoli
14°	*Fantoni, C.*	Lucera	Lucera	Lucera	Lucera	Lucera
15°	*Horazzo della Rocca Ern.C.*	Roma	Iglesi	Roma	Roma	Roma
16°	*Gobrati, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
17°	*Bellati, C.*	Bergamo	Bergamo	Bergamo	Como	Bergamo
18°	*Cosmo, C.*	Bergamo	Treviglio	Bergamo	Chiari	Bergamo
19°	*Mariotti Meloni, C.*	Bari	Bari	Bari	Bari	Bari
20°	*Sinni, C.*	Bari	Taranto	Bari	Fabriano	Bari
21°	*Rulla, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
22°	*Bassolino, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
23°	*Lisini, C.*	Modena	Modenese	Modenese	Modenese	Modenese
24°	*Sossanti di Rondolo, C.*	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Reggio Calab.	Reggio Calab
25°	*Perini E., C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
26°	*Frassonzoni, C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
27°	*Bino, C.*	Gubi	Teramo	Chieti	Gubi	Chieti
28°	*Cimetti C., C.*	Aquila	Aquila	Aquila	Avezzano	Aquila
29°	*Lamberti G., C.*	Savona	Oneglia	Savona	Savona	Savona
30°	*Canali, C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
31°	*Ambrosh, C.*	Trapani	Trapani	Trapani	Trapani	Trapani
32°	*Gigorini, C.*	Caltanissetta	Nuova Secilia	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta
33°	*Perelli G., C.*	Brescia	Desenzano	Brescia	Brescia	Brescia
34°	*Sanguinetti, C.*	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia
35°	*Bisello, C.*	Udine	Udine	Pordenone	Udine	Udine
36°	*Scotti di Rovigliampo, C.*	Teramo	Teramo	Teramo	Teramo	Teramo
37°	*Biglia di Perrero, C.*	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno
38°	*Turrella, C.*	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno
39°	*Taddei, C.*	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì
40°	*Bonelli, C.*	Rimini	Rimini	Cesena	Rimini	Rimini
41°	*Bini, C.*	Caserta	Capua	Caserta	Caserta	Caserta
42°	*Peregrini, C.*	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara
43°	*Cornini, C.*	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza
44°	*Omati, C.*	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza
45°	*Corini, C.*	Pesaro	Pesaro	Pesaro	Pesaro	Pesaro
46°	*Franceschini, C.*	Modena	Reggio Em.	Modena	Modena	Reggio Em.
47°	*Lattanzio, C.*	Ancona	Ancona	Ancona	Ancona	Ancona
48°	*Sessini, C.*	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari
49°	*Agostinucci, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
50°	*Barbieri, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
51°	*Lodovici, C.*	Verona	Verona	Legnago	Verona	Verona
52°	*Tarufli, C.*	Verona	Verona	Cerolas	Verona	Verona
53°	*Lamberti L., C.*	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
54°	*Ferri, C.*	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
55°	*Vitelli, C.*	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
56°	*Mathieu, C.*	Fossano	Fossano	Fossano	Fossano	Fossano
57°	*Monacordis, C.*	Siena	Orbetello	Siena	Siena	Siena
58°	*Marchi, C.*	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma
59°	*Dorna, C.*	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara
60°	*Adinolfi, C.*	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara
61°	*Trivulzio, C.*	Torino	Pinerolo	Torino	Torino	Torino
62°	*Tournon, C.*	Torino	Ivrea	Torino	Torino	Torino
63°	*Chiapella, C.*	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma
64°	*Ardinghi, C.*	Parma	Parma	Parma	S. S. Donnino	Parma
65°	*De Agostini, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
66°	*Bonacina, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
67°	*Vasconchelos K., C.*	Gingenti	Gingenti	Gelsenk	Gingenti	Gingenti
68°	*Bini, C.*	Catania	Catania	Catania	Catania	Catania
69°	*Fanoli, C.*	Messina	Messina	Nebi	Messina	Messina
70°	*Bianchi, C.*	Messina	Messina	Messina	Messina	Messina
71°	*Dolli, C.*	Torino	Torino	Chivasso	Torino	Torino
72°	*Cicconi T., C.*	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
73°	*Pino, C.*	Verrelli	Verrelli	Verrelli	Pallanza	Verrelli
74°	*Ferrari, C.*	Iesa	Iesa	Iesa	Iesa	Iesa
75°	*Castelli, C.*	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova
76°	*Cagnoli, C.*	Padova	Padova	Rovigo	Padova	Padova
77°	*Airaghi, C.*	Pesaro	Pesaro	Lesolino	Pesaro	Pesaro
78°	*Guillermin, C.*	Foggia	Foggia	Foggia	Campobasso	Foggia
79°	*Stephani, C.*	Perugia	Perugia	Perugia	Perugia	Perugia
80°	*Maggio, C.*	Spoleto	Spoleto	Terni	Spoleto	Spoleto
81°	*Mariotti, C.*	Cuneo	Cuneo	Cuneo	Cuneo	Cuneo
82°	*De Sanis, C.*	Cuneo	Cuneo	Savigliano	Cuneo	Cuneo
83°	*Bellermini, C.*	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
84°	*Zonoli, C.*	Novi	Novi	Novi	Novi	Novi
85°	*Chiapirone, C.*	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
86°	*Bisotti, C.*	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
87°	*Lupara, C.*	Foggia	Foggia	Foggia	Foggia	Foggia
88°	*Zonoli, C.*	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro
89°	*Brunelli, C.*	Modena	Modena	Modena	Modena	Modena
90°	*Gorra, C.*	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Modena	Reggio Emilia
91°	*Torquati, C.*	Salerno	Salerno	Salerno	Sala Consilina	Salerno
92°	*Filippa, C.*	Salerno	Salerno	Avellino	Salerno	Salerno
93°	*Donnedi Pellati, C.*	Pisa	Livorno	Pisa	Pisa	Pisa
94°	*Ridi, C.*	Spezia	Spezia	Spezia	Spezia	Spezia

REGGIMENTI BERSAGLIERI

NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. (GRADO)	1° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI	2° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI	3° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI	4° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI	5° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI
1° REGG.to *Ballistra, C.* Torino	1° Torino 2° Torino 3° Torino	4° Genova 5° Genova	6° Genova 7° Genova	8° Cuneo 9° Cuneo	10° Cuneo 11° Pinerolo
2° REGG.to *Visconti Ven. C.* Napoli	1° Napoli 2° Napoli 3° Napoli	4° Palermo 5° Palermo	6° Palermo 7° Palermo	8° Palermo 9° Palermo	10° Palermo 11° Palermo
3° REGG.to *Chiodini, C.* Roma	1° Roma 2° Roma 3° Roma	4° Torino 5° Torino	6° Torino 7° Torino	8° Verona 9° Verona	10° Verona 11° Verona

REGGIMENTI ALPINI

NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. (GRADO) E DEL DEPOSITO	DENOMINAZ. DEI BATTAGLIONI E SEDI DEI COMANDI	COMPAGNIE	SEDI DELLE COMPAGNIE	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. (GRADO) E DEL DEPOSITO	DENOMINAZ. DEI BATTAGLIONI E SEDI DEI COMANDI	COMPAGNIE	SEDI DELLE COMPAGNIE
1° REGGIMENTO *Rodolini, C.* Mondovì	**Piava di Teco** (Torino)	1ª 2ª 3ª	Torino Torino Torino	5° REGGIMENTO *Vigandi, C.* Ivrea	**Susa 2°** (Ivrea)	9ª 10ª 11ª	Ivrea Torino Torino
	Ceva (Mondovì)	4ª 5ª 6ª	Mondovì Mondovì Mondovì		**Ivrea** (Torino)	12ª 13ª 14ª	Torino Torino Torino
	Mondovì (Mondovì)	7ª 8ª 9ª	Mondovì Mondovì Mondovì		**Aosta** (Ivrea)	15ª 16ª 17ª	Ivrea Ivrea Ivrea
2° REGGIMENTO *Conti-Vanchi, C.* Ivrea	**Borgo S Dalmazzo** (Torino)	10ª 11ª 12ª	Borgo Torino Torino		**Morbegno** (Milano)	18ª 19ª 20ª	Morbegno Milano Milano
	Vinadiò (Ivrea)	13ª 14ª 15ª	Bra Bra Chieri	6° REGGIMENTO *Lodi C.* Milano	**Tirano** (Milano)	21ª 22ª 23ª	Milano Milano Milano
	Drosero (Ivrea)	16ª 17ª 18ª	Bra Bra Ivrea		**Edolo** (Milano)	24ª 25ª 26ª	Milano Milano Milano
3° REGGIMENTO *Lamberti M., C.* Verona	**Pinerolo** (Torino)	19ª 20ª 21ª	Torino Torino Torino		**Record'Anfo** (Chiari)	27ª 28ª 29ª	Chiari Chiari Chiari
	Fenestrelle (Torino)	22ª 23ª 24ª	Susa Monerolio Susa	7° REGGIMENTO *Pinelo, C.* Conegliano	**Verona** (Verona)	30ª 31ª 32ª	Verona Verona Verona
	Susa 1° (Torino)	25ª 26ª 27ª	Torino Torino Torino		**Vicenza** (3 cp. in Vicenza)	33ª 34ª 35ª	Vicenza Vicenza Vicenza
					Bassano (Treviso)	36ª 37ª 38ª	Bassano Treviso Treviso
					Feltre (Conegliano)	39ª 40ª 41ª	Conegliano Conegliano Conegliano
					Pieve di Cad. (Conegliano)	42ª 43ª 44ª	Pieve di Cad. Belluno Belluno
					Gemona (Udine)	45ª 46ª 47ª	Gemona Tolmezzo Tolmezzo

REGGIMENTI GENIO

NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO

COMPAGNIE	1° *Parodi, C.* Pavia (CAPPATORI)	COMPAGNIE	2° *Ricciardi, C.* Castello (CAPPATORI)	COMPAGNIE	3° *Colonna, C.* Firenze (CAPPATORI)	COMPAGNIE	4° *Visconti, C.* Piacenza (PONTIERI)
1ª Pavia	1ª Pavia	1ª Casale	1ª Firenze	1ª Firenze	1ª Firenze	1ª Piacenza	1ª Piacenza
2ª Pavia	2ª Pavia	2ª Casale	2ª Roma	2ª Roma	2ª Roma	2ª Roma	2ª Roma
3ª Pavia	3ª Pavia	3ª Casale	3ª Roma	3ª Roma	3ª Roma	3ª Piacenza	3ª Piacenza
4ª Piacenza	4ª Casale	4ª Roma	4ª Roma	4ª Roma	4ª Roma	4ª Piacenza	4ª Piacenza
5ª Piacenza	5ª Casale	5ª Roma	5ª Roma	5ª Roma	5ª Roma	5ª Piacenza	5ª Piacenza
6ª Piacenza	6ª Casale	6ª Roma	6ª Capua	6ª Capua	6ª Capua	6ª Piacenza	6ª Piacenza
7ª Bologna	7ª Lodi	7ª Lodi	7ª Capua	7ª Capua	7ª Capua	7ª Bologna	7ª Bologna
8ª Bologna	8ª Lodi	8ª Lodi	(TELEGRAFISTI)	(TELEGRAFISTI)	(TELEGRAFISTI)	8ª Bologna	8ª Bologna
9ª Bologna	9ª Lodi	9ª Lodi				(LAGUNARI)	
10ª Pavia	10ª Verona	10ª Verona	1ª Firenze	1ª Firenze	1ª Firenze	1ª Venezia	1ª Venezia
11ª Pavia	11ª Verona	11ª Verona	2ª Firenze	2ª Firenze	2ª Firenze	2ª Venezia	2ª Venezia
12ª Pavia	12ª Verona	12ª Verona	3ª Firenze	3ª Firenze	3ª Firenze	(PERONIERI)	
13ª Pavia	13ª Casale	13ª Casale	4ª Firenze	4ª Firenze	4ª Firenze	1ª Torino	1ª Torino
14ª Pavia	14ª Casale	14ª Casale	5ª Firenze	5ª Firenze	5ª Firenze	2ª Torino	2ª Torino
15ª Pavia	15ª Casale	15ª Casale				3ª Torino	3ª Torino
16ª Pavia	16ª Casale	16ª Casale	(SPECIALISTI)			4ª Torino	4ª Torino
17ª Pavia	17ª Casale	17ª Casale	1ª Roma			(TRENO)	
18ª Pavia	18ª Casale	18ª Casale	(TRENO)			1ª Piacenza	1ª Piacenza
(TRENO)	(TRENO)	(TRENO)	1ª Pavia	1ª Casale	1ª Firenze	2ª Piacenza	2ª Piacenza
1ª Pavia	1ª Pavia	1ª Casale	2ª Pavia	2ª Casale	2ª Firenze	3ª Verona	3ª Verona

Plotoni allievi ufficiali — Plotoni allievi sergenti.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da campagna e artiglieria da fortezza si tengono il seguito (*) hanno il plotone allievi sergenti — 1° corso.
id. id. — 2° co so.
id. id. allievi ufficiali.

REGGIMENTI CAVALLEGGERI

REGGIMENTI	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1° SQUADRONE	2° SQUADRONE	3° SQUADRONE	4° SQUADRONE	5° SQUADRONE	6° SQUADRONE	DEPOSITO
Nizza (1°)	*Crovetti, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Gallarate	Gallarate	Milano	Milano
Piemonte R. (2°)	*Lavizzi, C.*	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Asti	Asti	Saluzzo
Savoia (3°)	*Fiacconi, C.*	Verona	Verona	Verona	Montova	Verona	Verona	Verona	Verona
Genova (4°)	*Herrlazzone, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
Novara (5°)	*Colonnelli, C.*	Brescia	Brescia	Brescia	Bergamo	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia
Aosta (6°)	*Filigerio, T. C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	S.ma	Lucca	Firenze
Milano (7°)	*Della Rocca, C.*	Voghera	Voghera	Voghera	Voghera	Voghera	Novi	Novi	Voghera
Montebello (8°)	*Milon de Verailles, C.*	S. Maria	S. Maria	S. Maria	S. Maria	S. Maria	S. Maria	S. Maria	S. Maria
Firenze (9°)	*Da Stefano, C.*	Nola	Napoli	Nola	Nola	Nocera	Nocera	Nocera	Nola
Vitt. Em. (10°)	*Caniglia, C.*	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino	Novara R.	Torino
Foggia (11°)	*Jannaccone, T. C.*	Fossa	Senigallia	Senigallia	Senigallia	Fossa	Fossa	Fossa	Fossa
Salusso (12°)	*Del Prato, C.*	Savigliano	Alessandria	Savigliano	Savigliano	Savigliano	Savigliano	Savigliano	Savigliano
Monferr. (13°)	*Della Rocca, C.*	Vicenza	Vicenza	Vicenza	Vicenza	Vicenza	Modena	Vicenza	Vicenza
Alessand. (14°)	*Majnoki d'Aligmano, C.*	Roma	Roma	Roma	Tivoli	Roma	Roma	Roma	Roma
Lodi (15°)	*Lamberti di Ca. Lilietto, C.*	Verrelli	Novara	Verrelli	Verrelli	Verrelli	Verrelli	Verrelli	Verrelli
Lucca (16°)	*Rosellini, C.*	Lodi	Lodi	Lodi	Lodi	Lodi	Lodi	Lodi	Lodi
Caserta (17°)	*Crivelli Visconti, C.*	Parma	Piacenza	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma
Piacenza (18°)	*Giannitelli, C.*	Udine	Udine	Udine	Udine	Udine	Castelfranco	Treviso	Udine
Guide (19°)	*Lombardi, C.*	Aversa	Aversa	Aversa	Aversa	Foggia	Chieti	Aversa	Aversa
Roma (20°)	*Cenali, C.*	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Montagnana	Udinella	Padova
Padova (21°)	*Bartolomeo, C.*	Palermo	Palermo	Palermo	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
Catania (22°)	*Tosi, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Imola	Modena	Cesena	Bologna
Umberto I. (23°)	*Amiotti di Borbasso, C.*	Lucca	Lucca	Lucca	Livorno	Lucca	Lucca	Lucca	Lucca
Vicenza (24°)	*Mazzoni, C.*	Caserta	Gaeta	Gaeta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

Numeri	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1° BATTERIA	2° BATTERIA	3° BATTERIA	4° BATTERIA	5° BATTERIA	6° BATTERIA	DEPOSITO	7° BATTERIA (DA COSTA)	8° BATTERIA (DA COSTA)	9° BATTERIA (DA COSTA)
1°(*)	*De Biasio, C.*	Foligno	Foligno	Terni	Terni	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno
2°	*Nicita, C.*	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara
3°(*)	*Barella, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
4°(*)	*Silossi, C.*	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona
5°	*Napitali, C.*	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Venezia R.	Lido
6°(*)	*Torrella, C.*	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano
7°	*Ellena, C.*	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa
8°(*)	*Guerini, C.*	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona
9°(*)	*Melograna, C.*	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Genova
10°	*Maiocrio, C.*	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta
11°)	*Costanzolo, C.*	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Novi	Novi	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.
12°	*Capocci, C.*	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua
13°(*)	*Bianzetti, C.*	Roma	Roma	Roma	Nettuno	Roma	Roma	Roma	Rieti	Rieti	Roma	Roma
14°	*Bonanzoli, C. C.*	Pesaro	Forlì	Forlì	Fano	Fano	Fano	Ancona	Pesaro	Pesaro	Pesaro	Ancona
15°(*)	*Spinelli, T. C.*	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Modena	Modena	Modena	Reggio E.	Reggio E.
16°(*)	*Mercatili, C.*	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia	Bergamo	Bergamo	Bergamo	Brescia	Brescia	—
17°(*)	*Mercatili, T. C.*	Novara	Torino	Torino	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	—
18°	*Scarpinci, C.*	Aquila	Aquila	Sulmona	Aquila	Solmona	Milano	Milano	Milano	Milano	Aqu la	Aquila
19°	*Ferri, C.*	Pisa	Pisa	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	—
20°)	*Aimo, T. C.*	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova
21°	*Borgatti, C.*	Piacenza	Piacenza	Parma	Parma	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza
22°)	*Da Barberino, C.*	Palermo	Messina	Messina	Messina	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	—
23°	*Bastelli, T. C.*	Napoli	Livorno	Arezzo	Arezzo	Arezzo	Arezzo	Arezzo	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—
24°)	*Sirca, C.*	Napoli	Portici	Portici	Portici	Portici	Portici	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	—

REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO (*)

Grisi, C.

STATO MAGGIORE	RISERVE
1ª BATTERIA	Torino
2ª BATTERIA	Torino
3ª BATTERIA	Torino
4ª BATTERIA	Torino
5ª BATTERIA	Torino
6ª BATTERIA	Torino
DEPOSITO	Torino

REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA (*)

Lon Penna, C.

STATO MAGGIORE	Torino Conegliano Conegliano Conegliano
1ª BATTERIA	Conegliano
2ª ID.	Conegliano
3ª ID.	Conegliano
4ª ID.	Conegliano
5ª ID.	Conegliano
6ª ID.	Conegliano
DEPOSITO	Conegliano

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

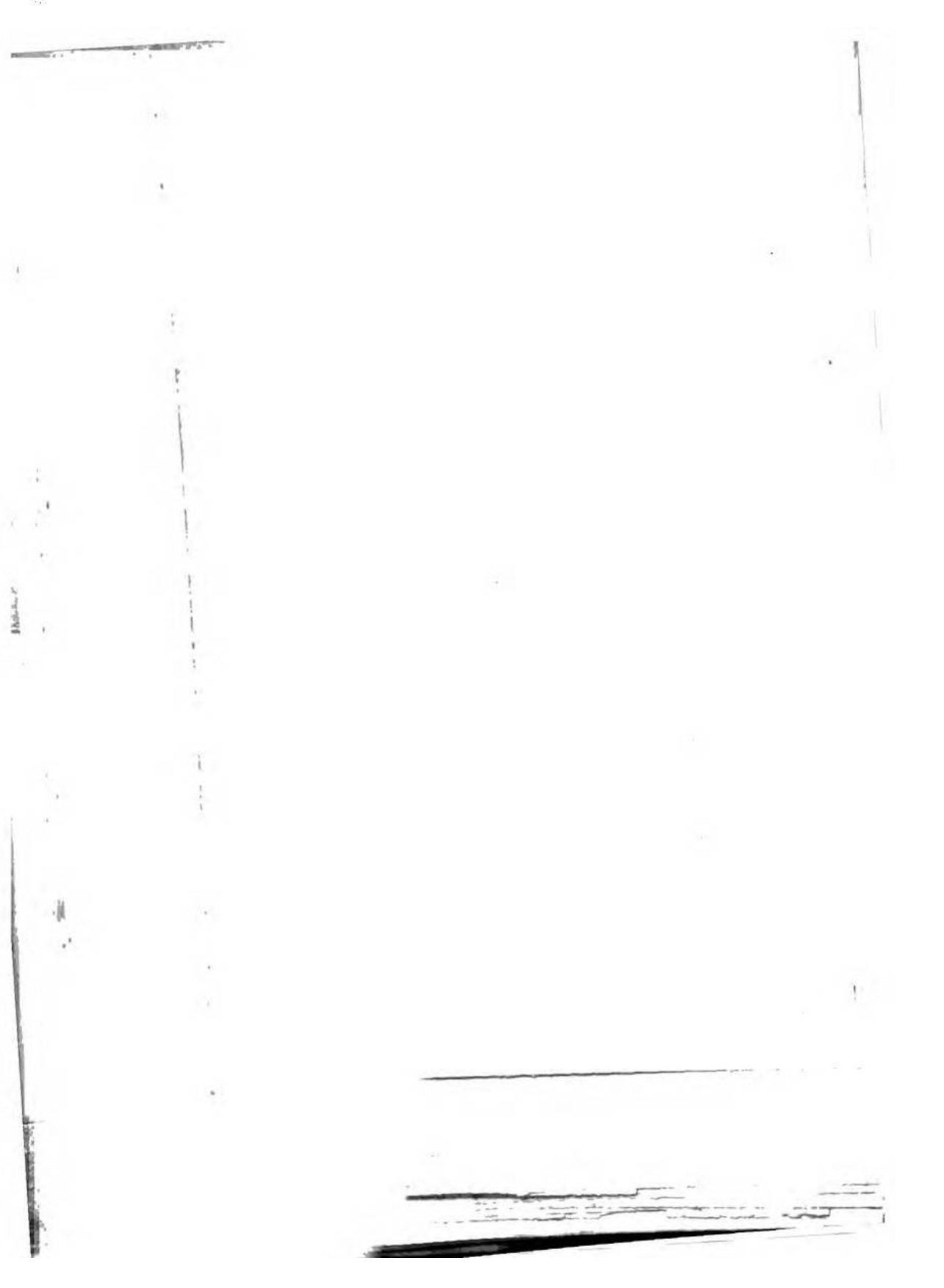
STATO MAGGIORE	NUMERI E COMANDANTI				
	1° C.	2° C.	3° C.	4° C.	5° C.
STATO MAGGIORE	Alessio	Genova	Roma	Modena	Capua
1ª COMPAGNIA	Genova	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria
2ª ID.	Rivalli	Genova	Piacenza	Alessandria	Bologna
3ª ID.	Genova	Genova	Piacenza	Alessandria	Pescadello
4ª ID.	Genova	Genova	Roma	Modena	Bologna
5ª ID.	Genova	Genova	Roma	Modena	Capua
6ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
7ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
8ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Torino	Capua
9ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
10ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
11ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
12ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
13ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Torino	Capua
14ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
15ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
16ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
17ª ID.	Genova	Spezia	Roma	Modena	Capua
DEPOSITO	Genova	Genova	Roma	Modena	Capua

COMPAGNIE OPERAI E VETERANI D'ARTIGLIERIA

COMPAGNIE	SEDI	COMPAGNIE	SEDI
1ª MAESTRANZA	Torino	9ª ARMADIERI	Terni
2ª ID.	Bologna		
3ª ANTIPIEMO	Bologna	VETERANI	Torino
4ª ID.	Capua		

REPARTI D'ISTRUZIONE D'ARTIGLIERIA

1ª BATTERIA D'ISTRUZIONE — Caserta (1° REGG. ARTIGLIERIA)	COMPAGNIA D'ISTRUZIONE — Roma (2° REGG. ARTIGLIERIA)
2ª ID. ID. — Venaria R. (*)	



Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 1° gennaio 1889.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE
PER IL SERVIZIO GENERALE

CORPI D'ARMATA (Comandi e sedi di corpo d'armata)	DIVISIONI militari (Comandi)	COMANDI SUPERIORI di Brigata (Comandi)	DISTRETTI MILITARI (Comandi)	CIRCONDARI (compresi in ciascun Governo militare)
I° TORINO — Barolo, C. — Bistolfi, C.	Torino (1ª) — Bistolfi, C.	Torino	Torino (1); Biella, C. — Pinerolo (3); Giaveno, C.	Torino — Pinerolo - Susa
	Novara (2ª) — De Sonnaz, Seb. — Negrotto, C.	Novara	Novara (2); Abbiate, C. — Varallo (9); Omegna, C. — Pallanza (11); Oberti, C.	Novara - Oneglia - Palanza - Varallo — Ivrea - Aosta
II° ALESSANDRIA — Bariola, T. G. — Pozzi di Bellagarda, C.	Alessandria (3ª) — Lanzavecchia di Buri, Maurizio C. (1) — Cerale, C. (2)	Alessandria	Alessandria (3); Chiodo, C. — Casale (4); Ferrero di Cavalleri, C. — Voghera (14); Bertea, T. C.	Alessandria - Acqui — Casale - Valenza — Voghera - Tortona - Bobbio
III° MILANO — Vecchi (de) — Diamondi, C.	Milano (4ª) — Primerano, T. Col.	Milano	Milano (18); Gattiglioli, C. — Vigevano (17); Fiori, C. — Monza (29); Palmas-Puliti, T. — Lodi (30); De Sonnaz, C. — Lodi (31); —	Milano - Abbiategrasso — Vigevano - Mortara — Monza — Lodi - Crema
	Brescia (5ª) — Chiarles, T. Col.	(Mantova, M. G.)	Brescia (16); Dolazza, C. — Bergamo (15); Agnesa, C. — Lecco (28); Crespi, C. — Cremona (32); Bonelli, C.	Brescia - Breno - Chiari - Salò - Verolanuova — Bergamo - Clusone - Treviglio — Lecco - Sondrio — Cremona - Codogno
IV° PIACENZA — Cucchiari, T. G. — Lobbia, C.	Piacenza (7ª) — Cucchiari, T. G.	Piacenza	Piacenza (8); Ragilli, C. — Parma (34); Rossi, T. C. — Parma (37); Stuckgold, C.	Piacenza - Fidenza - Bobbio — Parma - Borgotaro - Borgo S. Donnino
	Genova (6ª) — Traffel d'Arc Candia, M. M.	(Martinengo Cesaresco, M. G.)	Genova (16); Reynaud, C. — Savona (75); Ferrier, T. G.	Genova - Chiavari — Savona - Albenga - Porto Maurizio - S. Remo
V° VERONA — S. E. Pianell, Senatore — Lobbia, C.	Verona (8ª) — Chiarini, T. G.	Verona	Verona (5); Grossoni, C. — Treviso (24); Sanni, C. — Mantova (31); Fiora, T. G. — Rovigo (33); Furlotti, T. C.	Provincia di Verona — Treviso — Mantova — Rovigo
	Padova (9ª) — Donelli, T. G.	(Lecchi, M. G.)	Padova (26); Frola, C. — Venezia (34); Sanni, C. — Venezia (36); Klein, C. — Belluno (73); Carabelli, T. C. — Udine (74); Spiggiani, T. C.	Provincia di Padova — Venezia — Belluno — Udine
VI° BOLOGNA — Cosola, Senatore — Donelli, T. G.	Bologna (10ª) — Cosola Senatore, T. G.	Bologna	Bologna (6); Bastrenzeuse, C. — Ravenna (41); Cavalcabò, C. — Reggio (57, 58); Cavalli, T. C. — Ferrara (54); Lora, T. C.	Bologna - Vergato — Cesena - Forlimpopoli — Reggio Emilia - Guastalla — Ferrara - Cento - Comacchio
	Ravenna (11ª) — Mezzacapo, M. G.	(Mezzacapo, M. G.)	Ravenna (8); Allavistelli, C. — Forlì (56); Calvi, C.	Ravenna - Faenza - Imola - Lugo — Forlì - Cesena - Rimini - Sarsina - Cesena
VII° ANCONA — Bonelli, T. G. — Vigliani, C.	Ancona (12ª) — Bonelli, T. G.	Ancona	Ancona (34); Guidi, C. — Pesaro (35); Mondelli, C. — Macerata (45); Serantoni, T. C. — Ascoli (47, 48); —	Ancona - Osimo — Pesaro - Urbino — Macerata - Camerino — Ascoli - Fermo - Piceno
	Chieti (13ª) — Da Venoni, C. — Pelloni, T. C.	(Pianell, M. G.)	Chieti (9); Pianell-Gifflenga, C. — Lanciano (42); Lombardi, C. — Teramo (44); Giovannelli, C. — Aquila (46); Cavalieri, C. — Avezzano (49); Cavalieri, C. — Sulmona (50); Gervasi, C. — Penne (51); Ferrero, C. — Cittaducale (52); Ferrero, C. — Rieti (53); Ferrero, C. — Castellamare (55); Ferrero, C. — Solmona (59); Ferrero, C. — Avezzano (60); Ferrero, C. — Lanciano (61); Ferrero, C. — Teramo (62); Ferrero, C. — Aquila (63); Ferrero, C. — Penne (64); Ferrero, C. — Cittaducale (65); Ferrero, C. — Rieti (66); Ferrero, C. — Castellamare (67); Ferrero, C. — Sulmona (68); Ferrero, C. — Avezzano (69); Ferrero, C. — Lanciano (70); Ferrero, C. — Teramo (71); Ferrero, C. — Aquila (72); Ferrero, C. — Penne (73); Ferrero, C. — Cittaducale (74); Ferrero, C. — Rieti (75); Ferrero, C. — Castellamare (76); Ferrero, C. — Sulmona (77); Ferrero, C. — Avezzano (78); Ferrero, C. — Lanciano (79); Ferrero, C. — Teramo (80); Ferrero, C. — Aquila (81); Ferrero, C. — Penne (82); Ferrero, C. — Cittaducale (83); Ferrero, C. — Rieti (84); Ferrero, C. — Castellamare (85); Ferrero, C. — Sulmona (86); Ferrero, C. — Avezzano (87); Ferrero, C. — Lanciano (88); Ferrero, C. — Teramo (89); Ferrero, C. — Aquila (90); Ferrero, C. — Penne (91); Ferrero, C. — Cittaducale (92); Ferrero, C. — Rieti (93); Ferrero, C. — Castellamare (94); Ferrero, C. — Sulmona (95); Ferrero, C. — Avezzano (96); Ferrero, C. — Lanciano (97); Ferrero, C. — Teramo (98); Ferrero, C. — Aquila (99); Ferrero, C. — Penne (100); Ferrero, C. — Cittaducale (101); Ferrero, C. — Rieti (102); Ferrero, C. — Castellamare (103); Ferrero, C. — Sulmona (104); Ferrero, C. — Avezzano (105); Ferrero, C. — Lanciano (106); Ferrero, C. — Teramo (107); Ferrero, C. — Aquila (108); Ferrero, C. — Penne (109); Ferrero, C. — Cittaducale (110); Ferrero, C. — Rieti (111); Ferrero, C. — Castellamare (112); Ferrero, C. — Sulmona (113); Ferrero, C. — Avezzano (114); Ferrero, C. — Lanciano (115); Ferrero, C. — Teramo (116); Ferrero, C. — Aquila (117); Ferrero, C. — Penne (118); Ferrero, C. — Cittaducale (119); Ferrero, C. — Rieti (120); Ferrero, C. — Castellamare (121); Ferrero, C. — Sulmona (122); Ferrero, C. — Avezzano (123); Ferrero, C. — Lanciano (124); Ferrero, C. — Teramo (125); Ferrero, C. — Aquila (126); Ferrero, C. — Penne (127); Ferrero, C. — Cittaducale (128); Ferrero, C. — Rieti (129); Ferrero, C. — Castellamare (130); Ferrero, C. — Sulmona (131); Ferrero, C. — Avezzano (132); Ferrero, C. — Lanciano (133); Ferrero, C. — Teramo (134); Ferrero, C. — Aquila (135); Ferrero, C. — Penne (136); Ferrero, C. — Cittaducale (137); Ferrero, C. — Rieti (138); Ferrero, C. — Castellamare (139); Ferrero, C. — Sulmona (140); Ferrero, C. — Avezzano (141); Ferrero, C. — Lanciano (142); Ferrero, C. — Teramo (143); Ferrero, C. — Aquila (144); Ferrero, C. — Penne (145); Ferrero, C. — Cittaducale (146); Ferrero, C. — Rieti (147); Ferrero, C. — Castellamare (148); Ferrero, C. — Sulmona (149); Ferrero, C. — Avezzano (150); Ferrero, C. — Lanciano (151); Ferrero, C. — Teramo (152); Ferrero, C. — Aquila (153); Ferrero, C. — Penne (154); Ferrero, C. — Cittaducale (155); Ferrero, C. — Rieti (156); Ferrero, C. — Castellamare (157); Ferrero, C. — Sulmona (158); Ferrero, C. — Avezzano (159); Ferrero, C. — Lanciano (160); Ferrero, C. — Teramo (161); Ferrero, C. — Aquila (162); Ferrero, C. — Penne (163); Ferrero, C. — Cittaducale (164); Ferrero, C. — Rieti (165); Ferrero, C. — Castellamare (166); Ferrero, C. — Sulmona (167); Ferrero, C. — Avezzano (168); Ferrero, C. — Lanciano (169); Ferrero, C. — Teramo (170); Ferrero, C. — Aquila (171); Ferrero, C. — Penne (172); Ferrero, C. — Cittaducale (173); Ferrero, C. — Rieti (174); Ferrero, C. — Castellamare (175); Ferrero, C. — Sulmona (176); Ferrero, C. — Avezzano (177); Ferrero, C. — Lanciano (178); Ferrero, C. — Teramo (179); Ferrero, C. — Aquila (180); Ferrero, C. — Penne (181); Ferrero, C. — Cittaducale (182); Ferrero, C. — Rieti (183); Ferrero, C. — Castellamare (184); Ferrero, C. — Sulmona (185); Ferrero, C. — Avezzano (186); Ferrero, C. — Lanciano (187); Ferrero, C. — Teramo (188); Ferrero, C. — Aquila (189); Ferrero, C. — Penne (190); Ferrero, C. — Cittaducale (191); Ferrero, C. — Rieti (192); Ferrero, C. — Castellamare (193); Ferrero, C. — Sulmona (194); Ferrero, C. — Avezzano (195); Ferrero, C. — Lanciano (196); Ferrero, C. — Teramo (197); Ferrero, C. — Aquila (198); Ferrero, C. — Penne (199); Ferrero, C. — Cittaducale (200); Ferrero, C. — Rieti (201); Ferrero, C. — Castellamare (202); Ferrero, C. — Sulmona (203); Ferrero, C. — Avezzano (204); Ferrero, C. — Lanciano (205); Ferrero, C. — Teramo (206); Ferrero, C. — Aquila (207); Ferrero, C. — Penne (208); Ferrero, C. — Cittaducale (209); Ferrero, C. — Rieti (210); Ferrero, C. — Castellamare (211); Ferrero, C. — Sulmona (212); Ferrero, C. — Avezzano (213); Ferrero, C. — Lanciano (214); Ferrero, C. — Teramo (215); Ferrero, C. — Aquila (216); Ferrero, C. — Penne (217); Ferrero, C. — Cittaducale (218); Ferrero, C. — Rieti (219); Ferrero, C. — Castellamare (220); Ferrero, C. — Sulmona (221); Ferrero, C. — Avezzano (222); Ferrero, C. — Lanciano (223); Ferrero, C. — Teramo (224); Ferrero, C. — Aquila (225); Ferrero, C. — Penne (226); Ferrero, C. — Cittaducale (227); Ferrero, C. — Rieti (228); Ferrero, C. — Castellamare (229); Ferrero, C. — Sulmona (230); Ferrero, C. — Avezzano (231); Ferrero, C. — Lanciano (232); Ferrero, C. — Teramo (233); Ferrero, C. — Aquila (234); Ferrero, C. — Penne (235); Ferrero, C. — Cittaducale (236); Ferrero, C. — Rieti (237); Ferrero, C. — Castellamare (238); Ferrero, C. — Sulmona (239); Ferrero, C. — Avezzano (240); Ferrero, C. — Lanciano (241); Ferrero, C. — Teramo (242); Ferrero, C. — Aquila (243); Ferrero, C. — Penne (244); Ferrero, C. — Cittaducale (245); Ferrero, C. — Rieti (246); Ferrero, C. — Castellamare (247); Ferrero, C. — Sulmona (248); Ferrero, C. — Avezzano (249); Ferrero, C. — Lanciano (250); Ferrero, C. — Teramo (251); Ferrero, C. — Aquila (252); Ferrero, C. — Penne (253); Ferrero, C. — Cittaducale (254); Ferrero, C. — Rieti (255); Ferrero, C. — Castellamare (256); Ferrero, C. — Sulmona (257); Ferrero, C. — Avezzano (258); Ferrero, C. — Lanciano (259); Ferrero, C. — Teramo (260); Ferrero, C. — Aquila (261); Ferrero, C. — Penne (262); Ferrero, C. — Cittaducale (263); Ferrero, C. — Rieti (264); Ferrero, C. — Castellamare (265); Ferrero, C. — Sulmona (266); Ferrero, C. — Avezzano (267); Ferrero, C. — Lanciano (268); Ferrero, C. — Teramo (269); Ferrero, C. — Aquila (270); Ferrero, C. — Penne (271); Ferrero, C. — Cittaducale (272); Ferrero, C. — Rieti (273); Ferrero, C. — Castellamare (274); Ferrero, C. — Sulmona (275); Ferrero, C. — Avezzano (276); Ferrero, C. — Lanciano (277); Ferrero, C. — Teramo (278); Ferrero, C. — Aquila (279); Ferrero, C. — Penne (280); Ferrero, C. — Cittaducale (281); Ferrero, C. — Rieti (282); Ferrero, C. — Castellamare (283); Ferrero, C. — Sulmona (284); Ferrero, C. — Avezzano (285); Ferrero, C. — Lanciano (286); Ferrero, C. — Teramo (287); Ferrero, C. — Aquila (288); Ferrero, C. — Penne (289); Ferrero, C. — Cittaducale (290); Ferrero, C. — Rieti (291); Ferrero, C. — Castellamare (292); Ferrero, C. — Sulmona (293); Ferrero, C. — Avezzano (294); Ferrero, C. — Lanciano (295); Ferrero, C. — Teramo (296); Ferrero, C. — Aquila (297); Ferrero, C. — Penne (298); Ferrero, C. — Cittaducale (299); Ferrero, C. — Rieti (300); Ferrero, C. — Castellamare (301); Ferrero, C. — Sulmona (302); Ferrero, C. — Avezzano (303); Ferrero, C. — Lanciano (304); Ferrero, C. — Teramo (305); Ferrero, C. — Aquila (306); Ferrero, C. — Penne (307); Ferrero, C. — Cittaducale (308); Ferrero, C. — Rieti (309); Ferrero, C. — Castellamare (310); Ferrero, C. — Sulmona (311); Ferrero, C. — Avezzano (312); Ferrero, C. — Lanciano (313); Ferrero, C. — Teramo (314); Ferrero, C. — Aquila (315); Ferrero, C. — Penne (316); Ferrero, C. — Cittaducale (317); Ferrero, C. — Rieti (318); Ferrero, C. — Castellamare (319); Ferrero, C. — Sulmona (320); Ferrero, C. — Avezzano (321); Ferrero, C. — Lanciano (322); Ferrero, C. — Teramo (323); Ferrero, C. — Aquila (324); Ferrero, C. — Penne (325); Ferrero, C. — Cittaducale (326); Ferrero, C. — Rieti (327); Ferrero, C. — Castellamare (328); Ferrero, C. — Sulmona (329); Ferrero, C. — Avezzano (330); Ferrero, C. — Lanciano (331); Ferrero, C. — Teramo (332); Ferrero, C. — Aquila (333); Ferrero, C. — Penne (334); Ferrero, C. — Cittaducale (335); Ferrero, C. — Rieti (336); Ferrero, C. — Castellamare (337); Ferrero, C. — Sulmona (338); Ferrero, C. — Avezzano (339); Ferrero, C. — Lanciano (340); Ferrero, C. — Teramo (341); Ferrero, C. — Aquila (342); Ferrero, C. — Penne (343); Ferrero, C. — Cittaducale (344); Ferrero, C. — Rieti (345); Ferrero, C. — Castellamare (346); Ferrero, C. — Sulmona (347); Ferrero, C. — Avezzano (348); Ferrero, C. — Lanciano (349); Ferrero, C. — Teramo (350); Ferrero, C. — Aquila (351); Ferrero, C. — Penne (352); Ferrero, C. — Cittaducale (353); Ferrero, C. — Rieti (354); Ferrero, C. — Castellamare (355); Ferrero, C. — Sulmona (356); Ferrero, C. — Avezzano (357); Ferrero, C. — Lanciano (358); Ferrero, C. — Teramo (359); Ferrero, C. — Aquila (360); Ferrero, C. — Penne (361); Ferrero, C. — Cittaducale (362); Ferrero, C. — Rieti (363); Ferrero, C. — Castellamare (364); Ferrero, C. — Sulmona (365); Ferrero, C. — Avezzano (366); Ferrero, C. — Lanciano (367); Ferrero, C. — Teramo (368); Ferrero, C. — Aquila (369); Ferrero, C. — Penne (370); Ferrero, C. — Cittaducale (371); Ferrero, C. — Rieti (372); Ferrero, C. — Castellamare (373); Ferrero, C. — Sulmona (374); Ferrero, C. — Avezzano (375); Ferrero, C. — Lanciano (376); Ferrero, C. — Teramo (377); Ferrero, C. — Aquila (378); Ferrero, C. — Penne (379); Ferrero, C. — Cittaducale (380); Ferrero, C. — Rieti (381); Ferrero, C. — Castellamare (382); Ferrero, C. — Sulmona (383); Ferrero, C. — Avezzano (384); Ferrero, C. — Lanciano (385); Ferrero, C. — Teramo (386); Ferrero, C. — Aquila (387); Ferrero, C. — Penne (388); Ferrero, C. — Cittaducale (389); Ferrero, C. — Rieti (390); Ferrero, C. — Castellamare (391); Ferrero, C. — Sulmona (392); Ferrero, C. — Avezzano (393); Ferrero, C. — Lanciano (394); Ferrero, C. — Teramo (395); Ferrero, C. — Aquila (396); Ferrero, C. — Penne (397); Ferrero, C. — Cittaducale (398); Ferrero, C. — Rieti (399); Ferrero, C. — Castellamare (400); Ferrero, C. — Sulmona (401); Ferrero, C. — Avezzano (402); Ferrero, C. — Lanciano (403); Ferrero, C. — Teramo (404); Ferrero, C. — Aquila (405); Ferrero, C. — Penne (406); Ferrero, C. — Cittaducale (407); Ferrero, C. — Rieti (408); Ferrero, C. — Castellamare (409); Ferrero, C. — Sulmona (410); Ferrero, C. — Avezzano (411); Ferrero, C. — Lanciano (412); Ferrero, C. — Teramo (413); Ferrero, C. — Aquila (414); Ferrero, C. — Penne (415); Ferrero, C. — Cittaducale (416); Ferrero, C. — Rieti (417); Ferrero, C. — Castellamare (418); Ferrero, C. — Sulmona (419); Ferrero, C. — Avezzano (420); Ferrero, C. — Lanciano (421); Ferrero, C. — Teramo (422); Ferrero, C. — Aquila (423); Ferrero, C. — Penne (424); Ferrero, C. — Cittaducale (425); Ferrero, C. — Rieti (426); Ferrero, C. — Castellamare (427); Ferrero, C. — Sulmona (428); Ferrero, C. — Avezzano (429); Ferrero, C. — Lanciano (430); Ferrero, C. — Teramo (431); Ferrero, C. — Aquila (432); Ferrero, C. — Penne (433); Ferrero, C. — Cittaducale (434); Ferrero, C. — Rieti (435); Ferrero, C. — Castellamare (436); Ferrero, C. — Sulmona (437); Ferrero, C. — Avezzano (438); Ferrero, C. — Lanciano (439); Ferrero, C. — Teramo (440); Ferrero, C. — Aquila (441); Ferrero, C. — Penne (442); Ferrero, C. — Cittaducale (443); Ferrero, C. — Rieti (444); Ferrero, C. — Castellamare (445); Ferrero, C. — Sulmona (446); Ferrero, C. — Avezzano (447); Ferrero, C. — Lanciano (448); Ferrero, C. — Teramo (449); Ferrero, C. — Aquila (450); Ferrero, C. — Penne (451); Ferrero, C. — Cittaducale (452); Ferrero, C. — Rieti (453); Ferrero, C. — Castellamare (454); Ferrero, C. — Sulmona (455); Ferrero, C. — Avezzano (456); Ferrero, C. — Lanciano (457); Ferrero, C. — Teramo (458); Ferrero, C. — Aquila (459); Ferrero, C. — Penne (460); Ferrero, C. — Cittaducale (461); Ferrero, C. — Rieti (462); Ferrero, C. — Castellamare (463); Ferrero, C. — Sulmona (464); Ferrero, C. — Avezzano (465); Ferrero, C. — Lanciano (466); Ferrero, C. — Teramo (467); Ferrero, C. — Aquila (468); Ferrero, C. — Penne (469); Ferrero, C. — Cittaducale (470); Ferrero, C. — Rieti (471); Ferrero, C. — Castellamare (472); Ferrero, C. — Sulmona (473); Ferrero, C. — Avezzano (474); Ferrero, C. — Lanciano (475); Ferrero, C. — Teramo (476); Ferrero, C. — Aquila (477); Ferrero, C. — Penne (478); Ferrero, C. — Cittaducale (479); Ferrero, C. — Rieti (480); Ferrero, C. — Castellamare (481); Ferrero, C. — Sulmona (482); Ferrero, C. — Avezzano (483); Ferrero, C. — Lanciano (484); Ferrero, C. — Teramo (485); Ferrero, C. — Aquila (486); Ferrero, C. — Penne (487); Ferrero, C. — Cittaducale (488); Ferrero, C. — Rieti (489); Ferrero, C. — Castellamare (490); Ferrero, C. — Sulmona (491); Ferrero, C. — Avezzano (492); Ferrero, C. — Lanciano (493); Ferrero, C. — Teramo (494); Ferrero, C. — Aquila (495); Ferrero, C. — Penne (496); Ferrero, C. — Cittaducale (497); Ferrero, C. — Rieti (498); Ferrero, C. — Castellamare (499); Ferrero, C. — Sulmona (500); Ferrero, C. — Avezzano (501); Ferrero, C. — Lanciano (502); Ferrero, C. — Teramo (503); Ferrero, C. — Aquila (504); Ferrero, C. — Penne (505); Ferrero, C. — Cittaducale (506); Ferrero, C. — Rieti (507); Ferrero, C. — Castellamare (508); Ferrero, C. — Sulmona (509); Ferrero, C. — Avezzano (510); Ferrero, C. — Lanciano (511); Ferrero, C. — Teramo (512); Ferrero, C. — Aquila (513); Ferrero, C. — Penne (514); Ferrero, C. — Cittaducale (515); Ferrero, C. — Rieti (516); Ferrero, C. — Castellamare (517); Ferrero, C. — Sulmona (518); Ferrero, C. — Avezzano (519); Ferrero, C. — Lanciano (520); Ferrero, C. — Teramo (521); Ferrero, C. — Aquila (522); Ferrero, C. — Penne (523); Ferrero, C. — Cittaducale (524); Ferrero, C. — Rieti (525); Ferrero, C. — Castellamare (526); Ferrero, C. — Sulmona (527); Ferrero, C. — Avezzano (528); Ferrero, C. — Lanciano (529); Ferrero, C. — Teramo (530); Ferrero, C. — Aquila (531); Ferrero, C. — Penne (532); Ferrero, C. — Cittaducale (533); Ferrero, C. — Rieti (534); Ferrero, C. — Castellamare (535); Ferrero, C. — Sulmona (536); Ferrero, C. — Avezzano (537); Ferrero, C. — Lanciano (538); Ferrero, C. — Teramo (539); Ferrero, C. — Aquila (540); Ferrero, C. — Penne (541); Ferrero, C. — Cittaducale (542); Ferrero, C. — Rieti (543); Ferrero, C. — Castellamare (544); Ferrero, C. — Sulmona (545); Ferrero, C. — Avezzano (546); Ferrero, C. — Lanciano (547); Ferrero, C. — Teramo (548); Ferrero, C. — Aquila (549); Ferrero, C. — Penne (550); Ferrero, C. — Cittaducale (551); Ferrero, C. — Rieti (552); Ferrero, C. — Castellamare (553); Ferrero, C. — Sulmona (554); Ferrero, C. — Avezzano (555); Ferrero, C. — Lanciano (556); Ferrero, C. — Teramo (557); Ferrero, C. — Aquila (558); Ferrero, C. — Penne (559); Ferrero, C. — Cittaducale (560); Ferrero, C. — Rieti (561); Ferrero, C. — Castellamare (562); Ferrero, C. — Sulmona (563); Ferrero, C. — Avezzano (564); Ferrero, C. — Lanciano (565); Ferrero, C. — Teramo (566); Ferrero, C. — Aquila (567); Ferrero, C. — Penne (568); Ferrero, C. — Cittaducale (569); Ferrero, C. — Rieti (570); Ferrero, C. — Castellamare (571); Ferrero, C. — Sulmona (572); Ferrero, C. — Avezzano (573); Ferrero, C. — Lanciano (574); Ferrero, C. — Teramo (575); Ferrero, C. — Aquila (576); Ferrero, C. — Penne (577); Ferrero, C. — Cittaducale (578); Ferrero, C. — Rieti (579); Ferrero, C. — Castellamare (580); Ferrero, C. — Sulmona (581); Ferrero, C. — Avezzano (582); Ferrero, C. — Lanciano (583); Ferrero, C. — Teramo (584); Ferrero, C. — Aquila (585); Ferrero, C. — Penne (586); Ferrero, C. — Cittaducale (587); Ferrero, C. — Rieti (588); Ferrero, C. — Castellamare (589); Ferrero, C. — Sulmona (590); Ferrero, C. — Avezzano (591); Ferrero, C. — Lanciano (592); Ferrero, C. — Teramo (593); Ferrero, C. — Aquila (594); Ferrero, C. — Penne (595); Ferrero, C. — Cittaducale (596); Ferrero, C. — Rieti (597); Ferrero, C. — Castellamare (598); Ferrero, C. — Sulmona (599); Ferrero, C. — Avezzano (600); Ferrero, C. — Lanciano (601); Ferrero, C. — Teramo (602); Ferrero, C. — Aquila (603); Ferrero, C. — Penne (604); Ferrero, C. — Cittaducale (605); Ferrero, C. — Rieti (606); Ferrero, C. — Castellamare (607); Ferrero, C. — Sulmona (608); Ferrero, C. — Avezzano (609); Ferrero, C. — Lanciano (610); Ferrero, C. — Teramo (611); Ferrero, C. — Aquila (612); Ferrero, C. — Penne (613); Ferrero, C. — Cittaducale (614); Ferrero, C. — Rieti (615); Ferrero, C. — Castellamare (616); Ferrero, C. — Sulmona (617); Ferrero, C. — Avezzano (618); Ferrero, C. — Lanciano (619); Ferrero, C. — Teramo (620); Ferrero, C. — Aquila (621); Ferrero, C. — Penne (622); Ferrero, C. — Cittaducale (623); Ferrero, C. — Rieti (624); Ferrero, C. — Castellamare (625); Ferrero, C. — Sulmona (626); Ferrero, C. — Avezzano (627); Ferrero, C. — Lanciano (628); Ferrero, C. — Teramo (629); Ferrero, C. — Aquila (630); Ferrero, C. — Penne (631); Ferrero, C. — Cittaducale (632); Ferrero, C. — Rieti (633); Ferrero, C. — Castellamare (634); Ferrero, C. — Sulmona (635); Ferrero, C. — Avezzano (636); Ferrero, C. — Lanciano (637); Ferrero, C. — Teramo (638); Ferrero, C. — Aquila (639); Ferrero, C. — Penne (640); Ferrero, C. — Cittaducale (641); Ferrero, C. — Rieti (642); Ferrero, C. — Castellamare (643); Ferrero, C. — Sulmona (644); Ferrero, C. — Avezzano (645); Ferrero, C. — Lanciano (646); Ferrero, C. — Teramo (647); Ferrero, C. — Aquila (648); Ferrero, C. — Penne (649); Ferrero, C. — Cittaducale (650); Ferrero, C. — Rieti (651); Ferrero, C. — Castellamare (652); Ferrero, C. — Sulmona (653); Ferrero, C. — Avezzano (654); Ferrero, C. — Lanciano (655); Ferrero, C. — Teramo (656); Ferrero, C. — Aquila (657); Ferrero, C. — Penne (658); Ferrero, C. — Cittaducale (659); Ferrero, C. — Rieti (660); Ferrero, C. — Castellamare (661); Ferrero, C. — Sulmona (662); Ferrero, C. — Avezzano (663); Ferrero, C. — Lanciano (664); Ferrero, C. — Teramo (665); Ferrero, C. — Aquila (666); Ferrero, C. — Penne (667); Ferrero, C. — Cittaducale (668); Ferrero, C. — Rieti (669); Ferrero, C. — Castellamare (670); Ferrero, C. — Sulmona (671); Ferrero, C. — Avezzano (672); Ferrero, C. — Lanciano (673); Ferrero, C. — Teramo (674); Ferrero, C. — Aquila (675); Ferrero, C. — Penne (676); Ferrero, C. — Cittaducale (677); Ferrero, C. — Rieti (678); Ferrero, C. — Castellamare (679); Ferrero, C. — Sulmona (680); Ferrero, C. — Avezzano (681); Ferrero, C. — Lanciano (682); Ferrero, C. — Teramo (683); Ferrero, C. — Aquila (684); Ferrero, C. — Penne (685); Ferrero, C. — Cittaducale (686); Ferrero, C. — Rieti (687); Ferrero, C. — Castellamare (688); Ferrero, C. — Sulmona (689); Ferrero, C. — Avezzano (690); Ferrero, C. — Lanciano (691); Ferrero, C. — Teramo (692); Ferrero, C. — Aquila (693); Ferrero, C. — Penne (694); Ferrero, C. — Cittaducale (695); Ferrero, C. — Rieti (696); Ferrero, C. — Castellamare (697); Ferrero, C. — Sulmona (698); Ferrero, C. — Avezzano (699); Ferrero, C. — Lanciano (700); Ferrero, C. — Teramo (701); Ferrero, C. — Aquila (702); Ferrero, C. — Penne (703); Ferrero, C. — Cittaducale (704); Ferrero, C. — Rieti (705); Ferrero, C. — Castellamare (706); Ferrero, C. — Sulmona (707); Ferrero, C. — Avezzano (708); Ferrero, C. — Lanciano (709); Ferrero, C. — Teramo (710); Ferrero, C. — Aquila (711); Ferrero, C. — Penne (712); Ferrero, C. — Cittaducale (713); Ferrero, C. — Rieti (714); Ferrero, C. — Castellamare (715); Ferrero, C. — Sulmona (716); Ferrero, C. — Avezzano (717); Ferrero, C. — Lanciano (718); Ferrero, C. — Teramo (719); Ferrero, C. — Aquila (720); Ferrero, C. — Penne (721); Ferrero, C. — Cittaducale (722); Ferrero, C. — Rieti (723); Ferrero, C. — Castellamare (724); Ferrero, C. — Sulmona (725); Ferrero, C. — Avezzano (726); Ferrero, C. — Lanciano (727); Ferrero, C. — Teramo (728); Ferrero, C. — Aquila (729); Ferrero, C. — Penne (730); Ferrero, C. — Cittaducale (731); Ferrero, C. — Rieti (732); Ferrero, C. — Castellamare (733); Ferrero, C. — Sulmona (734); Ferrero, C. — Avezzano (735); Ferrero, C. — Lanciano (736); Ferrero, C. — Teramo (737); Ferrero, C. — Aquila (738); Ferrero, C. — Penne (739); Ferrero, C. — Cittaducale (740); Ferrero, C. — Rieti (741); Ferrero, C. — Castellamare (742); Ferrero, C. — Sulmona (743); Ferrero, C. — Avezzano (744); Ferrero, C. — Lanciano (745); Ferrero, C. — Teramo (746); Ferrero, C. — Aquila (747); Ferrero, C. — Penne (748); Ferrero, C. — Cittaducale (749); Ferrero, C. — Rieti (750); Ferrero, C. — Castellamare (751); Ferrero, C. — Sulmona (752); Ferrero, C. — Avezzano (753); Ferrero, C. — Lanciano (754); Ferrero, C. — Teramo (755); Ferrero, C. — Aquila (756); Ferrero, C. — Penne (757); Ferrero, C. — Cittaducale (758); Ferrero, C. — Rieti (759); Ferrero, C. — Castellamare (760); Ferrero, C. — Sulmona (761); Ferrero, C. — Avezzano (762); Ferrero, C. — Lanciano (763); Ferrero, C. — Teramo (764); Ferrero, C. — Aquila (765); Ferrero, C. — Penne (766); Ferrero, C. — Cittaducale (767); Ferrero, C. — Rieti (768); Ferrero, C. — Castellamare (769); Ferrero, C. — Sulmona (770); Ferrero, C. — Avezzano (771); Ferrero, C. — Lanciano (772); Ferrero, C. — Teramo (773); Ferrero, C. — Aquila (774); Ferrero, C. — Penne (775); Ferrero, C. — Cittaducale (776); Ferrero, C. — Rieti (777); Ferrero, C. — Castellamare (778); Ferrero, C. — Sulmona (779); Ferrero, C. — Avezzano (780); Ferrero, C. — Lanciano (781); Ferrero, C. — Teramo (782); Ferrero, C. — Aquila (783); Ferrero, C. — Penne (784); Ferrero, C. — Cittaducale (785); Ferrero, C. — Rieti (786); Ferrero, C. — Castellamare (787); Ferrero, C. — Sulmona (788); Ferrero, C. — Avezzano (789); Ferrero, C. — Lanciano (790); Ferrero, C. — Teramo (791); Ferrero, C. — Aquila (792); Ferrero, C. — Penne (793); Ferrero, C. — Cittaducale (794); Ferrero, C. — Rieti (795); Ferrero, C. — Castellamare (796); Ferrero, C. — Sulmona (797); Ferrero, C. — Avezzano (798); Ferrero, C. — Lanciano (799); Ferrero, C. — Teramo (800); Ferrero, C. — Aquila (801); Ferrero, C. — Penne (802); Ferrero, C. — Cittaducale (803); Ferrero, C. — Rieti (804); Ferrero, C. — Castellamare (805); Ferrero, C. — Sulmona (806); Ferrero, C. — Avezzano (807); Ferrero, C. — Lanciano (808); Ferrero, C. — Teramo (809); Ferrero, C. — Aquila (810); Ferrero, C. — Penne (811); Ferrero, C. — Cittaducale (812); Ferrero, C. — Rieti (813); Ferrero, C. — Castellamare (814); Ferrero, C. — Sulmona (815); Ferrero, C. — Avezzano (816); Ferrero, C. — Lanciano (817); Ferrero, C. — Teramo (818); Ferrero, C. — Aquila (819); Ferrero, C. — Penne (820); Ferrero, C. — Cittaducale (821); Ferrero, C. — Rieti (822); Ferrero, C. — Castellamare (823); Ferrero, C. — Sulmona (824); Ferrero, C. — Avezzano (825); Ferrero, C. — Lanciano (826); Ferrero, C. — Teramo (827); Ferrero, C. — Aquila (828); Ferrero, C. — Penne (829); Ferrero, C. — Cittaducale (830); Ferrero, C. — Rieti (831); Ferrero, C. — Castellamare (832); Ferrero, C. — Sulmona (833); Ferrero, C. — Avezzano (834); Ferrero, C. — Lanciano (835); Ferrero, C. — Teramo (836); Ferrero, C. — Aquila (837); Ferrero, C. — Penne (838); Ferrero, C. — Cittaducale (839); Ferrero, C. — Rieti (840); Ferrero, C. — Castellamare (841); Ferrero, C. — Sulmona (842); Ferrero, C. — Avezzano (843); Ferrero, C. — Lanciano (844); Ferrero, C. — Teramo (845); Ferrero, C. — Aquila (846); Ferrero, C. — Penne (847); Ferrero, C. — Cittaducale (848); Ferrero, C. — Rieti (849); Ferrero, C. — Castellamare (850); Ferrero, C. — Sulmona (851); Ferrero, C. — Avezzano (852); Ferrero, C. — Lanciano (853); Ferrero, C. — Teramo (854); Ferrero, C. — Aquila (855); Ferrero, C. — Penne (856); Ferrero, C. — Cittaducale (857); Ferrero, C. — Rieti (858); Ferrero, C. — Castellamare (859); Ferrero, C. — Sulmona (860); Ferrero, C. — Avezzano (861); Ferrero, C. — Lanciano (862); Ferrero, C. — Teramo (863); Ferrero, C. — Aquila (864); Ferrero, C. — Penne (865); Ferrero, C. — Cittaducale (866); Ferrero, C. — Rieti (867); Ferrero, C. — Castellamare (868); Ferrero, C. — Sulmona (869); Ferrero, C. — Avezzano (870); Ferrero, C. — Lanciano (871); Ferrero, C. — Teramo (872); Ferrero, C. — Aquila (873); Ferrero, C. — Penne (874); Ferrero, C. — Cittaducale (875); Ferrero, C. — Rieti (876); Ferrero, C. — Castellamare (877); Ferrero, C. — Sulmona (878); Ferrero, C. — Avezzano (879); Ferrero, C. — Lanciano (880); Ferrero, C. — Teramo (881); Ferrero, C. — Aquila (882); Ferrero, C. — Penne (883); Ferrero, C. — Cittaducale (884); Ferrero, C. — Rieti (885); Ferrero, C. — Castellamare (886); Ferrero, C. — Sulmona (887); Ferrero, C. — Avezzano (888); Ferrero, C. — Lanciano (889); Ferrero, C. — Teramo (890); Ferrero, C. — Aquila (891); Ferrero

DISPENSA 1ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

DICEMBRE 30. — Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª), che autorizza l'iscrizione di varie somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina, *pag.* 1.
GENNAIO 1°. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 4.
» 1°. — Dipendenze e comunicazioni con le autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 5.
» 4. — Sistemazione della forza in congedo illimitato, *pag.* 8.

Atto N. 1. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª), che autorizza l'iscrizione di varie somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina.** — 30 dicembre.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra l'iscrizione delle seguenti somme:

a) nell'anno finanziario 1888-89, L. 90,040,000 delle quali L. 52,360,000 in conto dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª) e L. 37,680,000 parte in aggiunta ai fondi stessi, parte per nuovi bisogni militari;

b) nell'anno finanziario 1889 90, L. 19,400,000 in continuazione dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 già citata.

Art. 2.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina l'iscrizione delle seguenti somme nell'esercizio finanziario 1888-89:

1° L. 17,250,000 in conto dei fondi accordati dalle leggi 28 giugno 1882, N. 833; 3 luglio 1884, N. 2471; 30 giugno 1887, N. 4646 e 10 luglio 1887, N. 4700;

2° L. 19,600,000 in continuazione dei fondi accordati dalle leggi precedentemente citate.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli precedenti verranno ripartite nel modo che appare dagli specchi A e B qui annessi.

Art. 4.

Pei lavori e per gli acquisti da farsi con le somme suddette, il Governo è autorizzato a provvedere a economia e a stipulare contratti a partito privato senza le forme di incanto, a norma dell'art. 4 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, N. 2016, in data 17 febbraio 1884.

Al bilancio consuntivo 1888-89 e al bilancio di assestamento 1889-90 saranno annessi gli elenchi degli acquisti fatti, delle opere e dei lavori concessi in conformità di questo articolo.

Nulla sarà derogato dalle norme della legge di contabilità per quanto riguarda:

I lavori per l'arsenale marittimo di Venezia L. 450,000
La costruzione di un arsenale marittimo a Taranto. . . . . » 3,200,000
Costruzione di un bacino di raddobbo nell'arsenale di Spezia . . . . . » 4,300,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè Viale.
C. Perazzi

SPECCHIO A

Ministero della guerra.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Anno 1888-89		Anno 1889-90
		sui fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885	sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge	sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge
41	Approvvigionamenti di mobilitazione	1,120,000	4,880,000	»
45	Fabbricazione di fucili e di moschetti	7,575,000	21,000,000	15,000,000
48	Lavori, strade, ferrovie, ecc.	2,000,000	»	»
49	Lavori a difesa delle coste .	14,425,000	»	»
50	Forti di sbarramento . . .	10,200,000	»	»
52	Piazze di Roma e Capua . .	1,000,000	»	»
53	Dotazioni di materiali del genio	550,000	»	»
54	Armamento delle fortificazioni	3,635,000	4,500,000	»
55	Diga a difesa della Spezia .	4,700,000	»	2,700,000
56	Acquisto materiale artiglieria da campagna	»	1,300,000	»
57	Artiglieria di gran potenza .	7,155.000	1,000,000	1,700,000
60	Chiamate straordinarie di classi per istruzione . .	»	5,000,000	»
		52,360,000	37,680,000	19,400,000

Ministero della marina.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Anno 1888-89	
		sui fondi ancora disponibili accordati da leggi precedenti	sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge
	Lavori per l'arsenale marittimo di Venezia.	250,000	200,000
	Costruzioni navali.	7,000,000	3,400,000
	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto.	2,000,000	1,200,000
	Costruzione di un bacino di raddobbo, ecc. nell'arsenale di Spezia	3,500,000	800,000
	Difesa delle coste	1,000,000	4,000,000
	Fortificazioni della Maddalena	1,000,000	7,000,000
	Acquisto di siluri	1,000,000	»
	Acquisto di cannoni a tiro rapido. . .	1,500,000	3,000,000
		17,250,000	19,600,000

N. **2**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Scuola centrale di tiro d'artiglieria**. — 1 gennaio.

L'aver frequentato con successo i corsi della scuola centrale di tiro costituendo un titolo di merito per gli ufficiali e pei sottufficiali d'artiglieria, questo Ministero prescrive che ne sia fatta apposita notazione negli specchi e nei fogli caratteristici degli ufficiali e dei sottufficiali.

Al termine pertanto di ogni corso, una commissione composta del comandante in 2° e degli ufficiali addetti all'insegnamento classificherà gli ufficiali ed i sottufficiali, che vi presero parte, assegnando a ciascuno di essi un punto di me-

rito desunto dal profitto fatto nelle istruzioni e risultante sia dalle esercitazioni sia dalle conferenze.

Detta classificazione sarà dal comando della scuola trasmessa al Ministero, che ne darà comunicazione ai reggimenti.

Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche faranno alla casella *f* degli specchi per gli ufficiali, e dei fogli modello H pei sottufficiali, una notazione così concepita:

Fece nel 18..... il corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria, risultando classificato il . . . . . su . . . . . e riportando il punto di merito di. . . . . su 20.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **3**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Dipendenze e comunicazioni con le autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato** (1) — 1 gennaio.

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute negli *Atti* N. 8 del 1887 e N. 230 del corrente anno con quelle dei §§ 15 *bis*, 179, 196 del *Regolamento per il servizio territoriale* e con i §§ 559, 560, 561 del *Regolamento di disciplina militare*, vengono stabilite le seguenti norme per regolare la dipendenza, le comunicazioni con le autorità militari e la residenza degli ufficiali in congedo illimitato. Resta così abolito l'*Atto* N. 129 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Dipendenza.

1. I tenenti generali in congedo illimitato dipendono dal Ministero della guerra, e con esso corrispondono direttamente.

2. Dipendono direttamente dai comandanti di corpo d'armata i maggiori generali in congedo illimitato, residenti nel territorio di loro giurisdizione. Per mezzo di essi ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e porgono al Ministero le loro domande.

3. Gli ufficiali superiori e gli ufficiali inferiori in congedo illimitato di tutte le armi e di tutti i corpi, compresi quelli dispensati dalle chiamate per ragione di impiego e fatta eccezione di quelli specificati nel successivo N. 4, dipendono in tutte le possibili relazioni di servizio, se ufficiali superiori dal comandante superiore dei distretti del territorio ove risie-

---

(1) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva.

dono, se ufficiali inferiori dal comandante del distretto di residenza. Per mezzo di tali autorità ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e porgono le loro domande all'autorità superiore.

4. Gli ufficiali in congedo illimitato di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale ascritti ed effettivi ai reggimenti alpini e quelli di milizia territoriale effettivi alle compagnie di sanità o di sussistenza, dipendono rispettivamente per tutto quanto si riferisce a quistioni d'istruzione, di mobilitazione e tecniche dal reggimento, dalla direzione d'ospedale principale (con sede nel capoluogo del comando di corpo d'armata) e dalla direzione territoriale di commissariato sui cui ruoli sono inscritti; disciplinarmente invece dipendono, come tutti gli altri ufficiali in congedo illimitato, secondo che sono ufficiali superiori od inferiori, rispettivamente dal comandante superiore dei distretti del territorio in cui risiedono, o dal comandante del distretto di residenza; e da queste autorità ricevono quelle altre eventuali comunicazioni estranee alle questioni sopra specificate.

In quanto concerne il servizio delle matricole, sono mantenute inalterate le disposizioni vigenti.

5. Le autorità militari, alla cui dipendenza disciplinare sono posti ufficiali in congedo illimitato, esercitano sopra di essi la necessaria vigilanza, e quando taluno di questi ufficiali cadesse in mancanza per la quale debbansi promovere provvedimenti dal Ministero, o venga a trovarsi in posizione sociale ed economica incompatibile col decoro del grado di ufficiale, ne riferiscono per la via gerarchica.

Esse devono curare che tutte le prescrizioni disciplinari concernenti la divisa siano osservate, essendo vietato agli ufficiali di variarne la forma e le dimensioni e di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa siasi.

6. Nel caso di morte di un ufficiale in congedo illimitato, l'autorità militare da cui dipende disciplinarmente l'ufficiale, ne darà notizia al Ministero, trasmettendogli il relativo atto di morte.

Comunicazioni con le autorità militari.

7. Le comunicazioni che le autorità militari debbono fare agli ufficiali in congedo illimitato, avranno luogo:

a) per *lettera affrancata*, se dirette ad ufficiale generale od ufficiale superiore;

b) per *via d'ufficio*, se dirette ad ufficiale inferiore.

8. Le comunicazioni per via d'ufficio devono essere fatte, se l'ufficiale risiede in città capoluogo di distretto, direttamente dal comando del distretto se egli è a questo effettivo, o per mezzo del comando del distretto stesso se l'ufficiale è effettivo ad un reggimento alpini, ad una direzione d'ospedale principale, o ad una direzione territoriale di commissariato.

Nel caso che l'ufficiale in congedo illimitato risieda in località non capoluogo di distretto, le comunicazioni per via d'ufficio gli vengono fatte per mezzo del comandante della compagnia o della tenenza dei carabinieri reali, e, ove non sianvi queste autorità, per mezzo del sindaco.

In ogni caso si avvertirà di indicare, possibilmente, nell'indirizzo l'abitazione dell'ufficiale.

9. Degli stessi mezzi di comunicazione possono valersi gli ufficiali ogni qualvolta abbiano a rivolgere qualche domanda od a rispondere alle autorità militari, ferme stando le prescrizioni vigenti sulla osservanza della via gerarchica.

10. Le comunicazioni per via d'ufficio, per parte delle autorità, devono essere fatte con lettera aperta, tranne quelle d'ordine riservato che saranno rivolte all'ufficiale in piego chiuso da rimettersi per mezzo della competente autorità.

11. Nella ricorrenza di pubbliche funzioni o di ricevimenti ufficiali, cui intervengano tutti gli ufficiali del presidio oppure quelli soltanto di un'arma o di un determinato grado, si intendono invitati anche gli ufficiali in congedo illimitato di uguale arma o grado.

Residenza.

12. Gli ufficiali in congedo illimitato devono tenere costantemente informata della loro residenza l'autorità militare dalla quale dipendono disciplinarmente a senso del n 4.

Cambiando di residenza stabile, gli ufficiali in congedo illimitato devono darne immediato avviso alla predetta autorità, ed a quella sotto la cui dipendenza passano, sia per gli effetti disciplinari, sia per gli occorrenti trasferimenti da eseguirsi, da un distretto all'altro, per gli ufficiali effettivi ai distretti.

13. Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale effettivi ai reggimenti alpini, e quelli di milizia territoriale effettivi alle direzioni di ospedale principale ed alle direzioni territoriali di commissariato devono inoltre informare di ogni cambio di residenza il reggimento, o la direzione sui cui ruoli sono inscritti.

14. Nel caso di assenza di qualche durata dalla rispettiva

residenza stabile, gli ufficiali in congedo illimitato, tranne quelli di riserva, devono indicare all'autorità, da cui dipendono disciplinarmente, una persona che loro possa recapitare prontamente e con sicurezza gli avvisi o gli ordini loro diretti (1).

15. Il fatto di aver cambiato residenza o di essere stato assente non potrà essere addotto dagli ufficiali come scusa valida di non aver ricevuto a tempo gli ordini e le comunicazioni che dalle autorità militari fossero loro diretti.

16. I comandanti superiori dei distretti per gli ufficiali superiori, ed i comandanti di distretto per gli ufficiali inferiori devono tenere a giorno il registro dell'abitazione degli ufficiali residenti nel loro territorio. Epperciò procureranno con apposite ricerche, rivolgendosi all'uopo anche alle autorità politiche e municipali, che in detto registro non esistano lacune, ed ogni qualvolta non riescano a colmarle ne riferiranno a questo Ministero. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **4.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Sistemazione della forza in congedo illimitato**. — 4 gennaio.

A parziale modificazione dell'*Atto* N. 222 dello scorso anno, ed a conferma del principio contenuto nel N. 8 del successivo *Atto* N. 258, questo Ministero avverte che tutti i militari di 2ª categoria in congedo illimitato di artiglieria e genio, pur venendo sistemati fra i vari reggimenti secondo le norme stabilite col succitato *Atto* N. 222, debbono in caso di richiamo alle armi presentarsi ai distretti, ai quali spetterà di avviarli alle sedi dei depositi dei rispettivi reggimenti.

Ne consegue che le disposizioni contenute negli *Atti* 203 e 222 dello scorso anno, relative alla diretta presentazione dei militari in congedo illimitato d'artiglieria e genio alle sedi dei reggimenti o delle brigate, sono applicabili esclusivamente ai militari di 1ª categoria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

---

(1) Per gli ufficiali che intendano recarsi all'estero, vedasi quanto è stabilito nel § 4 del Regolamento per le licenze nell'esercito.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 2ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 gennaio

OTTOBRE 11. — R. Decreto N. 5731 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati, *pag.* 9
NOVEMBRE 22. — R. Decreto N. 5851 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata presso Genova, *pag.* 10.
DICEMBRE 16. — R. Decreto N. 5868 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno, *pag.* 11.
GENNAIO 4. — Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze, *pag.* 11.
» 5. — Compilazione del Modello N. 5 delle statistiche sanitarie, *pag.* 12.
» 8. — Norme contabili per gli ispettorati d'artiglieria e genio, *pag.* 13.
» 11. — Catinella metallica per uso della truppa, *pag.* 15.

Atto N. 5. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5731 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati. — 11** ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servizio militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al polverificio di Scafati vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 6. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R Decreto N. 5851 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata, presso Genova.** — 22 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri di Porta Murata Angeli, presso Genova, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 7. — RECLUTAMENTO. — **Regio Decreto N. 5868 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno.** — 16 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto del 16 agosto 1888 N. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno è stabilita per l'anno 1889 in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 8. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze.** — 4 gennaio.

In seguito alla istituzione del Consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria (*Atto* N. 238, del 20 ottobre 1888), il Ministero prescrive che detto Consiglio assuma in definitivo caricamento il materiale in uso presso la scuola stessa, sia in Nettuno, sia in Ciriè, provvedendo alla sua amministrazione e manutenzione mediante l'assegno che a tal uopo venne stabilito.

Per conseguenza rimane abrogato il disposto dall'ultimo capoverso dell'*Atto* N. 133 del 24 giugno 1888, concernente le disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola sopracitata.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **9**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Compilazione del modello N. 5 delle statistiche sanitarie.** — 5 gennaio.

I §§ 1 e 2 delle avvertenze poste nel modello N. 5 della statistica sanitaria — *Tabelle nominative dei morti durante l'anno* — prescrivono che questo documento deve, per gli ufficiali, essere compilato dall'ufficio di revisione delle contabilità militari, e trasmesso direttamente all'ispettorato di sanità militare.

Avendo cessato, in seguito al disposto dell'articolo 3 dell'*Atto* 124 del 1888, il riparto matricole di far parte dell'ufficio di revisione, ed essendo stato annesso agli uffici del Ministero, le tabelle in parola non possono più venire compilate dall'ufficio suddetto.

Questo Ministero perciò ordina che le tabelle nominative dei morti, durante l'anno, vengano anche per gli ufficiali compilate dai corpi, e da questi trasmesse direttamente all'ispettorato di sanità militare. Le sezioni matricole dei corpi inscriveranno gli ufficiali morti nelle prime tabelle del fascicolo, modello 5, e i sottufficiali, caporali e soldati nelle successive; così anche inscriveranno in testa al *Riepilogo numerico dei morti*, che trovasi nella prima pagina del suddetto modulo, il numero degli ufficiali morti, prima di quello della truppa.

Per gli ufficiali generali, per quelli del corpo di stato maggiore, e per quelli che non appartengono a corpi di truppa, le tabelle in parola saranno compilate e trasmesse:

per gli ufficiali generali, dal Ministero (Direzione generale leve e truppe — divisione matricola);

per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, dal comando del corpo stesso;

per tutti gli altri ufficiali (commissari, contabili, veterinari, ecc.), non assegnati a corpi di truppa, dagli uffici o consigli d'amministrazione, cui gli ufficiali sono effettivi, e dai quali sono amministrati.

A tale effetto, le avvertenze annesse al modello 5 saranno modificate come segue:

« § 1. Sono compilate, per gli ufficiali appartenenti a corpi « e per la truppa, dalla sezione matricola del corpo, col con- « corso dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario per « l'esattezza della parte tecnica; per gli ufficiali che non ap- « partengono a corpi di truppa, dagli uffici o consigli d'am- « ministrazione cui sono effettivi e dai quali vengono ammi- « nistrati; per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, dal « comando del corpo di stato maggiore; per gli ufficiali ge- « nerali, dal Ministero — Direzione generale leve e truppe.

« § 2. Sono trasmesse dagli uffici e corpi, incaricati della « compilazione, direttamente all'ispettorato di sanità militare, « prima dello scadere di gennaio ».

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **10**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme contabili per gli ispettorati d'artiglieria e del genio**. — 8 gennaio.

Gli ispettorati generali delle armi dell'artiglieria e del genio fungeranno, per riguardo al pagamento degli assegni al personale del proprio ufficio e degli altri ispettorati dell'arma, come distaccamenti dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Essi dovranno per ciò osservare procedimenti analoghi a quelli stabiliti per i comandi di corpo d'armata e di divisione dall'art. 357 e seguenti del regolamento d'amministrazione, tenendo altresì conto delle norme seguenti:

1° Ogni ispettorato generale comprende nella propria gestione, oltre i conti degli assegni e delle spese del proprio ufficio, anche i conti degli altri ispettorati dell'arma, cioè:

l'ispettorato generale dell'artiglieria, i conti degli uffici d'ispezione delle armi e fabbriche d'armi, delle commissioni di esperienze, dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (1° e 2° gruppo) e dell'artiglieria da fortezza, direzioni e stabilimenti d'artiglieria;

l'ispettorato generale del genio, i conti degli uffici d'ispezione delle truppe del genio e delle direzioni territoriali del genio, fortezze e fabbricati militari.

2° Agli ispettori generali ed agli ispettori dell'artiglieria e del genio è fatta facoltà di accordare anticipazioni di stipendio agli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti, secondo le norme stabilite dall'art. 164 del regolamento di amministrazione.

3° La direzione e la sorveglianza del servizio contabile di cassa presso ciascun ispettorato generale sono affidate all'ufficiale superiore che sarà designato dall'ispettore generale.

Le funzioni di ufficiale d'amministrazione sono esercitate da uno dei ragionieri addetti all'ispettorato.

4° Per la custodia dei fondi ciascun ispettorato generale è provvisto di una cassa-forte a due chiavi, che saranno tenute una dall'ufficiale superiore preaccennato e l'altra dal ragioniere.

5° I fondi per il pagamento degli assegni sono somministrati direttamente dalla cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali vari, previo avviso dato dagli ispettorati generali almeno due giorni prima.

Le somministrazioni saranno fatte, normalmente, negli ultimi giorni di ciascun mese e vi si comprenderà il fabbisogno per gli stipendi e per gli altri assegni da pagarsi per il mese spirante e le indennità di trasferta ed altre che si presume potranno essere corrisposte agli ufficiali nel corso del mese successivo.

Quando l'ufficiale superiore, che presiede al servizio della contabilità, voglia incaricare altro ufficiale od impiegato per la esazione della somma, avrà cura che ne sia fatto cenno nell'avviso da mandarsi all'ufficio d'amministrazione di personali vari e rimetterà all'incaricato apposito atto di delegazione da presentare e lasciare all'ufficio stesso per essere annesso al correlativo ordine di pagamento, osservando anche, se si tratti di una somma superiore alle lire diecimila, il disposto del § 1167 del regolamento d'amministrazione.

6° Per potere registrare la forza e le variazioni del personale e avere così gli elementi per la compilazione dei fogli-stipendi, gli ispettorati generali tengono, in luogo del giornale di contabilità, un ruolino di posizione mod. 250.

Al termine di ciascun trimestre il ruolino, allestitone altro pel trimestre successivo, sarà trasmesso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

7° Le indennità di trasferta e di trasporto, che si corrispondono agli ufficiali per le trasferte inerenti al servizio del materiale d'artiglieria o del genio, non vanno comprese sui fogli stipendi, ma saranno inscritte volta per volta sul giornale di cassa, in distinti articoli di uscita.

Di tali indennità gli ispettorati generali, alla fine di ogni trimestre, trasmetteranno al Ministero (direzione generale d'artiglieria o del genio), per mezzo dell'ufficio di revisione, un'apposita contabilità composta di un riepilogo degli assegni corredato dei corrispondenti certificati di viaggio.

Affinchè poi l'ufficio d'amministrazione di personali vari venga ad essere rimborsato dell'importo dei pagamenti fatti per questo titolo, nella chiusa del riepilogo, dopo dichiarato in tutte lettere l'importo del credito risultante, si avvertirà di richiedere che il mandato di saldo possa essere riscosso con quietanza di detto ufficio.

8° Per le spese comuni a tutti gli uffici, gli ispettori ge-

nerali e gli ispettori d'artiglieria e del genio rimetteranno al colonnello incaricato delle spese stesse la quota che sarà stata stabilita per ciascuno di essi.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **11.** — DIVISA E VESTIARIO — **Catinella metallica per uso della truppa.** — 11 gennaio.

Il Ministero ha adottato una catinella di metallo per la pulizia personale della truppa, in sostituzione di quella di terra cotta verniciata, di cui al § 1005 del Regolamento d'amministrazione.

La catinella sarà d'ora innanzi considerata e conteggiata come oggetto di corredo secondo le norme vigenti.

Quelle di terra cotta o di altra materia, ora in distribuzione, non saranno sostituite se non quando vengano dichiarate fuori d'uso ed i corpi si limiteranno a richiedere le nuove al Ministero nella quantità strettamente necessaria per gli uomini sprovvisti di tale oggetto e per formarne un fondo di magazzino di circa 100 per i successivi bisogni.

Descrizione della catinella metallica.

È di lastra di zincc sagomata al tornio, la parte superiore ripiegandosi verso l'esterno e racchiudendo in sè un filo di ferro della grossezza di mm. 3,5 forma l'orlo della catinella. Al disotto dell'orlo ed esternamente alla catinella è applicato, mediante inchiappatura di latta, un anello mezzo tondo di filo di ferro della grossezza di mm. 2,5; l'inchiappatura è fissata alla catinella con 2 bollette ribadite e con saldatura di stagno. La catinella ha le seguenti dimensioni e peso:

Diametro esterno misurato sull'orlo	mm.	270
Diametro esterno del basso fondo	»	133
Altezza massima interna. . . .	»	73
Diametro massimo dell'anello mezzo tondo	»	24
Peso	grammi da	400 a 420

Nel Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

1ª 653, Catinella metallica N. L. 0,50.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

BIBLIOTECA NAZIONALE
278

PARTE 3ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

GENNAIO 12. — Inalberamento della bandiera nazionale, *pag.* 17.
» 13. — Abolizione della scuola d'artifizi da guerra pei graduati d'artiglieria, *pag.* 17.
» 13. — Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria, *pag.* 18.
» 13. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli, *pag.* 19.
» 15. — Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato, *pag.* 29.
» 17. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato, *pag.* 29.
» 18. — Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari, *pag.* 36.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 40.

Atto N. **12**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Inalberamento della bandiera nazionale**. — 12 gennaio.

In relazione all'*Atto* N. 91 del 1888, e per togliere ogni dubbio circa l'applicazione del disposto dall'ultimo capoverso dello specchio, che fa seguito all'*Atto* stesso, il Ministero avverte che la bandiera a mezz'asta deve essere inalberata da tutte le autorità militari, specificate nei N.i 2 e 3 dell'*Atto* precitato, *nel giorno anniversario della morte dell'ultimo Re defunto*, anche là dove in detto giorno non si celebrino funerali anniversari.

Sarà pure inalberata a mezz'asta la bandiera nel giorno dei funerali, qualora questo non coincida con quello anniversario della morte, ma soltanto in quei presidii ove detti funerali sono celebrati. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **13**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Abolizione della scuola d'artifizi da guerra pei graduati di artiglieria**. — 13 gennaio.

Questo Ministero ha riconosciuto che la scuola d'artifizi da guerra pei graduati d'artiglieria, prescritta dalla Nota 95 inserta a pagina 436 del *Giornale d'artiglieria e genio*, Parte I, del 1882, riusciva di poca pratica utilità pei graduati dei reggimenti da campagna, mentre per quelli dei reggimenti da fortezza, essendo estesa ad un limitato numero di individui, poteva essere vantaggiosamente sostituita da una istru-

zione sul confezionamento delle cariche e sul caricamento dei proietti, da impartirsi presso i reggimenti stessi a tutti i sottufficiali e caporali indistintamente.

Ha pertanto determinato di abrogare la Nota 95 sopracitata; con che si intendono abrogate eziandio le disposizioni accennate agli ultimi alinea del § 9 (Art. 2) e del comma *f* del § 14 (Art. 3), nonchè del comma *f* del § 33 (Art. 6) del Regolamento d'istruzione e di servizio interno dell'artiglieria.

In sostituzione della scuola d'artifizi sopra accennata, presso i reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna verrà fatta a tutti i graduati teoricamente e praticamente una istruzione sul modo di spalmare di grasso, caricare e munire di spoletta i proiettili da campagna, approfittando per ciò eseguire dell'occasione in cui presso i reggimenti si devono apparecchiare le munizioni per la scuola di tiro, o rimpiazzare quelle consumate nella scuola stessa.

Durante la scuola di tiro poi i graduati verranno istruiti teoricamente e praticamente nella conservazione della gelatina esplosiva e nel modo di impiegarla per la rottura dei proietti.

Analoghe istruzioni verranno fatte ai graduati nei reggimenti da fortezza, estendendole per ciò che riguarda la confezione delle cariche ed il caricamento dei proiettili, a tutte le munizioni di cui fanno uso i reggimenti stessi e completandole colle nozioni sulle diverse qualità di polveri e sul cotone fulminante.

Nei reggimenti da fortezza le istruzioni in discorso verranno impartite durante il periodo invernale e durante la scuola di tiro.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **14**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria**. — 13 gennaio.

In seguito a proposta dell'Ispettorato generale di cavalleria, questo Ministero determina che all'attuale filetto abbeveratoio (VIII-692) ed all'attuale cavezza da stalla (VIII-676) siano sostituiti:

Un filetto abbeveratoio, con imboccatura di ferro separabile dai montanti in cuoio;

Una cavezza da stalla con frontale.

Inoltre determina che alle bardature di cavalleria siano apportate le seguenti modificazioni:

a) in luogo dell'attuale briglia-cavezza da cavalleria (VIII-360) sono introdotte in servizio due diverse taglie di briglia-cavezza da cavalleria, di cui una grande e l'altra piccola;

b) l'attuale cinghia di corda (VIII-361) è sostituita da altra cinghia di corda provvista di tre fibbie doppie, con relativi passanti ad ambe le estremità, rendendola in tal modo indipendente dall'arcione;

c) alle tre taglie di arcioni di selle da cavalleria attualmente in servizio ne è aggiunta una quarta di dimensioni più piccole; e tutti gli arcioni di selle da cavalleria sono provveduti ad ambe le estremità di tre riscontri per cinghia.

Le dimensioni degli oggetti sopraindicati, nonchè i relativi prezzi di tariffa, saranno compresi nel fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, parte 1ª, 2ª e suo estratto del 1° semestre 1889.

Con apposita Circolare da pubblicarsi sulla parte 2ª del giornale militare ufficiale, saranno date le disposizioni per l'introduzione in servizio dei nuovi materiali adottati col presente *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **15**. — TRASPORTI MILITARI. — **Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli**. — 13 gennaio.

Art. 1. La società napoletana di navigazione a vapore, ad ogni corsa stabilita nella tabella di cui all'art 7, è obbligata a trasportare sui piroscafi fra Napoli e Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene:

a) gli ufficiali di ogni grado dell'esercito permanente e della regia marina, e gli impiegati tanto dell'amministrazione della guerra e della marina quanto delle amministrazioni dipendenti, in attività di servizio, che viaggiano per ragioni di servizio, o per loro conto particolare;

b) i militari di truppa del regio esercito e della regia marina in viaggio per ragioni di servizio o per licenza;

c) gli ufficiali e i militari di truppa che cessano dal servizio e si recano al domicilio eletto;

d) gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, in servizio ausiliario, di riserva, di milizia territoriale, o in attività

di servizio, o che si recano alla loro destinazione in seguito a chiamata sotto le armi, o di ritorno al domicilio eletto;

e) gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare e della regia marina;

f) gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo o in drappelli col personale di servizio che li accompagna;

g) le suore di carità che prestano servizio presso gli stabilimenti sanitari militari di terra e di mare;

h) i casermieri, uscieri, inservienti e simili addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari del regio esercito o della regia marina;

i) le famiglie degli ufficiali ed impiegati, dei militari o addetti sopra accennati, siano o no accompagnate dal capo della famiglia;

l) gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opifici, stabilimenti militari del regio esercito o della regia marina, in viaggio per motivi di servizio;

m) i bagagli dei militari od impiegati e della loro famiglia, nonchè delle altre persone di sopra indicate, i materiali, denari ed ogni altra cosa che appartenga al regio esercito o alla regia marina;

n) i quadrupedi appartenenti al regio esercito o agli ufficiali di sopra indicati.

Art. 2. S'intendono far parte della famiglia dell'ufficiale, dell'impiegato, del militare di truppa e simili, la moglie, i figli e le figlie nubili, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle con lui conviventi, e così ancora le persone di servizio in numero di una per ogni ufficiale inferiore, di due per ogni ufficiale superiore, e di tre per ogni ufficiale generale, oltre le nutrici per bambini lattanti.

Art. 3. Il trasporto dei militari e impiegati, delle loro famiglie, dei quadrupedi e dei materiali sopra accennati, sia che il viaggio abbia luogo per ragioni di servizio, sia che si faccia per conto particolare, verrà eseguito in base ai prezzi indicati nel seguente specchio, arrotondati però in modo che nel pagamento vengano abbandonate dalla società le frazioni minori di cinque centesimi di lira.

LOCALITA'	Per ogni ufficiale, impiegato o persona di famiglia col bagaglio di competenza	Per ogni individuo di truppa	Per ogni quadrupede	*Annotazioni*
Da Napoli a Procida o viceversa .	2 00	1 10	22 50	Nei prezzi contro indicati sono compresi l'imbarco e lo sbarco delle persone col bagaglio di competenza e dei quadrupedi.
Id. ad Ischia e Casamicciola o viceversa	2 50	1 50	» »	
Id. a Ventotene o viceversa	5 50	3 50	37 50	
Id. a Ponza id.	5 50	3 50	» »	
Id. a Sorrento id.	2 00	1 10	22 50	
Id. a Capri id.	2 50	1 50	» »	
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa	2 00	1 10	» »	
Id. a Ventotene o viceversa	4 50	3 00	» »	
Id. a Ponza id.	5 00	3 50	» »	
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene o viceversa . .	4 00	3 00	» »	
Id. e Casamicciola a Ponza o viceversa	4 50	3 50	» »	
Da Ventotene a Ponza o viceversa.	3 00	2 00	» »	

I fanciulli di età inferiore ai tre anni saranno trasportati gratuitamente, e quelli da tre anni a dieci inclusivi pagheranno la metà del prezzo sopra stabilito.

Art. 4. Gli ufficiali di ogni grado, gli impiegati, le loro famiglie, nonchè le suore di carità, avranno diritto a posti di 1ª classe. Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, gli impiegati loro parificati e le famiglie loro avranno inoltre diritto a posti di cabina sul ponte sempre che ve ne siano.

Gli individui di truppa e le persone a loro pareggiate viaggieranno in 3ª classe.

Art. 5. Saranno a carico della società le spese per i *box* e per gli adattamenti che fossero necessari ai piroscafi per il trasporto dei quadrupedi quando debbano essere allogati nella stiva.

Art. 6. Ogni ufficiale od impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito del suo bagaglio nel limite della competenza assegnatagli, cioè:

	Per traslocazione chilogrammi	Per semplice trasporto chilogrammi
Generale d'esercito, comandante di corpo d'armata	600	200
Tenente generale, maggior generale comandante di divisione.	400	150
Maggior generale, colonnello brigadiere	300	100
Colonnello, tenente colonnello capo di corpo o di servizio .	250	50
Tenente colonnello o maggiore .	200	50
Capitano	120	30
Tenente o sottotenente. . . .	100	30

I guardarmi, i carabinieri reali, i capi operai militari, i militari di truppa della regia marina, gli operai e gli uscieri addetti ad uffici e stabilimenti militari del regio esercito e della regia marina hanno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi 40 di bagaglio per ogni individuo.

I sottufficiali, caporali e soldati che viaggiano isolatamente avranno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi 20 di bagaglio per ciascuno.

I corpi interi ed i reparti di corpo avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante.

Per il bagaglio eccedente la competenza di cui sopra, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona, verrà pagato, qualunque sia la distanza, il prezzo di L. 5 per ogni quintale.

Il medesimo prezzo sarà applicato pei materiali di proprietà dello Stato, e per mobili e masserizie degli ufficiali e impiegati ed altri individui delle amministrazioni del regio esercito e della regia marina in viaggio sui piroscafi. Ogni individuo componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di una quantità di bagaglio uguale a quella che compete al rispettivo capo.

Art. 7. Le corse periodiche dei piroscafi fra i vari scali hanno luogo come segue:

LOCALITA'	Numero delle corse	*Annotazioni*
Da Napoli a Procida o viceversa .	Giornaliera	Il numero delle corse periodiche è stabilito qui contro. I giorni e le ore di partenza e di fermata nei vari scali è quello fissato all'amministrazione della società dalla direzione delle poste.
Id. ad Ischia e Casamicciola o viceversa	Id.	
Id. a Ventotene o viceversa	Settimanale	
Id. a Ponza id.	Id.	
Id. a Sorrento id.	Due per settimana	
Id. a Capri id.	Id.	
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa	Giornaliera	
Id. a Ventotene e Casamicciola o viceversa . .	Settimanale	
Id. a Ponza o viceversa . .	Id.	
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene o viceversa . .	Id.	
Id. e Casamicciola a Ponza o viceversa	Id.	
Da Ventotene a Ponza o viceversa.	Id.	

Art. 8. Per massima i trasporti di cui tratta la presente convenzione costituiscono insieme un diritto e un dovere della società di navigazione napoletana verso le amministrazioni della guerra e della marina, e quindi tutti i trasporti di sopra indicati sono e saranno alla stessa esclusivamente affidati per le linee da essa esercitate.

Ove però piaccia alle anzidette amministrazioni di servirsi dei mezzi propri, la società non potrà fare alcuna eccezione.

Art. 9. Sarà in facoltà delle predette amministrazioni di ordinare corse straordinarie o speciali fra Napoli e il Porto Reale d'Ischia, e così pure fra i vari punti di approdo delle linee esercitate dalla società, alla condizione però che il numero degli individui da trasportarsi non sia inferiore a 150.

Parimenti nelle occasioni di cambi di distaccamento o d'invio per un motivo qualunque di reparti di truppa non inferiore ad una compagnia, la società è obbligata, ove le esigenze del servizio militare lo richiedano, a fare con i suoi piroscafi corse straordinarie fra i punti di approdo delle sue linee con l'itinerario e l'orario che sarà stabilito dall'autorità militare.

Art. 10. L'importare dei trasporti verrà direttamente pagato allo scalo di partenza; quando però nei movimenti di corpi,

di reparti o di considerevole quantità di individui non fosse possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà senz'altro effettuato al luogo di arrivo. In questo caso sul documento da presentarsi allo scalo di partenza s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto, dichiarandone la causa.

Art. 11. Per fruire dei vantaggi stabiliti dalla presente convenzione, i militari, gli impiegati e le loro famiglie dovranno presentare allo scalo di partenza i documenti stabiliti pei trasporti in ferrovia, ritenuto che l'inosservanza totale o parziale di questa condizione toglie ogni diritto alle facilitazioni e ad ogni reclamo posteriore; tali documenti sono:

a) lo scontrino mod. A, per il trasporto personale e del bagaglio degli ufficiali e degli allievi degli istituti superiori militari per semplice trasferta;

b) lo scontrino mod. B, per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, in aspettativa, in disponibilità, a riposo, in riforma, o che in qualunque modo cessano dal servizio o vi sono richiamati; per gli ufficiali di milizia mobile, di complemento, di riserva, di milizia territoriale chiamati sotto le armi o che viaggiano per ordine dell'autorità militare; per gli impiegati delle due amministrazioni della guerra e della marina in viaggio per ragioni di servizio;

c) la richiesta mod. C, per trasporto personale, bagaglio, materiali, cavalli, veicoli dei corpi, reparti e drappelli superiori ai 10 individui;

d) la dichiarazione mod. D, per il trasporto del bagaglio, dei cavalli e delle vetture degli ufficiali di cui alla lettera B e, in caso di trasloco, di quelli indicati alla lettera A; la stessa dichiarazione per il trasporto delle masserizie e dei mobili appartenenti alle famiglie degli ufficiali, quando viaggiano a causa di trasloco; per il trasporto del bagaglio di militari di truppa isolati che vi abbiano diritto; per il trasporto dei carabinieri e dei loro cavalli, dei vivandieri e dei loro cavalli e carri;

e) la dichiarazione mod. E, pel trasporto delle famiglie e bagagli degli ufficiali;

f) lo scontrino mod. F, per i militari viaggianti isolatamente o in drappelli non superiori a 10 individui e per le famiglie di militari di truppa in viaggio per trasloco o per cessazione dal servizio, e per gli operai stabili delle due amministrazioni;

g) la dichiarazione allegato B, per gli scrivani di nomina

ministeriale delle due amministrazioni della guerra e della marina e loro famiglie quando viaggiano per loro conto particolare (1);

h) lo scontrino da staccarsi dal libretto speciale, per viaggi d'impiegati di nomina regia per loro conto particolare;

i) la richiesta mod. H, per trasporto utensili di armaiuoli e allievi armaiuoli viaggianti isolatamente e per tutti i trasporti di merci, vettovaglie, materiali, ecc., spediti direttamente da corpi, uffici, stabilimenti, ecc., delle due amministrazioni suddette;

k) la dichiarazione mod. G, per trasporto degli allievi dei collegi militari e dei loro bagagli.

Art. 12. Tanto chi ceda alcuno dei documenti suaccennati, quanto chi se ne serva illecitamente, andrà soggetto al pagamento del triplo del prezzo, a tariffa intera, per tutto il percorso, nonchè alle penalità comminate dai regolamenti in vigore.

Art. 13. I reclami di ogni genere relativi ai trasporti eseguiti in base alla presente convenzione, debbono essere rivolti alla direzione territoriale di commissariato militare del X corpo d'armata, rappresentante l'amministrazione della guerra, od a quello del 2° dipartimento marittimo, rappresentante l'amministrazione della marina.

La societa è obbligata a operare l'imbarco e lo sbarco in qualsiasi ora del giorno e della notte, e negli scali indicati per ciascun porto in conformità delle comunicazioni che riceverà dalla direzione di commissariato militare, o dalle autorità militari di terra e di mare.

Art. 14. Trattandosi di considerevoli quantità di truppe, il servizio dovrà possibilmente essere eseguito contemporaneamente in più scali, secondo le indicazioni e gli ordini che saranno comunicati alla società.

Art. 15. Per l'imbarco e per lo sbarco di persone, cavalli, veicoli, bagagli, materiali e robe, dovranno adoperarsi barche, barcaccie, pontoni ed altri galleggianti a seconda dei casi e giusta la consuetudine di commercio.

Art. 16. Per il trasporto degli ufficiali da terra a bordo e viceversa, dovranno adoperarsi barche speciali.

---

(1) Questa stessa dichiarazione dovrà essere presentata pel trasporto delle famiglie di tutti gli altri impiegati di nomina regia appartenenti alle suddette amministrazioni quando viaggiano per loro conto particolare.

Art. 17. La società ha l'obbligo di tenere sempre allestiti e a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina i mezzi necessari per effettuare il servizio in ogni località.

Art. 18. I cavalli però ed i veicoli non potranno essere imbarcati e sbarcati che nei porti.

Art. 19. Nei grandi movimenti di truppa il numero delle barche e barcaccie e dei pontoni per l'imbarco e per lo sbarco sarà provveduto secondo le disposizioni che saranno date, di volta in volta, dalle competenti autorità.

Art. 20. Le barche, le barcaccie e i pontoni dovranno:

a) essere di solida costruzione e presentare le maggiori possibili garanzie;

b) essere convenientemente provveduti di tutti gli attrezzi ed ordigni necessari all'imbarco ed allo sbarco tanto dei quadrupedi che dei carri, bagagli, ecc.;

c) essere condotti da rematori di notoria e provata abilità e portare un segno appariscente tanto di giorno che di notte, affinchè possano distinguersi dalle altre del commercio.

Questo segno consisterà per il giorno in una bandiera bianca issata a poppa, con sopra l'iscrizione in rosso *Trasporti militari*, e per la notte in una lanterna a vetri rossi, da collocarsi in cima all'asta della bandiera.

Art. 21. Il carico delle barche, delle barcaccie, dei pontoni dovrà sempre essere in proporzione della portata rispettiva e tale da rendere il servizio sicuro e spedito sotto ogni rapporto.

Art. 22. Nei dubbi e nelle contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure sull'abilità dei rematori, giudicherà inappellabilmente l'autorità superiore del porto.

Art. 23. L'imbarco degli individui isolati (ufficiali e truppa) o considerati come tali e dei drappelli, verrà effettuato sulla semplice presentazione del documento che dà diritto al passaggio a bordo, senza alcun preventivo avviso, in qualsiasi ora della giornata e fino a quell'ora della notte che, secondo la stagione, sarà stabilita dalla direzione di commissariato militare o da altra autorità.

Art. 24. L'imbarco degli individui isolati e dei piccoli drappelli su nominati, incomincierà due ore prima di quella fissata per la partenza dei piroscafi che debbono effettuarne il trasporto.

Art. 25. La società riceverà avviso preventivo solamente nel caso di imbarco di una forza equivalente e superiore a quella ordinaria di un battaglione.

Art. 26. La società di navigazione, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, dovrà far tenere pronta qualche barca per effettuare lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

Art. 27. Se la forza da sbarcare sarà superiore a 50 uomini, la società provvederà senz'altro perchè i militari siano immediatamente trasportati a terra.

Art. 28. Nel caso che gli individui da sbarcare superino la cifra predetta, sarà concessa una adeguata dilazione affinchè possano essere procurati i necessari mezzi di sbarco. Questa dilazione però non potrà mai eccedere lo spazio di un'ora, a decorrere dal momento in cui fu fatta la comunicazione della forza da sbarcare.

Art. 29. Mancando all'arrivo dei piroscafi le barche necessarie, o ritardandosi lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari potranno scendere a terra con barche del commercio.

L'importare della spesa relativa sarà in questo caso posta a carico della società, la quale non potrà muovere eccezioni di sorta.

Art. 30. Qualora la società non eseguisca il servizio d'imbarco secondo gli ordini ricevuti o lo ritarda oltre il tempo prefisso, le autorità militari e marittime provvederanno nel modo che crederanno più opportuno, e le spese che ne conseguissero saranno poste a carico della società, senza che essa abbia diritto ad alcun reclamo.

Art. 31. La società è tenuta responsabile dei veicoli, bagagli, materiale e robe tutte di cui eseguisce l'imbarco, il trasporto e lo sbarco.

Art. 32. Qualunque smarrimento, danno, avaria, si porrà a suo carico, ed essa dovrà pagarne l'importo direttamente ai danneggiati.

Art. 33. La società potrà far valere a suo discarico i casi di forza maggiore ufficialmente constatati dal comando locale del porto, sia per riguardo agli smarrimenti e alle avarie, sia per ritardi ed interruzioni nei servizi.

Art. 34. Gli effetti dei corpi in grosso e minuto bagaglio, i cavalli, i veicoli, il materiale e le robe da imbarcarsi dovranno consegnarsi sulle banchine dei porti nelle località designate.

Art. 35. Le spese per facchinaggio e per impiego di mezzi meccanici sugli scali d'imbarco sono a carico della società.

Art. 36. Lo sbarco non s'intenderà effettuato se non quando i cavalli, i veicoli, bagagli, materiale e tutte le robe si troveranno sulle banchine dei porti o nelle località stabilite. Tutte

le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui pontoni e per lo scaricamento sulle banchine saranno a carico della società.

Art. 37. Le amministrazioni della guerra e della marina si riservano la facoltà di fare eseguire coi propri mezzi le operazioni d'imbarco e di sbarco senza che la società possa muovere reclami o proteste di alcun genere, sia che si tratti di legni della Reale marina, sia che si tratti di legni del commercio.

Art. 38. Nessun compenso spetta alla società nel caso in cui le amministrazioni della guerra e della marina facciano approdare i bastimenti ad una calata e che le operazioni di imbarco o di sbarco si compiano con ponti e senza ricorrere alle barche.

Art. 39. Resta ben inteso che in questo caso la società non incorrerà in nessuna spesa.

Art. 40. Sarà dato avviso in tempo alla società degli imbarchi e degli sbarchi che verranno effettuati nel modo suespresso per cura delle amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 41. La società consegnerà alla direzione di commissariato militare un elenco nominativo dei barcaiuoli alla sua dipendenza per il servizio militare in ciascun porto.

Art. 42. Qualunque ordine comunicato ai barcaiuoli della società dovrà ritenersi come comunicato alla società medesima.

Art 43. I barcaiuoli debbono essere persone notoriamente atte, sono ogni riguardo, al loro mestiere. Essi sono soggetti a tutte le disposizioni che verranno date dalle autorità preposte al servizio degli imbarchi e sbarchi ed alle prescrizioni disciplinari stabilite dal comando del porto, come pure a quelle emanate dalla regia dogana.

Art. 44 Le mancanze dei barcaiuoli o verso le autorità militari e marittime, o verso la truppa saranno punite con una multa da determinarsi dalla competente autorità, ed occorrendo anche col licenziamento; ciò senza pregiudizio di quelle maggiori pene disciplinari che credesse d'infliggere il comando del porto per la loro qualità di barcaiuoli.

Art. 45. I barcaiuoli licenziati per qualsiasi motivo dovranno essere subito surrogati.

Art. 46. Il contratto è duraturo dal 1° ottobre 1888 al 30 giugno 1892.

Approvato con decreto ministeriale N. 138 in data 5 dicembre 1888, stato registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, registro 64 bilancio guerra foglio 82.

In seguito al contratto sovra pubblicato rimane abolito l'*Atto* N. 158 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **16.** — MATRICOLA. — **Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato.** — 15 gennaio.

Si è verificato che ufficiali di nuova nomina rimangono in possesso del foglio di congedo illimitato, di cui erano provvisti come militari di truppa.

Ciò non essendo regolare, si prescrive che d'ora innanzi i comandanti dei corpi, dei distretti e i capi degli uffici militari, prima di trasmettere al Ministero per l'approvazione, a senso del § 46 dell'Istruzione per le matricole, le bozze degli stati di servizio di detti ufficiali, debbono ritirare dai medesimi i fogli di congedo illimitato, ed unirli sempre con gli altri documenti a corredo delle bozze stesse.

Il Ministero, approvate le bozze, conserverà i fogli di congedo tra le carte personali dei nuovi ufficiali.

I comandanti dei corpi, dei distretti e i capi degli uffici militari avranno cura di richiedere agli ufficiali da essi dipendenti i fogli di congedo illimitato, di cui fossero possessori e di trasmetterli al Ministero.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **17.** — RECLUTAMENTO. — **Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.** — 17 gennaio.

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1888, N. 5866 (serie 3ª), col quale si determina che i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero senza averne ottenuta licenza dal Ministro della guerra;

Visto il R. Decreto 13 novembre 1887, N. 5047 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 19 luglio 1888, N. 5596 (serie 3ª);

Visto il Capo XX, titolo II, del regolamento sul reclutamento in data 30 dicembre 1877, N. 4252 (serie 2ª), nonchè le modificazioni apportatevi dai §§ 194 e 195 dell'Appendice approvata con R. Decreto 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª);

Si stima opportuno di riassumere qui appresso le norme con le quali deve essere regolata la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato:

1. La facoltà di concedere licenza di recarsi all'estero ai militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, è dal Ministro della guerra delegata ai comandanti dei distretti militari, limitatamente però a quei militari che domandano di recarsi negli Stati Europei, od anche negli Stati fuori di Europa, purchè posti sul litorale del Mediterraneo.

2. Per i militari invece che intendono recarsi in paesi fuori d'Europa che non siano nel litorale mediterraneo, è sempre necessaria l'autorizzazione del Ministro della guerra.

3. Pei militari di 1ª categoria dell'ultima leva non ancora chiamati sotto le armi, e per quelli di 2ª categoria non ancora chiamati all'istruzione, tanto gli uni che gli altri in congedo illimitato *provvisorio*, la facoltà di concedere licenza di recarsi all'estero è in tutti i casi riservata al Ministro della guerra.

4. Dopo la pubblicazione del R. Decreto con cui sia stabilita la chiamata di una o più classi o categorie all'istruzione annuale, è sospesa, pei comandanti di distretto, la facoltà di concedere licenza di recarsi all'estero ai militari delle classi chiamate, salvo al Ministro della guerra di concederla in casi gravi ed eccezionali.

5. La licenza di recarsi all'estero al militare in congedo illimitato non può essere concessa che per uno dei seguenti motivi di famiglia, di studio, di commercio o di professione, debitamente e validamente comprovato:

a) per raggiungere uno dei genitori gravemente infermo;

b) per andare a raccogliere la successione di uno dei genitori o di qualche parente dal quale sia stato istituito o possa ritenersi erede;

c) per ritornare all'estero nel caso che vi fosse già residente e sia rimpatriato per soddisfare agli obblighi di leva od alla chiamata alle armi per istruzione;

d) per ritornare all'estero se già vi risiedeva e sia temporaneamente rimpatriato per regolare o trattare affari od interessi di famiglia;

e) per compiere o perfezionare gli studi in istituti speciali esteri;

f) per fare studi, osservazioni od esplorazioni scientifiche;

g) per andare a stabilire all'estero rappresentanze o succursali di case di commercio od industriali italiane;

h) per regolare o tutelare interessi nei quali siano in società con altri commercianti residenti all'estero, ovvero per rappresentare case commerciali in qualità di viaggiatori;

i) per esercitare con regolare scrittura od impegno la propria professione;

l) perchè assunti a far parte del personale di bordo di navi nazionali;

m) per esercitare il ministero di missionario o per altre ragioni inerenti al culto.

6. I comandanti dei distretti di confine, nei quali sia abituale l'emigrazione temporanea a scopo di lavoro negli Stati confinanti, sono autorizzati a concedere licenza pel passaporto a quei militari che possano in qualche modo comprovare di avere trovato o di poter trovare lavoro in detti Stati.

7. Il militare in congedo illimitato che desidera di ottenere il passaporto per l'estero, deve farne domanda al sindaco del proprio comune, indicando il luogo in cui intende recarsi ed il motivo pel quale è costretto ad andarvi, e documentare questi motivi con prove irrefragabili, cioè con contratti, scritture, atti di notorietà, capitolazioni, tessere d'immatricolazioni in istituti stranieri, ed altri documenti di simile genere.

8. Il sindaco, qualora gli risulti che son vere le ragioni addotte per recarsi all'estero, trasmette l'atto di assenso, conforme al modello N. 67 del regolamento sul reclutamento, nonchè gli altri documenti ricevuti, al comandante del rispettivo distretto militare, il quale, se si tratta di militare che intenda recarsi in altri Stati d'Europa o del litorale mediterraneo, e se ritiene le ragioni addotte abbastanza valide e documentate per permetterne la partenza, ritorna tale atto al sindaco stesso, aggiungendovi in fine il suo *nulla osta* a che l'autorità politica possa rilasciare il chiesto passaporto per quella data località per la quale fu domandato o per quella soltanto cui credesse di doverlo limitare.

9. Laddove si tratti di militare che intenda trasferirsi fuori d'Europa ed in Stati che non siano nel litorale mediterraneo, il comandante del distretto trasmette i documenti e le informa-

zioni ricevute al Ministro della guerra per le sue decisioni, indicando sempre nella lettera di trasmissione la classe e la categoria del militare, se la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio sia regolare, ed esprimendo pure il suo avviso sulla chiesta concessione.

Si asterrà però di dar corso e risponderà negativamente a quelle domande di militari che non si trovino in uno dei casi enumerati nel precedente N. 5

10. Quando sia accordata l'autorizzazione di recarsi all'estero, il comandante del distretto ed il sindaco dovranno prenderne nota nei rispettivi ruoli matricolari, accennando in essi lo stato estero o la località per la quale fu concessa l'autorizzazione.

11. In caso di rifiuto del *nulla osta* il comandante trattiene l'atto di assenso, mod. N. 67, ed indica al sindaco i motivi che si oppongono all'accoglimento dell'istanza. Nel tempo stesso ne informa l'autorità politica della provincia o del circondario e l'arma dei carabinieri reali perchè vigilino sull'individuo onde non emigri clandestinamente.

12. In nessun caso potrà essere concesso il *nulla osta* a quei militari i quali si trovassero in istato di diserzione o fossero mancanti ad una chiamata all'istruzione, ed a tutti quelli in genere la cui posizione non risultasse regolare.

13. L'atto modello N. 67 del regolamento è soggetto alla tassa di bollo.

14. Se l'autorità politica, non ostante il nulla osta dell'autorità militare, non crederà di aderire alla domanda di passaporto, ne informerà il sindaco del comune cui appartiene il richiedente, rimandandogli l'atto modello N. 67, sul quale farà l'annotazione che il passaporto è stato negato. Il sindaco ne renderà avvertito il comandante del distretto militare. Entrambi prenderanno nota del rifiuto sui ruoli matricolari.

15. Ottenuto che abbiano il passaporto, i militari, durante la loro permanenza all'estero, hanno obbligo di tener sempre informato del luogo di loro dimora il regio console.

16. I militari che si trovano all'estero con regolare nulla-osta devono rimpatriare in caso di chiamata sotto le armi per mobilitazione, ed ove non obbediscano saranno dichiarati disertori.

17. In caso di chiamata alle armi per istruzione i militari che si trovano all'estero col regolare *nulla osta* sono rinviati ad altra successiva chiamata, sempre quando non consti che

abbiano fatto ritorno nel Regno. Mancando poi alla chiamata cui fossero rinviati verranno dichiarati mancanti a senso dell'articolo 175 della legge sul reclutamento, ed andranno soggetti alle pene di cui all'articolo stesso.

Quelli però tra essi che comprovino con certificati consolari la loro regolare presenza all'estero *fuori d'Europa*, prima del 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo l'istruzione alla quale furono rinviati, saranno ritenuti per dispensati dalla chiamata.

18. I militari ascritti alla milizia territoriale possono ottenere il passaporto senza chiederne l'autorizzazione alle autorità militari. Anche ad essi corre l'obbligo di tener sempre informato del luogo di loro dimora il regio console, e qualora in caso di chiamata alle armi per mobilitazione non vi obbediscano, saranno dichiarati disertori.

Quelli però di 3ª categoria della leva in corso non potranno recarsi all'estero se non dopo che sia aperta la sessione della leva successiva, a meno che intervenga una speciale autorizzazione del Ministro della guerra.

19. I militari di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati d'Europa o del litorale mediterraneo col regolare *nulla osta* dell'autorità militare, non possono ottenere dai regi consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori d'Europa. Essi però esponendo e documentando le ragioni che li inducono a recarsi in altri Stati, potranno chiederne l'autorizzazione del Ministro della guerra, per mezzo dei regi consoli aventi giurisdizione nel luogo in cui risiedono.

I regi consoli ricevendo domande di questo genere, si accerteranno anzitutto se il richiedente si trovi all'estero con regolare passaporto rilasciatogli dietro annuenza dell'autorità militare, e nel rivolgersi poi direttamente al Ministro della guerra per la richiesta autorizzazione, potranno astenersi dal trasmettere le domande, ma dovranno in ogni caso indicare nella loro lettera la classe, la categoria, il distretto militare o il corpo cui il militare appartiene e le precise ragioni che lo inducono a trasferirsi fuori d'Europa. Laddove tali ragioni non siano del genere di quelle enumerate nel precedente N. 5, potranno essi stessi rispondere in senso negativo alle domande che ricevessero.

20. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile che si rechino all'estero senza averne ottenuta regolare au-

torizzazione nei modi prescritti, sono esclusi dall'ottenere, in caso di chiamata alle armi della loro classe per istruzione, la dispensa o il rinvio ad altra successiva chiamata.

21. I comandanti dei distretti trasmetteranno direttamente al Ministero (direzione generale leve e truppe) nel primo giorno di ogni trimestre uno specchio numerico dei *nulla osta* concessi durante il trimestre precedente compilato secondo il seguente modello.

Disposizione transitoria.

22. Sino al giorno 31 del mese di maggio 1889 i militari che si siano recati all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare, prima del 1° dicembre 1887, potranno regolare la loro posizione a' sensi del R. Decreto 13 novembre stesso anno, e con le norme contenute nell'*Atto* 258 del 30 novembre stesso.

23. La prima spedizione dello specchio numerico prescritto dal N. 21 del presente *Atto* sarà fatta il 1° aprile 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. . . . di Protocollo

A S. E. il Ministro della Guerra
(Direzione generale Leve e Truppa)
ROMA

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

PROSPETTO *numerico dei nulla osta per recarsi all'estero concessi a militari dell'esercito permanente e della milizia mobile durante il . . . trimestre 18 . . .*

CLASSI	Per recarsi in Europa o negli stati del litorale mediterraneo (con autorizzazione del distretto)		Per recarsi fuori d'Europa (con autorizzazione del Ministero)		Totale	
	1ª categ.	2ª categ.	1ª categ.	2ª categ.	1ª cat.	2ª cat.
Esercito permanente 18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
Totale esercito perm						
Milizia mobile 18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
Totalemilizia mobile						
Totale generale						

. . . . *li* . . . . . *18* . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **18.** — TRASPORTI MILITARI — **Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari**. — 18 gennaio.

Si rende noto che nel giorno 31 dicembre 1888 vennero interamente aperte all'esercizio le linee *Ferrara-Rimini*, *Lugo Lavezzola*, *Porto Civitanova-Albacina* ed *Udine-Palmanova-Portogruaro*, nonchè il tronco *Bagnara-Palmi* della linea *Reggio Calabria Centrale-Battipaglia*. Le distanze da stazione a stazione di dette linee sono quelle che si rilevano dalle tavole poliometriche seguenti:

Linea FERRARA-RIMINI e LAVEZZOLA-LUGO.

| | | |

Linea PORTO CIVITANOVA-ALBACINA

PORTO CIVITANOVA											
8	Montecosaro										
13	6	Morrovalle Monte S. Giusto									
22	15	9	Pausula								
28	20	15	6	Macerata							
35	27	22	13	7	Urbisaglia						
40	32	27	18	12	5	Pollenza					
47	39	34	25	19	12	7	Tolentino				
57	49	44	35	29	22	17	10	S. Severino Marche			
66	58	53	44	38	31	27	20	10	Gagliole		
68	60	55	46	40	33	29	22	12	3	Castelraimondo Camero	
76	68	63	54	48	41	36	29	19	10	8	Matelica
84	76	71	62	56	49	45	38	28	18	16	9	Cerreto d'Esi
88	80	75	66	60	53	48	41	31	22	20	13	4	**ALBACINA**

Linea UDINE-PALMANOVA-PORTOGRUARO

UDINE									
10	Risano								
15	6	S. Maria la Longa							
18	9	3	Palmanova						
30	20	15	12	S. Giorgio di Nogaro					
36	26	21	18	7	Muzzana				
40	30	25	22	11	5	Palazzolo (Veneto)			
47	38	32	29	18	12	8	Latisana		
55	45	40	37	26	20	16	8	Fossalta	
61	51	46	43	32	26	22	14	6	**PORTOGRUARO**

Tronco della linea
REGGIO CALABRIA CENTRALE-BATTIPAGLIA.

REGGIO CALABRIA CENTRALE											
2	Reggio Calabria (Succursale)										
3	2	Reggio Calabria (Porto)									
4	2	3	S. Caterina Reggio								
6	5	6	3	Archi Reggio							
8	7	8	5	2	Gallico						
11	10	11	8	5	3	Catona					
15	13	14	11	9	7	4	Villa S. Giovanni				
18	16	17	14	12	10	7	3	Cannitello			
23	22	23	20	17	15	13	9	6	Scilla		
28	26	27	24	22	20	17	13	11	5	Favazzina	
32	31	32	29	26	24	22	18	15	10	5	Bagnara
42	41	42	39	36	35	32	28	25	20	15	11 **PALMI**

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **19.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).** — 18 gennaio.

Categoria	N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
III	270	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate con ganci e serratura, semplici, da ospedali da campo (dal N. 1 al 34 e dal 37 al 42).	N.	33	50	Variante
»	270 *bis*	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate con ganci, serratura e lavori interni per oggetti vari, da ospedali da campo (N. 43 e 44)	»	50	»	Aggiunta
»	270 *ter*	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce ferrate, con ganci, serratura e lavori interni per utensili da cucina da ospedali da campo (N. 47 e 48) .	»	45	»	»
»	270 *quater*	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate, con ganci, serratura e lavori interni per viveri di conforto, da opedale da campo (N. 49 e 50). . .	»	50	»	»
»	271	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate, con ganci e serratura, cassettino ed intermezzi, da ospedale da campo (N. 35 e 36).	»	42	»	Variante
»	272	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate con ganci e serratura ed un intermezzo, da ospedale da campo (N. 45 e 46)	»	36	»	»
»	273	Casse quadrilunghe di legno pioppo, ferrate con serratura e lavori interni per oggetti di riserva per dotazioni di complemento, da ospedale da campo (N. 51 e 52).	»	42	»	»
»	274	Casse quadrilatere di legno pioppo con apertura a battente, tiratoio ed intermezzi, ferrate con serratura, da ospedali da campo (I e II)	»	31	»	»
»	275	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio ad incastro, ferrate, con serratura ed intermezzi, da ospedali da campo (III. IV. V. VI.)	»	42	»	»
»	276	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio ad incastro, ferramenta e serratura, da ospedale da campo (VII. VIII. IX. X. XI. XII)	»	40	»	»

III	277	Casse quadrilatere di legno pioppo a doppio fondo, ferrate, con ganci e serratura, da ospedali da campo (XIII. XIV)	N.	38	»	Variante
»	278	Casse quadrilatere di legno pioppo, con coperchio a livello, ferrate, con serratura, da ospedale da campo (XV. XVI)	»	28	»	»
»	279	Casse per medicinali aprentesi in due parti uguali con serratura a lancia, da ospedali da campo (A. B. C. D). .	»	75	»	»
»	280	Mezze casse di legno pioppo per medicinali con apertura a battente, intermezzi e tiratoi di legno, ferramenti e serratura, da ospedale da campo (E. F. G. H)	»	35	»	»
»	281	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio a livello, ferramenta e serratura, con molteplici intermezzi, da ospedale da campo (I. L)	»	45	»	»
»	282	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio a livello, ferrate, con serratura, da ospedale da campo (M. N).	»	28	»	»
»	283	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio a livello e lavori nell'interno, da ospedale da campo (O. O.*bis*).	»	29	»	»
»	284	Casse robuste di abete senza ferramenta e serratura (P. P.*bis*)	»	20	»	»
»	230	Spugne fine.	kg.	28	»	»
»	231	Spugne comuni	»	14	»	»
»	285	Coperte di bavella da metri 1,90 × 1,30.	N.	10	»	»
»	295	Coperte di bavella da metri 2,25 × 1,65.	»	13	»	Aggiunta
»	296	Caldaie di rame stagnato da litri 90 a litri 120 per ospedali da campo . .	kg.	5	»	»
»	297	Caldaie di rame stagnato da litri 60 a 80 per ospedali da campo.	»	5	»	»
»	298	Casseruole di rame stagnato da litri 12 a 15 per ospedale da campo. . . .	»	5	»	»
»	299	Casseruole di rame stagnato da litri 4 a 6 per ospedale da campo . . .	»	5	»	»
»	300	Casseruole di rame stagnato da litri 2 a 4 per ospedale da campo	»	5	»	»
»	301	Cassette di legno faggio per sale, per ospedale da campo (casse 49 e 50) .	N.	1	65	»
»	302	Cassette di legno pioppo per galletta fina, per ospedale da campo. . . .	»	1	45	»
»	303	Catenelle di ferro da metri 3,25 a metri 3.30 per colli di caldaie e bacini da ospedale da campo n. 1, 2, 3, 4 . .	kg.	0	90	»
»	304	Coperchi di lamiera per caldaie grandi da ospedale da campo	»	0	90	»
»	305	Coperchi di lamiera per caldaie mezzane da ospedale da campo.	»	0	90	»

III	306	Coperchi di lamiera per casseruole grandi da ospedale da campo . . .	kg.	»	90	Aggiunta
»	307	Coperchi di lamiera per casseruole mezzane da ospedale da campo	»	»	90	»
»	308	Coperchi di lamiera per casseruole piccole da ospedale da campo	»	»	90	»
»	309	Coperchi di lamiera per padelle da ospedale da campo	»	»	90	»
»	310	Lucchetti per catenelle di ferro per colli, caldaie e bacini da ospedale da campo	N.	»	50	»
»	311	Manichi di ferro per casseruole grandi da ospedale da campo	kg	»	90	»
»	312	Manichi di ferro per casseruole mezzane da ospedale da campo	»	»	90	»
»	313	Manichi di ferro per casseruole piccole da ospedale da campo	»	»	90	»
»	314	Manichi di ferro staccati per casseruole da ospedale da campo	»	1	»	»
»	315	Padelle di rame stagnato con manico di ferro da ospedale da campo. . .	»	5	»	»
»	316	Padelle di ferro, con manico snodato, mezzane, da ospedale da campo . .	N.	2	25	»
»	317	Padelle di ferro, con manico snodato, piccole, da ospedale da campo. . .	»	2	»	»
»	318	Pettini a doppia dentiera per ospedale da campo.	»	»	15	»
»	319	Pettini lunghi per ospedale da campo .	»	»	36	»
»	320	Rubinetti di ottone per fontane da ospedale da campo.	»	1	50	»
»	321	Sacchetti di tela per riso e zucchero per ospedale da campo (casse 49 e 50) .	»	»	70	»
»	322	Sacchetti di tela per semola per ospedale da campo (casse 49 e 50) . .	»	1	15	»
»	323	Scatole di latta per burro fuso da ospedale da campo (casse 49 e 50) . . .	»	1	60	»
»	324	Scatole di latta per cacao, da ospedale da campo (casse 49 e 50).	»	1	50	»
»	325	Scatole di latta per caffè in grani, da ospedale da campo (casse 49 e 50) .	»	1	80	»
»	326	Scatole di latta per lo strutto di maiale, da ospedale da campo (casse 49 e 50)	»	1	50	»
»	327	Secchielli di rame per ospedale da campo	kg.	5	»	»
»	328	Scheletri di legno ferrati per colli n. 11 e 12 da ospedale da campo (sedili e vassoi).	N.	8	»	»
»	329	Scheletri di legno ferrati per colli n. 1 e 2 da ospedale da campo (caldaie) .	»	8	50	»
»	330	Scheletri di legno ferrati per colli n. 3 e 4 da ospedali da campo (bacini) .	»	4	75	»
»	331	Treppiedi di ferro per caldaie, grandi da ospedale da campo	»	»	90	»
»	332	Treppiedi di ferro per caldaie, mezzani da ospedale da campo	»	»	90	»
»	150	Foderette di cotone da guanciali (5ª classe)	»	1	20	Abolito

III	291	Fodere da sottomaterassi per lettiere in ferro ad elastico fisso e per letti in ferro a rete metallica.	N.	7	40	Variante
»	265	Vesti di stoffa bianca spinata per ufficiali medici	»	10	»	»
»	333	Letti in ferro a rete metallica senza ripostiglio	»	46	»	Aggiunta
»	334	Letti in ferro a rete metallica con ripostiglio	»	48	»	»
IV	535	Ferule angolari di legno dolce, per resezione dell'estremità superiori destre e sinistre dell'Esmarch	»	5	»	Variante
»	638	Striscie sottili di legno arrotolate per apparecchi gessati	m.	»	30	»
»	719	Apparecchi ad estensione per coscia .	N.	25	»	»
»	720	Apparecchi ad estensione per gamba .	»	25	»	»
»	727	Anelli di gomma elastica da cent. 2 .	»	»	05	Aggiunta
»	728	Bacinelle reniformi smaltate	»	8	»	»
»	729	Beccucci di vetro per tubi di gomma elastica da irrigazione	»	»	18	»
»	730	Cannelli di vetro d'innesto per tubi di gomma da irrigazione	»	»	08	»
»	731	Carta rossa per pacchi di compresse e mussola al sublimato corrosivo. . .	Fogli	»	08	»
»	732	Cassetta di legno per coppette . . .	N.	»	50	»
»	733	Cassetta per antisettici, grande, per sezioni di sanità, fornita di cinghia di cuoio e lucchetto con 2 chiavi, vuota	»	20	»	»
»	734	Cassetta per antisettici, grande, per sezioni di sanità, fornità di cinghia di cuoio e lucchetto con due chiavi, con gli attrezzi e recipienti.	»	56	»	»
»	735	Cassetta per antisettici, grande, per sezioni di sanità, fornita di cinghia di cuoio e lucchetto con due chiavi, completa di attrezzi, recipienti e medicinali.	»	146	54	»
»	736	Cassetta per antisettici, piccola, per i reparti di montagna, con due maniglie di cuoio, vuota	»	2	80	»
»	737	Cassetta per antisettici, piccola, per i reparti di montagna, con due maniglie di cuoio, con gli attrezzi e recipienti	»	11	70	»
»	738	Cassetta per antisettici, piccola, per i reparti di montagna, con due maniglie di cuoio, completa di attrezzi, recipienti e medicinali	»	29	20	»
»	739	Cassettino di legno a cerniera con 8 vetri di ricambio.	»	1	80	»
»	740	Cofano N. 1 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	785	»	»
»	741	Cofano N. 1 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	55	»	»

IV	742	Cofano N. 2 per sezioni di sanità da montagna, completo.	N.	156	»	Aggiunta
»	743	Cofano N. 2 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	50	»	»
»	744	Cofano N. 3 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	155	»	»
»	745	Cofano N. 3 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	40	»	»
»	746	Cofano N. 4 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	230	»	»
»	747	Cofano N. 4 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	55	»	»
»	748	Cofano N. 5 per sezioni di sanità da montagna, completo	»	256	»	»
»	749	Cofano N. 5 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	58	»	»
»	750	Cofano N. 6 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	140	»	»
»	751	Cofano N. 6 per sezioni di sanità da montagna, vuoto.	»	56	»	»
»	752	Compressori elastici per emostasia. .	»	10	»	»
»	753	Ferule angolari doppie dell'Esmarch imbottite, con due archetti, per ferite delle articolazioni omero-cubitali destre e sinistre	»	3	»	»
»	754	Ferule di legno noce per resezione delle estremità inferiori destre e sinistre, dell'Esmarch	»	12	»	»
»	755	Irrigatori di latta	»	1	50	»
»	756	Irrigatori di latta smaltati	»	2	40	»
»	757	Portantine a seggiola con sedile mediano e tenda per trasporto malati e feriti sui cammelli	Coppie	200	»	»
»	758	Scatola di latta per compressori elastici	N.	»	60	»
»	759	Sedie lettiga, modello Guida	»	120	»	»
»	760	Siringhe di stagno grandi con tubo di caoutchouc in scatola di legno, per ospedale da campo	»	8	»	»
»	761	Sostegni per malati e feriti, modello Guida	»	30	»	»
»	762	Spazzole per antisepsi.	»	»	50	»
»	763	Tende da medicazione da campagna, modello Guida	»	320	»	»
»	764	Tende da medicazione da montagna, modello Guida	»	280	»	»
»	765	Tubi di gomma da irrigazione da metri 1.	m.	»	75	»
»	766	Tubi di gomma da irrigazione da metri 1,50	N	1	10	»
V	874	Astucci di latta bucherellati e verniciati, con anello, per sparadrappo, da ospedale da campo.	»	»	75	»
»	875	Astucci di latta bucherellati e verniciati, con anello, per taffetà adesivo, per ospedale da campo	»	1	50	»

V	876	Astucci piccoli di latta verniciati ad olio per il solfato calcico anidro, per ospedale da campo	N.	»	60	Aggiunta
»	877	Astucci grandi di latta verniciati ad olio per il solfato calcico anidro, per ospedale da campo.	»	1	50	»
»	878	Boccette di vetro incoloro da litri 0,815 senza tappo per ospedale da campo (cassa 49 e 50).	»	»	35	»
»	879	Recipienti di latta, forti, ovali, cerchiati in ferro, con tappo a vite per il silicato potassico, per ospedale da campo.	»	1	80	»
»	880	Recipienti di latta, forti, a chiusura ermetica per la nafta, per ospedale da campo	»	1	25	»
»	881	Recipienti quadrilunghi di latta, a cerniera, piccoli, per la canfora ed il rabarbaro, per ospedale da campo . .	»	1	40	»
»	882	Recipienti quadrilunghi di latta, a cerniera, grandi, per il carbonato (bi) sodico, cartine cantaridate e senapate, per ospedale da campo	»	1	80	»
»	883	Recipienti quadrilunghi di latta, a cerniera, mezzani, per la cera gialla, estratto di liquirizia e zolfo in cannelli, per ospedale da campo	»	1	50	»
»	884	Recipienti quadrati di latta, grandi, con turacciolo a vite, per la china calissaia, per ospedale da campo	»	1	20	»
»	885	Scatole di ottone per le gelatine, per ospedale da campo	»	1	20	»
»	886	Scatole di latta ovali di color naturale con coperchio a vite in ottone per l'acetato piombico, per ospedale da campo.	»	»	90	»
»	887	Scatole di latta quadrilunghe verniciate per l'alcole rettificato, olio di oliva e di ricino, ossido magnesico, solfato basico di chinina, solfato neutro di chinina e tartrato (bi) potassico, per ospedale da campo	»	1	20	»
»	888	Scatole di latta per il carbonato (bi) sodico, per ospedale da campo . . .	»	1	20	»
»	889	Scatole di latta per il solfato magnesico, thè e zucchero, per ospedale da campo.	»	1	20	»
»	890	Vasi di porcellana in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite a pressione, della capacità di grammi 100 per estratti, per ospedale da campo.	»	1	50	»
»	891	Vasi di porcellana in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite a pressione, della capacità di grammi 250 per l'unguento e grasso, per ospedale da campo	»	1	90	»

V	892	Vasi di porcellana in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite a pressione, della capacità di grammi 100 per l'aloe, per ospedale da campo.	N.	1	20	Aggiunta
»	893	Vasi di vetro in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite per la conserva di tamarindo e cerato semplice, per ospedale da campo . .	»	2	40	»
»	1013	Boccetta graduata dell'idrotimetro . .	»	2	50	Variante
»	1044	Buretta graduata dell'idrotimetro. . .	»	7	»	»
»	1066	Campanelle di vetro assortite (tubi d'assaggio).	»	»	10	»
»	1080	Capsule di platino puro, o a lega d'iridio, di qualunque forma e capacità. . .	kg.	1500	»	»
»	1083	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 55 mm	N.	»	50	»
»	1086	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 97 mm	»	1	»	»
»	1087	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 110 mm.	»	1	20	»
»	1089	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 140 mm.	»	2	»	»
»	1262	Lampada di ottone della cassetta per l'analisi dell'acqua e del vino . . .	»	3	»	»
»	1344	Palloni di cristallo marcati, capacità da 10 a 100 c.c	»	1	50	»
»	1348	Palloni, allunghe, rette o curve, storte, matracci di cristallo o vetro della capacità di litri 0,03 a 0,25	»	»	40	»
»	1409	Pipetta graduata della capacità di cc. 2/20.	»	2	50	»
»	1428	Provetta graduata di vetro, a piede, capacità di cc. 250/125.	»	5	»	»
»	1463	Serbatoio di latta del refrigerante per la distillazione del vino.	»	»	58	»
»	1529	Termometro ad alcole con divisioni sul vetro da — 10° a + 50°.	»	3	»	»
»	1542	Termometro a mercurio con divisioni sul vetro da — 20° a + 100°	»	8	»	»
»	1551	Tubetti di vetro per dischetti medicinali, per cannelli di azotato argentico e per reagenti chimici	»	»	»	»
»	1594	Turaccioli di gomma elastica vulcanizzati assortiti con uno o più fori . .	kg.	30	»	»
»	1605	Cassetta per l'analisi dell'acqua e del vino coi recipienti ed attrezzi e senza reagenti	N.	194	55	»
»	1608	Cassetta per l'analisi dell'acqua e del vino, completa	»	208	»	Aggiunta
»	1609	Agitatori di vetro piccoli per analisi .	»	»	10	»

V	1610	Bicchiere di latta ordinario	N.	»	30	Aggiunta
»	1611	Boccetta con tappo e copritappo di vetro per reagenti	»	1	28	»
»	1612	Cassetta vuota per l'analisi dell'acqua e del vino	»	40	60	»
»	1613	Provetta di vetro graduata a piede per la distillazione del vino	»	2	»	»
»	1614	Scatola di cartone con divisioni per tubetti con reagenti	»	»	44	»
»	1615	Striscie di gomma elastica per boccette col copritappo di vetro.	»	»	11	»
»	1616	Tubi di gomma elastica per la distillazione del vino	m.	1	25	»
»	1617	Tubi di vetro piegati per la distillazione del vino	N.	»	50	»
»	1618	Bacini di rame assortiti da litri 10 . .	kg.	6	»	»
»	1619	Bacini di rame assortiti da litri 3 . .	»	6	»	»
»	1620	Tela da stamigna	m.	»	60	»
XI	507	Barili da acqua da litri 30 con cannella d'ottone per sezioni di sanità da montagna	N.	8	»	»

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

...SA 4ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 gennaio.

GENNAIO 13. — R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini, *pag.* 49.
» 20. — Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari, *pag.* 50.
» 20. — Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 50.
» 23. — Norme per i consigli di disciplina, *pag.* 53.
» 26. — Errata-corrige alle aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19), *pag.* 54.

Atto N. **20**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini**. — 13 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1887;

Visti i Nostri Decreti in data 10 luglio 1887 e 7 settembre 1888 di nuova formazione degli alpini;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° febbraio 1889:

il battaglione Susa 1° del 3° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di Exilles;

il battaglione Susa 2° del 4° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di Susa;

il battaglione Rocca d'Anfo del 5° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di Vestone.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 13 gennaio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Per l'esecuzione di quanto prescrive il precedente R. Decreto il Ministero determina quanto segue:

I comandanti del 3 e del 5 reggimento alpini faranno ritirare per mezzo dei sindaci del luogo di residenza i fogli di congedo dei militari di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile ed appartenenti ai battaglioni che cambiano denominazione, e vi apporranno le indicazioni conseguenti a detto cambiamento e relative alla presentazione di ciascun individuo in caso di chiamata.

Nel restituire poi per mezzo dei sindaci i fogli di congedo li inviteranno a far possibilmente noto ai titolari che, in caso di richiamo alle armi, debbono presentarsi direttamente al luogo per ciascuno indicato sul rispettivo foglio di congedo.

Il comandante del 4 reggimento alpini non farà eseguire la suddetta operazione per i militari in congedo appartenenti al battaglione Susa (già Susa 2°).

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **21**. — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari**. — 20 gennaio.

Il N. 17, § 4, dell'*Atto* N. 28 del 1886, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti veterinari, è modificato come segue:

17. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero, e composta:

Del colonnello veterinario, *presidente*,

Di quattro ufficiali superiori veterinari, *membri*.

Il meno anziano di questi ultimi farà le funzioni di *segretario*.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **22**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali**. — 20 gennaio.

COMPAGNIA DI GROSSETO.

Tenenza diretta. — Grosseto — Scanzano.

Sezione Massa Marittima. — Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri — Giuncarico.

Tenenza di Grosseto. — Castiglione della Pescaia. — Arcidosso — Cinigiano — Seggiano — Roccastrada — Montepescali — Campagnatico.

Tenenza di Orbetello. — Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto S. Stefano — Isola del Giglio — Magliano in Toscana — Marsigliana.

Sezione di Pitigliano. — Pitigliano — Sorano — Castellazzara — Manciano — Santa Fiora — Roccalbegna.

COMPAGNIA DI MILANO INTERNA.

Tenenza diretta. — Milano Principale — Porta Garibaldi — Porta Magenta — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Venezia — Santa Radegonda.

Tenenza di Milano. — Borgo Ortolani — Borgo S. Gottardo — Corso Lodi — Corso Ventidue Marzo — Loreto — Niguarda — Porta Nuova — S. Cristoforo — S. Pietro in Sala.

Tenenza di Melegnano } Come sono attualmente.
Tenenza di Abbiategrasso }

COMPAGNIA DI MILANO ESTERNA.

Tenenza diretta. — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Gorgonzola — Cornate.

Tenenza di Gallarate }
Tenenza di Lodi . . . } Come sono attualmente.
Sezione di Codogno. }

Tenenza di Monza. — Monza — Brugherio — Lissone — — Regio Parco — Rondò — Vimercate — Arcore — Bernareggio.

Sezione di Desio. — Desio — Paderno Milanese — Seregno — Barlassina — Masciago Milanese — Carate Brianza.

COMPAGNIA DI NAPOLI INTERNA.

Tenenza diretta. — Monteoliveto — Porto — S. Giuseppe — S. Lorenzo — Stella.

Tenenza di Torre del Greco. — Torre del Greco — S. Giovanni a Teduccio — Portici — Resina — Osservatorio Vesuviano — S. Anastasia — Somma Vesuviana.

Tenenza di Vicaria. — Com'è attualmente.

COMPAGNIA DI NAPOLI ESTERNA.

Tenenza diretta. — Montecalvario — Capodimonte — Palazzo Reale — Barra — Ponticelli.

Tenenza di Chiaia. — Chiaia — Avvocata — S. Ferdinando — Fuorigrotta — Antignano.

Tenenza di Casoria
Tenenza di Pozzuoli } Come sono attualmente.

COMPAGNIA DI CASTELLAMARE DI STABIA.

Tenenza diretta. — Castellamare di Stabia — Agerola — Gragnano — Lettere.

Sezione di Torre Annunziata. — Torre Annunziata — Pompei — Boscotrecase — Poggio Marino — Ottaiano — S. Giuseppe d'Ottaiano.

Tenenza di Sorrento. — Sorrento — Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Meta — Vico Equense.

COMPAGNIA DI TORINO INTERNA.

Tenenza diretta. — Monviso (principale) — Borgo Dora — Borgo Po — Dora Sezione — Moncenisio Sezione — Po Sezione — Valentino.

Tenenza di Torino. — Borgo S. Donato — Borgo Regio Parco — Borgo S. Salvatore — Borgo S. Salvario — Leynì — Pino Torinese — Settimo Torinese — Stupinigi.

Tenenza di Ciriè. — Com'è attualmente.

Tenenza di Moncalieri. — Moncalieri — Carignano — Carmagnola — Villa Stellone — Chieri — Cambiano — Poirino — Pralormo — Riva presso Chieri.

COMPAGNIA DI TORINO ESTERNA.

Tenenza diretta. — Caselle Torinese — Orbassano — Beinasco — Pianezza — Rivoli — Venaria Reale.

Tenenza di Chivasso
Tenenza di Susa . . } Come sono attualmente.
Tenenza di Pinerolo

Le sezioni di S. Maria Capua Vetere (compagnia di Caserta interna), Adria (compagnia di Rovigo) e Toscanella (compagnia di Viterbo) sono elevate a tenenze.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N **23** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per i Consigli di disciplina.** — 23 gennaio.

Il presidente e il relatore del Consiglio, tostochè sieno designati, devono raccogliere tutti i dati che possono concorrere a portar luce sulla questione. Quando occorra sentire individui che siano in grado di attestare in favore o a carico dell'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina, il presidente e il relatore devono aver cura che essi intervengano personalmente alla seduta, così essendo nel concetto della legge, perchè con tal mezzo soltanto si può ottenere una piena discussione, tale da condurre ad un preciso apprezzamento dei fatti.

Il relatore si farà consegnare dall'ufficiale, soggetto all'inchiesta, una dichiarazione scritta, dalla quale deve constare se egli abbia o no ricusato alcuno dei membri del Consiglio di disciplina, se gli siano stati comunicati in tempo debito gli atti e i documenti da presentarsi al Consiglio, e se abbia avuto campo di produrne o richiederne dei nuovi.

Nel comunicare all'ufficiale gli atti e i documenti da presentare al Consiglio, il relatore deve attenersi alle condizioni espresse nel § 9 dell'*Atto* N. 226 della *Raccolta* del *Giornale Militare*.

Lo specchio caratteristico dell'ufficiale non può mai essere annoverato fra i documenti che si presentano al Consiglio di disciplina.

Nella compilazione del proprio rapporto, il relatore deve fare una completa esposizione delle cose su cui verte l'inchiesta, ponendo in evidenza i fatti con tutte le circostanze che valgano a chiarire la realtà della situazione ed a caratterizzarne l'indole, astenendosi però dallo esprimere qualsiasi suo apprezzamento personale.

Qualora dallo svolgersi dell'inchiesta venisse a risultare che si possa far luogo a talun'altra delle questioni prevedute dalla legge, il presidente deve proporla alla deliberazione del Consiglio in base all'art. 11 dell'Istruzione ministeriale 7 luglio 1852, annessa all'*Atto* N. 219 della *Raccolta* summentovata.

Deve inoltre il Consiglio tener presenti le avvertenze contenute nel precitato *Atto* N. 226 e segnatamente quanto accenna il § 11.

La votazione sulle questioni sottoposte alle deliberazioni del Consiglio, ha luogo a scrutinio segreto; e di tal forma di scrutinio deve risultare dal processo verbale, giusta il disposto dall'*Atto* 109 del 1888.

Il rapporto del relatore e la dichiarazione anzimentovata dell'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, devono far parte degli atti del Consiglio di disciplina.

Nello scrivere il processo verbale, il relatore deve aver cura di lasciare, dopo le firme dei componenti il Consiglio, uno spazio sufficiente per le decisioni del Ministro intorno all'esito del procedimento disciplinare.

Le autorità militari alle quali occorra fare osservazioni o esprimere avviso sull'andamento o sulle conclusioni del procedimento disciplinare, non devono scriverne sul processo verbale, ma farne oggetto di comunicazione speciale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **24**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19).** — 26 gennaio.

Agli oggetti aggiunti alla IV categoria, dal N. 727 al N. 766 inclusive, di cui nell'*Atto* N. 19 del corrente anno, verranno cambiati i numeri categorici, assegnando al primo di essi « Anelli di gomma elastica, ecc. » il N. 782 e progredendo così successivamente sino ad assegnare all'ultimo dei detti oggetti « Tubi di gomma da irrigazione ecc. » il N. 821.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 5ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 febbraio

GENNAIO 27. — Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del R. Esercito e della R. Marina, *pag.* 55.
» 28. — Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso, *pag.* 55.
» 28. — Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che sieno stati inviati in congedo, *pag.* 56.
» 29. — Reciprocità di visite fra i militari del R. Esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto, *pag.* 57.
» 29. — Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari, *pag.* 57.

Atto N. **25** — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del regio esercito e della regia marina.** — 27 gennaio.

La legge 8 luglio 1887, N. 4773, avendo stabilito che al servizio semaforico provvede il Ministero della marina con personale militare suo proprio, viene eliminato dall'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 l'impiego di segnalatore semaforico, di cui al N. 29 dell'elenco stesso.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **26** — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso.** — 28 gennaio.

1. Per la custodia degli oggetti non indossati, i sottufficiali dell'esercito permanente possono tenere, in luogo del sacchetto per arnesi fuori d'uso, una cassetta da bagaglio delle stesse dimensioni di quella prescritta per gli ufficiali (*Atto* 424 della *Raccolta* del *Giornale Militare*), applicandovi, alla parte anteriore, una targhetta di lamiera con sopra inciso il nome e cognome del proprietario.

2. Le cassette da bagaglio sono fatte costruire per cura degli stessi sottufficiali; oppure, quando domandino che la provvista sia a carico della massa individuale (§ 1006 del Regolamento d'amministrazione), per cura delle amministrazioni

dei corpi nel modo che queste stimeranno più acconcio, ma solo volta per volta vengano richieste.

3. I sottufficiali che entrino all'ospedale, o debbano assentarsi dalla compagnia per altre ragioni, portano seco anche la cassetta, tranne se trattisi di servizi di breve durata (accompagnamento di inscritti di leva, trasferte per esami ecc.), nel qual caso la lascieranno, chiusa a chiave, alla sede del reparto cui appartengono.

Recandosi in licenza, sono in facoltà di portar seco la cassetta o lasciarla alla compagnia.

Le cassette degli assenti sono dalle compagnie custodite nel proprio magazzino.

4. Quando i corpi debbano prender parte a campi o a grandi manovre o si allontanino temporariamente dalla loro sede per servizio di pubblica sicurezza o per altri servizi consimili, le cassette-bagaglio dei sottufficiali sono lasciate al luogo di partenza, colle norme del § 1880 del Regolamento d'amministrazione.

In caso di mobilitazione, sono consegnate o spedite al deposito del corpo o al distretto militare locale (§ 1889 *ivi*).

5. Nei cambi di guarnigione, le cassette sono trasportate col grosso bagaglio al seguito del corpo; nei movimenti isolati il trasporto è fatto, in ogni caso, per cura dei proprietari.

6. Delle cassette dianzi menzionate, e per lo stesso scopo e colle stesse norme stabilite pei sottufficiali, possono far uso anche i musicanti.

7. Le disposizioni dei precedenti N. 3, 4 e 5 sono applicabili anche per i sacchetti degli arnesi fuori d'uso, tanto se appartenenti a sottufficiali quanto se appartenenti a caporali e soldati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **27**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che sieno stati inviati in congedo**. — 28 gennaio.

A senso degli articoli 168 e 169 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale è attualmente in vigore, i renitenti arrestati o presentatisi spontanei sono sottoposti a visita e, se arruolati in 1ª categoria, vengono subito avviati alle armi, rimandandoli a scontare la pena, cui fossero frattanto condannati, al tempo del loro invio in congedo.

Nel richiamare l'attenzione delle autorità militari su queste nuove disposizioni, il Ministero avverte che all'atto dell'invio in congedo illimitato od assoluto per qualsiasi causa di un militare che risulti arruolato come renitente, e tanto nel caso che esso sia già stato condannato, quanto in quello che il giudizio si trovi ancora in corso d'istruzione, il comandante di corpo dovrà avvertirne, per gli effetti di cui sopra, il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del circondario al quale appartiene per fatto di leva il militare congedando.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **28**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Reciprocità di visite fra i militari del regio esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto.** — 29 gennaio.

In relazione all'*Atto* N. 100 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, col quale fu prescritto l'obbligo del reciproco saluto tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto, ed in seguito ad accordi presi fra il Ministero della guerra e quello della marina, rimane stabilito che, nelle città e nei comuni ove l'autorità marittima è rappresentata da un capitano, da un ufficiale o da un applicato di porto *di carriera*, debba passare fra questo e l'autorità militare locale lo scambio di visite nelle circostanze e nei modi previsti dal § 114 del libro quarto del Regolamento sul servizio territoriale.

Trattandosi però di località in cui l'ufficio di porto sia retto da un impiegato del corpo delle capitanerie avente il grado di *applicato di porto*, lo scambio di visite avrà luogo in *uniforme ordinaria*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **29**. — SCUOLE MILITARI. — **Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali e militari**. — 29 gennaio.

Il Ministero della guerra ha determinato che agli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari sia concessa un'ora di uscita libera per tre giorni della settimana, sempre quando i loro parenti non esprimano desiderio contrario.

Per conseguenza al Regolamento per detti convitti saranno fatte le modificazioni seguenti:

§ 96, *modificato così*: È loro vietato di avere orologi,

anelli, bottoni o qualsivoglia altro oggetto di metallo prezioso. Agli allievi delle classi elementari e ginnasiali è pure vietato di possedere danaro o carta di valore. A quelli delle classi liceali sarà concesso di tenerne per una somma non superiore alle lire venti.

§ 99, *modificato così*: Agli allievi delle classi elementari e ginnasiali è vietato di fumare sia nell'interno del convitto sia nelle pubbliche vie. Quelli delle classi liceali potranno fumare durante l'uscita libera ma non nell'interno del convitto.

§ 100, *aggiungervi il seguente capoverso:* È rigorosamente proibito agli allievi delle classi liceali di aver camere di ritrovo fuori dell'istituto; e coloro i quali infrangessero tale prescrizione incorreranno nelle punizioni più severe previste da questo regolamento.

§ 102, *modificato così*: Gli allievi che non godono dell'uscita libera possono ecc.....

§ 147, *aggiungere*: Agli allievi delle classi liceali è pure concessa l'uscita libera tre volte per settimana nei giorni feriali e nelle ore fissate dal comandante il convitto e per una durata non maggiore di un'ora per volta.

Saranno esclusi da tale concessione gli allievi delle classi liceali, i cui parenti ne facciano apposita domanda al comandante.

§ 153, *modificare così*: Eccezion fatta per gli allievi delle classi liceali, i quali potranno uscire dal convitto e rientrarvi soli.

§ 160, *aggiungere al comma E*): e per gli allievi delle classi liceali la sospensione dell'uscita libera.

§ 167 *bis*. La sospensione dell'uscita libera è inflitta dal comandante negli stessi casi del paragrafo precedente ed anche come punizione sussidiaria a quella della privazione delle uscite di cui ai §§ 147 e seguenti

La durata di tale punizione si estende da 1 a 5 uscite libere.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

PENSA 6ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 febbraio

FEBBRAIO 3. — R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 59.
3. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 60.
3. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret. per batterie a cannoniera minima, *pag.* 61.
4. — Nuova convenzione stipulata colla società del dinamitificio di Avigliana, *pag.* 61.
— Modificazione al § 48 dell'Istruzione per le matricole, *pag* 61.
— Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali e scrivani locali del R. Esercito e della R. marina, *pag.* 62.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

Atto N. **30**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma**. — 3 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di diffondere nel regio esercito e nella regia marina con uniformità di metodo l'istruzione della scherma di spada e sciabola, è istituita in Roma una scuola magistrale militare di scherma.

Art. 2.

Il personale permanente insegnante della scuola si compone di:

a) Un maestro di scherma direttore tecnico;

b) Cinque maestri di scherma coadiutori, due dei quali colle funzioni di vice-direttori tecnici.

Art. 3.

Nella scuola magistrale di scherma si ammaestrano:

a) i sottufficiali del regio esercito e della regia marina che aspirano alla nomina di istruttori di scherma;

b) i sottufficiali istruttori di scherma che aspirano alla nomina di maestri.

Art. 4.

Con apposito regolamento il Ministro della guerra stabilirà le norme pel governo disciplinare, per l'insegnamento e per l'amministrazione della scuola.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ VIALE.

N. **31**. — SCUOLE MILITARI. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma** — 3 febbraio.

1. La scuola magistrale militare di scherma è sotto l'alta ispezione del comandante il IX corpo d'armata e sotto l'immediata dipendenza del comandante della divisione di Roma che vi esercita la propria sorveglianza per mezzo di uno degli ufficiali generali di questo presidio, da lui delegato.

2. Per gli effetti disciplinari e amministrativi, il personale permanente della scuola stessa è considerato come facente parte del distretto militare di Roma, a coadiuvare il quale nel servizio proprio della scuola saranno a tal uopo permanentemente comandati:

1 capitano applicato di stato maggiore,

1 tenente addetto alla scuola.

Per le spese occorrenti, alla massa generale del distretto verrà da questo Ministero assegnata un'adeguata sovvenzione annua.

3. Le norme per il servizio interno della scuola saranno contenute nel Regolamento di servizio interno che sarà pubblicato per cura di questo Ministero.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **32**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret., e da 12 ARC Ret. per batterie a cannoniera minima**. — 3 febbraio.

È stato stampato un fascicoletto contenente le tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret. per batterie a cannoniera minima.

I comandi, corpi, uffici e direzioni si provvederanno del numero di copie di dette tavole loro occorrenti in base alle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 86 inserto a pag. 227 di questo giornale (anno 1888), inviando le relative richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,50.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **33**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nuova convenzione stipulata colla società del dinamitificio di Avigliana**. — 4 febbraio.

Si porta a conoscenza dei corpi del Regio esercito, per opportuna loro norma, che in data 14 dicembre 1888 fu stipulata dall'amministrazione militare con la società dinamitificia di Avigliana una nuova convenzione, colla quale viene stabilita la durata della provvista di materie esplosive per un quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1889, alle stesse condizioni del precedente contratto 6 febbraio 1884, indicate nell'*Atto* N. 186 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **34** — MATRICOLA — **Modificazione al § 48 dell'Istruzione per le matricole**. — 7 febbraio.

Per effetto del R. Decreto 7 giugno 1888, essendo state richiamate al Ministero le attribuzioni del già 3° riparto matricole dell'ufficio di revisione, non si rende più necessario che pei nuovi nominati ufficiali medici e veterinari e pei farmacisti siano allegate alle bozze dei relativi stati di servizio le copie autenticate dei diplomi di laurea.

Rimane per conseguenza abrogato il 2° periodo del § 48 della Istruzione per le matricole del R. esercito.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **35** — MILITARI DI TRUPPA — **Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali e scrivani locali del R. esercito e della R. marina.** — 15 febbraio.

Per effetto del R. Decreto 1° luglio 1888 N. 5598 (serie 3ª) rimangono soppressi gl'impieghi d'usciere dell'economato generale, del servizio speciale delle proprietà industriali, del deposito centrale dei brevetti d'invenzione e quindi vengono eliminati gl'impieghi N. 69 e 71 dell'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 7ª — 1889 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 febbraio

FEBBRAIO 10. — Ritornelli per i reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 63.
» 17. — Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale, *pag.* 65.
» 18. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 65.
» 21. — Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento, *pag.* 66.
» 21. — Errata-corrige al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, Parte 1ª (edizione 1888), *pag.* 67.
» 21. — Requisizione dei quadrupedi, *pag.* 67

Atto N. 36. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritornelli per i reggimenti d'artiglieria da campagna.** — 10 febbraio.

Sono approvati i seguenti ritornelli per i reggimenti di artiglieria da campagna:
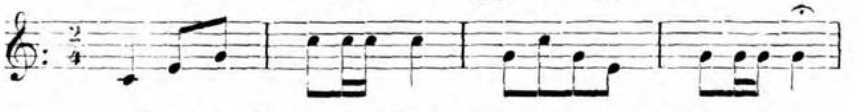
Ritornello del 13° regg. artiglieria



Ritornello del 14° regg. artiglieria
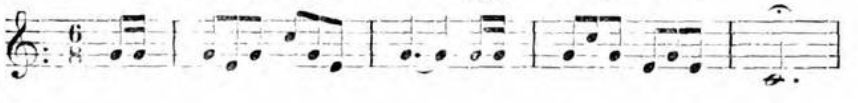


Ritornello del 15° regg. artiglieria



Ritornello del 16° regg artiglieria



Ritornello del 17° regg. artiglieria



Ritornello del 18° regg. artiglieria



Ritornello del 19° regg. artiglieria



Ritornello del 20° regg. artiglieria



Ritornello del 21° regg. artiglieria
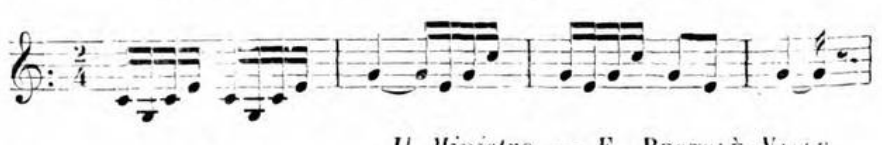


Ritornello del 22° regg. artiglieria



Ritornello del 23° regg. artiglieria



Ritornello del 24° regg. artiglieria



Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **37** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale.** — 17 febbraio.

In relazione a quanto è stabilito dall'*Atto* 230 del *Giornale Militare* del 1888, i comandanti dei reggimenti alpini, per i rispettivi battaglioni di milizia territoriale, ed i comandanti dei distretti, incaricati di tenere i ruoli degli stati maggiori dei battaglioni di linea e delle brigate di artiglieria e del genio di milizia territoriale, nomineranno gli aiutanti maggiori in 2° scegliendoli fra gli ufficiali subalterni assegnati a ciascuno dei detti reparti.

Nei battaglioni alpini, gli aiutanti maggiori, se già non vi fossero, saranno nominati in seguito alla pubblicazione del presente *Atto*, e verranno sostituiti tutte le volte che per una causa qualsiasi il posto da essi occupato rimanga vacante.

Nei battaglioni di fanteria e nelle brigate d'artiglieria o del genio, gli aiutanti maggiori, se già non vi fossero, saranno nominati soltanto quando i detti reparti vengano chiamati alle armi, e dureranno in carica finchè non ne siano dispensati o non cessino di appartenere al reparto cui sono ascritti.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **38**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.** — 18 febbraio.

È stato stampato un fascicolo di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio* (Vol. III, titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria).

I reggimenti di artiglieria ne acquisteranno un numero di copie corrispondente a quello del volume cui esse si riferiscono per ciascuno di essi prescritto dai rispettivi specchi di dotazione dei regolamenti.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie loro occorrenti ponendone l'importo a carico delle rispettive masse generali o dell'assegno per le spese di cancelleria.

Le copie occorrenti ai corpi, comandi ed uffici, nonchè quelle per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 20.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **39**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento.** — 24 febbraio.

1. Per tenere a numero gli ufficiali di complemento occorrente pel corpo di commissariato, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 1, lettera *c*) della legge 29 giugno 1882, N. 830, possano essere nominati sottotenenti commissari di complemento, purchè provino di avere superato gli esami di licenza ginnasiale, o quelli d'ammissione al 1° anno d'istituto tecnico in un istituto governativo o pareggiato.

2. I sottufficiali ammessi a concorrere pel corpo di commissariato, verranno comandati presso una direzione territoriale di commissariato per un periodo di tre mesi affine di impratichirsi nella specialità del servizio; epperò durante il detto esperimento sarà ai medesimi impartita la necessaria istruzione per porli in grado di disimpegnare in ogni circostanza le incombenze di ufficiale commissario.

3. Saranno nominati sottotenenti commissari di complemento solo quei sottufficiali che, durante l'esperimento, avranno dimostrato di essere idonei al grado cui aspirano.

4. L'idoneità dovrà risultare da apposito verbale, redatto dalla Commissione compilatrice degli specchi caratteristici della direzione territoriale di commissariato. Il verbale verrà compilato non appena ultimato l'esperimento e trasmesso per via gerarchica a questo Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi).

5. Di massima, i sottufficiali dovranno, all'atto del congedamento, dichiarare se optano per la nomina a sottotenente commissario di complemento, ed in caso affermativo saranno trattenuti sotto le armi per compiere l'esperimento.

È fatta però facoltà anche ai sottufficiali congedati, che posseggano i requisiti indicati al N. 1, di chiedere di essere nominati sottotenenti di complemento nel corpo del commissariato militare, ed in questo caso si dovrà osservare quanto è prescritto ai numeri 2 e 3 dell'*Atto* N 133 della *Raccolta* del *Giornale Militare*.

6. Il Ministero, per mezzo del comandante del distretto che avrà dato corso alla domanda, renderà avvisato l'aspirante se questa fu accolta, significandogli la direzione di commissariato presso la quale dovrà compiere l'esperimento.

7. I sottufficiali, di cui sopra, saranno richiamati temporaneamente in servizio ed aggregati alla compagnia di suss

stenza dipendente dalla direzione di commissariato presso la quale verranno comandati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **40**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, Parte I (Edizione 1888)**. — 21 febbraio.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	CORREZIONI
167	3ª	881	*invece* del N. d'ordine 881, *pongasi*: 381.
243	6ª	523	Al prezzo dell'unità, *invece di*: 0,05, *pongasi*: 0,02.
296	7ª	2148	» » 0,026 » 0,26.
648	14ª	203	*invece* del N. d'ordine 203, *pongasi*: 303.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **41**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Requisizione dei quadrupedi**. — 21 febbraio.

In conseguenza delle variazioni introdotte nella circoscrizione territoriale dei carabinieri reali, dopo la pubblicazione della *Istruzione per la requisizione dei quadrupedi per il servizio del regio esercito*, in data 10 maggio 1887, si dovranno nello specchio T. annesso alla detta Istruzione, introdurre le seguenti varianti:

Commissione alla quale si riferisce la correzione	Pagina	Colonna		
1	89	g	*Invece di:*	*Sostituire:*
			Compagnia di Torino interna	Compagnia di Torino interna
			Compagnia di Torino esterna	Tenenza diretta
			Tenenza di Torino interna	Tenenza di Torino
			Tenenza di Torino esterna	Tenenza di Moncalieri
			Tenenza di Moncalieri	Compagnia di Torino esterna
			Tenenza di Chivasso	Tenenza diretta
				Tenenza di Chivasso
20	97	g	*Invece di:*	*Sostituire:*
			Compagnia di Milano interna	Compagnia di Milano interna
			Tenenza diretta	Tenenza diretta
			Tenenza di Milano interna	Tenenza di Milano
			Tenenza di Milano esterna	Compagnia di Milano esterna
			Tenenza di Abbiategrasso	Tenenza diretta
21	97	g		Tenenza di Abbiategrasso
			Invece di:	*Sostituire:*
			Tenenza di Melegnano	Tenenza di Melegnano
			Tenenza di Monza	Tenenza di Monza
27	99	g		Sezione di Desio
			Invece di:	*Sostituire:*
			Compagnia di Milano esterna	Tenenza di Lodi
50	109	g	Tenenza di Lodi	
			Invece di:	*Sostituire:*
90	123	g	Sezione di Adria	Tenenza di Adria
			Invece di:	*Sostituire:*
			Tenenza di Pistoia	Tenenza di Pistoia
95	125	g		Sezione di S. Marcello
			Invece di:	*Sostituire:*
			Tenenza di Orbetello	Tenenza di Orbetello
99	127	g		Sezione di Pitigliano
			Invece di:	*Sostituire:*
			Sezione di Carrara	Tenenza diretta
115	131	g	Tenenza di Massa Carrara	Tenenza di Carrara
			Invece di:	*Sostituire:*
			Sezione di Toscanella	Tenenza di Toscanella

124	135	g	*Invece di:*	*Sostituire:*
			Compagnia di Napoli interna	Compagnia di Napoli interna
			Tenenza di Monteoliveto	Tenenza diretta
			Tenenza di Chiaia	Tenenza di Torre del Greco
			Tenenza di Vicaria	Tenenza di Vicaria
			Compagnia di Napoli esterna	Compagnia di Napoli esterna
			Tenenza di Torre del Greco	Tenenza diretta
			Tenenza di Pozzuoli	Tenenza di Chiaia
			Compagnia di Castellamare di Stabia	Tenenza di Casoria
				Tenenza di Pozzuoli
			Tenenza diretta	Compagnia di Castellamare di Stabia
			Tenenza di Sorrento	Tenenza diretta
				Sezione di Torre Annunziata
				Tenenza di Sorrento
			Invece di:	*Sostituire:*
126	137	g	Sezione di S. Maria Capua Vetere	Tenenza di S. Maria Capua Vetere

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma 1883. Tip. G. Voghera.

594803

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE
278

DISPENSA 8ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

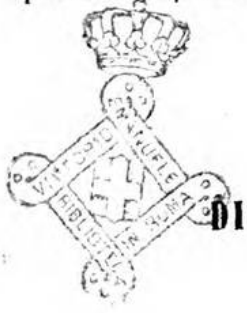
Pubblicata il 9 marzo.

FEBBRAIO 25. — Divisa del corpo speciale d'Africa, *pag.* 71.

Atto N. **42**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa del corpo speciale d'Africa.** — 25 febbraio.

È approvata la seguente *Istruzione sulla divisa del corpo speciale d'Africa* in data 25 febbraio 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.



DIVISA PER GLI UFFICIALI

§ 1. — **Oggetti di divisa.**

1. La divisa per gli ufficiali del corpo speciale d'Africa si compone di:

Elmetto. — Berretto. — Colletto. — Giubba. — Pantaloni. — Sciabola. — Cinturino. — Mantellina o mantello. — Uose o gambali. — Stivalini. — Guanti. — Borsa di pelle.

§ 2. — **Elmetto.**

2. L'elmetto (Fig. 1ª) consta di:

Uno scheletro — una copertura — una fodera — un'alluda — due gangherelli — una fascia — due occhielli — un bottone gemello a vite — un piccolo trapezio di tela.

3. Lo scheletro è formato da stratificazioni di *Aeschynomene paludosa*, (pianta acquatica leggerissima appartenente alla famiglia delle leguminose papilionacee che cresce nelle Indie orientali e sul Nilo) fra loro sovrapposte ed aderenti e rivestite all'interno ed all'esterno di carta sottilissima e di stratificazioni leggerissime della stessa pianta *Aeschynomene*.

Lo scheletro è in un solo pezzo, ed è foggiato in guisa che la sua parte superiore costituisce la coppa e la parte inferiore comprende la visiera e la gronda o coprinuca.

Lo spessore dello scheletro varia tra i 6 ed i 13 mm. a seconda dei diversi punti nei quali si opera la misurazione; così ad esempio, la visiera e la gronda misurano da 8 a 10 mm., la coppa nella sua parte inferiore misura da 6 a 8 mm., alla metà circa da 8 a 9 e nella parte superiore da 12 a 13.

Nello scheletro, e più propriamente nella coppa, sono praticati 3 fori, l'uno nella parte superiore del diametro di mm. 25, e due nelle parti laterali, l'uno in corrispondenza dell'altro, del diametro di mm. 14.

4. La copertura dell'elmetto è di tela di cotone color bronzo chiaro, più leggiera e più fina di quella da vestiario. La sua forma, che è la stessa dello scheletro, si ottiene tagliando la tela a spicchi, 6 per ciascun elmetto, e riunendoli assieme con due cuciture, l'una interna che prende le estremità dei due spicchi, e l'altra esterna comprendente l'estremità addoppiata di uno spicchio e la estremità semplice dell'altro. La copertura ha tre fori corrispondenti, per posizione e diametro, a quelli dello scheletro medesimo. Una cucitura semplice mantiene il foro superiore della copertura nella giusta corrispondenza di quello superiore dello scheletro, mentre tale ufficio per gli altri due è dovuto a due occhielli traforati. La copertura termina avvolgendo appena l'orlo dello scheletro, al quale resta fissata mediante una cucitura accavalcata.

5. La fodera consta di due distinte parti, cioè:

della parte che copre la visiera, le parti laterali e la gronda, o coprinuca, che è di un tessuto di cotone color verde cupo e vi è mantenuta fissa mediante una cucitura accavalcata attorno l'orlo dello scheletro, ed altra cucitura a punti lunghi praticata attorno l'estremità inferiore della calotta;

della parte alta 70 mm. che riveste un terzo circa dell'interno della calotta. Questa seconda parte della fodera è di un tessuto, colore celeste, di seta e cotone ed è libera nell'estremità superiore, e l'estremita inferiore è fissata con colla internamente all'alluda dell'elmetto; all'estremità libera è munita o della cimossa della tela o di un risvolto di circa 5 mm. e di una cucitura a macchina. Una striscia di pelle di montone conciata al naturale, larga 20 mm. circa, serve sia a coprire il sovrapporsi della copertura all'orlo dello scheletro e della fodera alla copertura stessa, sia ad irrobustire l'elmetto alla sua estremità. Tale striscia ha una cucitura a macchina col punto della lunghezza di circa 2 mm. per tutta la lunghezza delle due parti laterali della striscia ed è fissata all'orlo dell'elmetto mediante una cucitura a mano con punti più radi, cioè uno ogni tre circa di quelli a macchina; la prima cucitura serve di ornamento, la seconda serve a fissare la striscia all'orlo dell'elmetto ed è fatta a punti radi per evitare che l'orlo venga tagliato dai punti stessi.

6. L'alluda (Fig. 2ª) consta di una striscia di pelle di montone marocchinata larga mm. 48 circa, applicata all'elmetto mediante un cerchietto di cartone alto mm. 30 circa; su tale cerchietto di cartone l'alluda viene rivoltata per mm. 8 circa dalla parte esterna e per mm. 35 circa dalla parte interna; essa è fissata dalla parte esterna sul cerchietto mediante cucitura a macchina od a mano ed a punti lunghi.

L'alluda così disposta sul cerchietto viene poi applicata all'elmetto ed è sul medesimo mantenuta fissa mediante n. 6 piccoli dischi di sughero, dello spessore di circa mm. 6 e del diametro di mm. 20, cuciti tra il cartone e le parti laterali dell'elmetto alla distanza di circa mm. 50 l'uno dall'altro.

7. I gangherelli (Fig. 3ª) servono a sostenere il soggolo; sono di ottone stampato e verniciato in bianco; il filo di ottone col quale sono costrutti non è cilindrico ma alquanto appiattito; sono attaccati lateralmente nell'interno dell'elmetto verso la parte anteriore del medesimo a mm. 20 circa dall'orlo dell'elmetto stesso.

8. La fascia (Fig. 1ª lettera *a*), della stessa tela della copertura dell'elmetto, ripiegata agli orli e larga da mm. 30 a 32, serve di ornamento all'elmetto ed a coprire le cuciture esterne della fodera e dell'alluda.

9. Gli occhielli (Fig. 4ª) sono collocati nei fori laterali praticati nella copertura e nello scheletro dell'elmetto per la rinnovazione dell'aria, e servono sia di ornamento, sia per impedire che la tela della copertura si sfili; sono di ottone verniciato in color bronzo-chiaro nella parte esterna ed in bianco nella parte interna; hanno il diametro di mm. 20 e sono muniti di 8 fori; e vengono assicurati all'elmetto per mezzo di otto gambi lunghi circa mm. 8 rovesciati nell'interno dell'elmetto a forma di stella.

10. Il bottone gemello a vite consta di due parti:

la parte inferiore (Fig. 5ª) è di metallo bianco ed ha la forma di calotta sferica, del diametro di mm. 44 a 46 con una saetta di mm. 10. È munita di 18 fori praticati su due circoli, di cui l'interno ha 6 fori, l'esterno 12. Al centro della calotta è fissato, mediante saldatura, un tubicino di ottone con avvitamento interno;

la parte superiore (Fig. 6ª) è di lamiera di zinco pure a forma di calotta sferica, del diametro di mm. 44 a 46, con una saetta di mm. 12; è munita di tre intagli cogli spigoli arrotondati, della profondità di circa 7 mm.; al centro è saldato un gambo di filo d'ottone con avvitamento per tutta la sua lunghezza.

La parte inferiore del bottone gemello a vite è cucita internamente all'elmetto, e la parte superiore, coperta di tela color bronzo chiaro eguale a quella della copertura, viene avvitata nel tubicino dalla parte esterna dell'elmetto.

11. Il trapezio (Fig. 1ª lettera *b*) è della stessa tela della copertura dell'elmetto; è collocato a destra dell'elmetto a 10 mm. circa sotto l'occhiello traforato; è cucito da ogni parte meno dal lato superiore, e misura mm. 55 superiormente, mm. 65 lateralmente e mm. 35 inferiormente.

12. L'elmetto, formato dalle parti sopra descritte, dicesi sguernito, ed è uguale per tutti gli ufficiali del corpo speciale d'Africa; si completa l'elmetto aggiungendovi il soggolo, che è però d'uso esclusivo per gli ufficiali che fanno servizio a cavallo e si guernisce colla coccarda nazionale, con un fregio da elmetti e con una nappina: gli ufficiali delle armi combattenti e gli ufficiali medici portano inoltre sull'elmetto un pennacchio, un pennacchietto od una penna a seconda dell'arma o del corpo al quale appartengono (Fig. 1ª*bis*).

Il soggolo e la coccarda sono eguali per tutti gli elmetti, i fregi da elmetti, le nappine, i pennacchi ed i pennacchietti diversificano a seconda dell'arma o del corpo ai quali gli ufficiali appartengono.

13. Il soggolo (Fig. 7ª) è formato da due striscie di cuoio naturale della larghezza di mm. 15 a 16 e consta di due parti:

la prima parte è della lunghezza di mm. 95 a 100, e ad una delle estremità è munita di una piccola camerella rettangolare di filo d'ottone, ed a millimetri 10 circa dall'altra estremità havvi praticato un foro rivestito da un occhiello metallico;

l'altra parte del soggolo è lunga da mm. 450 a 460; ad una estremità è munita di una camerella rettangolare doppia di filo d'ottone, ed all'altra estremità è praticato un foro rivestito pure da un occhiello metallico.

I due occhielli metallici posti all'estremità delle striscie servono per applicare il soggolo ai gangherelli.

14. La coccarda (Fig. 8ª) è ricavata dalla metà altezza di un nastro a doppio dritto tricolore, della lunghezza di mm. 240 a 250 e dell'altezza di mm. 34 a 36. Il doppio dritto dei colori rosso e verde è di seta; è un filo di cotone ricoperto d'argento quello bianco; la trama è di un ritorto di cotone. Il nastro dopo essere stato foderato con carta bianca viene convenientemente arricciato e disposto in forma circolare col colore rosso esterno ed il verde interno.

15. La nappina, della forma e delle dimensioni quali risultano dalla Fig. 9ª, serve per l'elmetto degli ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, di fanteria (cacciatori), di cavalleria (cacciatori a cavallo), di artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo sanitario militare. È di metallo bianco argentato per l'elmetto degli ufficiali di fanteria (cacciatori), di cavalleria (cacciatori a cavallo) e del corpo sanitario militare; è di metallo giallo dorato per l'elmetto degli altri ufficiali.

La nappina invece, avente la forma e le dimensioni della Fig. 10ª, serve per l'elmetto degli ufficiali commissari, contabili e veterinari. È di metallo giallo dorato per l'elmetto degli ufficiali commissari e contabili e di metallo bianco argentato per quello degli ufficiali veterinari.

16. I fregi da elmetto per gli ufficiali sono formati da lastre stampate di metallo giallo dorato, o di metallo bianco argentato; tutti i fregi hanno le parti liscie brunite; sono di metallo giallo dorato i fregi per gli ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, dei bersaglieri, dell'artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo di commissariato militare. Sono invece di metallo bianco argentato i fregi degli ufficiali di fanteria (cacciatori) di cavalleria (cacciatori a cavallo), degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo contabile e del corpo veterinario.

17. **Fregio da elmetto per gli ufficiali dello stato maggiore generale** (Fig. 11ª). — Stella a cinque punte equidistanti tra di loro con disco ovale al centro, avente un risalto ad intagli all'intorno. Nel disco vi è fissata, mediante due gambi, l'iniziale di S. M. sormontata da corona reale e poggiante sopra uno scettro.

L'iniziale, la corona e lo scettro sono d'argento. Quattro fori praticati superiormente negli angoli rientranti della stella servono ad assicurare il fregio alla coccarda ed all'elmetto.

18. **Fregio da elmetto per gli ufficiali del corpo di stato maggiore** (Fig. 12ª). — Un'aquila coronata colle ali spiegate, col becco verso destra, col corpo ritto e poggiata coi piedi sopra uno scettro. L'aquila nel petto ha un disco ovale ad intagli con risalto liscio all'ingiro e la croce di

Savoia in rilievo ed argentata nel centro. Due fori, praticati all'estremità delle ali, concorrono ad assicurare il fregio alla coccarda ed all'elmetto.

19. **Fregio da elmetto per gli ufficiali di fanteria (cacciatori)** (Fig. 13ª). — Rappresenta una cornetta con cordoni avente un disco fisso e convesso al centro ed una corona reale sovrastante alla cornetta; cornetta e corona unite poggiano sopra due moschetti con cinghia disposti in croce. Nel centro del disco fisso havvi stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

20. **Fregio da elmetto per gli ufficiali dei bersaglieri** (Fig. 14ª). — Una cornetta con cordoni avente una granata al centro, sormontata da fiamma; la cornetta poggia sopra due carabine disposte in croce. Nel centro della granata havvi stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

21. **Fregio da elmetto per gli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo)** (Fig. 15ª). — Due lancie con banderuole poste in croce. Al punto d'incontro delle due lancie havvi un disco convesso contornato da un cordone che viene poi ad intrecciarsi inferiormente alle aste delle lancie. Superiormente al disco vi ha la corona reale, e nel centro la croce di Savoia stampata e smaltata in nero.

22. **Fregio da elmetto per ufficiali d'artiglieria (cannonieri)** (Fig. 16ª). — Due cannoni posti in croce sormantati da granata con fiamma; nella granata havvi stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

23. **Fregio da elmetto per ufficiali del genio** (Fig. 17ª). — Due appie poste in croce sormontate da una granata con maniglie e fiamma. Un nastro lega il punto d'unione dei manici delle due appie e, convenientemente disposto, riempie l'angolo formato dai manici stessi delle due appie. Al centro della granata è stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

24. **Fregio da elmetto per gli ufficiali del treno** (Fig. 18ª). — Consta della croce di Savoia contornata da due rami, uno di quercia (destro) ed uno d'alloro (sinistro), e sormontata da corona reale.

25. **Fregio da elmetto per gli ufficiali medici, commissari e veterinari** (Fig. 19ª). — Consta di un contorno di disco sormontato da corona reale e ornato da due rami, uno d'alloro (sinistro) ed uno di quercia (destro). Un nastro annoda l'unione dei due rami. Il contorno di disco è completato da un disco di rame smaltato internamente ed esternamente; lo smalto interno è bigio e lo smalto esterno è bianco con croce rossa colorita sullo smalto stesso per il fregio degli ufficiali medici; è azzurro per gli ufficiali commissari e veterinari. Su quest'ultimo disco è fissata internamente la croce di Savoia in metallo giallo dorato per i commissari ed in metallo bianco argentato per i veterinari.

26. **Fregio da elmetto per gli ufficiali contabili** (Fig. 20ª). — Un disco convesso sormontato da corona reale e contornato da due rami, uno d'alloro (sinistro) ed uno di quercia (destro). Un nastro annoda l'unione dei due rami. Nel centro del disco havvi stampata e smaltata in nero la croce di Savoia.

27. Gli ufficiali di fanteria (cacciatori) e dei bersaglieri portano inoltre, inferiormente al fregio dell'elmetto, il numero del reggimento al quale appartengono (Fig. 21ª), il quale è ricavato da una lastra stampata di metallo bianco argentato e si fissa all'elmetto mediante due gambi ripiegati internamente all'elmetto stesso.

28. L'elmetto degli ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, di fanteria (cacciatori) dei bersaglieri, dell'artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo sanitario militare, è ornato rispettivamente di un pennacchio o pennacchietto; e l'elmetto degli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo) è ornato di una penna; l'elmetto invece degli ufficiali commissari, contabili e veterinari non ha nè pennacchio, nè pennacchietto, nè penna.

29. **Pennacchio da elmetto per gli ufficiali dello stato maggiore generale.** — Eguale per qualità di penne, per forma e dimensioni a quello prescritto dalla Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

30. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.** — Di penne d'oca bianche assicurate attorno ad un gambo di filo di ferro; le penne dovranno essere in quantità e qualità tali da dare un pennacchietto della forma e delle dimensioni quali si rilevano dalla figura 22ª.

31. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali di fanteria (cacciatori).** — Di penne d'avvoltoio annerite e lavorate ad uso penne di struzzo; le penne sono in parte lunghe e in parte meno lunghe, ed in quantità tale da produrre un pennacchietto abbastanza ricco e della forma e delle dimensioni quali si rilevano dalla Fig. 23ª.

32. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali dei bersaglieri** (Fig. 24ª). — Di penne di cappone nere naturali come quello attualmente in uso per gli ufficiali dei bersaglieri dell'esercito permanente; le penne sono 105 circa.

33. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali di artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo sanitario militare.** — Formato con penne di struzzo non molto lunghe, ma disposte in modo, attorno ad un filo di ferro addoppiato che serve di fusto, da formare un pennacchietto dritto della forma e delle dimensioni quali risultano dalla figura 25ª. Un ultimo giro di penne più corte e meno rigide ingrossa alquanto la parte inferiore del pennacchietto stesso.

34. **Penna da elmetto per gli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo).** — Una penna di cicogna delle dimensioni quali risultano dalla Fig. 26ª.

§ 3. — Berretto.

35. Il berretto per gli ufficiali del corpo speciale d'Africa (Fig. 27ª) per forma e dimensioni è uguale a quello attualmente in uso per gli ufficiali delle armi e dei corpi del regio esercito, prescritto dall'istruzione sulla divisa degli ufficiali; ha però in più sei dischetti di sughero posti internamente tra l'alluda e la visiera (Fig. 27ª lettera *a*), ed ha la fascia ed il tondino di panno bianco anzichè di panno turchino-scuro; le cuciture delle parti della fascia tra di loro, e della fascia col tondino non sono nè filettate, nè ornate di cordoncino d'oro o d'argento (Fig. 27ª, lettera *b*). Il berretto degli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo) ha la soprafascia filettata inferiormente di panno rosso.

36. I fregi pei berretti sono per forma rispettivamente simili a quelli adottati per gli elmetti degli ufficiali delle diverse armi e corpi, e per dimensioni quali risultano dalle rispettive figure.

Essi fregi sono ricamati in oro od in argento sopra panno nero; sono ricamati in oro i fregi da berretti per gli ufficiali del corpo di stato maggiore (figura 28ª), dei bersaglieri (Fig. 29ª), d'artiglieria (cannonieri) (Fig. 30ª), del genio (Fig. 31ª), del treno (Fig. 32ª) e del corpo di commissariato militare (Fig. 33ª). Sono invece ricamati in argento i fregi da berretto per gli ufficiali dello stato maggiore generale (Fig. 28ª), di fanteria (cacciatori) (Figura 34ª), di cavalleria (cacciatori a cavallo) (Fig. 35ª), del corpo sanitario militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare (Fig. 33ª).

Nel disco o granata di ciascun fregio havvi ricamata la croce di Savoia: in argento su fondo di panno rosso per gli ufficiali dello stato maggiore generale e del corpo di stato maggiore, in seta rossa su fondo ricamato in argento per gli ufficiali medici, ed in seta nera su fondo ricamato in oro od argento a seconda che il fregio è rispettivamente ricamato in oro od argento per tutti gli altri ufficiali.

§ 4. — Colletto.

37. Il colletto è di tela bianca conforme a quello prescritto dall'Istruzione sulla divisa per gli ufficiali delle armi e dei corpi del regio esercito.

§ 5. — Giubba.

38. La forma della giubba è identica per tutti gli ufficiali del corpo speciale; è di tela di cotone di colore bronzo-chiaro costruita ad un solo petto e tagliata a sacco (Fig. 36ª).

Le sue parti sono:

un corpo,
un bavero,
due controspalline,
due maniche,
quattro tasche,
due fascie,
un paradosso mobile.

39. Il *corpo*, che abbraccia il busto e le falde, si divide in parte anteriore (Fig. 37ª) e parte posteriore (Fig. 38ª).

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di cinque bottoni grandi di frutto equidistanti e posti in modo che il primo si trovi a mm. 30 di distanza dal gangherino che serve ad agganciare il bavero, e l'ultimo a mm. 180 dall'estremità della falda; e sul lato sinistro cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni. Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta internamente, come rinforzo, una lista della stessa tela della giubba.

40. Il *bavero* (Fig. 39ª) è dritto, si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta. Le due punte sono ornate di stellette ricamate in oro per gli ufficiali generali, e di metallo bianco argentato o d'argento puro a superficie liscia e con gambo a vite per tutti indistintamente gli altri ufficiali (Fig. 36ª, lettera *b*).

41. Le *controspalline* (Fig. 40ª) sono di tela della stessa qualità di quella della giubba, e vengono fissate sulle spalle da una parte mediante cucitura e dall'altra per mezzo di un bottone piccolo di frutto.

42. Le *maniche* (Fig. 41ª) si compongono ciascuna di due parti (superiore ed inferiore) ed hanno le manopole (Fig. 42ª) foggiate a punta in direzione della spalla.

43. Le *tasche* sono poste internamente alla giubba; due sono tagliate in senso verticale (Fig. 43ª) e sono chiuse con un bottone piccolo di frutto, e due sono in senso orizzontale poste sulla linea dell'ultimo occhiello (Fig. 36ª, lettera *a*).

44. Le *due fasce* (Fig. 44ª) dalle spalle vanno fino al fondo, rivestendo e rinforzando le due tasche verticali.

45. Il *paradosso mobile* (Fig. 45ª) formato con due teli dello stesso tessuto della giubba, mantenuti aderenti da una cucitura praticata tutto all'intorno e da cinque altre cuciture trasversali ad angolo ottuso e fra di loro parallele, misura circa 27 cm. tanto in altezza che in larghezza ed è munito di quattro occhielli ai quali corrispondono altrettanti bottoni mezzani d'osso bianco, attaccati alla giubba e destinati a tenerlo a posto.

46. Alle maniche della giubba, superiormente alla manopola, sono attaccati i distintivi di grado, i quali consistono:

a) in un ordine di trecciuola in filo di marca bleu solido, alta mm. 5 (Fig. 46ª), per il sottotenente;

b) in due ordini di trecciuola in filo di marca bleu solido, alta mm. 5 (Fig. 47ª), per il tenente;

c) in tre ordini di trecciuola in filo di marca bleu solido, alta mm. 5 (Fig. 48ª), per il capitano;

d) in un ordine di gallone pure in filo di marca bleu, alto mm. 16, ed uno di trecciuola alta mm. 5 (Fig. 49ª), per il maggiore;

e) in un ordine di gallone, pure in filo di marca bleu, alto mm. 16, e due di trecciuola alta mm. 5 (Fig. 50ª), per il tenente-colonnello;

f) in un ordine di gallone, pure in filo di marca bleu alto mm. 16 e tre di trecciuola alta mm. 5 (Fig. 51ª), per il colonnello;

g) in un ordine di ricamo in argento grande (Fig. 52ª) per il maggior generale;

h) in un ordine di ricamo in argento grande ed uno piccolo (Fig. 53ª), per il tenente generale.

§ 6. — **Pantaloni.**

47. I pantaloni sono di tela di cotone color bronzo chiaro e della forma di quelli di panno prescritti per gli ufficiali delle diverse armi o corpi dall'istruzione sulla divisa per gli ufficiali, però senza filettatura o bande.

§ 7. — Sciabola.

48. La sciabola è identica a quella prescritta, per gli ufficiali delle diverse armi e corpi del regio esercito, dalla Istruzione sulla divisa degli ufficiali, tranne che il fodero è brunato.

§ 8. — Cinturino.

49. In qualunque uniforme, gli ufficiali del corpo speciale di Africa fanno uso di cinturino con pendagli di pelle di bulgaro di color rosso cupo, uguale per forma e dimensioni a quello prescritto dall'Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

§ 9. — Mantellina - Mantello.

50. La mantellina ed il mantello per gli ufficiali del corpo speciale sono di panno eguali per qualità, forma e dimensioni alla mantellina ed al mantello stabiliti rispettivamente per gli ufficiali delle diverse armi o corpi del regio esercito e prescritti dalla citata Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

§ 10. — Uose - Gambali.

51. Gli ufficiali a piedi, in servizio, fanno uso di uose di tela di cotone color bronzo-chiaro (Fig. 54ª).

Esse sono appaiate, una si adatta al piede destro e l'altra al piede sinistro.

Ogni uosa consta: di una parte anteriore — lettera *a* — una parte posteriore — lettera *b* — e due settori — lettera *c* — (insieme cucite in modo da adattarsi convenientemente al piede ed alla gamba).

Un sottopiede di cuoio naturale, o di pelle di vacchetta, con quattro bottoni gemelli, e due righe di bottoni di frutto disposti su nove file coi relativi occhielli, assicurano la uosa rispettivamente al piede ed alla gamba.

Internamente lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, e nel fondo che cuopre tutto il piede le uose sono rinforzate da parti in tela della stessa qualità delle uose.

52. Gli ufficiali a cavallo, in servizio, fanno invece uso di gambali formati con due teli di cotone color bronzo-chiaro, mantenuti aderenti da una cucitura praticata tutto all'intorno e da nove altre cuciture trasversali e tra di loro parallele (Fig. 55ª).

Essi gambali sono costituiti da due parti (Fig. 56ª-57ª) tagliate ed insieme cucite in modo da dare ai gambali stessi il necessario garbo perchè si adattino convenientemente alle gambe.

I gambali sono esternamente muniti da una parte di N. 8 occhielli e due inchiappature di tela con passante fisso pure di tela e fibbia di ottone, e dall'altra parte di N. 12 bottoni di frutto piccoli disposti in due file, di 4 bottoni la prima, e di 8 la seconda. Dalla parte dei bottoni, ed in corrispondenza delle inchiappature con fibbia, sonvi applicati inoltre due riscontri della stessa tela dei gambali, muniti di cinque fori ciascuno. A 10 mm. circa dall'orlo superiore dei gambali sono praticati due occhielli, i quali servono ad abbottonare i gambali stessi ai pantaloni.

§ 11. — **Stivalini.**

53. In servizio, gli ufficiali del corpo speciale fanno uso di stivalini di pelle non annerita portati sotto i pantaloni, per forma simili a quelli prescritti per gli ufficiali delle diverse armi o corpi dalla Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

§ 12. — **Guanti.**

54. In servizio, gli ufficiali calzano guanti bianchi a maglia di filo di lino o di cotone.

§ 13. — **Borsa di pelle.**

55. La borsa di pelle è conforme a quella stabilita per gli ufficiali dell'esercito permanente, dall'Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

Essa è di prescrizione per tutti gli ufficiali superiori ed inferiori, eccettochè per quelli di cavalleria (cacciatori a cavallo), dell'artiglieria (cannonieri), e del treno, i quali alla borsa di pelle sostituiscono le bisacce.

§ 14. — **Sciarpa - Speroni.**

56. La sciarpa che gli ufficiali del corpo speciale portano in servizio è eguale a quella stabilita dalla Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

57. Gli ufficiali montati portano, assicurati ai tacchi degli stivalini, speroni di ferro forbito e lucido.

§ 15. — **Avvertenze.**

58. In qualunque uniforme gli ufficiali montati fanno uso della bardatura di marcia.

59. Per la giubba e per i pantaloni è fatta facoltà agli ufficiali di sostituire, alla tela di cotone, la tela di lino, o la flanella di color bronzo chiaro.

60. Fuori di servizio, gli ufficiali possono portare calzature di forma diversa di quella prescritta al precedente § 11, e di pelle annerita.

61. Oltre gli oggetti di divisa prescritti, gli ufficiali possono avere tutti quegli oggetti d'uso individuale che meglio credono.

62. Oltre al numero di cassette regolamentari che competono a ciascuno in base alle vigenti prescrizioni, gli ufficiali sono autorizzati di portar seco anche una cassa, un baule od una valigia.

63. Gli ufficiali destinati al corpo speciale d'Africa possono prelevare le materie loro occorrenti per la loro divisa presso i distretti dei singoli capiluogo di corpo d'armata, o presso il distretto di Cagliari e completare, ove sia necessario, il loro arredamento presso il deposito centrale per le truppe d'Africa.

64. A ciascun ufficiale in Africa è data in consegna una pistola a rotazione con un conveniente numero di cartucce a pallottola.

DIVISA PER I MILITARI DI TRUPPA

§ 16. — **Asciugatoio.**

65. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 17. — **Berretto (fetz).**

66. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed è col fiocco per i bersaglieri e senza fiocco per gli uomini degli altri corpi.

§ 18. — **Borraccia con correggia.**

67. È conforme a quella descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 19. — **Borsa di pulizia.**

68. La borsa di pulizia è conforme a quella descritta nella Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quando è completa contiene:

un pettine;

un paio di forbici;

un rocchetto, che ha nell'interno gli aghi da cucire, e nelle incavature due qualità di filo, cioè filo bianco e filo di color bronzo-chiaro;

24 bottoni, parte d'osso e parte di frutto così ripartiti:

4 bottoni mezzani d'osso bianco;

4 bottoni piccoli d'osso bianco;

4 bottoni per camicie d'osso bianco;
4 bottoni grandi di frutto;
8 bottoni piccoli di frutto.

§ 20. — Calzature.

69. Le calzature per gli uomini di truppa del corpo speciale d'Africa sono quelle stesse descritte nell' Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, però non annerite. — Vengono usate le seguenti tre specie di calzatura:

scarpe — Dagli uomini dei due reggimenti di fanteria (cacciatori) compresivi i bersaglieri, dalla brigata d'artiglieria (cannonieri) e dalle compagnie del genio, di sanità e di sussistenza;

stivalini. — Dagli uomini della compagnia treno;

stivalini per cavalleria. — Dagli uomini dello squadrone di cavalleria (cacciatori a cavallo).

§ 21. — Cappello di palma Beilul.

70. Il cappello di palma Beilul (Fig. 58ª), confezionato con treccia di palma cucita a maglia, è di forma conica ed a larga tesa, ed ha le dimensioni segnate nella relativa figura. — Al cappello di palma va unita una copertina di tela bianca.

§ 22. — Copertura di tela impermeabile da elmetti.

71. La copertura da elmetti (Fig. 59ª) è costruita con tela comune (*domestik*) da coperture da chepi, resa impermeabile nel modo indicato da apposita istruzione.

Detta copertura è costituita da sei spicchi formanti la coppa (Fig. 60ª) e da due striscie di tela (Fig. 61ª) tagliate ed unite tra di loro ed alla base degli spicchi in modo da coprire convenientemente la visiera e la gronda, o coprinuca dell'elmetto, e di avvolgersi eziandio all'orlo dell'elmetto stesso, al quale resta fermata mediante l'azione di un cordoncino che scorre entro una guaina formata alla estremità della copertura. — L'unione fra di loro di tutte le parti in tela costituenti la copertura dell'elmetto avviene mediante due cuciture, l'una interna e l'altra esterna; la cucitura interna prende le estremità semplici di due parti, e la cucitura esterna prende l'estremità addoppiata di una delle due parti e quella semplice dell'altra.

La copertura è munita di un taglio orizzontale sul lato destro per il passaggio del gambo della nappina e di tre fori, corrispondenti uno al tubicino

del bottone gemello dell'elmetto, e due agli occhielli traforati di cui è munita lateralmente la coppa dell'elmetto stesso.

Vi sono coperture di quattro diverse dimensioni, o taglie, delle quali la 1ª serve per gli elmetti della 1ª e 2ª taglia; la 2ª della 3ª e 4ª e così di seguito la 3ª e la 4ª rispettivamente per la 5ª e 6ª e 7ª ed 8.ª

La copertura di tela impermeabile da elmetti dovendo servire a due usi, cioè riparare dal sole e dalla pioggia, deve mantenere, anche dopo resa impermeabile, la primitiva bianchezza.

Conto della copertura di tela impermeabile da elmetti.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone bianca casalinga (domestik) alta m. 0,72	» 60	0 400	0 240
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	0 410
Impermeabilità	» »	» »	0 050
Prezzo di costo e conteggio L. . .			0 70

(1) Nella fornitura sono compresi metri 1,10 di cordoncino in cotone bianco.

N.B. L'assegnazione della quantità di tela indicata nel conto è fatta in base alla media della tela necessaria per le *quattro* taglie delle coperture.

§ 23. — **Correggia per pantaloni.**

72. È conforme a quella descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 24. — **Correggiuola per arrotolare la mantellina.**

73. La correggiuola (*Fig.* 62ª) è in cuoio naturale conciato ad uso cuoio inglese, lunga millimetri 445 e larga millimetri 15. Una delle estremità è munita di fibbia di ferro verniciato in nero, e l'altra foggiata a riscontro è munita di sei fori.

§ 25. — **Cucchiaio.**

74. Il cucchiaio è eguale a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 26. — **Distintivi di grado e d'anzianità.**

75. Sulla parte superiore delle maniche della giubba, al disopra delle manopole, sono collocati i distintivi di grado formati di trecciuola in filo di marca rossa per l'appuntato e per i caporali e di gallone e trecciuola pure in filo di marca rossa per i sottufficiali.

Il gallone è alto millimetri 16, la trecciuola millimetri 5.

Essi distintivi consistono:

per l'appuntato. — In un ordine di trecciuola (Fig. 63ª);

per il caporale. — In un ordine di trecciuola terminante con anello ellittico (Fig. 64ª);

per il caporale maggiore. — In due ordini di trecciuola l'ultimo dei quali terminante con un anello ellittico (Fig. 65ª);

per il sergente. — In un'ordine di gallone ed uno di trecciuola terminante con anello ellittico (Fig. 66ª);

per il furiere. — In un ordine di gallone e due di trecciuola l'ultimo dei quali termina con anello ellittico (Fig. 67ª);

per il furiere maggiore. — In un ordine di gallone e tre di trecciuola l'ultimo dei quali termina con anello ellittico (Fig. 68ª).

Conto dei distintivi di grado sulle maniche delle giubbe.

GRADI	Quantità di trecciuola rossa alta mm. 5	Importo della trecciuola rossa a L. 0,12 il metro	Quantità di gallone rosso alto mm. 16	Importo del gallone rosso a L. 0,37 il metro	Mano d'opera	Importo dei distintivi
Appuntato	» 50	» 060	» »	» »	» 140	» 200
Caporale	» 70	» 084	» »	» »	» 200	» 284
Caporale maggiore . .	1 25	» 150	» »	» »	» 350	» 500
Sergente	» 95	» 114	» 50	» 185	» 450	» 749
Furiere	1 50	» 180	» 50	» 185	» 600	» 965
Furiere maggiore . .	2 10	» 252	» 50	» 185	» 750	1 187

76. Il distintivo di anzianità, di cui debbono essere fregiati i sottufficiali, consta di uno o più ordini di trecciuola in filo di marca rossa disposti ad angolo col vertice in alto, ed applicati alla parte superiore della manica destra della giubba (Fig. 69ª).

Il numero degli ordini di trecciuola varia da uno a tre, cioè uno compiuto l'8°, due compiuto il 12° e tre compiuto il 16° anno di servizio.

Conto dei distintivi d'anzianità per sottufficiali.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo metrico delle materie	Quantità (metri)	Valore
Trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5 (per ogni distintivo completo di un ordine di trecciuola)	» 12	» 190	» 02
Mano d'opera per attaccatura di ogni distintivo di rafferma	» »	» »	» 05
Prezzo di costo . . . L.			» 07
Prezzo di conteggio . .			» 10

N. B. I prezzi sopra descritti si riferiscono ai distintivi da attaccarsi sulla manica scucita. — Ove occorresse invece di attaccarli sulla manica, allorchè questa è già cucita al busto, bisogna aggiungere L. 0,05 per la scucitura e ricucitura di un tratto della manica.

§ 27. **Distintivi per cariche speciali.**

77. Sono quelli stessi indicati e descritti nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 28. **Dragone.**

78. Sono conformi a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 29. **Elmetto.**

79. L'elmetto sguernito per gli uomini di truppa del corpo speciale d'Africa è in tutto conforme a quello degli ufficiali descritto al § 2° della presente Istruzione.

Per la truppa vi sono elmetti di otto dimensioni o taglie. — Il seguente specchio contiene le dimensioni principali degli elmetti delle diverse taglie e la proporzione per cento in base alla quale si provvedono generalmente gli elmetti stessi.

DESIGNAZIONE	Unità di misura	TAGLIE							
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sviluppo interno (misura presa sull'alluda)	mm.	600	590	580	570	560	550	540	530
Sviluppo esterno (misurando dall'estremità della gronda a quella della visiera e passando sopra il tubicino del bottone gemello) .	»	580	580	580	565	565	550	550	550
Sviluppo esterno (misurando dall'una all'altra delle estremità laterali, passando per il tubicino suddetto) . . .	»	460	460	460	440	440	420	420	420
Proporzione per cento	N.	5	5	10	10	25	25	10	10

L'elmetto della truppa, similmente a quello degli ufficiali, si guernisce coll'aggiunta del soggolo, d'uso esclusivo per gli uomini che fanno servizio a cavallo, e si completa (Fig. 70ª) cogli oggetti indicati nella seguente tabella:

Tabella indicante la qualità dei fregi ed ornamenti degli elmetti per la truppa del corpo speciale d'Africa.

INDICAZIONE DEI CORPI	Coccarda	FREGI DA ELMETTI	FREGI di numeri da elmetti	PENNACCHIETTO O PENNA	NAPPINA
Reggimenti di fanteria (cacciatori).	Una coccarda per tutti indistintamente eguale e conforme a quella per cappello da bersaglieri o descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	Fregio di metallo bianco eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 13ª).	Numero del reggimento in metallo bianco. (Figura 77ª).	Pennacchietto di penne di cappone di colore naturale, per forma eguale a quello degli ufficiali e di dimensioni quali risultano dalla Fig. 71ª.	Di lana verde di forma semielissoidale con numero bianco su fondo nero. (Fig. 75ª).
Bersaglieri, dei reggimenti di fanteria (cacciatori).		Fregio di metallo giallo eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 14ª).	Id. id.	Pennacchietto di forma eguale a quello in uso per i bersaglieri dell'esercito permanente e di dimensioni quali risultano dalla Fig. 72ª.	Senza nappina.
Squadrone di cavalleria (cacciatori a cavallo).		Fregio di metallo bianco eguale a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 15ª).	Senza numero	Una penna di pavone. (Fig. 73ª).	Di lana rossa e di forma elissoidale. (Fig. 76ª).
Brigata d'artiglieria (cannonieri).		Fregio di metallo giallo eguale a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 16ª).	Id. id.	Pennacchietto di crine nero. (Fig. 74ª).	Di lana gialla e di forma semielissoidale con numero bianco su fondo nero. (Fig. 75ª).
Compagnia del genio.		Fregio di metallo giallo eguale a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 17ª).	Id. id.	Id. id. id.	Di lana cremisi e di forma semielissoidale con numero bianco su fondo nero. (Fig. 75ª).
Compagnia di sanità.		Fregio di metallo bianco con croce rossa eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali contabili (§ 2. — Fig. 20ª).	Id. id.	Senza pennacchietto o penna.	Di lana bianca e di forma elissoidal . (Figura 76ª).
Compag. di sussistenza.		Fregio di metallo giallo con croce nera eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali contabili (§ 2. — Fig. 20ª).	Id. id.	Id. id. id.	Di lana azzurra e di forma elissoidale. (Figura 76ª).
Compagnia treno.		Fregio di metallo giallo eguale a quello degli ufficiali del treno (§ 2. — Fig. 18ª).	Id. id.	Pennacchietto eguale a quello della truppa della brigata di artiglieria. (cannonieri).	Di lana gialla e di forma elissoidale. (Figura 76ª).

Conto di formazione degli elmetti completi.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Fanteria (Cacciatori)		Bersaglieri		Cavalleria (Cacciatori a cavallo)		Brigata d'artiglieria (cannonieri). Compagnie del genio e treno		Compagnie di sanità e sussistenze	
Elmetto sguernito	2	»	2	»	2	»	2	»	2	»	2	»
Soggolo da elmetti	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25
Coccarda	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10
Fregio	»	20	»	20	»	20	»	20	»	20	»	20
Fregio di numero in metallo	»	10	»	10	»	10	»	»	»	»	»	»
Pennacchietto per elmetti di fanteria (cacciatori)	2	50	2	50	»	»	»	»	»	»	»	»
Pennacchietto per elmetti da bersaglieri	2	50	»	»	2	50	»	»	»	»	»	»
Pennacchietto per elmetti d'artiglieria (cannonieri) genio e treno	»	80	»	»	»	»	»	»	»	80	»	»
Penna per elmetti da cavalleria (cacciatori a cavallo)	»	06	»	»	»	»	»	06	»	»	»	»
Nappina	»	15	»	15	»	»	»	15	»	15	»	15
Mano d'opera per l'attaccatura delle diverse parti	»	»	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05
Prezzo di costo . . . L.			5	35	5	20	2	81	3	55	2	75
Prezzo di conteggio . »			5	40	5	20	2	90	3	60	2	80

§ 30. **Farsetto a maglia di o one.**

80. Il farsetto a maglia (Fig. 78ª) è fatto al telaio confilato di cotone greggio. È della foggia detta *alla marinara* e si compone di due parti principali: un corpo e due maniche.

A sinistra della parte anteriore del corpo porta un taschino di identico tessuto a maglia alto centimetri 15 largo centimetri 14 all'estremità superiore, e centimetri 13 a quella inferiore.

Il bordo dell'apertura del collo e del lembo inferiore è formato con un risvolto del tessuto alto 2 centimetri.

Il lembo estremo della manica è munito di un pezzo di tessuto speciale elastico alto da 6 a 7 centimetri; alla manica è aggiunto un pezzo quadrato dello stesso tessuto per rendere più comoda l'apertura sotto le ascelle.

I farsetti sono di tre dimensioni o taglie.

Specchio delle misure dei farsetti a maglia di cotone.

TAGLIE	Proporzioni su 100	Lunghezza del farsetto	Larghezza del farsetto	Lunghezza delle maniche compreso il polsino
	numero	millimetri	millimetri	millimetri
1ª	30	830	510	550
2ª	40	790	470	530
3ª	30	750	440	510

§ 31. **Fascia di lana.**

81. È per qualità di tessuto e per forma eguale a quella descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ma di dimensioni quali risultano dalla figura 79ª, e del peso non minore di grammi 180.

§ 32. **Fazzoletto.**

82. È quello stesso descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 33. **Gambali di tela cotone.**

(per cavalleria (cacciatori a cavallo) e treno).

83. I gambali sono perfettamente eguali a quelli stabiliti per gli ufficiali a cavallo, descritti nel § 10 della presente Istruzione.

Per la truppa vi sono gambali di quattro diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure dei gambali.

TAGLIE	LUNGHEZZA del fianco misurato sulla linea degli occhielli	LUNGHEZZA della parte posteriore	META' LARGHEZZA del gambale piegato superiormente	META' LARGHEZZA del gambale piegato al fondo
	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri
1ª	420	400	190	150
2ª	410	390	185	145
3ª	400	380	180	140
4ª	390	370	175	135

Dimostrazione della quantità di tela occorrente per la confezione dei gambali.

TAGLIE	Quantità di tela per ciascun capo metri		Quantità da costruirsi su 100	Quantità di tela per ciascuna taglia metri	
1ª	1	360	15	20	400
2ª	1	260	30	37	800
3ª	1	100	40	44	»
4ª	1	050	15	15	750
Totali . . .			100	117	950
Media metri . . .				1	18

Conto dei gambali.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone color bronzo chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1	»	1	180	1	180
Bottoni piccoli di frutto, al cento	1	320	N.	24	»	316
Fibbie piccole di ottone . .	»	040	»	4	»	160
Mano d'opera.	»	»	»	»	»	740
Prezzo di costo . . . L.					2	396
Prezzo di conteggio . . . . »					2	40

§ 34. **Gavetta di lamiera.**

84. Gli uomini di cavalleria (cacciatori a cavallo), e della compagnia treno fanno uso della gavetta di lamiera per le armi a cavallo, e quelli degli altri corpi usano invece la gavetta di lamiera per le armi a piedi, descritte ambe due nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 35. **Giubba.**

85. La giubba per la truppa (Fig. 80ª-81ª-82ª) è per forma e qualità di tela eguale a quella per gli ufficiali descritta al § 5 della presente Istruzione, ma colle seguenti varianti:

1° non è provvista delle due tasche orizzontali;

2° è senza paradosso (è però munita dei quattro bottoni per attaccarvelo all'occorrenza);

3° ha le manopole più basse e colla punta meno lunga;

4° ha il bavero munito di stellette di panno bianco, se la giubba è per caporali e soldati, e ricamate in seta se la giubba è per sottufficiali; le stelle sono conformi alle lettere *a* e *b* della figura 80ª;

5° è munita di sparati laterali.

Per la truppa vi sono giubbe di nove diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure delle giubbe di tela cotone color bronzo-chiaro.

Taglie	Lunghezza totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà lunghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Bavero		Altezza delle manopole		Sparati laterali	
				Superiormente	Al gomito	Al polso		Alla tagha	Al petto dalla meta della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza alla attaccatura	Altezza	Alla punta	Di sotto	Distanza dalla meta del di dietro della gobba misurata alla taglia	Lunghezza degli sparati
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	700	210	670	225	225	160	245	580	570	450	35	90	60	290	210
2ª	690	210	660	225	225	160	245	580	570	450	35	90	60	290	210
3ª	680	205	650	220	220	155	240	565	555	440	35	90	60	280	210
4ª	670	205	640	220	220	155	240	565	555	440	35	90	60	280	210
5ª	660	200	630	220	220	150	235	550	540	430	35	90	60	270	210
6ª	650	195	620	220	220	150	230	535	525	430	35	90	60	260	210
7ª	640	195	610	220	220	150	225	520	510	420	35	90	60	250	210
8ª	630	190	600	215	215	145	220	505	495	420	35	90	60	240	210
9ª	620	190	590	215	215	145	220	505	495	410	35	90	60	240	210

Dimostrazione del quantitativo di tela occorrente per la confezione di giubbe di tela color bronzo-chiaro.

TAGLIE	Quantità di tela per ciascuna taglia		Lavorazioni generali			Fanteria (cacciatori) e bersaglieri, compagnie di sanità e di sussistenza			Brigata d'artiglieria (cannonieri), compagnia del genio e del treno			Cavalleria (cacciatori a cavallo)		
			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
			da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia	
1ª	3	48	2	6	96	1	3	48	1	3	48	»	»	»
2ª	3	42	6	20	52	4	13	68	2	6	84	»	»	»
3ª	3	34	7	23	38	6	20	04	10	33	40	»	»	»
4ª	3	28	9	29	52	10	32	80	27	88	56	5	16	40
5ª	3	18	16	50	88	20	63	60	27	85	86	10	31	80
6ª	3	12	23	71	76	25	78	»	17	53	04	30	93	60
7ª	3	06	24	73	44	25	76	50	10	30	60	30	91	80
8ª	2	96	12	35	52	8	23	68	6	17	76	20	59	20
9ª	2	90	1	2	90	1	2	90	»	»	»	5	14	50
Totali			100	314	88	100	314	68	100	319	54	100	307	30
Media . . . m.				3	15		3	15		3	20		3	07

Conto della giubba di tela per la truppa del corpo speciale d'Africa

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela cotone color bronzo-chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69.	1	»	3	15	3	150
Bottoni di frutto grandi, al cento	1	92	N.	5	»	096
Bottoni di frutto piccoli, al cento	1	32	»	8	»	106
Stellette di divisa in panno (di dimensioni ridotte), al paio .	»	08	P.	1	»	080
Mano d'operaed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	1	250
Prezzo di costo . . . . . L.					4	682
Prezzo di conteggio . . . . . »					4	70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino d'ottone colla rispettiva maglietta, N. 4 bottoni piccoli d'osso bianco, il refe di canapa per le bottoniere e per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per le cuciture della giubba.

§ 36. **Mantellina.**

86. È conforme a quella dei bersaglieri descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 37. **Mutande.**

87. Gli uomini di truppa dei corpi a piedi fanno uso di mutande di tela basino, e quelli dei corpi a cavallo usano invece mutande di cotone a maglia rispettivamente eguali a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 38 — **Pantaloni.**

88. I pantaloni sono di tela di cotone color bronzo-chiaro (Fig. 83ª) identici per tutta la truppa del corpo speciale e le sue parti si rilevano dalle figure 84, 85, 86, 87.

La cintura (Fig. 86ª) ha esternamente due bottoni mezzani d'osso bianco nella parte destra (Fig. 83ª, lettera *a*) e due occhielli nella parte sinistra

(Fig. 83 lettera *b*). Un bottone mezzano d'osso bianco è pure cucito internamente sulla parte sinistra sopra l'unione della cintura col gambale.

Lo sparato della parte anteriore è munito di due liste della stessa tela dei pantaloni, quella di destra ha tre bottoni piccoli d'osso bianco ed un occhiello alla punta superiore, e quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo sparato della parte posteriore è lungo da 130 a 140 mm.

Lungo la cucitura esterna dei gambali a mm. 50 circa dalla cintura sono praticate due aperture per le tasche.

Le tasche (Fig. 87ª) sono pure di tela eguale a quella dei pantaloni.

Anteriormente dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono due piegature per dare maggior garbo ai pantaloni.

Nella parte posteriore (Fig. 88ª) fra la cintura ed i gambali, sonvi collocati due triangoli di tela i quali servono a rialzare alquanto la parte posteriore stessa dei pantaloni.

Due linguette munite ciascuna di due fori, cucite superiormente a mm. 100 circa dallo sparato posteriore, servono col concorso di un nastro di filo grezzo, lungo mm. 480 circa, a stringere il pantalone alla cintola.

La cintura, lo sparato anteriore del gambale sinistro, le due liste dello sparato anteriore e le due linguette posteriori sono di doppio spessore.

Le estremità dei gambali non hanno fodera e terminano con un semplice orlo interno.

I pantaloni sono di sette diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure dei pantaloni.

Taglie	Lunghezza		Altezza complessiva della parte anteriore e posteriore	Meta grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna della intoccatura		della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1190	930	740	440	410	290	245	60	55	45
2ª	1150	900	725	430	400	285	240	60	55	45
3ª	1110	870	710	420	395	285	240	60	55	45
4ª	1070	840	690	410	390	280	235	60	55	45
5ª	1040	820	670	400	380	280	235	60	55	45
6ª	1010	790	660	390	380	280	235	60	55	45
7ª	980	770	650	380	375	275	230	60	55	45

Dimostrazione della quantità di tela occorrente per la confezione dei pantaloni di tela cotone color bronzo-chiaro.

TAGLIE	Quantità di tela occorrente per ciascuna taglia		Lavorazioni generali			Fanteria (cacciatori) e bersaglieri, compagnie di sanità e di sussistenza			Brigata d'artiglieria (cannonieri), compagnie del genio e del treno			Cavalleria (cacciatori a cavallo)		
			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
			da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia	
1ª	3	36	6	20	16	3	10	08	10	33	60	»	»	»
2ª	3	22	12	38	64	7	22	54	15	48	30	10	32	20
3ª	3	02	20	60	40	15	45	30	30	90	60	25	75	50
4ª	2	92	26	75	92	25	73	»	25	73	»	35	102	20
5ª	2	84	26	73	84	30	85	20	15	42	60	20	56	80
6ª	2	78	8	22	24	15	41	70	5	13	90	10	27	80
7ª	2	72	2	5	44	5	13	60	»	»	»	»	»	»
			100	296	64	100	291	42	100	302	»	100	294	50
				2	97		2	91		3	02		2	95

Conto dei pantaloni di tela cotone color bronzo-chiaro.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone color bronzo-chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1	»	2	97	2	970
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	»	650
Prezzo di costo . . . . . L.					3	620
Prezzo di conteggio . . . . »					3	70

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni d'osso bianco mezzani e 3 piccoli e m. 0,45 di nastro di filo greggio alto da mm. 10 a 15.

§ 39. — **Paradosso mobile per giubbe di tela.**

89. Il paradosso mobile per giubbe di tela degli uomini di truppa del corpo speciale (Fig. 89ª) è eguale per forma e per dimensioni a quello di cui è munita la giubba per gli ufficiali del corpo stesso, e descritto al § 5 N. 45 della presente Istruzione.

Conto del paradosso mobile per giubbe di tela.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone color bronzo-chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1	»	»	30	»	300
Mano d'opera (1).	»	»	»	»	»	230
Prezzo di costo . . . . . L.					»	530
Prezzo di conteggio . . . . »					»	55

(1) Nella mano d'opera è compresa la provvista del refe di canapa per gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture.

§ 40. — Pezzuole da piedi.

90. Sono conformi a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 41. — Sacchetto per cartucce.

91. Il sacchetto per cartucce (Fig. 90ª) è di tela olonetta di lino o di canapa e consta di una parete e di un fondo. La parete, formata da un rettangolo di tela di cent. 27 per 42 di lato, ripiegato nel senso dell'ordito e riunito con una cucitura ribadita, ha alla bocca una orlatura alta mm. 15 racchiudente lo spago straforzinato del diametro di mm. 2 che serve a chiudere la bocca del sacchetto; nella parte interna del sacchetto ed a mm. 160 dalla bocca, vi sono due pezzetti di nastro di filo greggio lunghi mm. 300 ciascuno cuciti l'uno di fronte all'altro. Il fondo è formato di un piccolo rettangolo di tela, cucito all'estremità opposta alla bocca, di mm. 75 per 55 di lato. Per tenere bene aderenti i pacchetti di cartucce nel sacchetto vi sono due piccoli rettangoli di legno noce di mm. 73 per 57 di lato, dei quali uno assicurato al fondo del sacchetto mediante quattro punti con filo agli angoli, l'altro rettangolo ha due feritoie ai lati più corti per il passaggio dei pezzetti di nastro cuciti nell'interno del sacchetto ed è destinato a tenere a posto i pacchetti di cartucce mediante forte allacciatura dei due nastri.

Il sacchetto è alto mm. 400.

Conto del sacchetto per cartucce.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela olonetta alta m. 1. . m.	1	800	»	180	»	324
Assicelle di legno noce. . N.	»	075	2	»	»	150
Nastro di filo greggio . . m.	»	050	»	600	»	030
Spago straforzinato del diametro di mm. 2 . . . kg.	3	300	»	005	»	017
Mano d'opera (taglio, cucitura e provvista di refe) . . .	»	»	»	»	»	179
Prezzo di costo e di conteggio L.					»	700

§ 42. — Sacchetto per gallette.

92. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 43. — Sacco per vestiario.

93. Il sacco da vestiario (Fig. 91ª) è di tela olonetta di lino o canapa e consta di una parete e di un fondo.

94. La parete è formata da un telo disposto nel senso della sua lunghezza e da una giunta. Due cuciture ribadite uniscono la giunta alle due cimosse del telo.

La parete termina alla bocca con una orlatura ripiegata per mm. 20; entro questa orlatura scorre uno spago straforzinato del diametro di mm. 3 che serve alla chiusura del sacco.

95. Il fondo è formato:

a) da una funicella del diametro di mm. 12, ricoperta di tela eguale a quella della parete; i capi della funicella sono mantenuti a contatto da una cucitura praticata sul rivestimento della funicella stessa;

b) da un fondo di tela eguale a quella della parete, foggiato ad elissoide;

c) di due pezzi di funicella disposti a crociera entro l'elisse del fondo.

Il fondo di tela a forma elissoidale, la ricopertura della funicella del fondo, le quattro estremità della crociera e la parete sono insieme cucite da una cucitura interna; una cucitura poi soprafilo serve ad impedire lo sfilacciarsi dei lembi della tela.

Le dimensioni del sacco sono: altezza mm. 1050; diametro della bocca da mm. 550 a 560; asse maggiore dell'elisse del fondo da mm. 410 a 420; asse minore da mm. 300 a 310.

Il sacco pesa da gr. 770 a 800.

Conto del sacco da vestiario.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela olonetta alta m. 1 . m.	1	800	1	600	2	880
Funicella per il fondo del diametro di mm. 12 . kg.	1	600	»	250	»	400
Spago straforzinato, per l'apertura, del diametro di mm. 3 . . . . . »	1	700	»	020	»	034
Mano d'opera (taglio, cucitura e provvista del refe) .	»	»	»	»	»	986
Prezzo di costo e di conteggio L.					4	300

§ 44. — **Scatoletta di latta per il grasso da scarpe.**

96. È conforme a quella per il nero da scarpe descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 45. — **Spazzole.**

97. Sono conformi a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 46. — **Speroni.**

98. Gli uomini del treno fanno uso degli speroni per artiglieria; quelli di cavalleria (cacciatori a cavallo) usano invece gli speroni per cavalleria descritti gli uni e gli altri nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 47. — **Tasca da pane con correggia.**

99. È conforme a quella descritta nell'istruzione sulla divisa della truppa della armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 48. — **Tazza di latta.**

100. È conforme a quella descritta nella Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 49. — **Telo da tenda.**

101. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 50. — **Uose di tela cotone.**

102. Le uose per gli uomini di truppa a piedi del corpo speciale sono conformi a quelle adottate per gli ufficiali del corpo stesso e descritte al § 10, n. 51 della presente istruzione.

Le uose sono di quattro diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure delle uose di tela di cotone.

Taglie	Altezza					Larghezza della uosa piegata			
	della parte posteriore	del fianco misurata sulla linea degli occhielli	dalla estremità superiore della uosa alla punta del settore	dello sparato	del settore misurato al centro	superiormente	alla estremità superiore del settore	alla estremità inferiore della uosa non compreso il settore	alla estremità inferiore del settore
	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	350	360	230	130	145	180	140	145	120
2ª	340	350	220	130	140	175	140	145	120
3ª	330	340	215	125	135	170	135	140	115
4ª	320	330	205	125	130	165	135	140	115

Dimostrazione della quantità di tela occorrente per la confezione delle uose.

Taglie	Quantità di stoffa per ciascun capo	Quantità da costruirsi su 100	Quantità di stoffa per ciascuna taglia
1ª	» 980	2	1 96
2ª	» 920	24	22 08
3ª	» 880	56	49 28
4ª	» 840	18	15 12
Totali . . .		100	88 44
Media . . . m.			» 88

Conto delle uose.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela di cotone color bronzo chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1 »	» 880	» 880
Bottoni piccoli di frutto, al cento	1 320	N. 26	» 343
Bottoni gemelli d'ottone, al cento	3 »	N. 8	» 240
Sottopiedi da uose, al paio. .	» 120	P. 1	» 120
Mano d'opera (1)	» »	» »	» 640
		Prezzo di costo L.	2 223
		Prezzo di conteggio »	2 30

(1) Nella manodopera è compreso il refe di cotone ed il refe di canapa.

§ 51. — Avvertenze.

103. Tutte le dimensioni che figurano negli specchi delle misure contenute nella presente Istruzione si intendono ad oggetto ultimato.

Quelle leggerissime differenze, che possono risultare nell'oggetto confezionato di confronto colle dimensioni profferte dagli specchi delle misure, sono tollerate sempre quando non eccedano l'1 % e non siano previste da appositi capitoli speciali.

Nessuna tolleranza è ammessa nel taglio degli oggetti.

Tutte le cuciture possono essere fatte tanto a mano che a macchina.

104. Nella presente Istruzione non vennero descritti gli oggetti di divisa del capo-musica il quale veste la divisa stessa del sottotenente di fanteria (cacciatori) colla sola differenza che nel distintivo sulla giubba, il quale è di treccinola bleu a L. 0,13 il metro, non vi è l'anello elittico.

INDICE

Divisa per gli ufficiali.

Oggetti di divisa . . . . . *Pag.* 71
Elmetto . . . . . » 71
Berretto . . . . . » 76
Colletto . . . . . » 77
Giubba . . . . . » 77
Pantaloni . . . . . » 78
Sciabola . . . . . » 79
Cinturino . . . . . » 79
Mantellina. — Mantello . . . . . » 79
Uose. — Gambali . . . . . » 79
Stivalini . . . . . » 80
Guanti . . . . . » 80
Borsa di pelle . . . . . » 80
Sciarpa. — Speroni . . . . . » 80
Avvertenze. . . . . » 81

Divisa per i militari di truppa.

Asciugatoio . . . . . *Pag.* 82
Berretto (fetz) . . . . . » 82
Borraccia con correggia. . . . . » 82
Borsa di pulizia . . . . . » 82
Calzature . . . . . » 83
Cappello di paglia Beilul . . . . . » 83
Copertura di tela impermeabile da elmetti . . . . . » 83
Correggia per pantaloni . . . . . » 84
Correggiuola per arrotolare la mantellina . . . . . » 84
Cucchiaio . . . . . » 85
Distintivi di grado e di anzianità. . . . . » 85

Distintivi per cariche speciali . . . . . *Pag.* 86
Dragone . . . . . » 86
Elmetto . . . . . » 87
Farsetto a maglia di cotone . . . . . » 89
Fascia di lana. . . . . » 90
Fazzoletto . . . . . » 90
Gambali di tela e cotone. . . . . » 90
Gavetta di lamiera . . . . . » 92
Giubba . . . . . » 92
Mantellina . . . . . » 95
Mutande. . . . . » 95
Pantaloni . . . . . » 95
Paradosso mobile per giubba di tela . . . . . » 98
Pezzuole da piedi . . . . . » 99
Sacchetto per cartucce . . . . . » 99
Sacchetto per gallette . . . . . » 100
Sacco per vestiario . . . . . » 100
Scatoletta di latta per il grasso da scarpe . . . . . » 101
Spazzole. . . . . » 101
Speroni . . . . . » 101
Tasca da pane con correggia . . . . . » 101
Tazza di latta . . . . . » 102
Telo da tenda . . . . . » 102
Uose di tela e cotone . . . . . » 102
Avvertenze . . . . . » 104

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

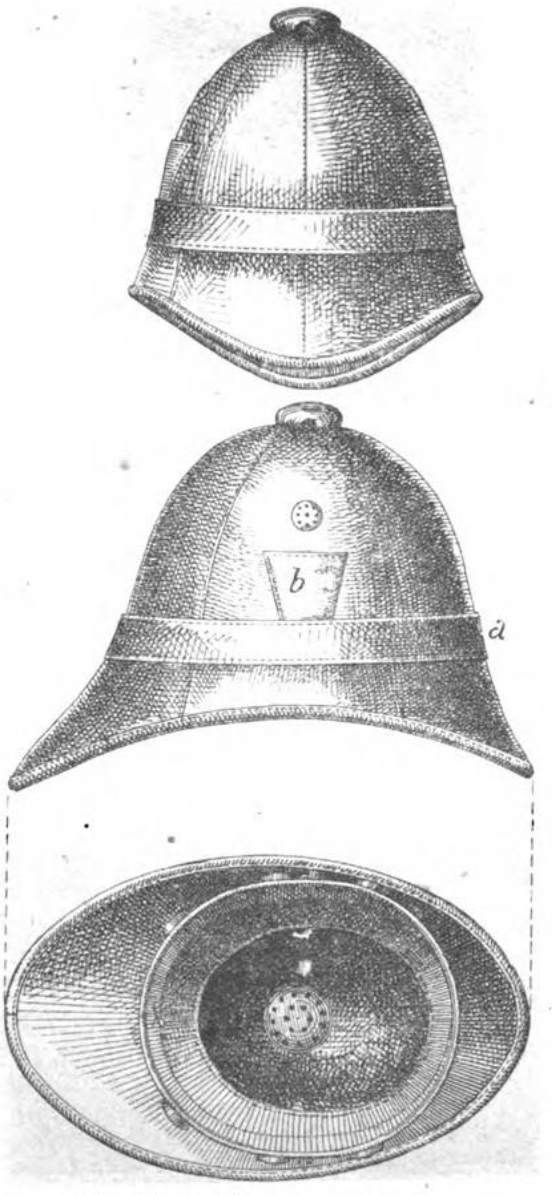


Fig. 1.° (Scala 1/5) Elmetto sguernito

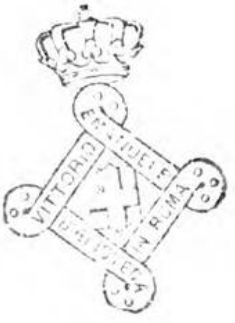






Fig. 1.ª (Scala ½) Elmetto guernito

STAB. V. TURATI Milano.


VITTORIO EMANUELE
III
RE D'ITALIA
IMPERATORE

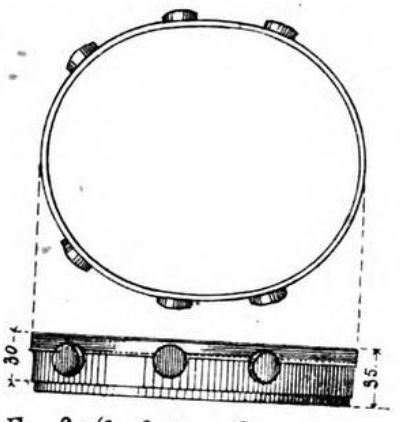


Fig. 2.ª (Scala 1/5) Attuda

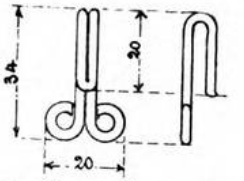


Fig. 3.ª (Scala 1/2) gangherelli

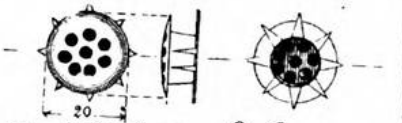


Fig. 4.ª (Scala 1/2) occhielli



Fig. 7.ª (Scala 1/5) Soggolo

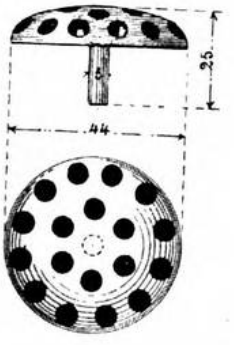


Fig 5.ª (Scala 1/2) Bottone gemello
parte inferiore

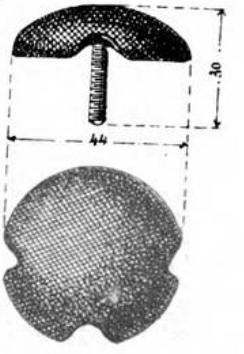
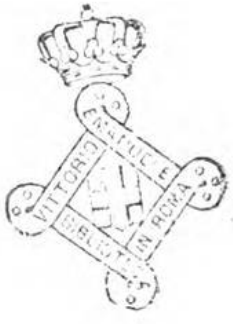


Fig. 6.ª (Scala 1/2) Bottone gemello
parte superiore


VITTORIO
BIBLIOTECA

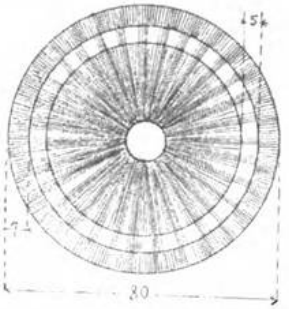


Fig. 8.ª (Scala 2/3) Coccarda



Fig. 13.ª (Scala 2/3) Fregio per Ufficiali di fanteria (cacciatori)



Fig. 14.ª (Scala 2/3) Fregio per Ufficiali dei Bersaglieri



Fig. 15.ª (Scala 2/3) Fregio per Ufficiali di Cavalleria (cacciatori a cavallo)

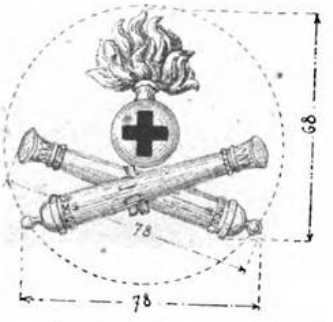


Fig. 16.ª (Scala 2/3) Fregio per Ufficiali di Artiglieria (camionieri)

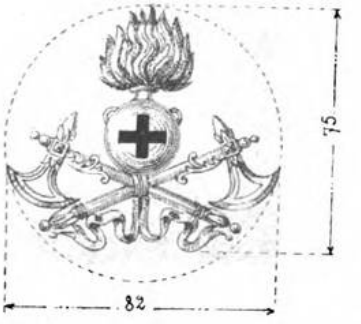


Fig. 17.ª (Scala 2/3) Fregio per Ufficiali del Genio

STAB. V.TURATI Lec

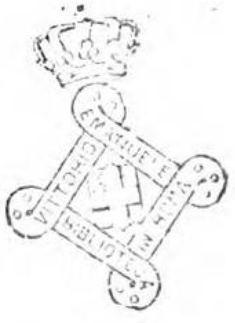

VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA



Fig. 20ª (Scala 2/5) Fregio per Uff.li comabile



Fig. 19ª (Scala 3/5) Fregio per Uff commissari Medici e Veterinari



Fig. 18ª (Scala 2/5) Fregio per Uff.li del Treno

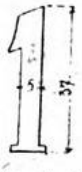


Fig. 21ª (Scala 1/5)

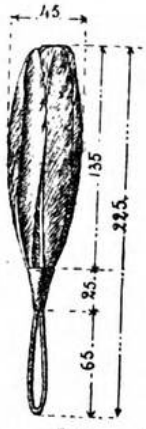


Fig. 22ª (Scala 1/5) Pennacchietto per Ufficiale di Stato Maggiore



Fig. 12ª (Scala 2/5) Fregio per Ufficiale di Stato Maggiore

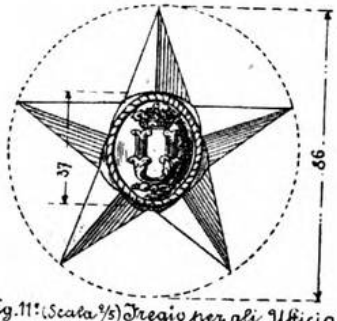
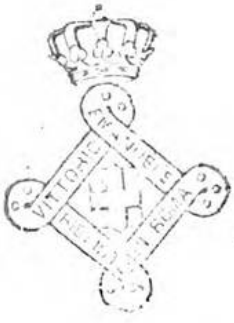


Fig. 11ª (Scala 2/5) Fregio per gli Ufficiali dello Stato maggiore gen.



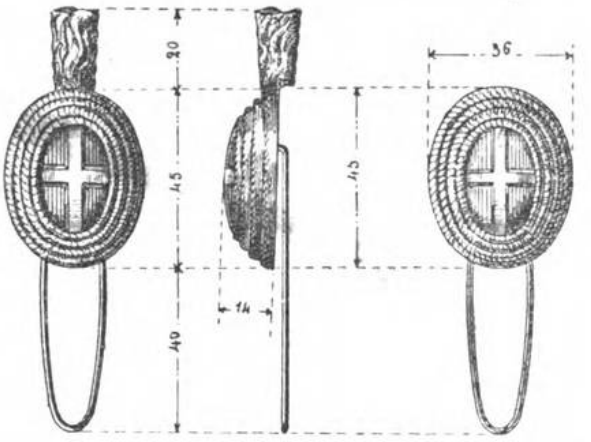


Fig. 9.ª (Scala 1/2) Mappina

Fig. 10.ª (Scala 1/2) Mappina



Fig. 23.ª (Scala 1/3) Semacchiera

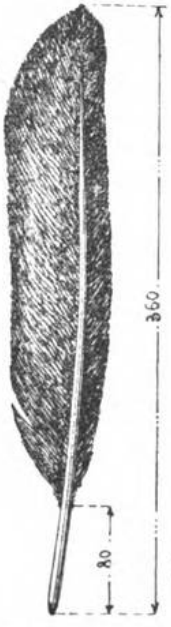


Fig. 26.ª (Scala 1/8) Penna

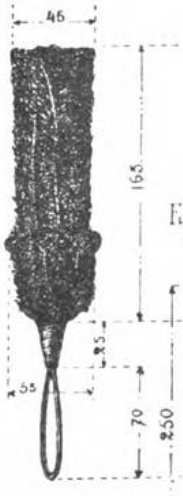
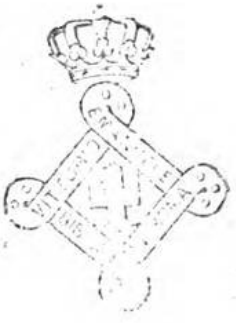


Fig. 25.ª (Scala 1/3) Semacchiotto



Fig. 24.ª (Scala 1/3) Semacchiotto

STAB. V. TURATI Inc.



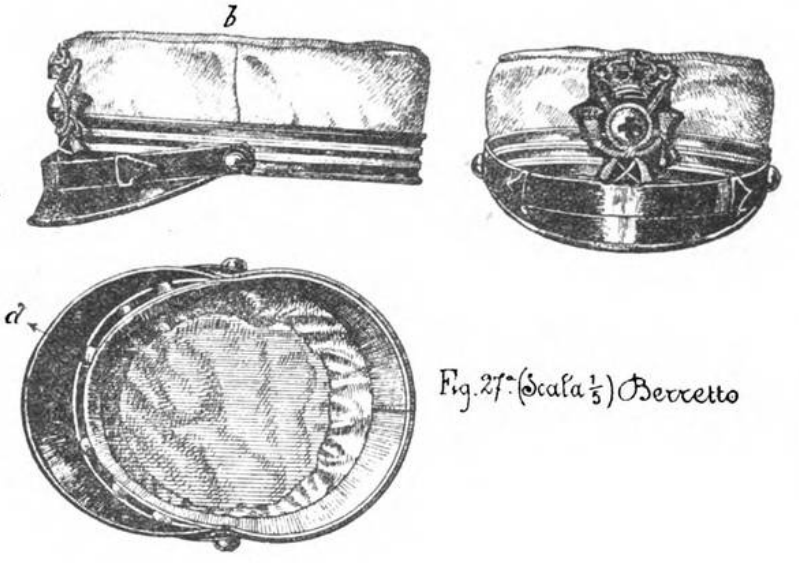
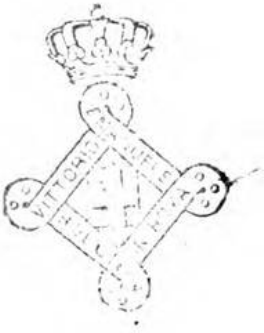


Fig. 27. (Scala $\frac{1}{5}$) Berretto



Fig. 28. (Scala $\frac{2}{3}$) Fregio per Uff. di Stato Maggiore Generale, ed Uff. del Corpo di Stato Maggiore. - Fig. 34. (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. di fanteria (cacciatori)

Stab. V. TURATI inc.



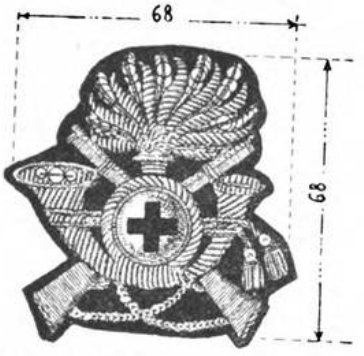


Fig. 29.° (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. dei Bersaglieri



Fig. 35.° (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. di cavalleria (cacciatori a cavallo)



Fig. 30.° (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. di artiglieria (cannonieri)



Fig. 31.° (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff.li del Genio

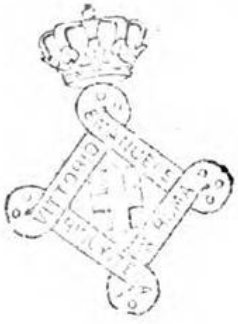


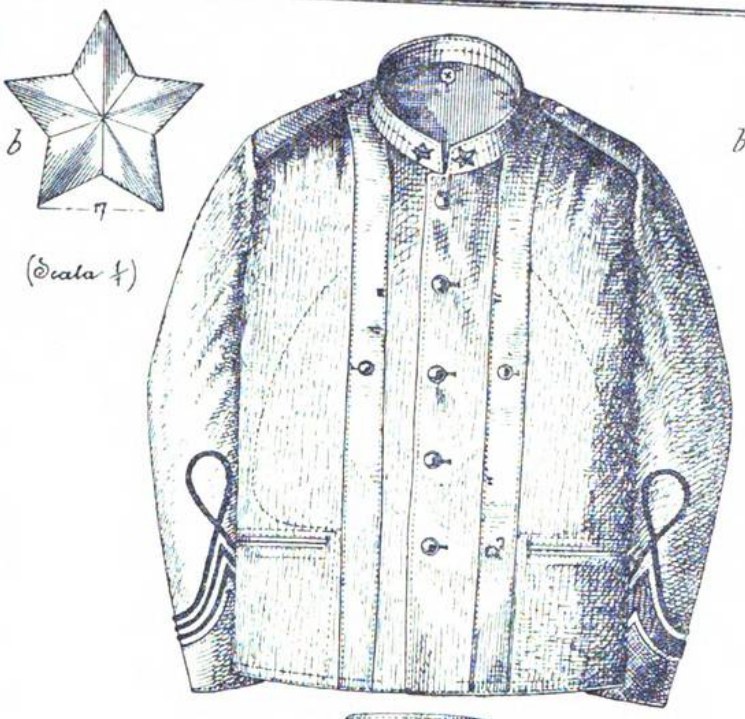
Fig. 33.° (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. Medici - commissarii - contabili - veterinari.

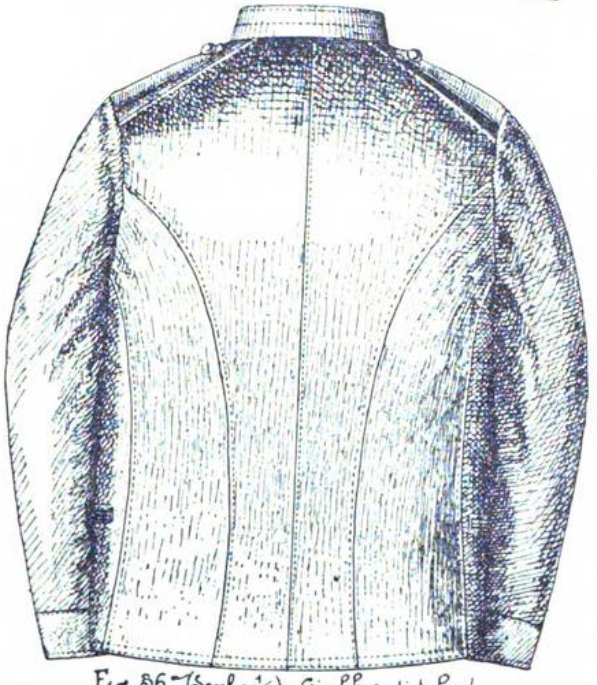


Fig. 32.° (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. del Treno

STAB. V. TURATI inc.

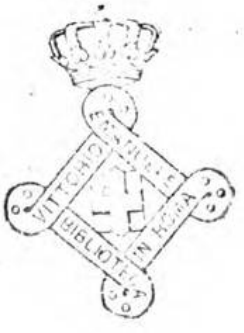






Stab. V. TURATI inc.

Fig. 86. - (Scala 1/10) Giubba di tela


BIBLIOTECA

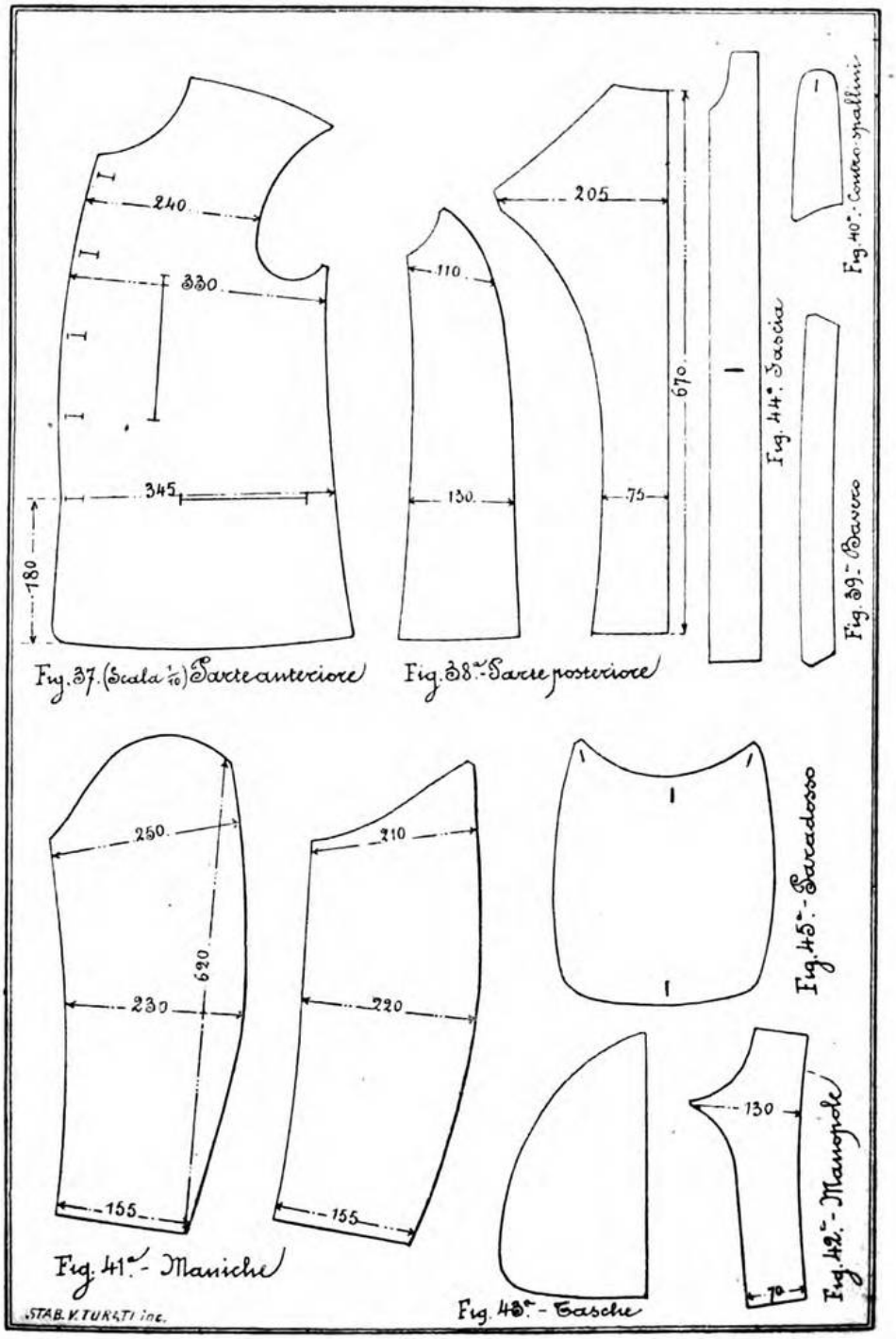


Fig. 37. (Scala 1/10) Parte anteriore

Fig. 38.ª - Parte posteriore

Fig. 39.ª - Bavero

Fig. 40.ª: Contro-mallina

Fig. 44.ª Fascia

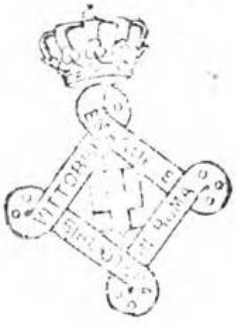
Fig. 41.ª - Maniche

Fig. 45.ª - Sopradosso

Fig. 42.ª - Manopole

Fig. 43.ª - Tasche

STAB. V. TURATI Inc.



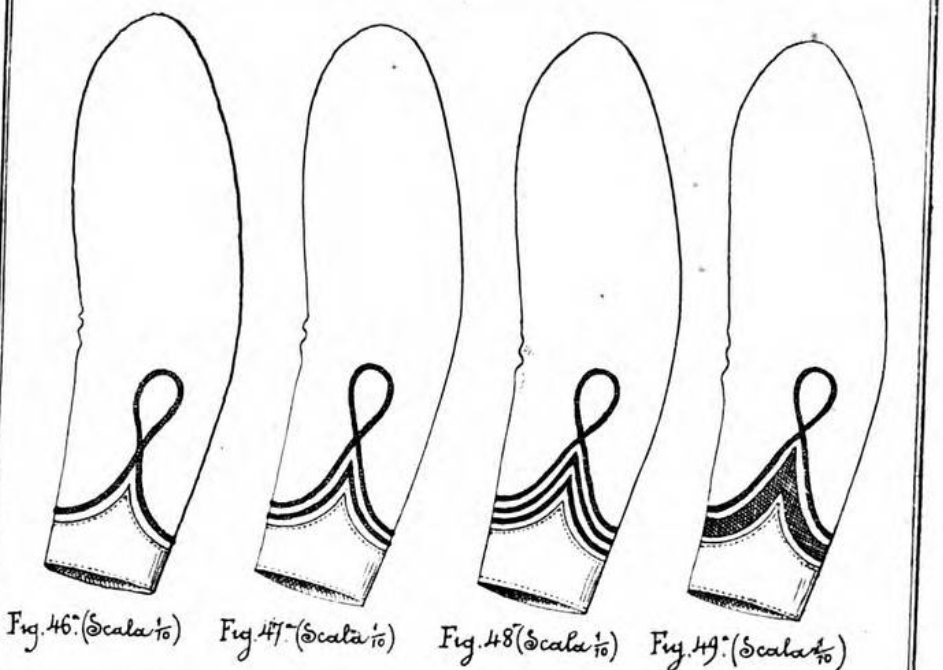


Fig. 46. (Scala 1/10) Fig. 47. (Scala 1/10) Fig. 48 (Scala 1/10) Fig. 49. (Scala 1/10)

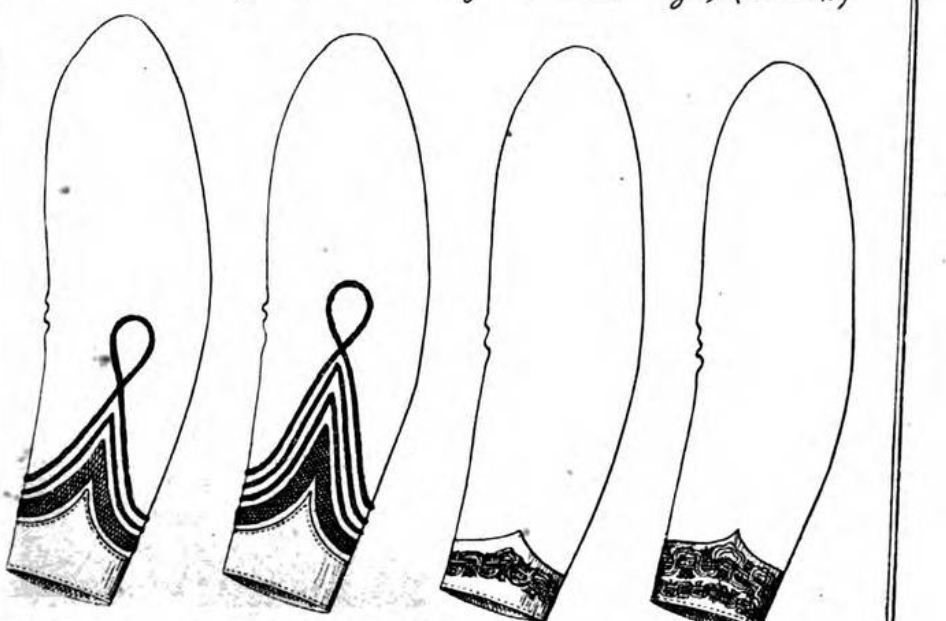
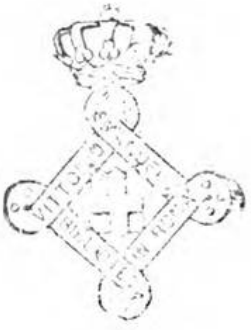


Fig. 50. (Scala 1/10) Fig. 51. (Scala 1/10) Fig. 52. (Scala 1/10) Fig. 53. (Scala 1/10)

STAB. V. TURATI inc.



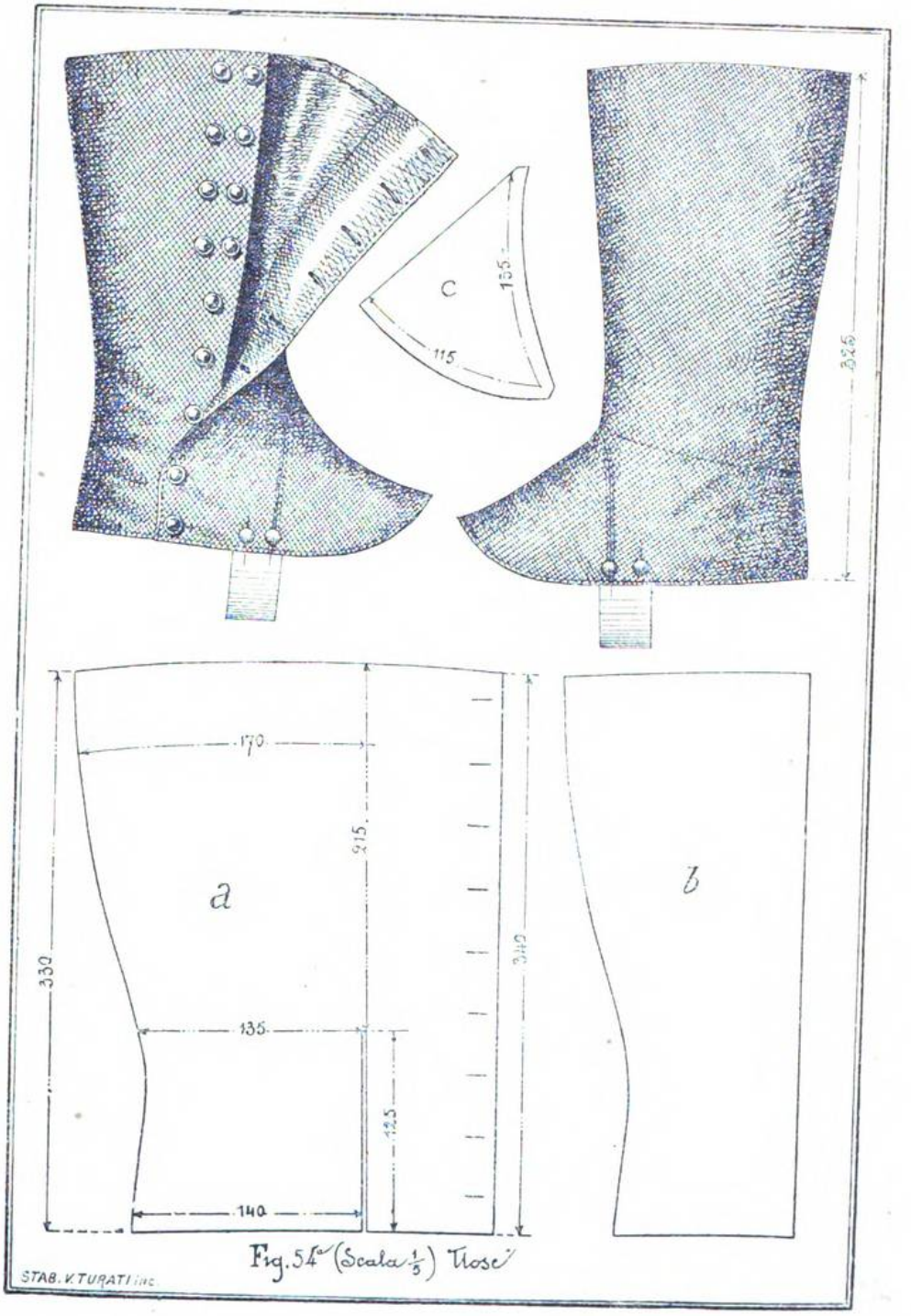
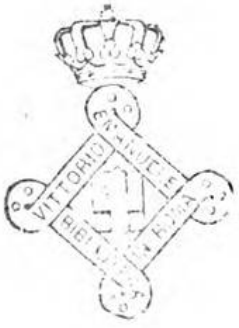


Fig. 54ª (Scala $\frac{1}{5}$) Tlose

STAB. V. TURATI Linc.


VITTORIO
EMANUELE

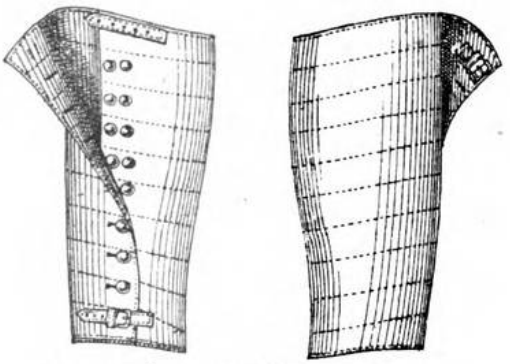


Fig. 55 (Scala 1/10) Gambali



Fig. 56 (Scala 1/10)

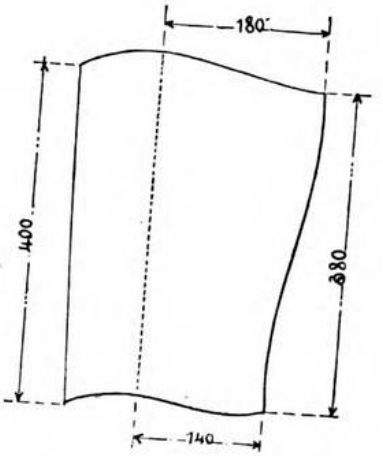
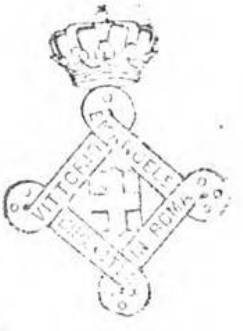


Fig 57 (Scala 1/10)

STAB. TURATI Inc.


VITTORIO EMANUELE
ROMA

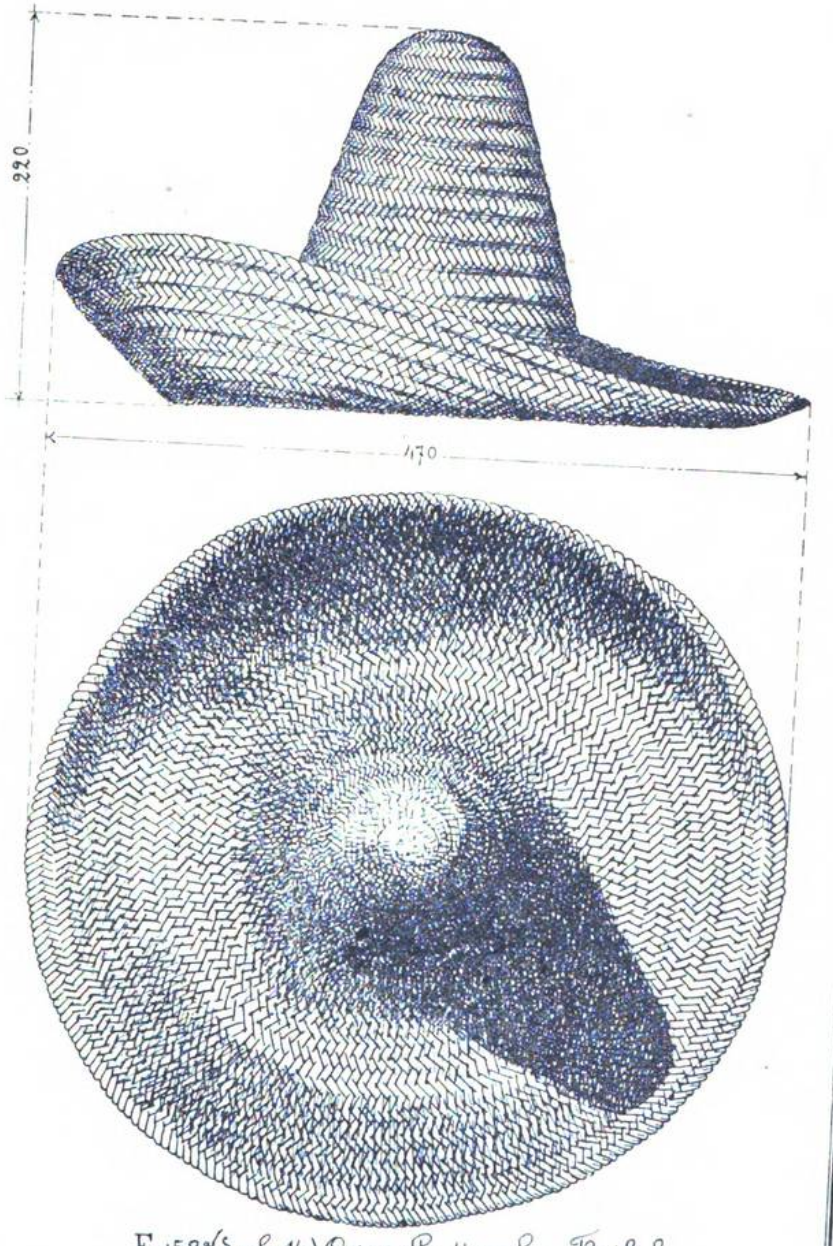
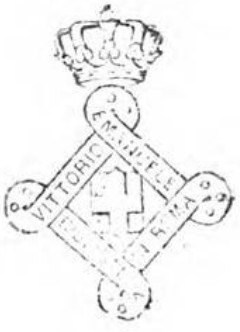


Fig 58ª (Scala 1/5) Cappello di palma Beilul


VITTORIO
EMANUELE

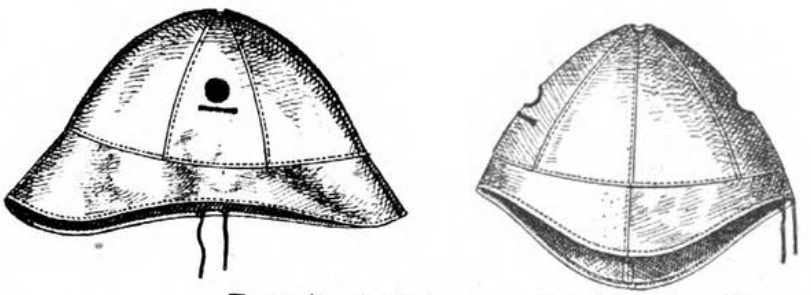


Fig 59ª (Scala 1/10) Copertura di tela impermeabile da elmetti

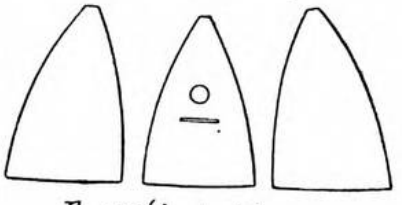


Fig. 60ª (Scala 1/10)

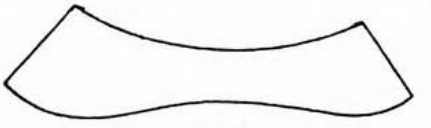


Fig. 61ª (Scala 1/10)

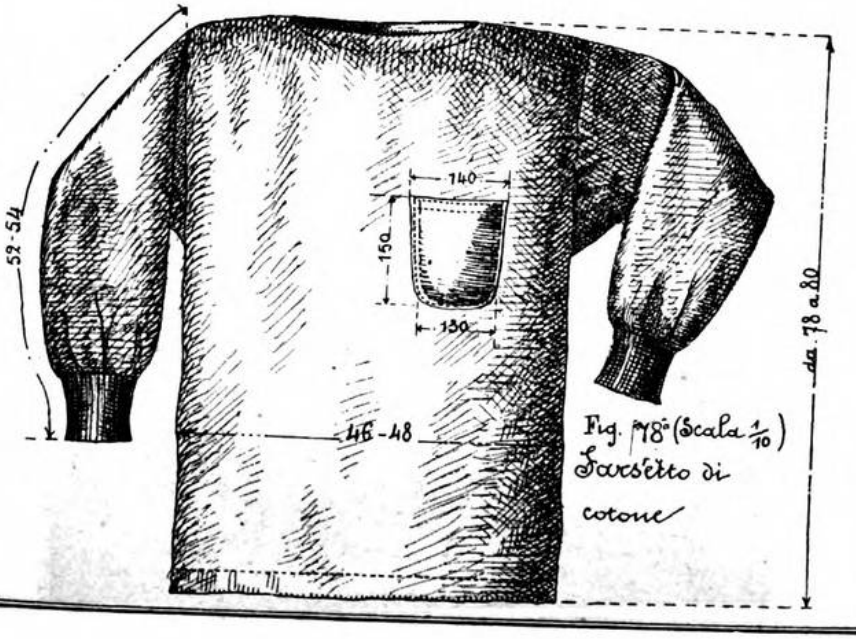
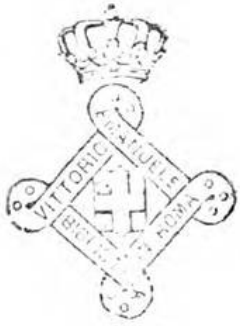


Fig. 78ª (Scala 1/10)
Farsetto di cotone


VITTORIO EMANUELE
ROMA

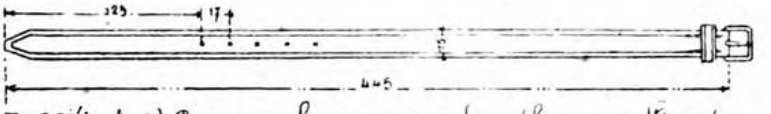


Fig 62ª (Scala 1/5) Correggiuola per arrotolare la mantellina



Fig 63ª (Scala 1/10)

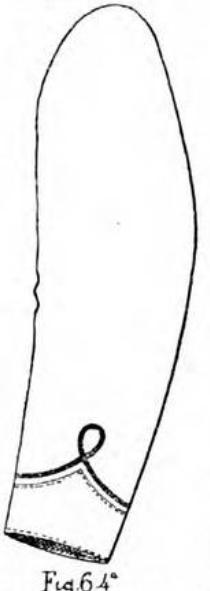


Fig 64ª

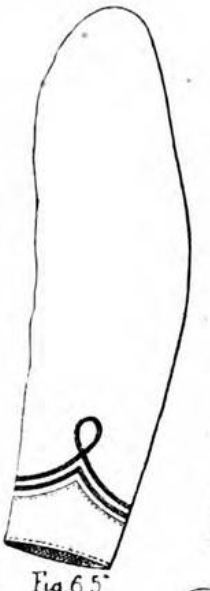


Fig 65ª

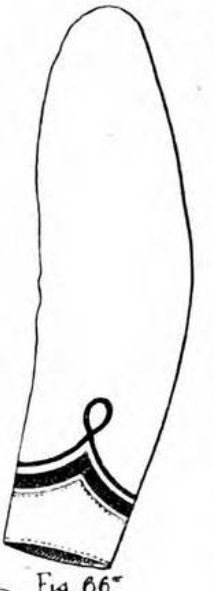


Fig 66ª

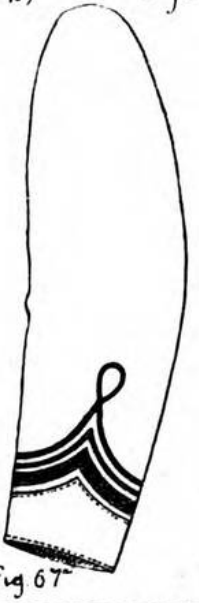


Fig 67ª

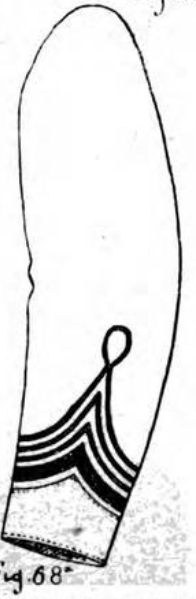


Fig 68ª

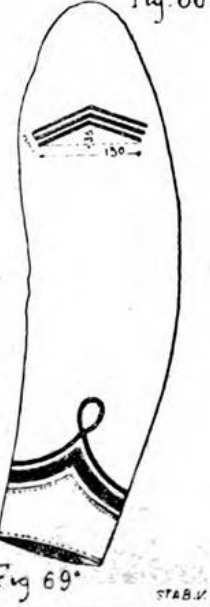


Fig 69ª

STAB. V. TURATI Milano

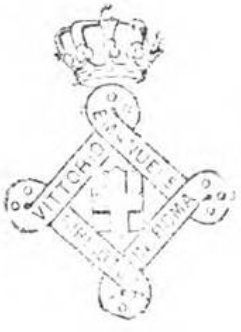
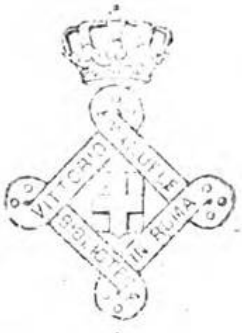


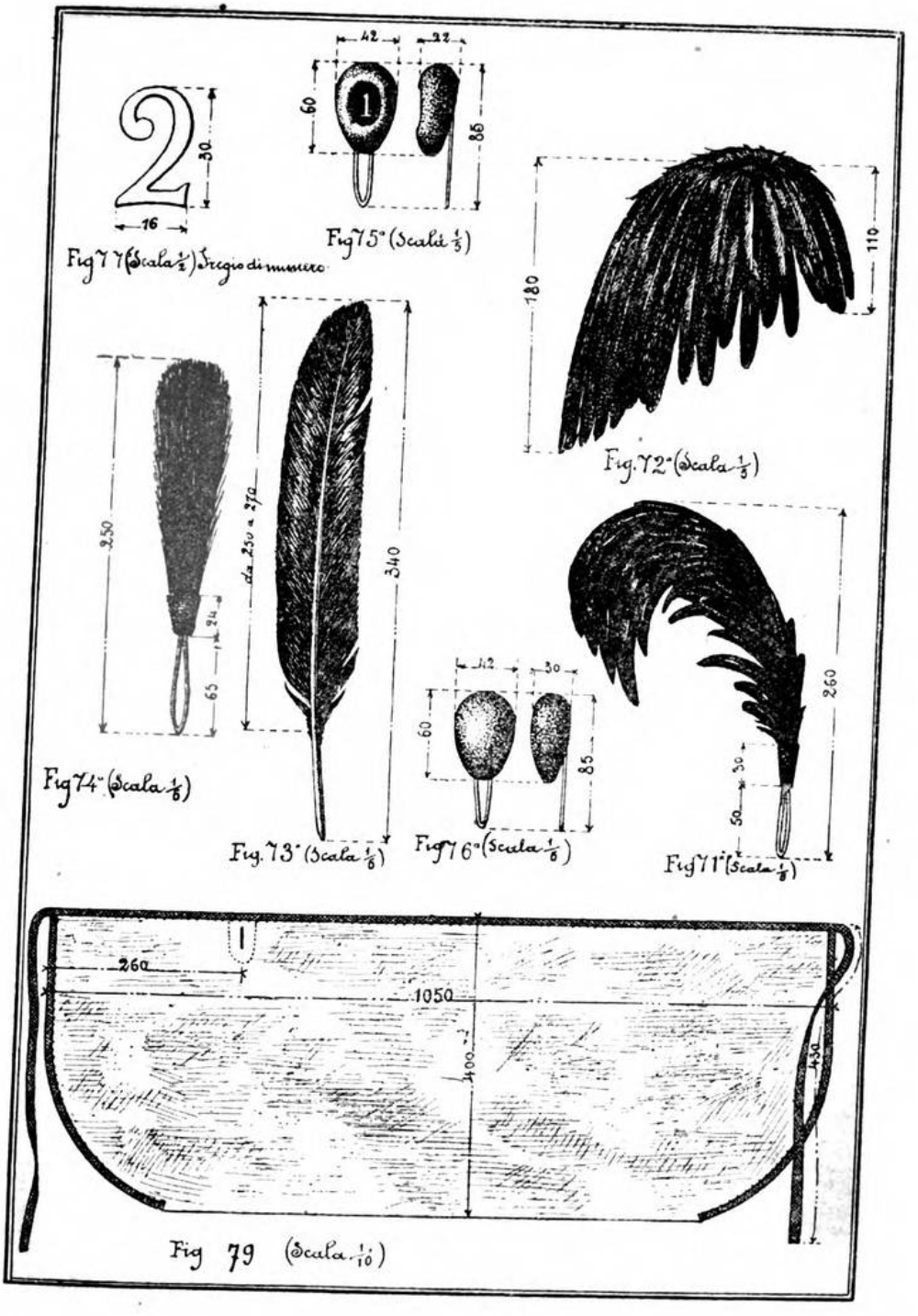


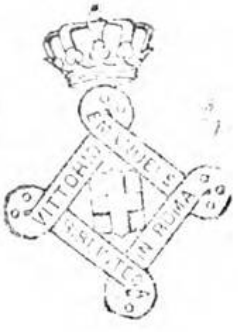


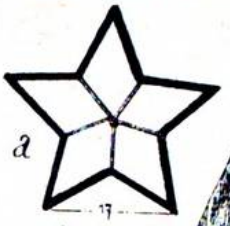
Fig. 70ª (Scala 1/5) Elmetto guernito per truppa di fanteria (cacciatori)

STAB. F. TURATI Ing.


VITTORIO
EMANUELE
III
RE D'ITALIA

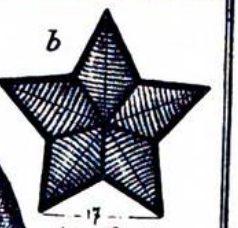

2
30
16
Fig 77 (Scala 1/2) Disegno di numero
42
22
60
1
85
Fig 75 (Scala 1/3)
180
110
Fig. 72 (Scala 1/3)
350
24
65
Fig 74 (Scala 1/6)
da 250 a 270
340
Fig. 73 (Scala 1/6)
42
30
60
85
Fig 76 (Scala 1/6)
260
30
50
Fig 71 (Scala 1/6)
260
1050
400
430
Fig 79 (Scala 1/10)


VITTORIO EMANUELE
III
RE D'ITALIA
IN ROMA



(Scala 1/1)

Fig. 81ª



(Scala 1/1)

Fig. 82ª

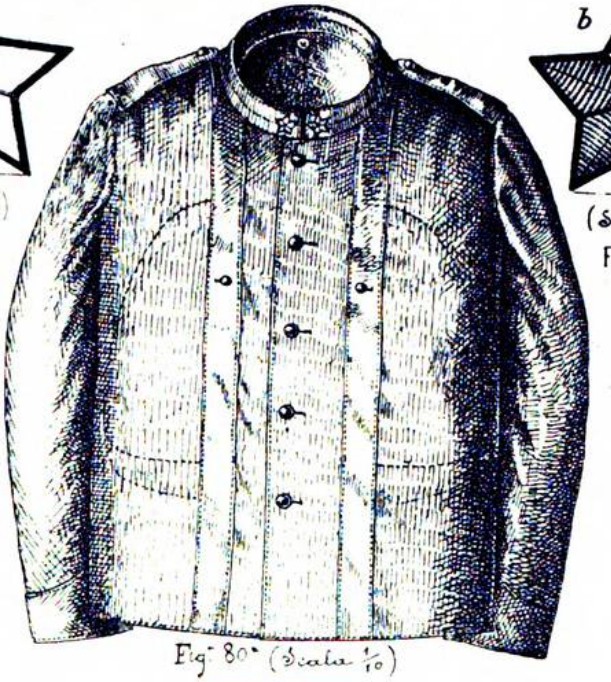


Fig. 80ª (Scala 1/10)

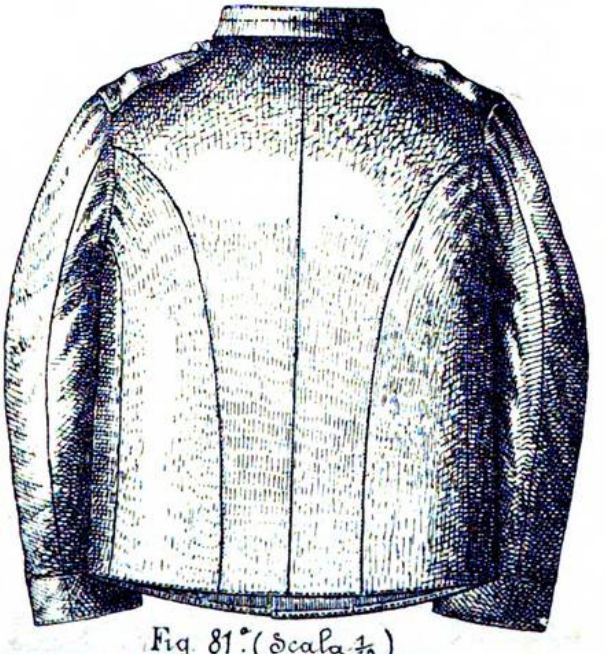
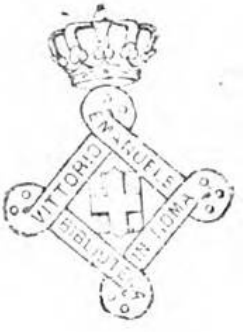
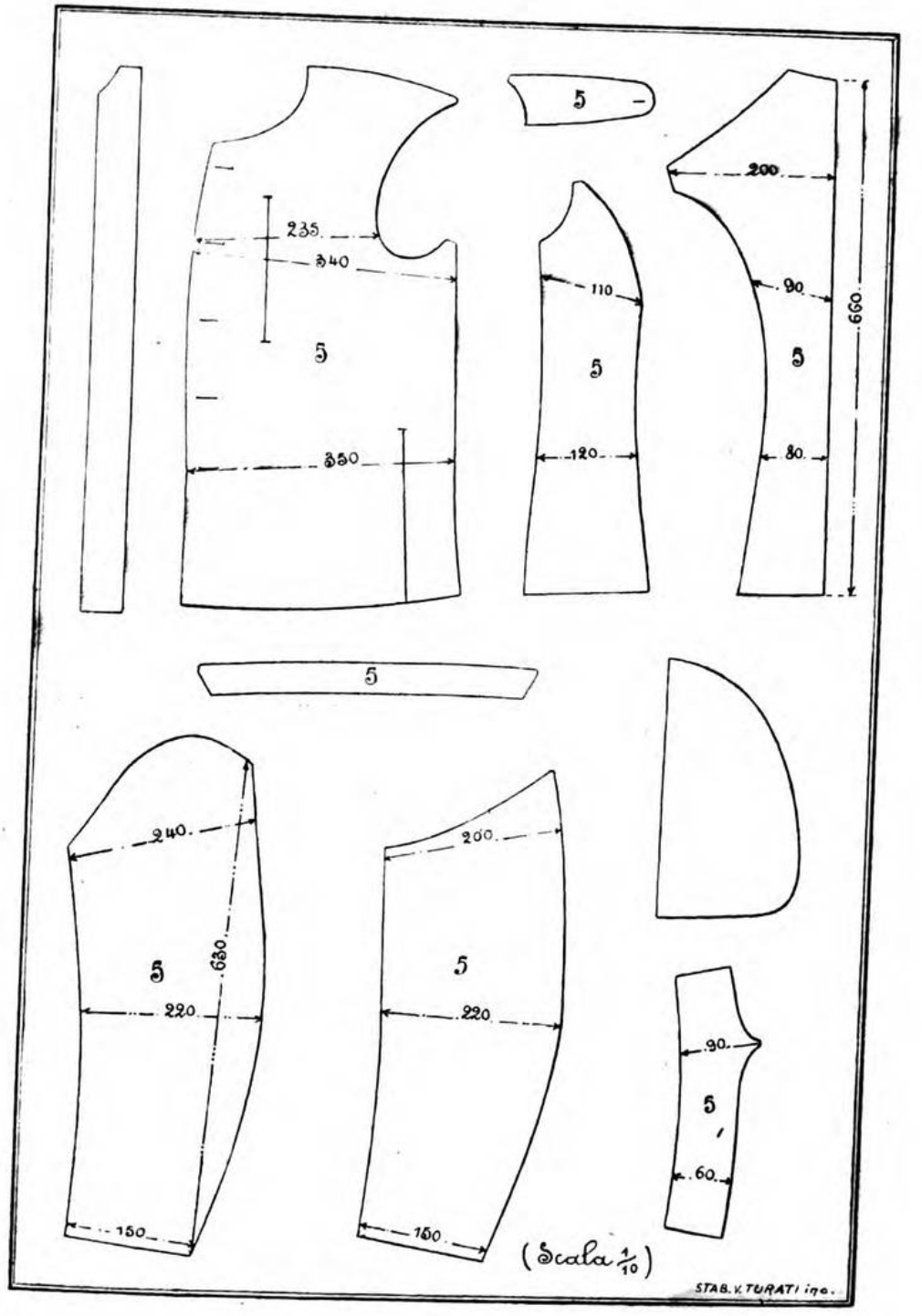


Fig. 81ª (Scala 1/10)

STAB. F. LUGAT. - Pc


VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA


5
235
340
5
350
5
110
5
120
200
90
5
660
80
5
240
630
5
220
150
200
5
220
150
90
5
60
(Scala 1/10)
STAB. V. TURATI in Mo.


VITTORIO
EMANUELE
BIBLIOTECA
ROMA

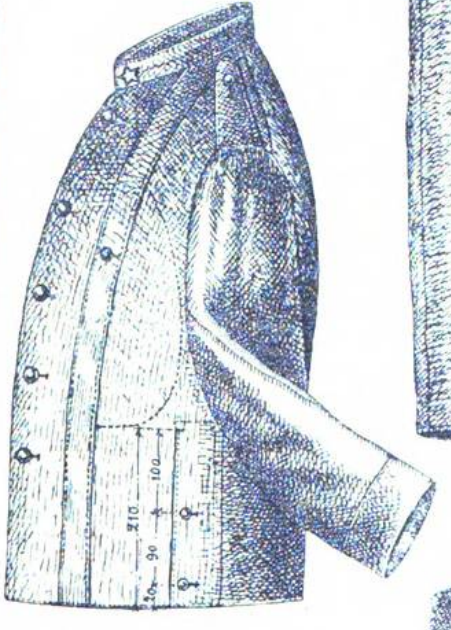


Fig.ª 82.ª (Scala 1/10)

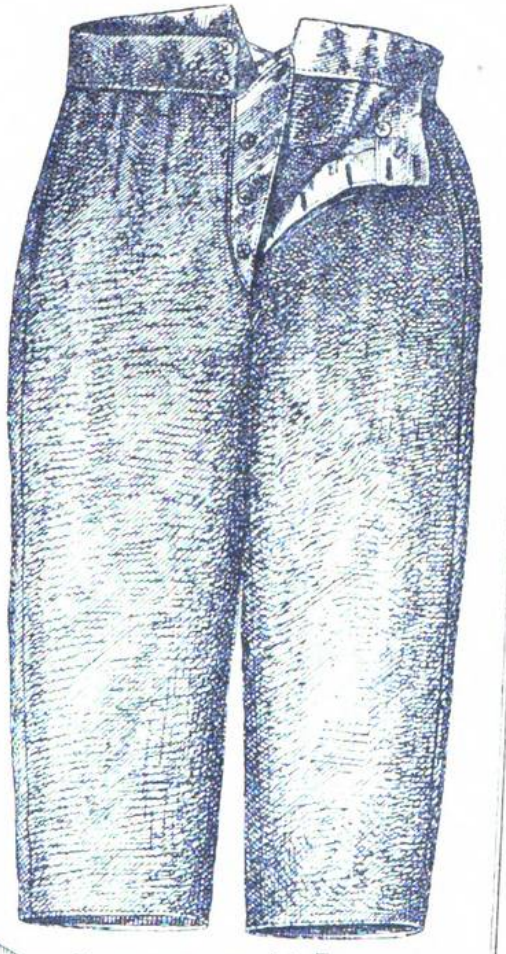


Fig.ª 83.ª (Scala 1/10) Pantalone

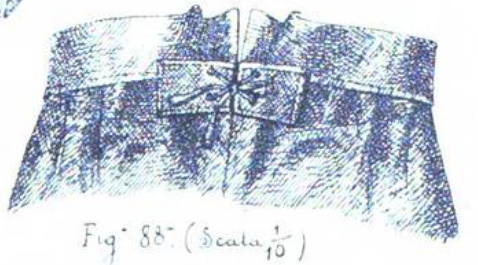
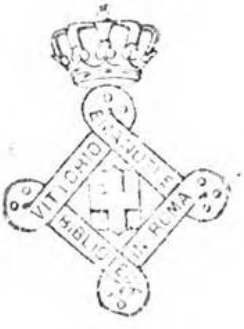


Fig.ª 88.ª (Scala 1/10)

STAB. V. TURATI Mc


VITTORIO
BIBLIOTECA

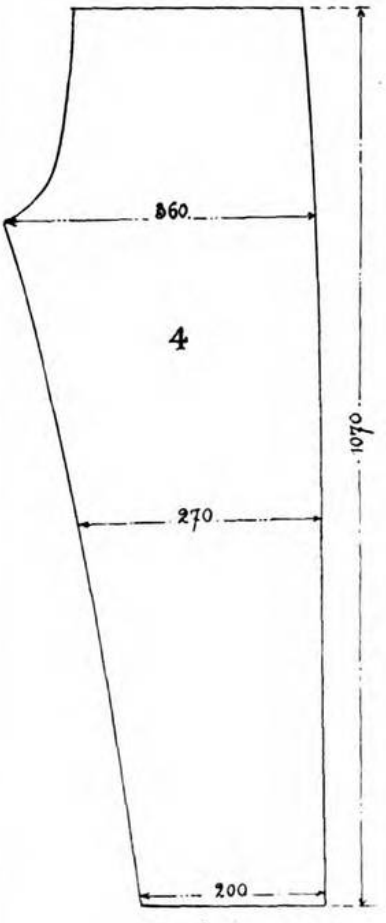


Fig. 84ª

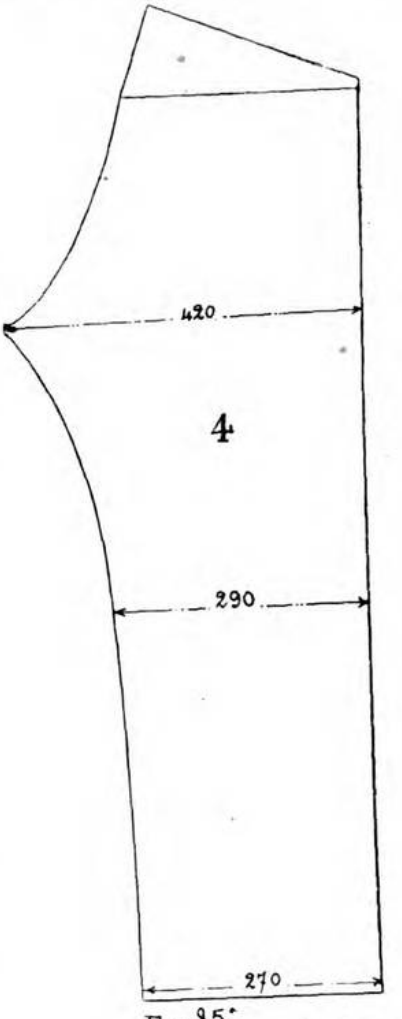


Fig. 85ª

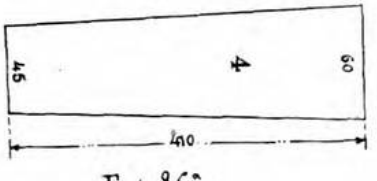


Fig. 86ª

(Scala $\frac{1}{10}$)

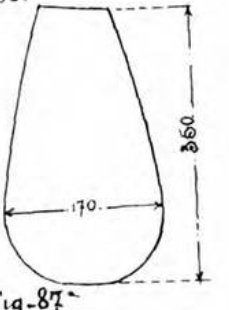
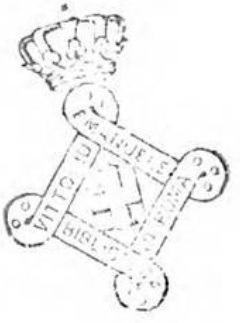


Fig. 87ª



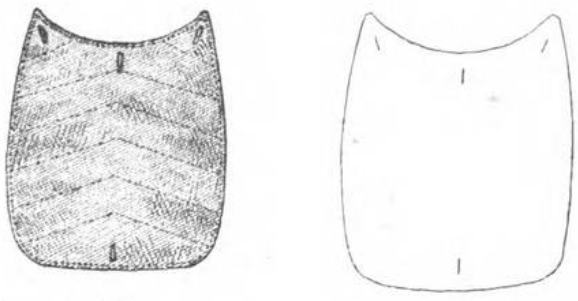


Fig. 89ª (Scala 1/10) Paradosso

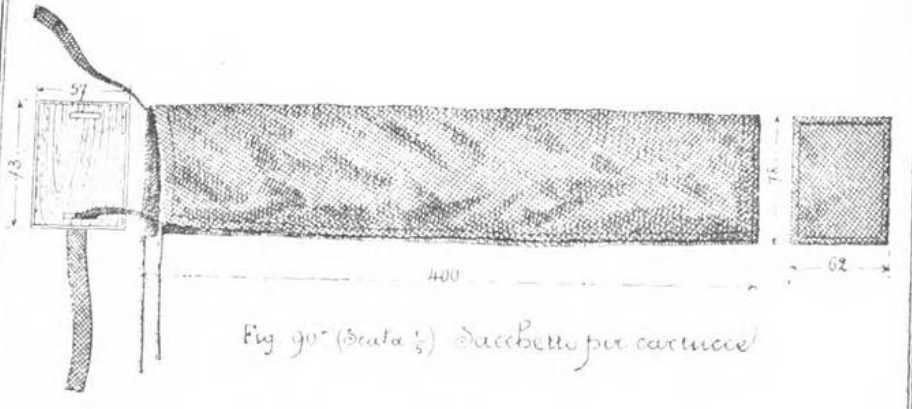


Fig. 90ª (Scala 1/5) Sacchetto per cartucce

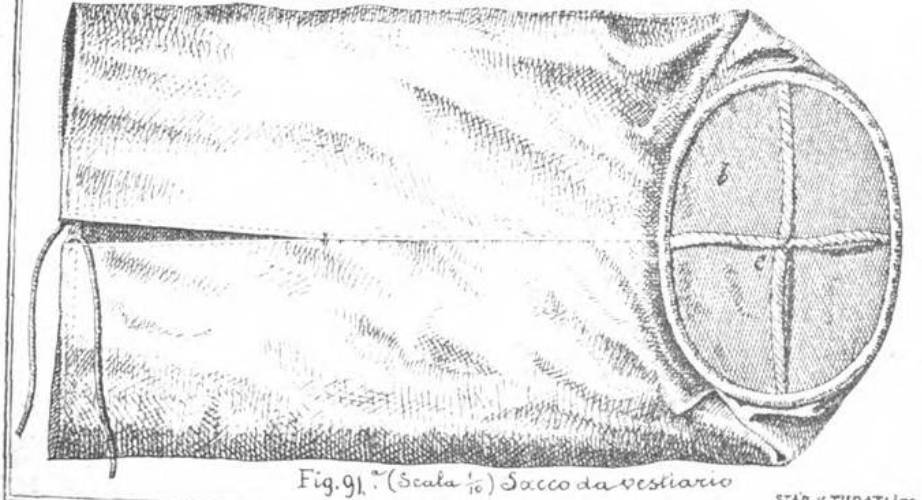
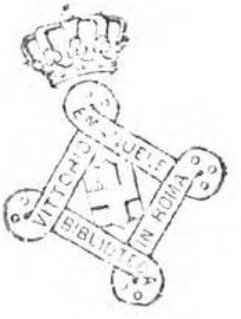


Fig. 91.ª (Scala 1/10) Sacco da vestiario

STAB. V. TURATI Inc.


VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA
ROMA

DISPENSA 9ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 marzo

GENNAIO 30 — Soprassoldi per alcuni servizi speciali ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa, *pag.* 107.
FEBBRAIO 25. — Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria ed alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio, *pag.* 108.
» 28. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale, *pag.* 109.
» 28. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio sanitario militare, *pag.* 116.
» 28. — Modificazioni al Regolamento per le licenze, *pag.* 119.
» 28. — Modificazioni alla Istruzione sulle ispezioni, *pag.* 120.

Atto N. **43**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldi per alcuni servizi speciali, ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa.** — 30 gennaio.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 4 del R. Decreto 27 marzo 1879, che approva il Regolamento sulle indennità eventuali per il regio esercito;

Visto i §§ 116, 347 e 408 della *Istruzione speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe in Africa*, approvata col Decreto ministeriale 30 giugno 1887, nei quali sono stabiliti i soprassoldi dovuti agli uomini di truppa di quei presidii destinati a servizi speciali;

Vista la legge 19 giugno 1888, N. 5456, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1888-89;

Considerate le condizioni speciali ed eccezionali di servizio in cui si trovano le truppe distaccate in Africa;

Decreta quanto segue:

Art. 1. Per gli infrascritti servizi speciali, ai quali devono attendere gli individui di truppa dei distaccamenti d'Africa, sono stabiliti i seguenti soprassoldi:

a) agli individui comandati in servizio permanente presso i depositi d'acqua: soprassoldo giornaliero di centesimi 40, a tenore del comma *a*) del § 116 succitato;

b) ai soldati addetti come cuochi alle mense degli ufficiali, agli ospedali ed alle infermerie speciali: soprassoldo giornaliero di lire 1,50.

Art. 2. Agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali, che, compiuto un anno di servizio in Africa, fanno domanda di rimanervi, è concesso un soprassoldo giornaliero di centesimi 50.

Art. 3. La decorrenza di questi soprassoldi resta stabilita dal giorno della concessione fattane dal comando superiore in Africa, e saranno conteggiati sul capitolo 38 del bilancio della guerra.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1889.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

I soprassoldi indicati all'art. 1 sono pagati prendendo a base le giornate di presenza in servizio, escluse quelle d'infermeria e di punizione alla sala di disciplina di rigore o alla prigione di rigore.

N. **44**. — AVANZAMENTO. — **Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria e alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio**. — 25 febbraio.

Tenuto conto dello speciale servizio che devono esercitare i sergenti addetti quali istruttori ai reparti d'istruzione permanenti dell'arma di artiglieria, e nello intento specialmente di trattenere, il più possibile, nei reparti stessi sottufficiali che per esperienza hanno acquistato maggiore attitudine ad istruire gli allievi, evitando così l'inconveniente che in oggi si verifica con molta frequenza, che durante i corsi d'istruzione si abbiano a sostituire i sottufficiali istruttori, questo Ministero determina:

1° Il sergente addetto ai mentovati reparti d'istruzione che, già dichiarato promovibile, debba, per suo turno, esser promosso furiere di compagnia o di batteria, sarà, con speciale deliberazione della commissione d'avanzamento, promosso furiere continuando nella sua posizione d'istruttore nei reparti stessi, restando, in tal caso, dispensato dallo esperimento pratico di cui è proposito al § 65 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali;

2° Il furiere, così promosso, continuerà nel servizio d'istruttore nei detti reparti solamente per tutto il corso di istruzione durante il quale sarà avvenuta la sua promozione a quel grado, ed al termine del corso stesso sarà destinato al servizio di furiere di compagnia o di batteria od anche all'impiego di sottufficiale di contabilità a senso del n 6 dell'*Atto* n. 48 del corrente anno;

3° Il numero dei sergenti che nella compagnia od in ciascuna delle due batterie d'istruzione potrà conseguire la promozione a furiere con le norme speciali sancite dal presente *Atto*, dovrà essere limitato in modo, che in ognuno degli oradetti reparti non ve ne siano mai più della metà del numero complessivo dei sottufficiali assegnati in organico ai reparti medesimi, esclusi beninteso il sottufficiale istruttore e gli allievi istruttori di scherma.

Da ultimo il Ministero crede utile avvertire, che nella scelta dei sergenti da destinarsi ai reparti d'istruzione di cui trattasi i comandanti di corpo debbono dare la preferenza, a parità di tutti gli altri requisiti, a quelli di minore anzianità, affinchè possano così rimanere per maggior tempo in detti reparti.

Le disposizioni contenute nei nn. 1 e 3 del presente *Atto* saranno anche applicate ai sergenti appartenenti alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio, i quali potranno così continuare nel servizio di sergente anche col grado di furiere e ciò allo scopo di evitare possibili sostituzioni nei quadri sottufficiali di detta compagnia cui è affidato un servizio tutt'affatto speciale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **45**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale.** — 28 febbraio.

Sire,

L'esperienza di questi ultimi anni, da che furono istituiti i direttori territoriali di sanità, ha dimostrata la necessità di rendere più precise le attribuzioni loro conferite dal Regolamento pel servizio territoriale, approvato con R. Decreto 8 luglio 1883, e di aggiungerne alcune altre, affinchè essi possano esercitare il loro uffizio di alta direzione e di sorveglianza sul servizio sanitario del corpo d'armata. Si os-

serva infatti che oltre al servizio ordinario degli ospedali, delle infermerie e dei vari corpi di truppa, ai quali è assegnato dall'organico un proprio personale sanitario, ve ne sono altri non meno importanti. Di questi, alcuni ricorrono periodicamente, come quello presso i consigli di leva, presso le commissioni delle rassegne speciali e di rimando, presso le direzioni di sanità delle grandi manovre, ecc., ed altri sono eventuali, come per epidemie, per visite a personale dipendente da altri Ministeri, ecc. Per soddisfare a tutti questi servizi straordinari, pei quali non è assegnato un proprio personale medico, è necessità comandarvi gli ufficiali medici addetti ai corpi ed agli stabilimenti militari, come è necessario altresì nell'interesse dell'istruzione dei predetti ufficiali, che essi si alternino periodicamente nel prestare la loro opera fra i corpi e gli ospedali. Affinchè a questi molteplici bisogni si possa debitamente e in tempo provvedere, e perchè sia equamente ripartito il lavoro tra gli ufficiali medici del corpo d'armata, si riconosce necessario che la dislocazione temporanea di questi ufficiali sia affidata, sotto l'ordine del comandante del corpo d'armata, al direttore di sanità.

Per raggiungere questi intenti il riferente crede opportuno che l'art. 49 del Regolamento per il servizio territoriale sia sostituito con un altro. Ha pertanto l'alto onore di rassegnare a Vostra Maestà l'unito schema di Decreto, nel quale sono concretate le modificazioni ed aggiunte che occorrerebbe introdurre, e qualora queste siano per incontrare la Sovrana approvazione, La prego a volersi degnare di apporre allo schema stesso l'augusta Sua firma.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto delli 8 luglio 1883, che approva il Regolamento per il servizio territoriale;

Visto l'altro Nostro Decreto delli 28 maggio 1885, portante modificazioni ed aggiunte al Regolamento suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse *modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale* firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO. - E. BERTOLÈ-VIALE.

Modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale.

All'attuale art. 49 del Regolamento pel servizio territoriale è sostituito il seguente:

Art. 49.

Dei direttori di sanità.

§ 267. I direttori di sanità hanno ufficio di direzione tecnica e d'alta vigilanza per tutto quanto concerne il servizio sanitario del rispettivo corpo d'armata.

§ 268. In questa loro funzione, come pure personalmente, essi dipendono dal comandante del corpo d'armata, ed a questo direttamente rivolgono le loro proposte per quanto riflette l'indirizzo da darsi al servizio sanitario nel corpo d'armata.

§ 269. Per materia puramente scientifica o tecnica hanno diretta corrispondenza con l'ispettorato di sanità militare.

§ 270. Dai comandanti delle divisioni militari del corpo d'armata i direttori di sanità dipendono, e con essi sono in corrispondenza d'ufficio per tutto quanto concerne il personale e il servizio sanitario della divisione, ed essenzialmente per quanto ha tratto ai preparativi di mobilitazione con attribuzioni analoghe a quelle dei comandanti superiori dei distretti rispetto ai distretti dipendenti.

§ 271. La loro vigilanza deve essere esercitata in guisa da poter rispondere al comandante del corpo d'armata che il servizio sanitario procede in conformità delle prescrizioni regolamentari, dei precetti della scienza e delle norme direttive da essi stessi o da superiori autorità emanate.

Perciò essi procedono annualmente alla ispezione tecnica degli ospedali principali e dei succursali, delle infermerie di presidio, di quelle speciali e delle infermerie di corpo.

In tale occasione i comandanti di corpo ordinano che siano ai direttori stessi presentati i materiali sanitari di mobilitazione, affinchè essi possano esaminarne lo stato di conserva-

zione, specialmente quello degli strumenti chirurgici, dei medicinali e dei preparati antisettici.

I direttori di sanità hanno altresì l'incarico di procedere alle ispezioni amministrative degli ospedali militari e delle infermerie di presidio e di quelle speciali, quando dal Ministero vengano ordinate, attenendosi in massima alle norme della istruzione sulle ispezioni (Allegato N. 4 al regolamento di disciplina).

§ 272. Pur lasciando ai direttori d'ospedale principale quella libertà d'azione e d'iniziativa che loro compete in qualità di capi servizio, i direttori di sanità, quando lo crederanno opportuno, faranno visite agli ospedali ed infermerie di corpo situate nella città sede di corpo d'armata e due volte all'anno agli ospedali ed infermerie di presidio e di corpo esistenti nel territorio del corpo d'armata

Prima però di procedere ad una qualsiasi ispezione o visita ad infermerie di presidio o di corpo ne danno avviso al comandante del corpo da cui essa infermeria dipende.

§ 273. Vegliano sul modo con cui sono trattati i militari infermi negli ospedali civili, valendosi dei rapporti e delle informazioni che potranno ricevere dai direttori degli ospedali militari principali, giusta il prescritto dal § 600 del regolamento sul servizio sanitario militare, e quando, per gravi motivi, lo credessero necessario, possono recarsi in persona negli ospedali civili, dopo presi gli opportuni concerti coi direttori di essi

§ 274. Quando, per la esecuzione delle ispezioni e visite di cui nei paragrafi precedenti, occorra ai direttori di sanità di allontanarsi dalla rispettiva sede, devono ottenere l'assenso del comandante di corpo d'armata e darne avviso ai comandanti di divisione.

§ 275. Delle visite di cui al § 272 i direttori di sanità fanno relazione da trasmettersi pel tramite del comando di corpo d'armata al Ministero (segretariato generale) come già è prescritto per le ispezioni.

§ 276 Spetta ad essi il vigilare che il servizio sanitario sia debitamente assicurato in tutte le sue parti e non soffra per eventuali mancanze di personale che in taluno degli ospedali, delle infermerie e dei corpi potessero accadere per licenze ordinarie o straordinarie e per infermità di qualche durata dell'ufficiale medico assegnatovi organicamente, o per cause di servizio, come in occasione di campi d'istruzione e di grandi manovre, o di bisogni eventuali, come epidemie, ecc.

È altresì loro dovere il proporre alla superiore autorità gli ufficiali medici che devono prestar servizio presso i consigli di leva del rispettivo corpo d'armata.

§ 277. Devono anche provvedere a che gli ufficiali medici addetti ai corpi facciano, compatibilmente col servizio reggimentale, il loro turno di servizio all'ospedale, perchè tutti vi prendano la necessaria pratica.

Affinchè poi i vari servizi, ai quali, oltre a quello del proprio corpo, devono attendere gli ufficiali medici, non siano ad essi d'impedimento a godere delle ordinarie licenze, nessuno ufficiale medico può essere inviato in licenza ordinaria senza l'assenso del direttore di sanità, il quale, nel darlo, provoca le relative disposizioni perchè non resti turbato il servizio che l'ufficiale stesso prestava.

§ 278 Per ottemperare al prescritto dei precedenti §§ 276 e 277 i direttori di sanità devono provocare dal rispettivo comandante di corpo d'armata le necessarie traslocazioni temporanee degli ufficiali medici, e perciò essi tengono un elenco di tutti gli ufficiali medici del rispettivo corpo d'armata, nel quale elenco sono sempre tenuti al corrente i movimenti di questi.

In casi urgenti o impreveduti, nella divisione che non ha la stessa sede del comando di corpo d'armata, spetta al comando della divisione di provvedere al servizio che fosse in sofferenza, sentite le proposte del direttore dell'ospedale militare principale, il quale però ne dà pronto avviso al direttore di sanità.

§ 279. Allorquando gli ufficiali medici in effettività di servizio non fossero in numero sufficiente pei bisogni del corpo d'armata, il direttore di sanità, in tempo opportuno, fa al Ministero, pel tramite del comando del corpo d'armata, quelle proposte che crede necessarie pel temporaneo richiamo in servizio di ufficiali medici in congedo, uniformandosi alle disposizioni della legge 25 gennaio 1888 (*Atto* N. 20) relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali suddetti.

In circostanze straordinarie, quando cioè fosse urgente di provvedere ad un qualunque servizio e mancasse il tempo di provocare dal Ministero le opportune disposizioni, i direttori di sanità devono proporre la temporanea chiamata in servizio degli ufficiali medici in congedo ai comandanti di corpo d'armata, i quali hanno facoltà di farlo, salvo però a renderne sollecitamente informato il Ministero per le ulteriori disposizioni.

§ 280. I direttori di sanità tengono quindi un elenco degli ufficiali medici in congedo delle varie categorie dimoranti nel territorio del corpo d'armata.

Tale elenco sarà mantenuto a giorno con la scorta del bollettino delle nomine, e corredato di opportune indicazioni, dalle quali risultino le condizioni speciali di attitudine per la loro utilizzazione nelle diverse parti del servizio sanitario in caso di mobilitazione, a senso della precitata legge.

§ 281. Tengono pure un registro nominativo di tutti i soldati medici e farmacisti appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato nel territorio del corpo d'armata, richiedendone i dati necessari ai comandi dei distretti stanziati nel territorio medesimo.

§ 282. Rispetto al personale di truppa hanno le attribuzioni di comandanti di brigata. Essi ne fissano il riparto fra gli ospedali dipendenti in modo equo e corrispondente ai bisogni del servizio. E in loro facoltà di destinare anche qualche infermiere alle infermerie presidiarie, quando riconoscano inadatto al servizio il personale, che può assegnarvi il corpo presso cui sono istituite.

§ 283. I direttori di sanità devono portare una cura speciale sul modo come procedono le operazioni di vaccinazione e s'interessano, per quanto sta in loro, perchè tali operazioni non siano ritardate all'arrivo delle reclute sotto le armi.

Per tale servizio e per tutto quanto si riferisce a materia scientifica e statistica i direttori di sanità possono tenersi in diretta corrispondenza coi medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi, servendosi del seguente indirizzo:

Al signor comandante il reggimento . . . (servizio sanitario).

Per parte poi dei medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi sarà provveduto dall'ufficio di maggiorità, secondo l'ordine del relativo comandante di corpo, alla registrazione a protocollo ed all'invio di questa corrispondenza.

§ 284. Oltre al dare pareri consultivi su questioni tecniche sanitarie quando richiesti dal comandante di corpo d'armata, o di divisione, devono di propria iniziativa, specialmente in caso di minaccia di epidemia, proporre tutte le misure igieniche necessarie nel territorio delle due divisioni; fanno pure, sia al comandante del corpo d'armata, sia ai comandanti delle divisioni, secondo i casi, tutte le proposte che stimano opportune per il miglioramento del servizio sanitario, tanto presso gli stabilimenti, quanto presso le truppe.

§ 285. In occasione di grandi manovre nel territorio del corpo d'armata spetta ai direttori di sanità, secondo le istruzioni che ricevono dal comandante di corpo d'armata, di provvedere per il servizio sanitario territoriale, impiantare a tal uopo ospedali e infermerie provvisorie e curare lo sgombro dei malati da un ospedale ad un altro.

Si tengono perciò a giorno dei mezzi di ogni specie, attinenti al servizio sanitario, offerti dal territorio del corpo d'armata in rapporto alle rispettive condizioni topografico-militari.

§ 286. Nelle brevi assenze per ragioni di servizio il direttore di sanità non sospende le sue funzioni.

Allorchè si assenta per più di 7 giorni viene sostituito nelle sue funzioni dal direttore dell'ospedale militare principale della divisione dove ha sede il comando del corpo d'armata, o dell'ufficiale medico che ne fa le veci, il quale, però, limita la sua azione alla semplice trasmissione delle carte d'ufficio.

§ 287. Del proprio allontanamento dalla sua sede ordinaria il direttore di sanità deve informare i comandanti di divisione ed i direttori di ospedali interessati, ed analoga notizia deve dare al ritorno.

Nelle *Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali medici*, al comma distinto colla lettera *D* è sostituito il seguente:

D) Alle direzioni territoriali di sanità militare: da tutti i comandi, corpi, direzioni ed uffici per gli ufficiali medici e per gl'impiegati del personale farmaceutico militare del rispettivo corpo d'armata.

Non più tardi del 15 d'ogni mese i direttori territoriali di sanità li trasmettono all'ispettorato di sanità militare.

Roma, addì 28 febbraio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **46**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio sanitario militare**. — 28 febbraio.

SIRE,

Con Decreto in data d'oggi, la Maestà Vostra ha approvato le modificazioni riguardanti le attribuzioni dei direttori di sanità nel Regolamento pel servizio territoriale. Per coordinare alle nuove prescrizioni quelle che vi si riferiscono nel Regolamento del servizio sanitario militare, si sono rese necessarie in quest'ultimo alcune varianti. Queste sono state concretate nel qui unito schema di Decreto che ho l'alto onore di presentare all'Augusta firma della Maestà Vostra.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto del 3 aprile 1887, che approva il Regolamento del servizio sanitario militare;

Visto l'altro Nostro Decreto, in data d'oggi, che approva le modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse *modificazioni al Regolamento del servizio sanitario militare*, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Modificazioni al Regolamento sul servizio sanitario militare.

Agli attuali §§ 11, 14, 15, 553, 574 e 600 della Parte I^a^, § 14 della Parte II^a^, e §§ 25 e 29 dell'Allegato N. 1 (Norme per la statistica sanitaria), e § 2 del Modello N. 2 (Statistica sanitaria, N. 464 del Catalogo), sono sostituiti i seguenti:

Parte I^a^, § 11. Il direttore dell'ospedale militare principale è in obbligo di:

a) rappresentare al comandante della divisione quanto può giovare allo stato sanitario delle truppe;

b) dare le opportune direzioni scientifiche e tecniche agli ufficiali medici dei corpi, com'è prescritto dall'articolo 69 del Regolamento di disciplina;

c) visitare gli ospedali succursali dipendenti;

d) visitare gli stabilimenti balneari militari, per accertarne il regolare andamento ogni volta che gli venga ordinato dal comandante della divisione;

e) compilare una ragionata relazione sanitaria annuale, in cui sia messo in evidenza il predominio e l'andamento delle malattie nel corso dell'anno.

Questa relazione è trasmessa per via gerarchica al Ministero della guerra nel mese di marzo di ogni anno.

§ 14. Gli ufficiali inferiori medici e gli ufficiali contabili sono dal direttore di ospedale militare principale ripartiti fra questo ed i succursali, a norma del § 210 e del primo capoverso del § 212 del Regolamento di disciplina militare.

I farmacisti militari e gli scrivani locali non possono essere traslocati se non per disposizione del Ministero, e perciò quando avvenga che il numero di essi diventi insufficiente al disimpegno del relativo servizio, il direttore fa le relative proposte al direttore di sanità affinchè vi sia provveduto.

§ 15. Gli ufficiali medici di reggimento prestano servizio agli ospedali militari, meno uno per reggimento, il quale, di regola, per turno semestrale, attende al servizio sanitario del proprio corpo.

Il comandante del corpo d'armata, dietro proposta del direttore di sanità, destina gli ufficiali medici di ogni reggimento che devono prestar servizio agli ospedali militari.

In casi urgenti tale facoltà, nella divisione che non ha la stessa sede del corpo d'armata, è devoluta al comandante la divisione, sentita la proposta del direttore d'ospedale.

§ 553. I locali per l'infermeria sono stabiliti dal comandante della divisione militare sulle proposte del direttore di sanità. Devono essere scelti tra i più sani, bene esposti, aereati, adatti all'uso e possibilmente isolati od isolabili, e sempre con latrine esclusive.

Vi si devono osservare, in quanto attuabili, le norme tutte di igiene prescritte per gli ospedali militari.

Sempre vi deve essere annessa in opportune igieniche condizioni una camera mortuaria o di deposito di cadaveri, dotata all'uopo di economica tavola di dissezione.

§ 574. Il comandante del distretto o corpo presso il quale è istituita, ha la direzione disciplinare ed amministrativa dell'infermeria; il direttore di sanità ne ha la vigilanza in quanto all'andamento tecnico.

§ 600. Gli ufficiali medici dei corpi del presidio sono in obbligo di esercitare una particolare vigilanza sui militari infermi in tali ospedali, qualunque sia il corpo cui questi appartengono, e di ogni inconveniente di qualche gravità rilevato, se riguarda la disciplina, riferiscono al comandante del presidio, e se riguarda il servizio tecnico, informano il direttore dell'ospedale militare principale. Devono però astenersi dal fare osservazioni e dall'emettere consigli di carattere ordinativo verso i curanti e le direzioni degli ospedali civili.

Il direttore dell'ospedale militare principale, appena ricevute tali informazioni, deve sollecitamente farne rapporto al direttore di sanità.

Parte II^a, § 14. La direzione dell'infermeria spetta all'ufficiale medico che regge il servizio sanitario del corpo.

Il direttore dell'infermeria si attiene, per la parte amministrativa e disciplinare, agli ordini del proprio comandante di corpo e per la parte puramente tecnica e scientifica alle istruzioni del direttore di sanità.

Allegato N. 1 (Norme per la statistica sanitaria).

§ 25. La relazione deve comprendere:

1° Considerazioni igieniche:

a) sull'ospedale principale;

b) sugli ospedali succursali;

c) sui depositi di convalescenza;

d) sugli stabilimenti balneo-termali, idropinici e marini.

2° Considerazioni mediche:

e) sulle malattie curate e su quelle che per numero o gravità sembrassero meritare speciale menzione, aggiungendovi un compendio delle storie cliniche più importanti;

f) sulle principali cause di morte nella truppa, specie in quei corpi o presidii nei quali la mortalità fosse stata maggiore della media della divisione.

3° Brevi cenni sull'uso:

g) di nuovi agenti terapeutici;

h) di nuovi metodi curativi o processi chirurgici.

4° Due specchi, conformi agli annessi modelli A e B, colle informazioni da ognuno di essi richieste.

§ 29. I direttori di sanità di corpo d'armata debbono per loro parte compilare una relazione sulle malattie e sulle co-

stituzioni mediche occorse nei presidii dell'intiero perimetro del corpo d'armata per modo da potere poi col tempo dedurne gli elementi d'una topografia medico-militare.

Tale relazione deve comprendere ancora:

1° Dei cenni igienico-sanitarii:

a) sulle truppe che durante l'anno formarono i presidii delle rispettive divisioni;

b) sugli alloggiamenti;

c) sui servizi speciali che hanno influito sullo stato sanitario delle truppe;

d) sui campi d'istruzione.

2° Considerazioni igieniche:

e) sulle infermerie di presidio e speciali;

f) sulle infermerie dei corpi;

g) sugli ospedali civili che hanno accolto in cura ammalati di truppa.

Modello N. 2 (Statistica sanitaria).

N. 464 del Catalogo — Avvertenze.

§ 2. Una copia serve al comandante di corpo o di distaccamento alla compilazione del modello 3; l'altra copia è trasmessa al direttore dell'ospedale principale, il quale dopo di aver prese le notizie che servono per la compilazione dello specchio A che va annesso alla relazione sanitaria annuale, la trasmette al direttore di sanità.

Roma, addì 28 febbraio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. 47. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al Regolamento per le licenze nell'esercito (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare).** — 28 febbraio.

In conformità del § 277 del R. Decreto in data 28 febbraio 1889, portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale, al N. 16 del Regolamento per le licenze nell'esercito (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare) è sostituito il seguente:

16. « Dal 15 al 20 di ogni mese, i capi di corpo o di ser-
« vizio dipendenti trasmettono, per la via gerarchica, al coman-
« dante della divisione l'elenco degli ufficiali ammessi a fruire
« di licenza ordinaria nel mese successivo.

« I capi di corpo però, prima di comprendere in detto elenco « ufficiali medici dipendenti, debbono prendere gli oppor- « tuni concerti col direttore di sanità ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **48**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alla Istruzione sulle ispezioni (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina)**. — 28 febbraio.

In conformità al prescritto dal § 271 del R. Decreto in data 28 febbraio 1889, con cui si approvano le modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale, al N. 1, § 10 della Istruzione sulle ispezioni (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina) si sostituisce il seguente:

« Delle ispezioni tecniche agli ospedali militari, principali e « succursali, ed alle infermerie di presidio, di corpo e speciali, « esistenti nella circoscrizione militare del corpo d'armata cui « appartengono, sono incaricati i colonnelli medici direttori di « sanità di corpo d'armata ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 10ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 marzo

FEBBRAIO 24. — R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa, *pag.* 121.
MARZO 10. — Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali, *pag.* 122.
» 11. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti, *pag.* 122.
» 13. — Errata-corrige al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) ed al suo estratto (edizione 1883), *pag.* 124.
» 13. — Capitalizzazione dei premi di rafferma, *pag.* 125.
» 14. — Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna, *pag.* 125.
» 14. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 127.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA DEL SENATO ROMA

ATTO N. 19. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa.** — 24 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto la legge 19 giugno 1888 N. 5456, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89;

Visto l'art. 3 del R. Decreto 13 giugno 1886, che stabilisce gli assegni speciali per le truppe in Africa;

Visto il R. Decreto 11 ottobre 1888, col quale venne costituita a Massaua una direzione territoriale del genio;

Visto il R. Decreto 20 luglio 1887, col quale venne assegnata l'indennità speciale di annue lire seicento all'ufficiale superiore direttore dei servizi di artiglieria presso il comando superiore in Africa;

Considerata l'identità di posizione dei direttori dei servizi di artiglieria e del genio nei presidi d'Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficiale superiore direttore dei servizi del genio presso il comando superiore delle truppe in Africa è assegnata una indennità speciale di annue lire seicento a decorrere dal 1° gennaio 1889.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

Le tavole verranno spedite con la prossima dispensa.

N. **50**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali**. — (**Allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare**). — 10 marzo.

Al § 4 dell'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali, (allegato N. 9 del regolamento di disciplina militare) è aggiunto il seguente terzo capoverso:

« Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine « di mesi sei dalla data del certificato del regio assentimento, « questo si intenderà privo di effetto. E pertanto l'ufficiale, « per contrarre matrimonio, dovrà rinnovarne la domanda, « osservandosi per esso le norme stabilite ai precedenti §§ 1, « 2 e 3 ».

All'attuale § 5 è sostituito il seguente:

« § 5. L'ufficiale, che abbia ottenuto il regio assentimento « per un matrimonio che poi non abbia avuto luogo e rela- « tivamente al quale siano state in conseguenza annullate le « garanzie prestate e già ritenute valide dal tribunale supremo « di guerra e marina, deve immediatamente darne avviso, per « via gerarchica, al Ministero della guerra e restituire in pari « tempo la copia del R. assentimento.

« Qualora invece, dopo svincolata la rendita costituita, l'uf- « ficiale addivenisse in seguito alla celebrazione di quel ma- « trimonio senza aver prima proceduto ad una nuova costi- « tuzione di rendita ed aver ottenuto altra autorizzazione dal « tribunale supremo, esso incorrerà nelle sanzioni penali del- « l'articolo 8 della legge 31 luglio 1871, poichè ciò equivar- « rebbe a contrarre matrimonio senza aver ottenuto il regio « assentimento ».

È abolito l'*Atto* N. 111 del 12 giugno 1888.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **51**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti**. — 11 marzo.

Affinchè da tutti i distretti e corpi si seguano procedimenti uniformi per l'amministrazione dei militari comandati nei forti per la custodia o per altri consimili servizi isolati, il Ministero determina che siano all'uopo osservate le seguenti norme:

In servizio nei forti aventi un proprio comandante.

1. Il personale di ciascun forte costituirà, per gli effetti amministrativi e contabili, un plotone distaccato, qualunque sia il numero degli uomini di cui si compone.

Ogni distaccamento sarà quindi amministrato dal comandante del forte e renderà i conti al distretto militare territoriale secondo le disposizioni degli art. 300 e 301 del regolamento d'amministrazione.

2. Per la sistemazione trimestrale delle masse individuali degli uomini di truppa, i distretti o corpi cui sono effettivi faranno pervenire ai comandanti dei forti uno stralcio dei singoli conti com'è prescritto dal § 1115 del predetto regolamento per gli aggregati ad altri corpi.

Riscontrate le partite inscritte sui *libretti personali*, e riconosciute e regolate, ove occorra, le differenze, i comandanti dei forti stabiliscono sui libretti la rimanenza credito o debito, apponendovi la propria firma, e rinviano gli stralci dei conti colla dichiarazione di concordanza delle scritture.

In servizio nei forti non aventi un proprio comandante.

3. Per gli uomini destinati al servizio di forti che non abbiano un proprio comandante, sempre che non sieno costituiti in plotone, il comandante del corpo d'armata determinerà volta per volta, su proposta del distretto, da quale corpo (distretto, reggimento, distaccamento, ufficio o stabilimento militare) si debbano amministrare gli individui come *militari in servizio isolato* secondo i procedimenti indicati nei numeri successivi.

4. Gli assegni dovuti agli uomini in servizio isolato sono pagati direttamente dalla cassa del corpo da cui sono amministrati, giustificando il pagamento con apposita dichiarazione sottoscritta dal relatore o da chi ne fa le veci e, per i pagamenti fatti per vaglia postale, colle ricevute degli uffici di posta.

Gli uomini dovranno quindi essere tenuti in forza solo dalla compagnia cui sono effettivi, che li dimostrerà, nelle situazioni, fra i « comandati altrove. »

5. Occorrendo rifornire gli individui di oggetti di corredo, il corpo provvederà mercè prelevamenti dai propri magazzini o da quelli di altri corpi, registrando contemporaneamente gli oggetti distribuiti sui libretti degli interessati, oppure — se trattasi di individui residenti in luoghi lontani — trasmettendo loro, insieme colle robe, una nota contenente i dati da registrarsi, coll'ordine di farne essi stessi la trascrizione.

Per le riparazioni al vestiario sarà provveduto nel modo che si stimerà più conveniente.

La quota vestiario da accreditarsi agli uomini sarà registrata

sui libretti personali solo al termine del trimestre nella occasione della chiusa dei conti.

6. Per l'assettamento trimestrale dei conti di massa degli uomini in servizio isolato sono applicabili le disposizioni del precedente n. 2, intendendosi che ciò che ivi è prescritto per il comandante del forte vuol essere riferito al relatore del corpo che ne ha l'amministrazione, il quale ha però facoltà di delegare, per quegli incombenti, altro ufficiale.

In difetto di altri mezzi, si potrà richiedere che gli interessati trasmettano il libretto personale, anche per posta, alla sede del corpo, avvertendo però di restituirlo nel più breve tempo.

7. Le spese pel rilascio di vaglia postali (n. 4) e le altre spese di posta, che occorrano per l'amministrazione degli uomini isolati, sono a carico della massa generale del corpo cui sono effettivi.

Così dicasi delle eventuali spese per la spedizione dei capi di vestiario.

8. Degli assegni pagati e delle altre somministrazioni fatte agli isolati sarà dal corpo che li amministra chiesto rimborso ai corpi cui sono effettivi, osservando gli stessi procedimenti stabiliti per gli aggregati. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **52**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888), ed al suo estratto (edizione 1883)**. — 12 marzo.

ERRATA-CORRIGE *al modello per gli inventari ecc.*

Pagina	Categoria	N. d'ordine	CORREZIONI
685	14ª	2126	Al prezzo dell'unità, *invece di*: 1,00, *pongasi*: 8,00
»	»	2127	» » » 8,25, » 1,25

ERRATA-CORRIGE *all'estratto del modello per gli inventari ecc.*

37	6ª	1432	Al prezzo dell'unità, *invece di*: 0,05, *pongasi*: 0,07

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **53**. — RECLUTAMENTO. — **Capitalizzazione dei premi di rafferma**. — 12 marzo.

In seguito all'abolizione della Cassa militare e per le nuove norme cui occorre uniformarsi, a senso dell'*Atto* N. 251 del decorso anno, per lo invio delle cartelle di rendita ai militari già raffermati con premio, questo invio non potrà farsi in avvenire che con un certo ritardo, di guisa che è da ritenersi che la consegna dei titoli non potrà avvenire prima di un mese almeno dal giorno della presentatane domanda.

È bensì vero che per i raffermati che domandano la realizzazione del loro credito sotto la forma delle cartelle di rendita pubblica, anzichè in contanti, ciò non pregiudica affatto i loro interessi, imperocchè la rendita del capitale ad essi spettante viene poi soddisfatta a datare dal giorno in cui furono congedati; ma ad ogni modo il Ministero stima opportuno stabilire che, all'atto del congedamento di un raffermato con premio che aspiri a ritirare il premio di rafferma in cartelle di rendita, esso sia avvertito delle circostanze sopraccennate affinchè, se gli convenisse di ritirare più sollecitamente il proprio credito, possa far la domanda di ricevere la capitalizzazione del premio in contanti anzichè in cartelle di rendita.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **54**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna (con 2 tavole di disegni)**. — 14 marzo.

Cassetta.

La cassetta per viveri di riserva è di legno di pioppo, ha forma parallelepipeda, e si compone di sei assicelle, di cui quattro costituiscono il corpo, e due il fondo ed il coperchio.

Il coperchio è unito al corpo della cassetta per mezzo di due cerniere, e si chiude mediante una linguetta applicata al coperchio stesso ed un nottolino fissato anteriormente sul corpo della cassetta.

Un diaframma di tela di canapa grezza ne divide l'interno in due parti, di cui una per le scatolette di carne in conserva e l'altra per le gallette.

Due maniglie di corda fissate sulle facce maggiori della cassetta con due tasselli di noce, nei quali la corda è incastrata, incollata ed inchiodata, servono, occorrendo, per il trasporto a mano della cassetta. Le maniglie nel punto di presa sono rivestite di pelle di montone conciata al naturale.

Le parti in ferro della cassetta sono colorite in nero ad olio, ed in olivastro, pure ad olio, le parti in legno esterne; sul coperchio havvi la scritta: *Viveri di riserva per ufficiali*, stampata a colore bianco ad olio, in due righe.

I corpi saranno forniti della quantità di cassette loro necessarie, quale risulterà in una prossima ristampa del Tomo II delle Istruzioni di mobilitazione, per cura del Ministero, il quale si riserva l'acquisto delle cassette in parola.

Sporta a mano.

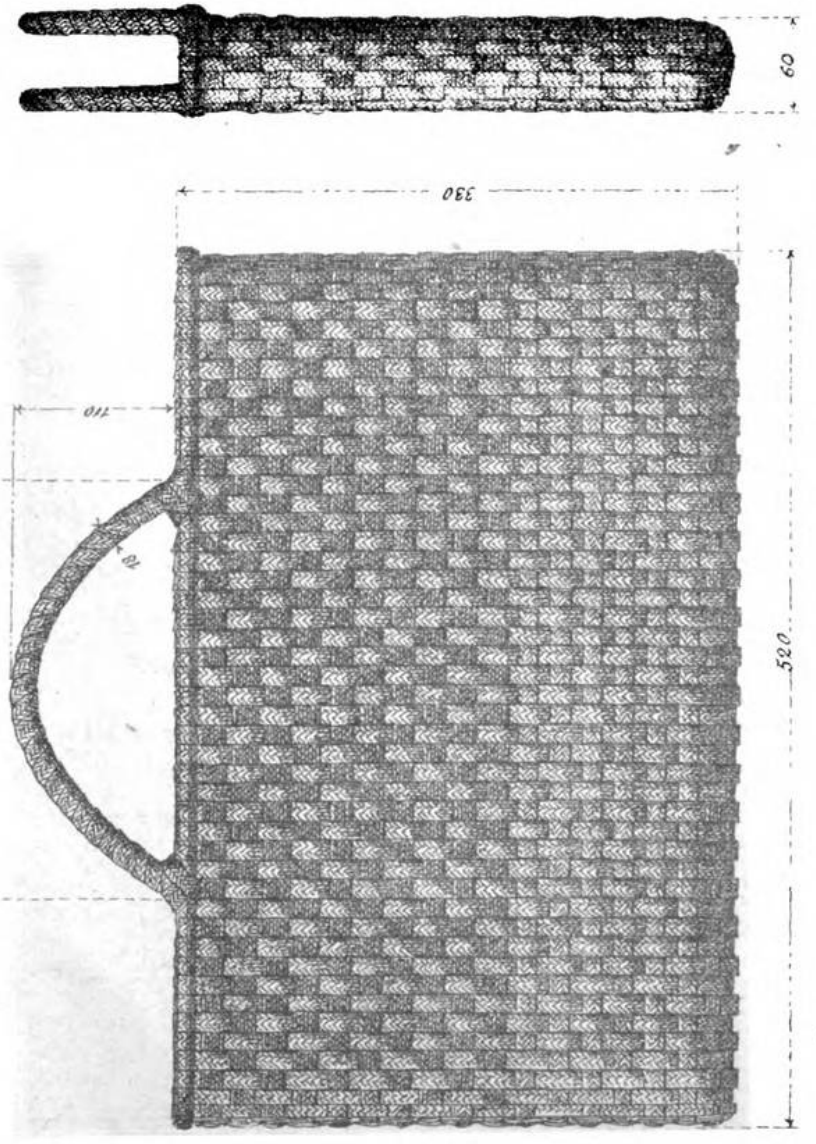
La sporta a mano, conforme all'unito disegno, è quella stessa brevemente descritta a pagina 406 del *Giornale Militare* del 1873 (*Atto* 210) e inventariata alla Categoria II del Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi al numero categorico 217.

I corpi acquisteranno sin da ora, per conto dello Stato, le sporte a mano loro occorrenti per completare le proprie dotazioni d'equipaggiamento nelle quantità che risultano indicate nei vari specchi dell'attuale Tomo II delle Istruzioni di mobilitazione, conteggiando la spesa sul rendiconto modello 357, e quelli che se ne fossero già provvisti per proprio conto, e le avessero in caricamento sul registro modello 328, o sul registro 237, gruppo B, a prezzo diverso da quello di tariffa, effettueranno tosto i voluti movimenti per assumerle in carico su questo ultimo registro a prezzo regolamentare, senza alcun conteggio sul rendiconto 357.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

SPORTA A MANO

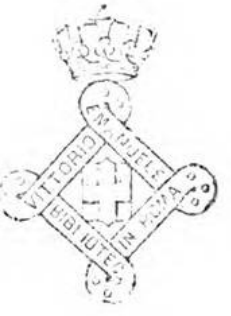
Atto N°. 54. 1889



Scala di 1/5

G. Morino dis.

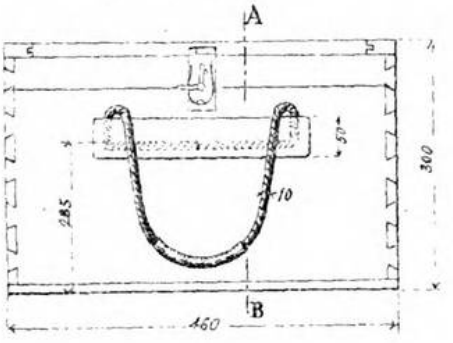
Lit. Rolla. Roma


VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA

CASSETTA PER VIVERI DI RISERVA PER UFFICIALI IN CAMPAGNA

Atto N°. 54. 1889

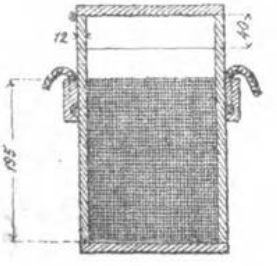
Vista davanti



Vista di fianco



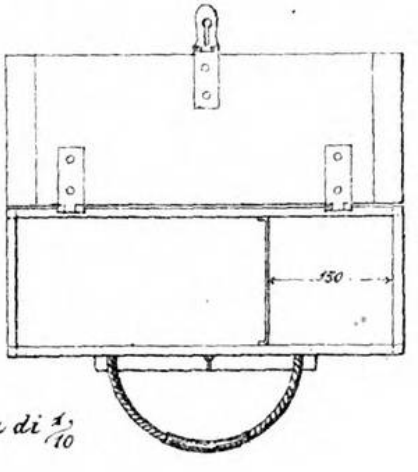
Sezione AB



Vista di sopra

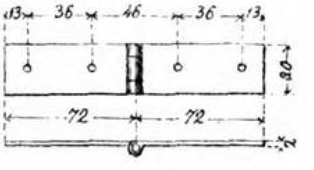


Vista di sopra aperta

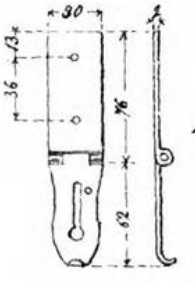


Scala di 1/10

Cerniere



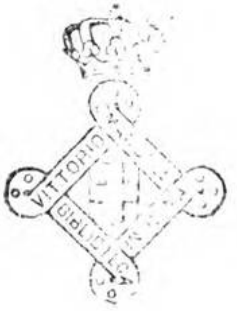
Cerniera a linguetta



Scala di 1/5

G. Murino dis

Lit. Rolla. Roma


VITTORIO

N. **55**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 14 marzo.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Aggiunte varianti
I	73	Cappelli completi per alpini (esercito permanente e milizia mobile)	N.°	6 90	Variante
»	73*bis*	Cappelli completi per alpini (milizia territoriale).	»	6 30	Aggiunta
II	47	Placche da capo squadriglia del treno borghese.	»	» 95	Variante
»	53	Placche da capo squadra del treno borghese	»	1 80	Aggiunta
»	228	Cassetta per viveri di riserva degli ufficiali	»	3 00	Id.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 11ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo

DICEMBRE 6. — R. Decreto N. 5876 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della Costa Calabra, stretto di Messina. *pag.* 129.

» 6. — R. Decreto N. 5877 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Acqui, *pag.* 130.

FEBBRAIO 24. — R. Decreto N. 5976 (serie 3ª), per sostituzione di un Membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª), *pag.* 130.

» 18. — Spese per gli inscritti di leva presso i distretti, *pag.* 131.

Atto N. **56**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5876 (Serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della Costa Calabra, Stretto di Messina**. — 6 dicembre 1888.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della Costa Calabra, Stretto di Messina, denominate batterie Matiniti superiore, Matiniti inferiore e Poggio Pignatelli, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **57**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5877 (Serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Acqui**. — 6 dicembre 1888.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri della piazza d'Acqui vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **58**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 5976 (Serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (Serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (Serie 3ª)**. — 24 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (Serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (Serie 3ª);

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, N. 5246 e 5247 (Serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Cavalletto ing. comm. Alberto, deputato al Parlamento nazionale, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 suddette, in sostituzione dell'ex-deputato Maiocchi Achille.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
C. Perazzi.
B. Brin.

N. **59**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per gli inscritti di leva presso i distretti.** — 18 marzo.

Nelle annuali chiamate delle leve avviene, non di rado, che nei giorni di permanenza ai distretti una parte degli inscritti non partecipa, per motivi di vario genere, al rancio comune, e taluni non prendono neppure il pane.

Ad evitare un inutile spreco di derrate e togliere ad un tempo l'occasione a possibili abusi, il Ministero determina quanto segue:

1° Allo arrivo degli inscritti ai distretti, i comandanti di compagnia dovranno personalmente prendere nota di coloro che intendano di non ricevere il rancio od il pane, e per modo che risulti chiaramente per quali giorni la rinuncia ha effetto.

Rispetto ai conti del vitto, i rinunciatari saranno considerati come non aventi diritto alle somministrazioni e nel calcolo dei prelevamenti le razioni pane e viveri da detrarsi per tale motivo verranno dalle compagnie dimostrate, sul quadro 4 del Giornale di contabilità, in distinte colonne.

2° Terminato l'arrivo degli inscritti al distretto, le note dei rinunciatari saranno dai comandanti di compagnia rimesse, da essi firmate, all'ufficio d'amministrazione per il conseguente riscontro dei giornali di contabilità.

Occorrendo, potranno essere compilate, per i ritardatari, note supplettive.

Essendosi inoltre riconosciuto che nel breve periodo della permanenza degli inscritti ai distretti, sia per la ristrettezza del tempo, sia per la circostanza che mancano del contrassegno del numero di matricola, non è possibile od è almeno assai difficile il far liscivare la biancheria o quelle parti di vestiario di loro proprietà, che gli inscritti sono in facoltà di conservare e adoperare anche dopo la vestizione, e che val meglio quindi lasciare che provvedano a ciò i corpi quando ricevono gli uomini, il Ministero determina altresì che, salvo i casi di eccezionali condizioni sanitarie, nessuna spesa sia fatta dai distretti per bucato o distribuzione di sapone agli inscritti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 12ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile

MARZO 30. — Militari del Regio Esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella Regia Marina, *pag.* 133.
» 31. — Istruzione sulle armi per la fanteria, *pag.* 133.
» 31. — Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie, *pag.* 134.
» 31. — Partecipazione da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 136.
» 31. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), *pag.* 136.
APRILE 3. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata, in posizione ausiliaria od a riposo, *pag.* 137.

N. **60**. — RECLUTAMENTO. — **Militari del regio esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella regia marina**. — 30 marzo.

Facendo seguito all'*Atto* N. 64 dell'8 aprile 1888, il sottoscritto avverte che, giusta nuovi accordi intervenuti fra questo Ministero e quello della Marina, resta stabilito che gli ufficiali del corpo sanitario e quelli del corpo di commissariato militare marittimo, appartenenti alla leva di terra, siano, nel caso di dimissioni dal grado, reintegrati nei ruoli del regio esercito per correre nuovamente la sorte della classe e della categoria a cui già erano ascritti.

Se alcuno di essi invece aspirerà a gradi nella riserva navale, potrà farne domanda e il resultato di questa dipenderà da accordi che saranno presi volta per volta tra i Ministeri della guerra e della marina.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **61**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi per la fanteria**. — 31 marzo.

È approvata una nuova *Istruzione sulle armi per la fanteria*, la quale si riferisce esclusivamente alle armi M. 70/87. Per effetto della sua pubblicazione sono abolite le due parti della Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile M. 70/87 (in data 20 febbraio 1887), che si riferiscono al modo di portare la giberna, la tasca da caricatori, lo zaino, ecc. ed alle

Modificazioni ed aggiunte all' Istruzione sulle armi per la fanteria.

Rimane per ora in vigore l'Istruzione sulle armi per la fanteria in data 14 agosto 1882, e quella in data 20 giugno 1874; quest'ultima però solamente per quanto riguarda le armi ridotte, e la prima fino a quando esistano in servizio presso la fanteria fucili M. 1870.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini ed i distretti dovranno provvedere, a spese della propria massa generale, un esemplare di detta Istruzione per ciascun'ufficio e per ciascun comando di battaglione e tre esemplari per ogni compagnia e plotone d'istruzione.

Gli altri corpi, i comandi, gli uffici e le scuole si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, a carico del proprio assegno di cancelleria o della massa generale.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso dell'articolo 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 30.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **62.** — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie.** — 31 marzo.

In ampliazione all'*Atto* N. 125 del 1887, si notificano qui appresso alcune nuove norme e disposizioni state concordate fra l'ispettorato generale delle strade ferrate e le società ferroviarie intorno ai viaggi degli impiegati dello Stato e delle loro famiglie.

1. Nei casi di viaggi all'*estero* è eccezionalmente ammesso che le dichiarazioni siano rilasciate per l'andata ad un punto di confine e pel ritorno da un altro. Però in tali casi le dichiarazioni dovranno portare sul tagliando di mezzo l'annotazione seguente: « Il titolare è diretto a..... (luogo) in..... (stato ».

2. Analogamente è ammesso che nei casi di viaggi da e per la *Sardegna*, le dichiarazioni per il percorso sul continente valgano per transitare sì da Civitavecchia che da Livorno,

prescrivendosi che in detti casi le dichiarazioni stesse debbano contenere nel tagliando di mezzo:

a) l'indicazione *Livorno* o *Civitavecchia* come stazione di partenza nel viaggio di andata e d'arrivo in quello di ritorno, se il documento fu emesso da un ufficio governativo provinciale della Sardegna per un viaggio di andata e ritorno da quell'isola;

b) la stessa duplice indicazione come luogo d'arrivo nel viaggio d'andata e come punto di partenza nel viaggio di ritorno, se il documento fu invece emesso da un ufficio governativo (centrale o provinciale) del continente per un viaggio d'andata e ritorno in Sardegna.

Inoltre sul tagliando di mezzo dovrà essere stata fatta dagli uffici governativi l'annotazione che segue: « Il titolare è diretto a..... in Sardegna « oppure « è proveniente da..... in Sardegna ».

3. Le dichiarazioni rilasciate pei viaggi nei due sensi fra la *Sicilia* ed il continente saranno, fino a nuovo avviso, da ritenersi valevoli anche se il percorso ferroviario viene interrotto, per seguire la via di mare, tra *Messina* e *Palermo* da una parte e *Napoli* dall'altra, o viceversa, esclusa però qualsiasi altra interruzione derivante da un tragitto marittimo diverso da quello facoltativo di cui sopra o da quello normale tra Reggio Calabria e Messina.

Le nominate località porti di mare saranno pertanto da considerarsi, per gli effetti del rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, come altrettante fermate, e perciò nei casi di cui si tratta il percorso ferroviario dovrà essere frazionato in modo che risulti manifesta l'interruzione marittima.

4. Qualora per circostanze speciali ed impreviste una parte della famiglia di un impiegato inscritta in una sola dichiarazione dovesse ritardare il viaggio di ritorno, per modo che soltanto l'altra parte di essa usufruisse pel ritorno medesimo la dichiarazione che nell'andata servì a tutta la famiglia, è ammesso, a favore delle persone rimaste, il rilascio di una dichiarazione supplementare, semprequando però questa dichiarazione non debba valere soltanto per persone di servizio, queste non potendo, a norma delle disposizioni in vigore, viaggiare a prezzo ridotto che insieme a qualche persona di famiglia.

Tali dichiarazioni supplementari, oltre al presentare annullata la parte relativa al viaggio d'andata, dovranno portare la seguente annotazione:

La presente vale a complemento della dichiarazione N..... rilasciata addì ..... per N. . . persone e fruita solamente da N..... di esse.

5. A schiarimento degli articoli 25 e 28 rispettivamente delle Concessioni D ed E, avvertesi che le dichiarazioni sono da ritenersi valide fino al compimento del viaggio di ritorno, ancorchè siano trascorsi tre mesi dal rilascio, purchè lo stesso viaggio di ritorno sia stato iniziato prima della scadenza dei tre mesi e si compia entro altri tre mesi decorrenti dalla data alla quale esso ebbe principio.

In conseguenza non vi è luogo al rilascio di nuove dichiarazioni per una sola parte del viaggio di ritorno.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **63**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Partecipazione da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato**. — 31 *marzo*.

È esteso all'arma dei carabinieri reali l'obbligo, già attualmente fatto ai sindaci, di partecipare ai comandanti dei distretti le morti che avvengono negli ufficiali in congedo illimitato.

A tal fine, i comandanti di stazione, sia valendosi della personale conoscenza che possono avere degli ufficiali suddetti, sia assumendo le opportune notizie presso gli uffici di stato civile, si terranno sempre informati delle morti che si vericano negli ufficiali in congedo per ragguagliarne tosto il loro superiore diretto. Questi a sua volta ne renderà avvisato il comandante del distretto militare nella cui giurisdizione si trova il comune nel quale l'ufficiale defunto risiedeva, affinchè la notizia stessa possa essere sollecitamente partecipata al Ministero della guerra, a senso del disposto dal N. 6 dell'*Atto* N. 3 dell'anno corrente.

Il Ministro — E BERTOLÈ-VIALE.

N. **64**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Formazione di un comando locale d'artiglieria a Villa San Giovanni (Reggio Calabria)**. — 31 *marzo*.

È stabilito, a datare dal 1° aprile 1889, un comando locale d'artiglieria a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), sotto la dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Messina.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **65.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata in posizione ausiliaria od a riposo** — 3 aprile

Di concerto coi Ministeri del tesoro e della marina, le agevolazioni, di cui agli *Atti* 134 e 167 del 1888, per il pagamento delle pensioni agli ufficiali generali del regio esercito sono estese anche agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti della armata in posizione ausiliaria od a riposo, compresi quelli della riserva navale che sono solo provvisti di pensione dovuta al grado di capitano di vascello o corrispondente.

Conseguentemente, a cominciare dalla mensualità scadente il 21 maggio prossimo, i distretti militari in capoluogo di provincia (ad eccezione di quelli di Napoli e Venezia, che sono in sede di dipartimento marittimo) ed il 7° reggimento artiglieria per la provincia di Pisa, pagheranno per conto delle tesorerie ai detti ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dimoranti nelle sedi distrettuali od in Pisa le pensioni, i soprassoldi sulle medaglie al valor militare e gli altri assegni vitalizi loro spettanti, osservando all'uopo le norme contenute nella circolare del Ministero del tesoro del 19 giugno 1888 trascritto al seguito del succitato *Atto* N. 134.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

STANZE DEI CORPI al 20 aprile 1889

CORPO INVALIDI E VETERANI

COMANDANTE *Delogu de Dolo, C.* — Napoli

1ª COMPAGNIA — Asti. | 3ª COMPAGNIA — Massalubrense.
3ª 10. — Napoli | 4ª 10. — Napoli

BRIGATE DI FANTERIA

DENOMINAZIONE E COMPOSIZIONE	COMANDANTI	SEDI DEI COMANDI
Gran d'Serdeg 1ª e 2ª rgmt.	*Carossi, M. G.*	Firenze
Re 1ª e 2ª fant.	*Obbiglioghi, M. G.*	Lucca
Piemonte 3ª e 4ª id.	*Sanzavelli, M. G.*	Napoli
Assia 5ª e 6ª id.	*Morosini, M. G.*	Roma
Cuneo 7ª e 8ª id.	*D'Aquila, M. G.*	Reggio
Regina 9ª e 10ª id.	*Bayvetti, M. G.*	Ravenna
Casale 11ª e 12ª id.	*Perrier, M. G.*	Palermo
Firenze 13ª e 14ª id.	*De Agostini, —*	Lecce
Verona 15ª e 16ª id.	*Naregno, M. G.*	Roma
Aosta 17ª e 18ª id.	*Toscanini, M. G.*	Bergamo
Brescia 19ª e 20ª id.	*Gon-Pozzi, M. G.*	Bari
Cremona 21ª e 22ª id.	*Corsi, M. G.*	Milano
Como 23ª e 24ª id.	*Scoppetto di Vigliano, M.G.*	Reggio Calabri
Bergamo 25ª e 26ª id.	*Cardenali-Scarcinovic, M.G.*	Genova
Pavia 27ª e 28ª id.	*Cravos, M. G.*	Chieti
Pisa 29ª e 30ª id.	*Bozzetti, M. G.*	Genova
Sicilia 31ª e 32ª id.	*Finocchi, M. G.*	Palermo
Livorno 33ª e 34ª id.	*Bajocchi, M. G.*	Bologna
Umbria 35ª e 36ª id.	*Ivaldi, M. G.*	Udine
Savona 37ª e 38ª id.	*Pierantoni, M. G.*	Livorno
Bologna 39ª e 40ª id.	*Scodnik, M. G.*	Forlì
Abruzzi 41ª e 42ª id.	*Marselli, M. G.*	Caserta
Forlì 43ª e 44ª id.	*Pelloni, M. G.*	Firenze
Reggio 45ª e 46ª id.	*Bonzani, M. G.*	Verona
Ferrara 47ª e 48ª id.	*Bagni, M. G.*	Cagliari
Parma 49ª e 50ª id.	*Gandolfi, M. G.*	Bologna
Alpi 51ª e 52ª id.	*Scala, M. G.*	Verona
Umbria 53ª e 54ª id.	*Viterbi, M. G.*	Napoli
Marche 55ª e 56ª id.	*Della Chiesa, M. G.*	Foggia
Aosta 57ª e 58ª id.	*Cugia, M. G.*	Firenze
Calabria 59ª e 60ª id.	*Cerio, M. G.*	Genova
Sicilia 61ª e 62ª id.	*Cassoli F., M. G.*	Torino
Cagliari 63ª e 64ª id.	*Hessoli, C.*	Parma
Valtellina 65ª e 66ª id.	*Del Mayno, M. G.*	Milano
Palermo 67ª e 68ª id.	*Rubin, M. G.*	Catania
Arezzo 69ª e 70ª id.	*Brunetta d'Usseaux, M. G.*	Messina
Puglie 71ª e 72ª id.	*Pirelli, C.*	Torino
Lombardia 73ª e 74ª id.	*Calandrini, M. G.*	Torrelli
Napoli 75ª e 76ª id.	*Bozzi di Borriganega, C.*	Pal-ni
Toscana 77ª e 78ª id.	*Rivera, C.*	Foggia
Roma 79ª e 80ª id.	*Bonomelli, M. G.*	Perugia
Torino 81ª e 82ª id.	*Tonini, C.*	Cuneo
Venezia 83ª e 84ª id.	*Israil, M. G.*	Novi
Verona 85ª e 86ª id.	*Goppia, M. G.*	Alessandria
Friuli 87ª e 88ª id.	*Bossi di Buffino, M. G.*	Cremona
Salerno 89ª e 90ª id.	*Marchesi, M. G.*	Modena
Basilicata 91ª e 92ª id.	*Salvia, M. G.*	Sirmo
Messina 93ª e 94ª id.	*Milanesio, M. G.*	Pau

BRIGATE DI CAVALLERIA

1ª	**Lodi** (18°) **Vittorio Emanuele** (19°)	*Dancorre, M. G.* — Torino
2ª	**Milano** (7°) **Piemonte Reale** (2°) **Salerno** (12°)	*Longhi, M. G.* — Alessandria
3ª	**Nizza** (1°) **Genova** (4°) **Novara** (5°) **Lucca** (13°)	*Genone, M. G.* — Milano
4ª	**Monferrato** (15°) **Savoia** (9°)	*Mapo, M. G.* — Verona
5ª	**Piacenza** (18°) **Roma** (20°)	*Rabeo, C.* — Padova
6ª	**Foggia** (31°) **Guardia** (17°) **Catania** (23°)	*Medici, M. G.* — Bologna
7ª	**Aosta** (6°) **Alessandria** (14°) **Umberto I** (33°)	*Guzzoni di S. Giorgio, C.* — Firenze
8ª	**Monferrabile** (8°) **Guide** (19°) **Vicenza** (24°)	*Dalla Rocca di Mongiglio, C.* — Caserta
9ª	**Firenze** (3°) **Padova** (21°)	*Dalla Noce, M. G.* — Napoli

Roma, 1889 — Tip. C. Vattaro.

REGGIMENTI FANTERIA

N.ro	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1° BATTAGL.	2° BATTAGL.	3° BATTAGL.	DEPOSITO
1° G.	*Rotondo, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze
2°	*Morelli di Popolo, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze
1° F	*Trona di Clarafond, C.*	Gaeta	Gaeta	Gaeta	Gaeta	—
2° F	*Galdieri, C.*	Lecce	Brindisi	Lecce	Lecce	Lecce
1°	*Dobormilla, C.*	Napoli	Napoli	Partici	Partici	Partici
2°	*Dara, C.*	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
3°	*Pratesi, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
4°	*Longoni, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
5°	*Sabbioli, C.*	Roma	Viterbo	Roma	Viterbo	Gaeta
6°	*Nicoli, C.*	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia
7°	*Albertoli, C.*	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna
8°	*Bolzoni, C.*	Bergamo	Bergamo	Lugo	Ravenna	Ravenna
9°	*Cresso, C.*	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo
10°	*Morchetti Meline, C.*	Bari	Bari	Bari	Trani	Bari
11°	*Negrotti, C.*	Bari	Bari	Bari	Foggia	Bari
12°	*Bolis, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
13°	*Bonalino, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
14°	*Orsini, C.*	Montalcino	Montalcino	Nicastro	Montalcino	Montalcino
15°	*Novarese di Rombolo, C.*	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Reggio Cal.
16°	*Percivi E., C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
17°	*Francesconi, C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
18°	*Cocco, C.*	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti
19°	*Cinnelli C., C.*	Aquila	Aquila	Aquila	Solmona	Aquila
20°	*Lambertj G., C.*	Savona	Savona	Savona	Savona	Savona
21°	*Cenni, C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
22°	*Negrotti, C.*	Trapani	Trapani	Trapani	Trapani	Trapani
23°	*Giordani, C.*	Caltanissetta	Terranova	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta
24°	*Perelli G., C.*	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia
25°	*Sangiorgio, C.*	Brescia	Brescia	Iseo	Brescia	Brescia
26°	*Barella, C.*	Udine	Udine	Palmanova	Udine	Udine
27°	*Pennavini, C.*	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia
28°	*Bella di Perrera, C.*	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno
29°	*Tiberini, C.*	Livorno	Livorno	Massa	Livorno	Livorno
30°	*Tantero, C.*	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì
31°	*Pasqui, C.*	Rimini	Rimini	Cesena	Rimini	Rimini
32°	*Bassi, C.*	Caserta	Capua	Caserta	Caserta	Caserta
33°	*Pasquini, C.*	Nocera	Nocera	Nocera	Nocera	Nocera
34°	*Cornali, C.*	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza
35°	*Omati, C.*	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza
36°	*Corteze, C.*	Pocchiera	Pocchiera	Vicenza	Pocchiera	Pocchiera
37°	*Cavalcabò, C.*	Cremona	Cremona	Mantova	Mantova	Cremona
38°	*Lollenzia, C.*	Sassari	Sassari	Sassari	Portoferraio	Sassari
39°	*Scuzzi, C.*	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari
40°	*Agnusdeo, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
41°	*Garbieri, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
42°	*Anderloni, C.*	Verona	Verona	Legnago	Verona	Verona
43°	*Tonoli, C.*	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona
44°	*Lamberti L., C.*	Napoli	Napoli	Potenzi	Napoli	Napoli
45°	*Dorio, C.*	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
46°	*Zanardi Pompei, C.*	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
47°	*Mathieu, C.*	Fossano	Fossano	Fossano	Fossano	Fossano
48°	*Manzarola, C.*	Siena	Orbetello	Siena	Torino	Torino
49°	*Marras, C.*	Patrida	Patrida	Ivrea	Patrida	Patrida
50°	*Rosati, C.*	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara
51°	*Adamello, C.*	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara
52°	*Trabandino, C.*	Torino	Ciorrella	Torino	Torino	Torino
53°	*Tournon, C.*	Torino	Rattino	Torino	Torino	Torino
54°	*Chiapella, C.*	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma
55°	*Archiphi, C.*	Parma	Parma	Pavia	R. S. Dennis	Parma
56°	*Mayer, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
57°	*Rocucco, C.*	Como	Como	Verona	Appiano	Milano
58°	*Sanvitenbene E., C.*	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti
59°	*Cavalli, C.*	Catania	Catania	Catania	Catania	Catania
60°	*Cenni, C.*	Messina	Messina	Messina	Messina	Messina
61°	*Bianchi, C.*	Messina	Messina	Messina	Messina	Messina
62°	*Dalla, C.*	Torino	Torino	Chivasso	Torino	Torino
63°	*Clemente T., C.*	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
64°	*Lanza, C.*	Portoferraio	Portoferraio	Portoferraio	Portoferraio	Portoferraio
65°	*Bronzi, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
66°	*Tonello, C.*	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova
67°	*Tonello, C.*	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova
68°	*Arnaghi, C.*	Parma	Parma	Lanzino	S. Niccolò	Parma
69°	*Bonomo, C.*	Foggia	Foggia	Foggia	Campobasso	Foggia
70°	*Higkini, C.*	Perugia	Perugia	Perugia	Perugia	Perugia
71°	*Maggini, C.*	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto
72°	*Morisondo, C.*	Cuneo	Cuneo	Cuneo	Cuneo	Cuneo
73°	*De Sonnaz, C.*	Cuneo	Cuneo	Savigliano	Cuneo	Cuneo
74°	*Bellemenus, C.*	Tortona	Tortona	Tortona	Tortona	Tortona
75°	*Rinaldi, C.*	Novi	Novi	Novi	Novi	Novi
76°	*Chiapirone, C.*	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
77°	*Bianchi, C.*	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
78°	*Liquerio, C.*	Fano	Fano	Fano	Pesaro	Fano
79°	*Bonini, C.*	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro
80°	*Brunetti, C.*	Modena	Modena	Modena	Modena	Modena
81°	*Garra, C.*	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia
82°	*Tellarini, C.*	Salerno	Salerno	Salerno	Sala Consilina	Salerno
83°	*Filippa, C.*	Salerno	Salerno	Avellino	Salerno	Salerno
84°	*Simonetti Pollati, C.*	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa
85°	*Bolis, C.*	Spezia	Spezia	Spezia	Spezia	Spezia

REGGIMENTI BERSAGLIERI

NUMERO, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	1° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI	NUMERO, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	2° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI	NUMERO, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	3° BATTAGLIONE E SEDI DEI COMANDI
1° REGG.° *Bellolino, C.* — Torino — Treviso 3° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Verona 4° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 5° REGG.° *Nizza, C.* — Palermo 6° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 7° REGG.° *Verona, Marco, C.* — Ivrea 8° REGG.° *Verona, Marco, C.* — Palermo 9° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 10° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino	1° Treviso 2° Treviso 3° Treviso 4° Napoli 5° Napoli 6° Napoli 7° Napoli 8° Napoli 9° Napoli 10° Napoli 11° Palermo 12° Palermo 13° Palermo 14° Palermo 15° Palermo 16° Roma 17° Roma 18° Roma 19° Torino 20° Torino	1° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Genova 2° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Genova 3° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Genova 4° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 5° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 6° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 7° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 8° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 9° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino 10° REGG.° *Bersaglieri, C.* — Torino	11° Genova 12° Genova 13° Roma 14° Roma 15° Roma 16° Roma 17° Roma 18° Roma 19° Roma 20° Roma	1° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 2° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 3° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 4° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 5° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 6° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 7° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 8° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 9° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona 10° REGG.° *Carrillo, C.* — Cremona	11° Cremona 12° Cremona 13° Firenze 14° Firenze 15° Firenze 16° Firenze 17° Firenze 18° Firenze 19° Firenze 20° Firenze

REGGIMENTI ALPINI

NUMERO, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	DENOMINAZ. DEI BATTAGLIONI E SEDI DEI COMANDI	COMPAGNIE	SEDI DELLE COMPAGNIE	NUMERO, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	DENOMINAZ. DEI BATTAGLIONI E SEDI DEI COMANDI	COMPAGNIE	SEDI DELLE COMPAGNIE
1° REGIMENTO *Rocellini, C.* — Mondovì	**Ceva** (Mondovì)	1° Mondovì 2° Mondovì 3° Mondovì 4° Mondovì		5° REGIMENTO *Vigano, C.* — Ivrea	**Susa** (Ivrea)	13ª Susa 14ª Susa 15ª Susa 16ª Ivrea	Susa Susa Susa Torino
	Mondovì (Mondovì)	9° Mondovì 10° Mondovì 11° Mondovì			**Ivrea** (Torino)	17ª Ivrea 18ª Ivrea 19ª Ivrea 20ª Ivrea	Torino Torino Torino Torino
	Borgo S. Dalmazzo (Cuneo)	12ª Cuneo 13ª Cuneo 14ª Cuneo 15ª Cuneo			**Aosta** (Ivrea)	21ª Ivrea 22ª Ivrea 23ª Ivrea 24ª Ivrea	Torino Torino Torino Torino
2° REGIMENTO *Conti-Torchi, C.* — Bra	**Vinadio** (Cuneo)	16ª Bra 17ª Bra 18ª Chiusano 19ª Bra		*Lioi, C.* — Milano	**Morbegno** (Milano)	13ª Milano 14ª Milano 15ª Milano 16ª Milano	Milano Milano Milano Milano
	Dronero (Cuneo)	20ª Bra 21ª Bra 22ª Bra 23ª Bra		6° REGIMENTO *Lamberti M., C.* — Verona	**Tirano** (Milano)	17ª Milano 18ª Milano 19ª Milano 20ª Milano	Milano Milano Milano Milano
	Pinerolo (Torino)	24ª Torino 25ª Torino 26ª Torino 27ª Torino			**Edolo** (Brescia)	21ª Milano 22ª Milano 23ª Milano 24ª Milano	Milano Milano Milano Milano
	Fenestrelle (Susa)	28ª Susa 29ª Susa 30ª Susa 31ª Susa			**Vestone** (Brescia)	25ª Brescia 26ª Brescia 27ª Brescia 28ª Brescia	Brescia Brescia Brescia Brescia
3° REGIMENTO *Gobbi, C.* — Torino	**Exilles** (Torino)	31ª Torino 32ª Torino 33ª Torino		*Fonio, C.* — Conegliano	**Belluno** (Conegliano)	57ª Belluno 58ª Belluno 59ª Belluno 60ª Belluno	Belluno Belluno Belluno Belluno
				7° REGIMENTO *Pianell, C.* — Verona	**Vicenza** (Vicenza)	61ª Vicenza 62ª Vicenza 63ª Vicenza 64ª Vicenza	Vicenza Vicenza Vicenza Vicenza
					Bassano (Vicenza)	65ª Vicenza 66ª Vicenza 67ª Vicenza 68ª Vicenza	Vicenza Vicenza Vicenza Vicenza
					Feltre (Conegliano)	69ª Conegliano 70ª Conegliano 71ª Conegliano 72ª Conegliano	Conegliano Conegliano Conegliano Conegliano
					Gemona (Conegliano)	73ª Conegliano 74ª Conegliano 75ª Udine 76ª Udine	Conegliano Conegliano Udine Udine

REGGIMENTI GENIO

NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO

COMPAGNIE	1° *Pizzoli, C.* — Pavia	COMPAGNIE	2° *Ricciardi, C.* — Casale	COMPAGNIE	3° *Colonna, C.* — Firenze	COMPAGNIE	4° *Vacchi, C.* — Firenze
	(ZAPPATORI)		(ZAPPATORI)		(ZAPPATORI)		(PONTIERI)
1	Pavia	1°	Casale	1°	Firenze	1°	Torino
2°	Pavia	2°	Casale	2°	Firenze	2°	Torino
3°	Pavia	3°	Casale	3°	Roma	3°	Piacenza
4°	Pavia	4°	Casale	4°	Roma	4°	Piacenza
5	Piacenza	5°	Casale	5°	Roma	5°	Piacenza
6°	Piacenza	6°	Casale	6°	Roma	6°	Piacenza
7°	Bologna	7°	Lodi	7°	Capua	7°	Verona
8°	Bologna	8°	Lodi		(TELEGRAFISTI)	8°	Piacenza
9°	Bologna	9°	Asti		(LAGUNARI)		
10°	Pavia	10°	Verona	1°	Firenze	9°	Venezia
11°	Pavia	11°	Verona	2°	Firenze	10°	Venezia
12°	Pavia	12°	Verona	3°	Firenze		(FERROVIERI)
13°	Pavia	13°	Casale	4°	Firenze	1°	Torino
14°	Pavia	14°	Casale	5°	Firenze	2°	Torino
15°	Pavia	15°	Casale	6°	Firenze	3°	Torino
16°	Pavia	16°	Casale		(SPECIALISTI)	4°	Torino
17°	Pavia	17°	Casale	1°	Roma		(TRENO)
18°	Pavia	18°	Casale		(TRENO)	1°	Firenze
	(TRENO)		(TRENO)	1°	Roma	2°	Firenze
1°	Pavia	1°	Casale	2°	Firenze	3°	Firenze
2°	Pavia	2°	Casale	3°	Firenze	4°	Verona
3°	Pavia	3°	Casale				

Plotoni allievi ufficiali — Plotoni allievi sergenti.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini, genio, artiglieria da campagna e artiglieria da fortezza si quali è apposto il segno [illegible] hanno il pl-tone allievi sergenti — 1° corso.
id. id. — 2° co so.
id. id. ed ufficiali.

REGGIMENTI CAVALLERIA

REGGIMENTI	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1° SQUADRONE	2° SQUADRONE	3° SQUADRONE	4° SQUADRONE	5° SQUADRONE	6° SQUADRONE	DEPOSITO
Nizza (1°)	*Cravero, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Gallarate	Gallarate	Appiano	Milano
Piemonte R. (2°)	*Lavalle, C.*	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Asti	Asti	Saluzzo	Saluzzo
Savoia (3°)	*Fiancesli, C.*	Verona	Verona	Verona	Verona	Ver-ia	Gradara	Verona	Verona
Genova (4°)	*Bertolazzone, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Rho	Milano
Novara (5°)	*Colosanchi, C.*	Brescia	Brescia	Brescia	Bergamo	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia
Aosta (6°)	*Properzi, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Lucca	Firenze	Firenze
Milano (7°)	*Della Rovere, C.*	Voghera	Voghera	Voghera	Voghera	Voghera	Voghera	Novi	Voghera
Montebello (8°)	*Milon de Vorvillier, C.*	S. Maria	S. Maria	S. Maria	Napoli	S. Maria	S. Maria	S. Maria	S. Maria
Firenze (9°)	*De Stefanis, C.*	Nola	Nola	Nola	Nola	Nola	Nocera	Nocera	Nola
Vitt. Em. (10°)	*Vanlyke, C.*	Torino	Novara	Torino	Torino	Torino	Torino	Venaria R.	Torino
Foggia (31°)	*Jaracsewski, C.*	Foggia	Foggia	Savigliano	Foggia	Foggia	Foggia	Foggia	Foggia
Salerno (32°)	*Del Prato, C.*	Savigliano	Savigliano	Savigliano	Alessandria	Fossano	Savigliano	Savigliano	Savigliano
Monferr. (33°)	*Poggi, T. G.*	Nola	Nola	Nola	Nola	Nocera	Nocera	Nocera	Nola
Alessand. (14°)	*Majocchi d'Inligenco, C.*	Reggio	Reggio	Reggio	Reggio	Reggio	Reggio	Reggio	Reggio
Lodi (15°)	*Lamberti di Ca Lonia, C.*	Novi	Novi	Novi	Novi	Novi	Novi	Novi	Novi
Lucca (16°)	*Buselini, C.*	Lodi	Lodi	Lodi	Lodi	Lodi	Crema	Crema	Lodi
Caserta (37°)	*Grivelli Visconti, C.*	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma
Piacenza (38°)	*Giacomelli, C.*	Udine	Castelfranco	Treviso	Sacile	Udine	Udine	Udine	Udine
Guide (19°)	*Bonfà, T. C.*	Aversa	Aversa	Aversa	Aversa	Foggia	Chieti	Aversa	Aversa
Roma (20°)	*Conati, C.*	Padova	Montagnana	Cittadella	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova
Padova (21°)	*Bertolazzi, C.*	Napoli	Palermo	Palermo	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli
Catania (23°)	*Tosi, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Cesena	Modena	Imola	Bologna
Umberto I (33°)	*Asinari di Bernezzo, C.*	Lucca	Lucca	Lucca	Lucca	Livorno	Lucca	Lucca	Lucca
Vicenza (24°)	*Cecchinato, T. C.*	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

Numeri	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1ª BATTERIA	2ª BATTERIA	3ª BATTERIA	4ª BATTERIA	5ª BATTERIA	6ª BATTERIA	7ª BATTERIA	8ª BATTERIA	DEPOSITO	9ª COMPAGNIA TORPEDISTI	10ª COMPAGNIA TORPEDISTI
(1°)	*De Rada, C.*	Foligno	Foligno	Terni	Terni	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno
2°	*Nino, C.*	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara	Ferrara
(3°)	*Barella, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
(4°)	*Silvani, C.*	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona	Cremona
5°	*Vaglani, C.*	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di	Fossato di
6°	*Torrente, C.*	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano	Vigevano
(7°)	*Elena, C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
(8°)	*Guerini, C.*	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona
9°	*Malagoria, C.*	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma
10°	*Malorgio, C.*	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti	Casorti
11°	*Campiglia, C.*	Alessandri	Alessandri	Alessandri	Alessandri	Alessandri	Novi	Nocera	Alessandri	Alessandri	Alessandri	Alessandri	Alessandri
12°	*Capurdo, C.*	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua
(13°)	*Bianzetti, C.*	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno	Nettuno
14°	*Incoronato, C.*	Pesaro	Forlì	Forlì	Forlì	Fano	Fano	Ancona	Pesaro	Pesaro	Pesaro	Ancona	—
(15°)	*Spezzaffi, T. C.*	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Modena	Modena	Modena	Reggio E.	Reggio E.	—
(16°)	*Scarpellis, C.*	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia	Brescia	Bergamo	Bergamo	Bergamo	Bergamo	Brescia	—
17°	*Marrarini, T. C.*	Novara	Torino	Torino	Torino	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	—
18°	*Scarpenzi, C.*	Aquila	Aquila	Solmona	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	—
(19°)	*Torre, C.*	Firenze	Pisa	Pisa	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Pisa	—
20°	*Aiuto, C.*	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	—
21°	*Barzelli, C.*	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	Piacenza	—
22°	*Da Barberino, C.*	Palermo	Messina	Messina	Messina	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	—
23°	*Bastia, T. C.*	Acqui	Acqui	Acqui	Acqui	Alessand.	Casale	Casale	Casale	Casale	Acqui	Acqui	—
(24°)	*Bonini, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Verona	Verona	Firenze	Firenze	Firenze	Napoli	Napoli

REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO (*)

Gay, C.

STATO MAGGIORE	Milano
1ª BATTERIA	Somma-is
2ª 10.	Somma-is
3ª 10.	Somma-is
4ª 10.	Somma-is
5ª 10.	Somma-is
6ª 10.	Somma-is
DEPOSITO	Milano
1ª CONT. TERMO	Milano
2ª 10.	Milano
3ª 10.	Milano
4ª 10.	Milano

REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA (*)

Laurenti, T. C.

STATO MAGGIORE	Torino
1ª BATTERIA	Spilimbergo
2ª 10.	Spilimbergo
3ª 10.	Spilimbergo
4ª 10.	Spilimbergo
5ª 10.	L. udenzi-o
6ª 10.	Lambrdero
DEPOSITO	Lambrdero
1ª CONT. TERMO	Lambrdero
2ª 10.	Lambrdero
3ª 10.	Torino

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

NUMERI E COMANDANTI	STATO MAGGIORE COMPAGNIE E DEPOSITO	1° *Fenestrelle, C.* — Susa	2° *Fenestrelle, C.* — Susa	3° *Fenestrelle, C.* — Susa	4° *Fenestrelle, C.* — Susa	5° *Fenestrelle, C.* — Susa	6° *Fenestrelle, C.* — Susa	7° *Fenestrelle, C.* — Susa	8° *Fenestrelle, C.* — Susa	9° *Fenestrelle, C.* — Susa	10° *Fenestrelle, C.* — Susa
	STATO MAGGIORE	Ancona	Genova	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	1ª COMPAGNIA	Ancona	Genova	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	2ª 10.	Ancona	Genova	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	3ª 10.	Ancona	Genova	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	4ª 10.	Ancona	Spezia	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	5ª 10.	Ancona	Spezia	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	6ª 10.	Ancona	Spezia	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	7ª 10.	Ancona	Spezia	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	8ª 10.	Ancona	Spezia	Roma	Genova	Piacenza	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria
	9ª 10.	Ancona	Spezia



DISPENSA 13ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile

APRILE 4. — Norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi, *pag.* 139.
» 8. — Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini, *pag.* 140.
» 11. — Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza, *pag.* 141.
» 11. — Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti, *pag.* 142.
» 12. — Varianti al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, *pag.* 142.
» 12. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale, *pag.* 143.
» 12. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio, *pag.* 144.
» 12. — Disposizioni per il cambio delle armi delle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 146.

Atto N. **66**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi**. — 4 aprile.

È stato mosso il quesito a questo Ministero se le commissioni instituite per l'arruolamento quadrupedi debbono o no essere provviste di un repertorio speciale per la registrazione degli atti di sottomissione da esse stipulati nell'interesse dell'amministrazione dalla quale dipendono.

Sottoposta la questione al Ministero delle finanze, questo ha fatto conoscere che gli atti suddetti, contenendo una promessa di compra-vendita, debbono essere annotati al repertorio del comando, il quale è tenuto alla esecuzione delle convenzioni ed alla loro conservazione, ed a cura di questo registrati all'ufficio demaniale del distretto in cui ha sede il comando, a tenore del disposto dell'art. 73 della legge 13 settembre 1874.

Ha poi soggiunto che il repertorio deve essere unico, e che l'inscrizione nel medesimo, per quelle convenzioni stipulate nella stessa sede del comando, dovrà essere fatta per ordine rigoroso di data, e per quelle compiutesi in altra località in rapporto alla data in cui pervengono al detto comando.

Questo Ministero porta le surriferite disposizioni del Ministero delle finanze a conoscenza delle autorità militari da cui dipendono le commissioni suddette onde siano strettamente osservate.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

La tavola di disegno verrà trasmessa con altra dispensa.

N. **67**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini (con tavola di disegni)**. — 8 aprile

È adottato un *Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per le truppe alpine*.

Detto cofano ha forma parallelepipeda ed è costrutto con legno pioppo, eccezione fatta per gli orli superiori dei fianchi e per le testate del coperchio che sono di legno noce; ha gli spigoli d'unione delle parti verticali rinforzate con cantonate in lamiera di ferro. Il coperchio, ricoperto di tela olona resa impermeabile con palmitato d'allumina, è girevole sul fianco posteriore mediante 2 bandelle a cerniera, in ferro, a ciascuna delle quali trovasi appesa una catenella a maglie tonde. Le testate sono fornite di maniglia di corda, trattenuta da un tassello in legno noce. Al centro dello spigolo formato dal fianco anteriore e dal fondo è fissata una camera in lamiera di ferro, pel passaggio della coreggia d'imbracatura, destinata ad assicurare il cofano al basto.

Il cofano si chiude mediante una linguetta a cerniera, un nottolino girevole, due gancetti con occhio a vite, ed un lucchetto a scatto.

Le parti in legno sono colorite esternamente in verde olivastro ad olio, quelle in ferro in nero ad olio; il coperchio è colorito con biacca grigia oscura tanto all'interno quanto all'esterno. La copertura in tela del coperchio è spalmata con tinta ad olio rosso arancio; nel centro vi è stampata la lettera A con carattere stampatello da mm. 55.

Sul fianco anteriore del cofano è stampata con biacca a caratteri stampatello di mm. 27 e mm. 40 l'indicazione: *viveri di riserva*, o: *sigari e tabacco*, secondochè il cofano serve per l'uno o per l'altro uso, distinguendosi quello da tabacco per l'aggiunta di un sottile diaframma di legno che separa i pacchi dei sigari da quelli del tabacco.

La prima somministrazione di detti oggetti ai reggimenti alpini sarà effettuata per cura del Ministero.

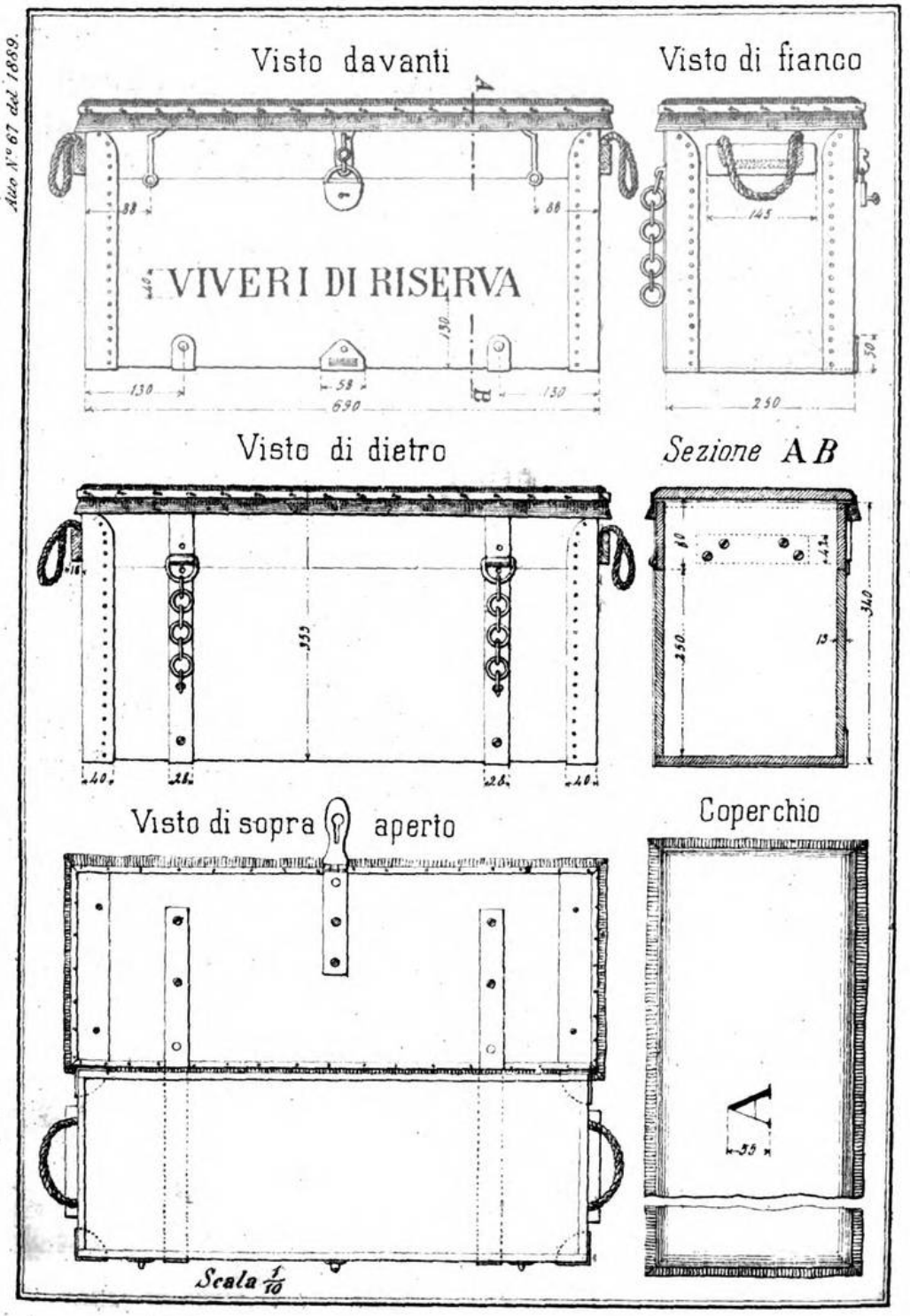
Al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

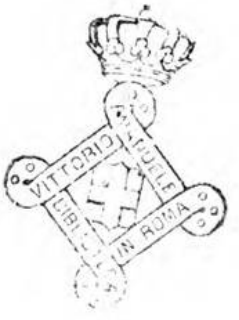
II° 229. Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini N.° - L. 15,00.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

COFANO DA VIVERI DI RISERVA O DA SIGARI E TABACCO PER ALPINI

Atto N° 67 del 1869.




VITTORIO
IN ROMA

N. 68. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza**. — 11 aprile.

Sino a che non saranno pubblicati l'Allegato N. 4 al Regolamento del servizio sanitario militare ed il Regolamento per il servizio, l'amministrazione e l'istruzione delle compagnie di sussistenza, l'istruzione militare per le reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza sarà regolata come segue:

a) Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria — Istruzione individuale (compresa la ginnastica elementare senz'arme e coll'arme) — Istruzione di plotone;

b) Istruzione sulle armi — Nomenclatura, scomposizione, ricomposizione, pulitura e conservazione dell'arma;

c) Istruzione sul tiro per la fanteria — Nozioni principali sulla scuola di puntamento — Esecuzione della 1ª e della 2ª lezione del tiro individuale;

d) Regolamento di disciplina militare — Del giuramento — Della disciplina militare — Della subordinazione — Gradazione della subordinazione — Mancanze contro la subordinazione — Dell'ordine — Doveri morali di ogni militare — Della bandiera — Della divisa — Delle assenze e delle licenze in generale — Doveri propri degli inferiori — Doveri tra eguali — Doveri del soldato — Delle punizioni disciplinari dei soldati — Delle ricompense militari — Nozioni circa l'igiene per la truppa (Allegato N. 10 al Regolamento di disciplina militare);

e) Regolamento pel servizio territoriale — Parola d'ordine — Doveri dei soldati di guardia — Collocamento e cambio delle sentinelle — Doveri delle sentinelle — Saluto da rendersi dalle sentinelle — Modo di ricevere le ispezioni alle guardie e le pattuglie;

f) Codice penale militare — Mancanze e reati soggetti a condanna penale;

g) Affardellamento e buon governo degli oggetti di corredo;

h) Esecuzione di una o di due esercitazioni di marcia.

Per l'attuazione di quanto sopra, i comandanti di corpo d'armata disporranno affinchè non appena gli inscritti siano giunti alle compagnie di sanità e di sussistenza, ricevano l'istruzione militare a cura del distretto militare, provvedendo, ove occorra, che al personale del distretto sia dato in aiuto un certo numero di istruttori tratto dai reggimenti di fanteria del presidio. Detta istruzione sarà regolata in modo che possa essere ultimata nel periodo di circa due mesi.

I comandanti dei distretti, incaricati di impartire siffatta istruzione, prenderanno opportuni accordi coi direttori di sanità e di commissariato, allo scopo di ottenere che, durante il periodo dell'istruzione militare, le reclute possano ricevere alla sede delle compagnie di sanità e di sussistenza qualche istruzione sul servizio di ospedale e su quello di vettovagliamento e prestarvi anche qualche servizio.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **69**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti**. — 11 aprile.

Tutti i furieri maggiori ed i furieri nonchè i sergenti zappatori, trombettieri e di contabilità, appartenenti ai reggimenti fanteria di linea e bersaglieri che sono inviati in congedo illimitato dopo il quinto anno di servizio e che, a termini dell'articolo 125 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, debbono rimanere ascritti all' esercito permanente, saranno d'ora in poi trasferiti effettivi dai reggimenti suddetti, all'atto del congedamento, nel personale permanente dei rispettivi distretti di leva.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **70**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria**. — 12 aprile.

In seguito alla pubblicazione della nuova Istruzione sul tiro per la fanteria, con la quale furono stabilite per il tiro di combattimento speciali formazioni della catena (pag. 78 di detta Istruzione) questo Ministero determina che, fino a quando non saranno approvate le varianti da introdursi nel Regolamento di esercizi per la fanteria, ora in corso di studio, tanto nelle evoluzioni regolamentari in piazza d'armi quanto nelle esercitazioni tattiche, alle varie formazioni di catena indicate nel suaccennato Regolamento siano sostituite le due seguenti:

a) catena ordinaria, (che è la normale) con gli uomini ad intervallo d'uomo;

b) catena fitta, con gli uomini a contatto di gomiti.

Nulla viene mutato in quanto si riferisce ai comandi; si avverte solo che per formare la catena fitta dall'ordine chiuso,

al comando di esecuzione « stendetevi » si dovrà premettere la indicazione « in catena fitta » e per passare dalla catena ordinaria a quella fitta, al comando di esecuzione « serrate » si dovrà premettere pure la indicazione « in catena fitta ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 71. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret., Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale.** — 12 aprile.

Sono stati stampati i fascicoletti di tavole di tiro delle bocche da fuoco seguenti:

Obice da 21 GRC Ret. d'assedio. — Mortaio da 15 AR Ret. — Mortaio da 9 BR Ret.

È stato stampato altresì un foglio di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale.

Di dette tavole e del foglio d'aggiunte, i reggimenti d'artiglieria si provvederanno del numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria, oltre a provvedersi del numero di fascicoletti che loro abbisognassero per uso d'ufficio, ne acquisteranno il numero occorrente per la dotazione delle fortezze e per i parchi d'assedio.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

I prezzi dei fascicoletti sopra citati sono i seguenti:

Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio	L. 0,65
» » del mortaio da 15 AR Ret. . . .	» 0,20
» » » da 9 BR Ret. . . .	» 0,20
Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret.	» 0,05

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 78. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio**. — 12 aprile.

1. All'atto del congedamento di sottufficiali, che hanno compito otto o più anni di servizio sotto le armi, la Commissione d'avanzamento del corpo deve dichiarare, in apposito verbale, se il sottufficiale congedato sia giudicato meritevole, per condotta, per qualità militari, morali, intellettuali e fisiche a coprire il grado di sottotenente di complemento. In caso affermativo, la dichiarazione suddetta è rilasciata all'interessato acciò possa unirla alla domanda, che intendesse fare per ottenere la nomina a sottotenente di complemento.

Ogni qualvolta viene rilasciata ad un sottufficiale congedato la dichiarazione di idoneità per potere aspirare al grado di sottotenente di complemento, il comandante del corpo direttamente ne dà sollecita partecipazione al Ministero della guerra (Segretariato generale).

2. La domanda deve essere fatta dal sottufficiale dopo che questi avrà fissato stabile domicilio in un Comune e vi avrà dimorato per un tempo non minore di tre mesi e prima di aver compito il 33° anno di età.

Tale domanda, su carta da bollo di lire una, deve essere presentata al comandante del distretto militare del luogo di domicilio ed essere corredata:

a) del foglio di congedo;

b) della dichiarazione d'idoneità al grado di sottotenente, di cui al N. 1;

c) del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

d) del certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

La domanda predetta deve contenere l'indicazione dei mezzi di fortuna posseduti dall'aspirante, della professione che esercita, ovvero dell'impiego che occupa e dello stipendio annesso a quest'ultimo. Sulla domanda stessa l'aspirante deve dichiarare che egli si assoggetta agli obblighi di servizio stabiliti dall'articolo 3° della legge 25 gennaio 1888 N. 5177 (serie 3ª).

3. I sottufficiali provenienti dall'arma di cavalleria possono concorrere soltanto alla nomina di sottotenente di complemento nel treno delle armi di artiglieria e del genio.

I sottufficiali che all'atto del loro congedamento coprivano

l'impiego speciale di sottufficiale di contabilità e quelli appartenenti alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza, possono concorrere soltanto alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare devono riunire le speciali condizioni e sottoporsi all'esperimento di mesi tre, di cui è menzione nell'*Atto* N. 39 dell'anno 1889.

4. I comandanti di distretto militare, constatata la idoneità fisica dell'aspirante, assumono informazioni sulla moralità ed onoratezza del medesimo e si accertano che la sua posizione sociale sia compatibile con la qualità di ufficiale e che non occupi un impiego contemplato dalla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi; dopo di che trasmettono, per via gerarchica, la domanda al Ministero della guerra (Segretariato generale) munita dei documenti e del loro parere, redatto conforme all'annesso modello, e vi uniscono copia dei fogli matricolare e caratteristico.

Le autorità militari, per mezzo delle quali le preaccennate domande devono essere gerarchicamente inviate al Ministero, esprimono il loro parere intorno alle domande stesse.

5. Pubblicata nel bollettino ufficiale la nomina di un sottufficiale a sottotenente di complemento, il comandante del distretto, che ha dato corso alla domanda, ne dà avviso all'interessato, prende nota, ove già non l'abbia fatto, del suo domicilio e lo invita a presentarsi al distretto, in grande uniforme, per prestare il giuramento, a senso dell'articolo 5° del libro V del Regolamento pel servizio territoriale.

6. I sottotenenti di complemento, provenienti dai sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio, rimangono in congedo illimitato e non sono tenuti a recarsi sotto le armi se non nei casi in cui il Ministero ne ordini la chiamata. E pertanto non saranno accettate le domande che, per avventura, essi inoltrassero allo scopo di essere chiamati in temporaneo servizio.

7. Gli *Atti* N. 133, 134, 135 e 141 della *Raccolta* del *Giornale Militare* e gli *Atti* N. 20 del 1886, N. 47, 141 e 265 del 1888 sono aboliti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

*Parere prescritto dall'*Atto *N. 72, del 1889.*

Vista la domanda del (1) . . . . . corredata dei documenti prescritti per ottenere la nomina a sottotenente di complemento;

Tenuto conto delle informazioni, assunte a senso del N. 4 dell'*Atto* precitato, dalle quali risulta che il medesimo è di buona condotta, in posizione sociale compatibile con la qualità di ufficiale e che non occupa un impiego contemplato dall'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi;

Il sottoscritto esprime il parere che il Sig. . . . . . sia meritevole della nomina a sottotenente di complemento nell'arma (o nel corpo) di . . . . . .

A . . . . . il . . . . 18 . .

Il Comandante del Distretto.

Nota. — *A corredo del suaccennato parere, i comandanti di distretto devono unire le carte informative circa l'impiego, la posizione sociale ecc. dell'aspirante.*

(1) Grado, cognome e nome dell'aspirante.

N. **73**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Disposizioni per il cambio delle armi delle Società di tiro a segno nazionale**. — 12 aprile.

1. È fatta facoltà alle presidenze delle Società di tiro a segno nazionale di richiedere il cambio delle armi Mod. 1870, che hanno attualmente di loro proprietà, con altrettante del modello 70/87.

2. In dipendenza di quanto sopra, sono autorizzati i comandanti di corpo d'armata di assecondare le domande che, per il mezzo delle direzioni provinciali di tiro a segno, fossero loro all'uopo rivolte dalle presidenze delle società di tiro, costituite entro il territorio di propria giurisdizione.

3. Del cambio di cui trattasi sono incaricate le direzioni territoriali d'artiglieria, e quelle delle fabbriche d'armi dello Stato.

4 Le armi che potranno essere cambiate dalle dette direzioni saranno soltanto quelle del M. 1870 regolamentare, e portanti le marche di una delle fabbriche d'armi governative, di che le direzioni stesse dovranno con ogni cura accertarsi, onde non abbiano in alcun modo ad introdursi in servizio armi di diversa provenienza.

Dette armi dovranno essere versate dalle società di tiro senza assortimenti ed accessori, e con, o senza, sciabola-baionetta, secondochè le armi stesse ne sono, o no, provvedute.

La società di tiro, cui è concesso di cambiare le armi suddette, deve corrispondere all'amministrazione da cui riceve le nuove armi:

a) il prezzo della trasformazione dell'arma modello 1870 al modello 70/87 stabilito in L. 8 per ogni arma;

b) il valore degli assortimenti ed accessori speciali per armi modello 70/87, nonchè quello delle nuove cartucce da esercitazioni per armi modello 1870 e modello 70/87, che saranno richieste;

c) le spese di riparazioni che si riconosceranno necessarie per rimettere in perfetto stato di servizio le armi modello 1870, versate;

d) le spese di spedizione che potranno occorrere per quelle società di tiro non aventi sede comune con una delle amministrazioni sopradesignate, incaricate del cambio d'armamento.

5. In seguito alle suaccennate determinazioni, le armi, che dalla data del presente *Atto* abbisogneranno alle società di tiro a segno, dovranno essere richieste del modello 70/87, ed a tale scopo si riassumono nello specchio che segue le tariffe dei prezzi dei vari materiali che le società di tiro potranno richiedere, intendendo così abrogata ogni altra tariffa antecedentemente pubblicata.

Tale specchio sostituisce quello inserto a pagina 138 del *Compendio di istruzioni militari per le Società di tiro a segno nazionale* (edizione 1885), citato nell'*Atto* N. 441 *della Raccolta del Giornale Militare*, stato modificato con l'*Atto* N. 87 del 1887. Le disposizioni dell'*Atto* oracitato debbono intendersi in vigore colla sola variante della sostituzione di armi modello 70/87 a quelle modello 1870 in esso menzionate.

Categoria	N. d'ordine	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Prezzo dell'unità di misura L.	C.
		Da distribuirsi.		
VI^a^	36	Fucili M. 70/87 tipo regolamentare (abbrunati). . . . senza sciabola-baionetta e senza accessori.	46	00
»	37	Moschetti da truppe speciali M. 70/87 (abbrunati) . . .	44	00
»	35	Sciabola baionetta M. 1870 (con fodero) . .	10	00
»	1401	Ampollino per olio	0	20
»	1404	Cacciaviti per armi M. 1870 e 70/87 . . .	0	25
»	1418	Estrattori del bossolo privo di fondello per armi M. 1870 e M. 70/87.	0	50
»	1420	Manico di cacciaviti per armi M. 1870 e modello 70/87	0	35
»	1421	Nettatoio per fucile e moschetto da truppe speciali M. 1870 e M. 70/87.	0	20
»	1424	Tubetto di cuoio per pulitura di armi . . .	0	13
»	1425	Turaccioli per armi M. 1870 e M. 70/87 . .	0	07
»	1431	Caricatori per armi M. 70/87	0	05
»	1432	Invogli per caricatori di armi M. 70/87 . .	0	05
VII^a^	31	Cartucce da esercitazioni per armi M. 1870 e M. 70/87	0	07
»	34, 282, 4025	Cartucce da salve per armi M. 1870 . . .	0	06
»	23, 0279	Cartucce a pallottola con bossolo d'ottone, od alleggerito d'ottone per armi M. 1870 e M. 70/87	0	08
»	4015	Cartucce a pallottola con bossolo di tombak, per armi M. 1870 e M. 70/87 . . .	0	06
XII^a^	7174	Congegno a riflessione, con custodia per verificare il puntamento delle armi portatili	3	00
		Da riceversi.		
»	»	Bossoli sparati	0	02

6. Le bufetterie, tutte le parti d'armi del fucile e moschetto modello 70/87 e della sciabola-baionetta modello 1870, e le varie casse da imballo sia per armi che per cartucce, saranno distribuite a prezzo d'inventario. Tanto per questi materiali quanto per quelli sopradescritti non sarà fatto l'aumento del

10 % prescritto dal § 785 del Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e del genio, 31 dicembre 1880.

7. Le casse da imballo, ora indicate, saranno anche ricevute ai prezzi medesimi, purchè in perfetto stato di servizio e munite delle rispettive viti e tasselli.

8. Le società di tiro a segno nazionale potranno anche chiedere ai distretti militari, mediante immediato pagamento, trombe di fanteria ai seguenti prezzi: senza ritorta L. 14; con ritorta L. 19,25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

14° 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile

APRILE 7. — R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente, *pag.* 151.

» 13. — Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare, *pag.* 152.

» 14. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 155.

» 22. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino, *pag.* 158.

» 22. — Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro e porto d'armi da parte dei soci, *pag.* 158.

» 28. — Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, *pag.* 161.

» 31. — Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 161.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

Atto N. **74** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente.** — 7 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 1° novembre 1876, N. 3450;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il compenso agli impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il Ministero degli affari esteri, ed agli agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente, è corrisposto nei soli casi nei quali la traslocazione sia ordinata per ragione di pubblico servizio e non in seguito ad istanza dell'impiegato o dell'agente di basso servizio.

Il presente Decreto andrà in vigore col 1° maggio 1889.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

N. **75.** — RECLUTAMENTO. — **Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare.** — 13 aprile.

Col R. Decreto del 21 marzo ultimo scorso, N. 6002 (serie 3ª), qui in appresso riportato, all'articolo 1*bis* dell'elenco B delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare è sostituito altro articolo, col quale viene stabilito che lo sviluppo del torace è insufficiente per l'idoneità degli inscritti al servizio militare quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale; che debbano essere senz'altro riformati gli inscritti la cui periferia toracica non raggiunge i settantacinque centimetri e che debbano essere rimandati alla prima ed, occorrendo, alla seconda leva successiva ed essere in questa riformati gli inscritti, la periferia del cui torace raggiunge la misura di settantacinque centimetri o più, ma non quella di ottanta.

In forza di tale R. Decreto è quindi tolta pel giudizio di idoneità degli inscritti al servizio militare ogni prescrizione di rapporto fra la loro statura e la periferia del torace; vale a dire che le disposizioni del Decreto stesso debbono intendersi applicabili indipendentemente dalla statura degli inscritti.

È nel Decreto stesso stabilito che il medesimo è esecutivo dalla data della sua pubblicazione. Appena quindi occorre avvertire che deve applicarsi a tutti gli inscritti indistintamente che concorrono alla leva in corso sulla classe 1869, sia per ragione di età, sia per ogni altra causa come rivedibili, rimandati, omessi, ecc.

Per la misura del torace valgono le seguenti norme:

Tale misura deve essere presa nell'istante del riposo, cioè nel momento che intercede tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro in posto pel tempo sufficiente a poter tenere conto di diverse successive osservazioni.

Il nastro misuratore dovrà applicarsi esattamente orizzontale intorno al casso toracico all'altezza dei capezzoli, ed in guisa che cadendo sulle areole mammillari rada col suo margine superiore la base dei capezzoli.

Il nastro sarà tenuto moderatamente teso, così che passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in esatto contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito del petto, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi si incrocieranno sullo sterno in modo che, senza quasi spostarli dalla linea orizzontale, si soprappongano così che l'uno venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

Durante la misurazione l'individuo dovrà stare in piedi diritto, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo e le spalle bene aperte e portate all'indietro, per ottenere che le scapole non facciano esagerata sporgenza, ma si addossino per bene al casso toracico.

Il nastro sarà lasciato in posto il tempo necessario per poter valutare, come sopra fu detto, compensativamente la influenza delle espansioni inspiratorie e delle depressioni espiratorie.

Pel nuovo articolo 1*bis* dell'elenco B rimane di niun effetto quella parte delle avvertenze che fanno seguito al R. Decreto del 13 maggio 1888 e che si riferivano all'articolo 1*bis* dell'elenco B quale era stato modificato col medesimo R. Decreto.

Resta però fermo che nel registro sommario, nelle liste di leva ed in tutti gli altri atti dei consigli di leva dovranno tanto i riformati quanto i rivedibili per effetto degli articoli 1 e 1*bis* essere ben distinti gli uni dagli altri, anche per facilitare in seguito la compilazione delle statistiche.

Dovrà poi negli atti stessi, sia pei riformati, sia pei rivedibili pel nuovo articolo 1*bis*, essere indicato con precisione ed in tutte lettere la misura della periferia toracica senza alcun riferimento alla statura.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, approvati col Nostro Decreto del 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª);

Viste le modificazioni ai predetti elenchi, firmate d'ordine

Nostro dal Ministro della guerra, ed approvate col Nostro Decreto del 13 maggio 1888, N. 5394 (serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato col Nostro Decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 1*bis* dell'elenco B delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal militare servizio è sostituito il seguente:

Articolo 1*bis*. *La deficienza dello sviluppo toracico.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz' altro riformati gli inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri.

Gli inscritti, la periferia del cui torace raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri, ma non quella di ottanta, saranno mandati rivedibili alla prima, ed occorrendo alla seconda leva successiva, ed ove anche in questa la periferia del loro torace non raggiunga la misura perimetrica di ottanta centimetri saranno riformati.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzione dalla data della pubblicazione del medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **76.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.** — 14 aprile.

UMBERTO I ECC ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887 N. 4758 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 11 aprile 1889 N. 5999 (serie 3ª) colla quale sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1888-89;

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale numerica N. 4 di formazione dell'arma dei carabinieri reali, annessa al R. Decreto sopracitato, è sostituita quella annessa al presente Decreto, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione de. presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma.

1	Comandante generale (tenente generale).	
2	Maggiori generali addetti.	
1	Tenente colonnello o maggiore.	Ufficio di segreteria.
2	Capitani.	
4	Tenenti.	
10	Totale.	

11 legioni ed 1 legione allievi.

Ufficiali.

12	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
34	Maggiori.
136	Capitani.
294	Tenenti.
105	Sottotenenti.
1	Capitano medico.
1	Tenente medico.
1	Capitano veterinario.
1	Tenente o sottotenente veterinario.
12	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
633	Totale ufficiali.
93	Scrivani locali.

Segue TABELLA N. 4.

	Truppa.
	Arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori.
19	Marescialli d'alloggio capi.
725	Marescialli d'alloggio ordinari.
2445	Brigadieri.
1096	Vice brigadieri.
13942	Carabinieri.
2130	Allievi.
	Arma a cavallo.
3	Marescialli d'alloggio capi.
154	Marescialli d'alloggio ordinari.
393	Brigadieri.
343	Vice brigadieri.
2672	Carabinieri.
370	Allievi.
24304	Totale truppa.
240	Cavalli di truppa.
3565	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali, fra le varie legioni, è fatto per disposizione del Ministero della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

A Cagliari è costituito un deposito di allievi carabinieri, di cui la forza in ufficiali, uomini di truppa e cavalli fa parte della legione che ha sede in quella località.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi e quelli che si trovano nei presidi d'Africa.

Roma, addì 14 aprile 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **77**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino.** — 22 aprile.

Nella stazione ferroviaria di Torino è istituito un comando militare permanente di stazione.

Detto comando comincerà a funzionare dal giorno 16 del prossimo mese di maggio.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **78**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro, e porto d'armi da parte dei soci.** — 22 aprile.

Per norma delle autorità militari, le quali, giusta le vigenti disposizioni, hanno relazioni di ufficio con le presidenze delle società del tiro a segno nazionale, questo Ministero ravvisa opportuno di portare a loro conoscenza la circolare diretta dal Ministero dell'interno ai signori prefetti del Regno, in data 8 andante mese, circa le norme da osservarsi per la costituzione di plotoni armati presso le società suddette e per il porto d'armi da parte dei soci.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE

MINISTERO DELL'INTERNO.

Il porto d'armi per i membri delle società del tiro a segno nazionale non è regolato da alcuna disposizione della legge che le costituisce, nè del regolamento pubblicato per la sua esecuzione; onde le direzioni provinciali non hanno seguìto, così in questa materia, come nel regolare l'intervento delle società con plotoni armati a pubbliche riunioni, un indirizzo uniforme.

Questo Ministero ha riconosciuto la necessità di stabilire norme precise per l'uno e per l'altro oggetto.

Ed ha determinato che si possa consentire ai membri delle società di tiro a segno nazionale di portare, anche se sforniti di licenza, la propria arma dal domicilio al campo di tiro e viceversa nei giorni in cui hanno luogo le esercitazioni del tiro a segno.

La quale concessione, nei riguardi della pubblica sicurezza, è giustificata dalla considerazione che nessuno può essere inscritto nel tiro a segno senza avere il certificato di buona

condotta, conforme a quello che è richiesto per la ordinaria licenza di porto d'armi.

In quanto all'intervento delle società del tiro a segno con plotoni armati a funzioni ed a riunioni provvede la legge di pubblica sicurezza che sta per entrare in vigore, ove stabilisce che, salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate militari con armi. Quindi le società del tiro a segno per potersi recare in plotoni armati, sia al campo di tiro, sia ad altre riunioni, dovranno riportare l'autorizzazione del prefetto.

Resta pertanto stabilito quanto segue:

1° Le società del tiro a segno nazionale possono costituire i propri soci, o parte di essi, in plotoni per la esecuzione delle esercitazioni militari prescritte dal Compendio 17 maggio 1885, ed anche per l'intervento a publiche solennità;

2° Per l'intervento delle società in corpo e con bandiera a pubbliche funzioni è necessaria l'autorizzazione della rispettiva direzione provinciale, e quando tale intervento debba farsi con plotoni armati, occorrerà volta per volta l'autorizzazione del prefetto della provincia, che si dovrà richiedere anche per le passeggiate in plotoni armati fino al campo di tiro e viceversa;

3° È concesso agli inscritti del tiro a segno di portare la propria arma dall'abitazione al campo di tiro e viceversa nei giorni in cui hanno luogo le esercitazioni, purchè siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dalla presidenza della società cui appartengono e vidimata dall'autorità politica locale. La carta di riconoscimento, fatta sull'unito modello, è personale e dovrà essere resa ostensibile a qualunque richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. Per ragioni di sicurezza e d'ordine pubblico però può essere revocata;

4° Le direzioni provinciali potranno autorizzare le rappresentanze delle società che intervengono a gare provinciali o ad altre gare fuori del rispettivo territorio, a portar seco la bandiera sociale e le armi, salvo sempre l'autorizzazione prefettizia quando ciò dia luogo a passeggiate con plotoni armati.

I signori prefetti provvederanno alla osservanza di queste disposizioni in quanto riguardano la loro competenza o quella delle autorità da loro dipendenti, ed intanto si compiaceranno di accusare ricevuta della presente.

Pel Ministro
L. Berti.

(Stemma ufficiale del tiro a segno)

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione Provinciale di . . . . . .

Società di . . . . . .

CARTA DI RICONOSCIMENTO PER PORTO D'ARMI.

Connotati

Statura, metri

Corporatura

Colorito

Capelli

Barba

Occhi

Naso

Bocca

Fronte

Segni

Firma del portatore

La Presidenza della Società di . . . . . rilascia la presente

Carta di riconoscimento

per porto d'armi d'ordinanza dal campo di tiro alla propria abitazione e viceversa al Signor . . . . . figlio di. . . . . nato a . . . . . il . . . . . 18 . ., inscritto nei ruoli di questa Società al riparto . . . . . .

Questa carta vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentata ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza.

Data a . . . . . *il* . . . . . .

Il Presidente della Società

BOLLO della Società

IL SEGRETARIO

BOLLO dell'autorità politica

Visto

N. **79**. — MATRICOLA. — **Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare**. — 23 aprile.

Nello scopo di semplificare il servizio e di evitare una duplice produzione di documenti, questo Ministero a modificazione delle disposizioni contenute nella Istruzione sulle matricole, circa le formalità da adempiersi in occasione di matrimoni di ufficiali od impiegati civili, dispone quanto segue:

L'ufficiale o l'impiegato entro un mese dal contratto matrimonio ha l'obbligo di procurarsi e presentare al corpo od ufficio dal quale dipende, un estratto regolare del relativo atto di matrimonio rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

Il corpo od ufficio, ricevuto tale documento, fa eseguire in base ad esso la debita inscrizione sul registro mod. N. 69 del catalogo, come prescrive il § 34 della Istruzione sulle matricole, e quindi trasmette senz'altro lo stesso documento al Ministero della guerra (Direzione generale che amministra il personale al quale l'ufficiale appartiene), rimanendo con ciò dispensato dal trasmettere poi una seconda copia dell'atto di matrimonio, e la copia del Decreto sovrano di autorizzazione a corredo della proposta che deve fare al Ministero per la variazione sullo stato di servizio relativa al matrimonio, a senso del § 77 della ripetuta Istruzione per le matricole.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **80**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra**. — 24 aprile.

In calce al modello N. 9 (pagina 251) dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell' amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887, viene soppressa l'indicazione della firma dell'offerente.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 15ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° maggio

APRILE 25. — Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi d'artiglieria da campagna, *pag.* 163.
» 27. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidî e nei campi d'istruzione, *pag.* 163.
» 27. — Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi, *pag.* 165.
» 27. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari, *pag.* 166.
» 30. — Varianti alla istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc., *pag.* 166.

Atto N. **81**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi di artiglieria da campagna.** — 25 aprile.

Vista l'annotazione 8ª alla tabella II della legge sugli stipendi (*Atto* 200 del 1887), ed in relazione alla legge che approva le variazioni per l'assettamento del bilancio dell'esercizio in corso, il Ministero fa noto che ai capitani d'artiglieria addetti ai comandi d'artiglieria da campagna spettano due razioni foraggio.

Della seconda razione foraggio i capitani predetti potranno godere dal 1° maggio prossimo.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **82**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidî e nei campi d'istruzione.** — 27 aprile.

In sostituzione dell'*Atto* 74 inserto a pag. 240 del *Giornale Militare*, Parte 1ª, dell'anno 1884, questo Ministero determina

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 15ª, Parte 2ª, Circolare N. 68. — Nelle ultime due righe del N. 3, *invece di:* Circolare N. 50 del 12 aprile 1886, *dicasi:* Circolare N. 37 del 15 marzo 1886.

che l'assegno annuo di munizioni da salve spettante in tempo di pace ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni varie sia il seguente:

REPARTI DI ARTIGLIERIA	Cartocci da salve	*Annotazioni*
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna e batterie d'istruzione (per ogni pezzo, formazione di pace)	80	I comandanti di reggimento potranno ripartire come meglio crederanno i colpi che, in base a questo specchio, risultano assegnati sul totale delle proprie batterie o compagnie.
Compagnie da fortezza che non prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento	100	
Compagnie da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento	150	
Compagnie da costa	50	Da spararsi colle artiglierie d'assedio.
Compagnia d'istruzione	150	

Dei cartocci assegnati alle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, 50 per pezzo dovranno conservarsi a disposizione dei comandanti di divisione per le esercitazioni tattiche.

Oltre poi alle munizioni anzidette, in ciascun reggimento si potranno ancora consumare:

Kg. 50 polvere da salve per ogni batteria da campagna, a cavallo, da montagna e d'istruzione; kg. 60 per ogni compagnia da fortezza che non intervenga alle esercitazioni ai forti di sbarramento; kg. 100 per la compagnia d'istruzione e per ogni compagnia da fortezza che intervenga alle esercitazioni ai forti di sbarramento, e kg. 20 per ogni compagnia da costa, per la preparazione delle castagnole occorrenti per l'istruzione sulla scuola delle distanze e per le esercitazioni di condotta del fuoco ed osservazione dei risultati del tiro;

Altri 10 cartocci a salve in più del quantitativo sovra stabilito, per ciascun pezzo delle batterie che prendono parte ai campi d'istruzione;

Nelle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, un numero di cartocci a salve corrispondenti al numero delle reclute ogni anno assegnate a dette unità;

In tutti i reggimenti, un numero di cartocci a salve corrispondente al numero degli individui chiamati straordinariamente sotto le armi a scopo di istruzione;

ed il numero di cannelli necessari per i tiri a salve suddetti, per bene esercitare il personale nello scatto dei cannelli medesimi e per lo sparo delle castagnole.

(Si ricorda che per i tiri, sia a salve che a semplice cannello, da farsi colle artiglierie d'assedio, si devono impiegare sempre cannelli a vite e, fra questi, preferibilmente quelli ricaricati che portano incisa la lettera E).

Dette munizioni saranno dai reggimenti richieste ai comandi d'artiglieria da fortezza, che hanno giurisdizione sul territorio ove essi hanno sede.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **83**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi**. — 27 aprile.

È approvata una nuova *Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi*, che sostituisce il Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi, pubblicato l'11 giugno 1883, e tutte le disposizioni pubblicate posteriormente a tale data, le quali hanno attinenza con l'Istruzione stessa.

Tutti i corpi dell'esercito dovranno provvedere a spese della propria massa generale un esemplare di detta Istruzione per ciascun ufficio maggiorità, comando di battaglione, comando di compagnia; meno i reggimenti d'artiglieria i quali dovranno acquistare il numero di esemplari per essi stabilito dallo specchio di dotazione di libri.

Gli altri istituti ed amministrazioni non contemplati nel precedente alinea si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, a carico del proprio assegno di cancelleria.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso dell'articolo 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascun esemplare è di L. 3,35.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **84**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari**. — 27 aprile.

Pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari sarà abrogato col 1° luglio 1889 il Regolamento 1° maggio 1884, e contemporaneamente andrà in vigore il nuovo Regolamento approvato in data 6 gennaio 1889, già pubblicato.

Ogni comando od ufficio militare ed ogni reggimento dovrà acquistare, sul proprio assegno per le spese di cancelleria, o a carico della massa generale, il numero di copie del nuovo Regolamento che gli potrà occorrere, facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del detto Regolamento è di cent. 25 la copia.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **85**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Varianti alla Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc.** — 30 aprile.

Alla *Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno, in data* 23 *ottobre* 1887, sono arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Pag. 7: al secondo capoverso, sostituire il seguente:

« 1° Il reclutamento, la preparazione e gli obblighi di servizio degli allievi ufficiali di complemento, in relazione alle leggi 29 giugno 1882, N. 830 e 25 gennaio 1888, N. 5177 ».

All'ultimo capoverso del N. 16, sostituire il seguente:

« Gli inscritti di leva arruolati, o trasferiti dalla 2ª categoria alla 1ª, durante o alla fine del secondo periodo della leva, i quali abbiano i titoli voluti per l'ammissione nei plotoni allievi ufficiali, o che sieno disposti a dare gli esami di coltura generale, possono, nel giungere sotto le armi, inoltrare domanda al Ministero con le stesse norme di cui sopra.

I distretti, anche per essi, si atterranno alle prescrizioni della presente Istruzione, e non appena avranno ricevuto comunicazione dal Ministero della destinazione di detti aspiranti, provvederanno al loro pronto invio al corpo cui furono destinati, ad onta che il corso sia già incominciato ».

Al 1° capoverso del N. 26, è sostituito il seguente:

« Gli studenti universitarii ritardatari e gli inscritti di leva, i quali chiedano di essere ammessi nei plotoni allievi uffi-

ciali, saranno trattenuti ai distretti di presentazione in attesa delle decisioni del Ministero circa la loro assegnazione e il susseguente invio ai corpi ».

Ai numeri 27, 28, 29 e 30, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« 27. Gli inscritti di leva, compresi quelli di cui all'ultimo capoverso del N. 16, i quali, per non aver compiuto regolarmente i corsi di studi richiesti al N. 10, o per aver presentato titoli di dubbia validità, debbono per l'ammissione in un plotone allievi ufficiali, subire l'esame di coltura generale, saranno anch'essi trattenuti ai distretti cui si presentano, e saranno sottoposti al più presto a tale esame presso i distretti stessi previa presentazione di regolare domanda redatta secondo è detto al N. 16;

« L'esame sarà dato da una commissione nominata dal comandante del distretto, e composta nel modo seguente:

« un ufficiale superiore, presidente
« un capitano, membro
« un tenente, id.

« Gli esami saranno in iscritto ed orali, secondo i programmi contenuti nell'allegato A della presente Istruzione. Il tema scritto dovrà essere tale che il candidato abbia campo di mostrare la propria istruzione letteraria.

« In base al tema svolto ed ai risultati della prova orale, la commissione procederà ad una votazione (con *sì* o *no*) per l'idoneità di ciascun aspirante.

« Le materie contenute nel programma di cui sopra, saranno riunite in tre gruppi, cioè: 1° gruppo, storia; 2° geografia; 3° aritmetica, algebra e geometria.

« Per ognuno di detti tre gruppi la commissione procederà ad una votazione ed attribuirà un punto di merito che per gli idonei sarà compreso fra 10 e 20, e pei non idonei fra 0 e 9. Per essere dichiarato idoneo bisogna che l'aspirante abbia riportato non meno di 10 in ciascuna materia e nella media complessiva.

« 28. Mentre hanno luogo gli esami, i comandanti dei distretti, regolandosi come è detto al N. 26, assumono le necessarie informazioni sulla moralità e sullo stato sociale degli aspiranti.

« Compiuto l'esame con esito favorevole, i distretti, senza attendere l'esito delle richieste informazioni, trasmetteranno al Ministero, per ogni concorrente, un elenco contenente i risultati dell'esame stesso, unendovi le domande ed i docu-

menti presentati dall'aspirante, il quale dovrà indicare il plotone che preferisce.

« Il Ministero assegna ai corpi gli aspiranti, trasmettendo i documenti ricevuti dal distretto al quale comunica l'assegnazione fatta.

« Il distretto invia subito al corpo gl'iscritti e, non appena gli sieno giunte le riservate informazioni richieste, le comunica al corpo stesso, il quale si regolerà, in base a tali informazioni, come è detto agli ultimi due capoversi del precedente N. 26.

« 29. Gli aspiranti che fossero riprovati all'esame di coltura generale saranno dai distretti assegnati ai corpi come gli altri iscritti di leva, ed all'arma di cavalleria se idonei e se loro spetti in ragione del numero estratto.

« Nel caso che non appartengano al distretto di presentazione saranno a tal uopo inviati subito a quello di leva.

« Essi però (come ogni altro militare sotto le armi) nell'anno successivo, al riaprirsi del nuovo corso d'istruzione, potranno chiedere di dare nuovamente gli esami di coltura generale, ai quali saranno sottoposti presso il corpo cui trovansi a prestar servizio, seguendo le stesse norme di cui sopra.

« 30. I giovani, di cui ai capoversi *b*) e *d*) del N. 9 (i giovani cioè che intendano arruolarsi volontari ordinari, i militari di 1ª categoria che chiedano la riammissione in servizio ed i militari di 2ª e 3ª categoria che vogliano passare volontariamente alla 1ª), possono presentare la domanda di ammissione in un plotone allievi ufficiali tanto al corpo nel quale intendono prestar servizio come allievi ufficiali, quanto al distretto.

« Nell'uno e nell'altro caso i medesimi sono compresi provvisoriamente nei conti come uomini fuori forza, ed il corpo o distretto si regolerà a loro riguardo come è detto ai numeri precedenti, e quando non presentino il titolo di cui alla lettera *b*) del N. 16 li sottoporrà all'esame di coltura generale.

« Decisa la loro ammissibilità, in ordine alle condizioni fisiche, di coltura, di moralità ed allo stato sociale, se gli aspiranti si presentarono al distretto, il distretto stesso, per conto del corpo nel quale essi intendono prestar servizio come allievi ufficiali, procede all'arruolamento, alla riammissione od al passaggio alla 1ª categoria e li invia poscia al corpo stesso.

« Se invece gli aspiranti si presentarono direttamente al corpo, allora il corpo provvede alle operazioni di cui sopra ed assegna il militare al proprio plotone allievi ufficiali.

« Se alcuno dei detti aspiranti, per una ragione qualsiasi, non possa essere ammesso in un plotone allievi ufficiali, verrà lasciato in libertà, salvo gli obblighi fattigli dalla leva. »

Nel N. 32 alle parole: « come è detto ai N. 28 e 29 », sostituire: « come è detto ai N. 27, 28 e 29 ».

Al terzo capoverso del N. 65 aggiungere il seguente inciso:

« Questi ultimi però potranno, ove il vogliano, essere ammessi al successivo corso d'istruzione, ed a tal uopo dovranno inoltrare apposita domanda al Ministero, che si riserva di decidere in merito e di assegnare i medesimi ad un reggimento che in quell'anno abbia a costituire il plotone allievi ufficiali ».

Al N. 78, 2ª e 3ª riga, cancellare le parole: « nei due anni precedenti ».

Al N. 103 aggiungere i seguenti capoversi:

« Coloro, che anche nel secondo esame per la nomina a sottotenente di complemento furono riprovati, continueranno come sergenti gli obblighi di servizio loro fatti per ragione di leva.

« In nessun caso gli allievi riprovati potranno essere ammessi ad un secondo esame di riparazione.

« Essi però potranno chiedere di cominciare di nuovo il corso nell'anno successivo ed in tal caso si osserveranno le norme di cui al precedente N. 65 ».

Al N. 104, cancellare le parole « purchè abbiano conseguita l'idoneità al grado di sergente da non oltre due anni ».

Al N. 110, sostituire il seguente:

« 110. Il sergente proveniente dagli allievi il quale abbia superati gli esami, e trovandosi in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente di complemento, rinunzi alla nomina stessa, deve ritornare subito sotto le armi per riprendere i suoi obblighi di leva e laddove la classe, o parte di classe cui appartiene, abbia da rimanere sotto le armi per un periodo di tempo inferiore a 3 mesi dovrà restarvi per tre mesi interi, onde compiere il servizio stabilito dall'art. 3 della legge 25 gennaio 1888 N. 5177 ».

Al N. 111, dopo le parole « 1ª categoria » aggiungere: « dai militari sotto le armi che abbiano frattanto conseguito la laurea ».

Al N. 124 2ª riga, dopo la parola « della » aggiungere: « 1ª, ».
» 6ª riga, dopo la parola « alla » aggiungere: « 1ª, ».

Ai N. 233 e 235 sostituire i seguenti:

« 233. Gli allievi dichiarati promovibili, ove abbiano un

anno di anzianità nel grado di caporale, sono promossi sergenti, colla data dell'ultimo giorno del mese in cui hanno avuto luogo gli esami. Essi sono quindi ripartiti nelle compagnie del reggimento o trasferiti di corpo, giusta le determinazioni del Ministero.

« Nel caso che, previa autorizzazione del Ministero, gli esami abbiano luogo in tempo posteriore alla chiusura normale del corso, sia perchè il riparto d'istruzione si trovi alla scuola di tiro, sia per altra qualsiasi ragione non prevedibile, gli allievi dichiarati promovibili saranno promossi sergenti con la data dell'ultimo giorno dell'ultimo mese del corso, qualora beninteso avessero raggiunto a quella data l'anzianità prescritta.

« 235 Gli allievi dichiarati non promovibili al grado di sergente, per difetto d'istruzione, continueranno ad appartenere al plotone, ma dopo tre mesi saranno ammessi nuovamente all'esperimento di cui al N. 232 e su di essi pronuncierà nuovo parere la commissione d'avanzamento.

« A questo secondo esperimento si presenteranno pure quegli allievi che non avessero potuto presentarsi al primo per ragioni speciali.

« Gli allievi dichiarati promovibili, sempre quando abbiano raggiunto l'anno d'anzianità nel grado di caporale, sono promossi sergenti colla data dell'ultimo giorno del mese in cui ha avuto luogo il secondo esperimento.

« Qualora fosse stato ritardato il primo esame e venga conseguentemente ritardato anche il secondo, si applicheranno, circa la promozione, norme analoghe a quelle di cui all'ultimo capoverso del precedente N. 233. »

Al N. 237, 4ª riga, alle parole « dopo 4 mesi » sostituire « dopo 3 mesi ».

Al N. 293 sostituire il seguente:

« 293. I volontari di un anno di cui ai N. 268 e 269 i quali abbiano conseguita l'idoneità al grado di sergente, potranno, quando già si trovino in congedo illimitato, essere ammessi a presentarsi a loro spese all'esame di sottotenente di complemento nelle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, purchè non oltrepassino il 30° anno di età.

« Coloro i quali avessero ottenuto l'idoneità a sergente da oltre due anni, prima di essere ammessi agli esami di cui sopra, dovranno subire un esperimento pratico, simile a quello che debbono superare gli allievi sergenti per ottenere la promozione a sergente.

Tutti gli aspiranti riconosciuti idonei alla nomina di sot-

totenente di complemento vengono subito nominati al grado suddetto per prestare nell'anno della loro nomina i tre mesi di servizio prescritto dall' art. 3 della legge 25 gennaio 1888 N. 5177.

Al N. 294 aggiungere il seguente capoverso:

« I comandanti di corpo d'armata, prima di ammetterli agli esami, si procurano una copia del foglio matricolare e caratteristico (Mod. N. 59) dei militari in questione e la trasmettono poscia al Ministero (direzione generale leve e truppa) insieme col risultato degli esami e con le indicazioni relative al domicilio degli aspiranti, nonchè ai tre reggimenti, per ordine di preferenza, nei quali i medesimi desiderano essere destinati a prestar servizio. »

A pagina 120, all'attuale N. 8 sostituire il seguente: « 8. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per le sole parti riguardanti: i contratti, il bilancio, gli agenti dell'amministrozione, le spese e i conti giudiziali. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio

APRILE 4. — R. Decreto N. 6049 (serie 3ª), per sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª), *pag.* 173.

MAGGIO 1. — Associazione vestiario per gli ufficiali di complemento, *pag.* 174.

» 2. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 175.

» 5. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili, *pag.* 175.

» 6. — Trombe per i corpi delle armi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio — trombe per le fanfare di fanteria. — Istrumenti per fanfare, *pag.* 176.

» 6. — Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio, *pag.* 185.

» 8. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato, *pag.* 186.

» 9. — Errata-corrige all'Istruzione sulle armi, *pag.* 186.

» 9. — Volume VIII, titolo III dell'Istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui palloni). — Aggiunte e varianti al Volume V, titolo I (Manopere di forza colle artiglierie d'assedio), *pag.* 187.

Atto N. **88**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 6049 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª).** — 4 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª);

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880, N. 5246 e 5247 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari della marina, della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pullino Giacinto, ispettore nel Corpo del genio navale, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 suddette, in sostituzione dell'ispettore nel detto Corpo, nella posizione di servizio ausiliario, Borghi Luigi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1889.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè-Viale.
Giolitti.

N. 87. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE. — **Associazione vestiario per gli ufficiali di complemento.** — 1° maggio.

Al secondo comma del § 3302 del Regolamento d'amministrazione è sostituito il seguente:

« I sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, che debbono ultimare la loro ferma sotto le armi come sottotenenti, possono, pel tempo che rimangono sotto le insegne, essere ammessi alla associazione vestiario del corpo presso cui prestano servizio, semprequando però il tempo di servizio che devono prestare non sia inferiore a mesi sei, ed osservate, in ogni caso, le prescrizioni del successivo § 3310, secondo comma ».

Dal secondo comma del § 3310 sono tolte le parole « medici di ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **88**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 1° maggio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	185	Filetti abbeveratoi compiuti (1). .	N.	6	40	Variante
»	622	Cavezze da stalla (1)	»	5	50	id.
»	654	Corde da foraggio con anello (1).	»	»	50	Aggiunta
»	655	Curasnette pel governo dei quadrupedi.	»	»	50	id.
»	656	Taschette da biada	»	1	07	id.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE

N. **89** — DISCIPLINA MILITARE. — **Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili**. — 5 maggio.

Nell'intendimento di togliere qualsiasi dubbio circa la esatta applicazione del disposto dall'articolo 6° della legge di ordinamento del R. esercito (testo unico) in data 14 luglio 1887, ai due primi capoversi dell'*Atto* N. 85 della *Raccolta del Giornale militare* è sostituito il seguente:

« In conformità dell'articolo 6° della legge di ordinamento « del regio esercito gli ufficiali medici, commissari, contabili « e veterinari non possono fare le veci di capo di corpo o di « capo di servizio se non nei corpi o servizi cui dalle tabelle « graduali e numeriche di formazione sia espressamente pre- « posto un ufficiale della loro carriera rispettiva. Gli ufficiali « contabili però possono assumere il comando temporaneo « di un distretto o di un deposito quando, per mancanza di « ufficiali di grado superiore od uguale al loro, vengano a « trovarsi di grado superiore a tutti gli altri ufficiali presenti « al distretto od al deposito ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **90**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Trombe per i corpi delle armi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio. — Trombe per le fanfare di fanteria. — Istrumenti per fanfare.** — 6 maggio.

Fanfare dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio.

1. Per i trombettieri dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da montagna e dei reggimenti del genio, sono adottati i seguenti istrumenti:

a) una tromba in *fa* con pistone in *do* suscettibile dell'applicazione di una ritorta in *fa* basso con relativa pompa e bocchino speciale per le parti di basso e di accompagnamento nelle fanfare;

b) una tromba in *fa* a tre pistoni;

c) un basso in *fa* verticale a tre pistoni.

I pistoni di questi istrumenti sono adoperati colla mano destra.

2. Il corpo della tromba in *fa* ad un pistone è un tubo conico di lamiera d'ottone, unito a più riprese con ghiere dello stesso metallo; il quale tubo, dalla canna d'imboccatura, va gradatamente ingrossandosi e termina in ampia campana con fascia di rinforzo sulla estremità del padiglione.

Il tubo è ripiegato a due ritorte, fisse ai lati paralleli e attraversati, a mm. 125 circa dallo svolto superiore del primo storto, da un altro tubo detto pistone.

Dai due fori laterali del pistone partono, in senso opposto, due tubi, uno dei quali, formando per un tratto una terza ritorta che va a basarsi sulle altre due ritorte del tubo principale già accennato, termina parallelo all'altro tubo disposto in senso opposto. In questi due tubi paralleli viene introdotta una ritorta a forma di U, chiamata pompa di corista del pistone.

Al basso del foro, che attraversa verticalmente il pistone, viene introdotta e saldata la cima del tubo principale della tromba, e all'alto del detto foro viene saldata la canna d'imboccatura, alla quale è pure applicata la pompa di corista, come nelle trombe modello 1884. Il bocchino di detta tromba è conforme al modello 1884.

La ritorta in *fa* per basso è formata di un tubo cilindrico, di lamiera d'ottone doppiamente ripiegato; per una delle cui estremità s'introduce nella canna d'imboccatura della tromba,

e dall'altra estremità riceve il bocchino. Verso l'estremità superiore della ritorta, evvi un sostegno di ottone per tener salda alla curva principale della ritorta l'estremità che s'introduce nella canna d'imboccatura, e sulla parte opposta della stessa estremità trovasi pure saldato un piccolo cannello di ottone che serve a conservare il bocchino di tromba, quando alla medesima si applica la ritorta.

La pompa di ricambio per basso si compone di due tubi ripiegati su se stessi ed uniti, le cui estremità inferiori si introducono nelle due femmine della pompa del pistone, e viene completata nella sua parte superiore dalla piccola pompa del pistone, che va tolta per applicare la pompa del basso, come per la tromba di fanteria modello 1884.

3. Le dimensioni della tromba sono le seguenti:

	Minimo mm.	Massimo mm.
Lunghezza dall'esterno della 1ª curva all'orlo del padiglione	da 375	a 385
Lunghezza esterna dalla 1ª alla 2ª curva	da 335	a 345
Lunghezza esterna dall'orlo del padiglione al cannello di imboccatura	da 395	a 405
Diametro esterno del padiglione	da 117	a 119
Larghezza esterna dello strumento misurato al centro	da 112	a 118
Diametro misurato al centro della 1ª curva	da 15	a 17
Diametro del pistone	da 20	a 21
Lunghezza del pistone compreso i piattelli	da 96	a 98

La tromba in *fa* con pistone di *do* pesa grammi 660 a 675.

Pompa pel basso

Lunghezza esterna	da 185	a 195
Larghezza esterna	da 88	a 90
Diametro del canneggio	12	

Ritorta con bocchino da basso in fa.

Lunghezza esterna	da 440	a 445
Larghezza esterna misurata al centro	da 108	a 110
Diametro del canneggio	da 13	a 14

Peso della pompa e ritorta con bocchino per basso, da grammi 420 a 430.

La tromba ad un pistone surroga, per i corpi indicati al n. 1, la tromba modello 1884 (*Atto* n. 423 della *Raccolta* del *Giornale militare*).

4. La tromba in *fa* a tre pistoni corrisponde perfettamente

per forma e dimensioni alla tromba in *fa* con pistone di *do* sopradescritta.

I tre pistoni sono collocati nel centro della tromba. La pompa di registro del primo pistone è collocata sotto il pistone stesso e disposta in linea retta al medesimo. Quella del secondo pistone è pure collocata sotto ed è rivolta all'ingiù verticalmente. La pompa del 3° pistone è collocata del pari sotto, è curva per un tratto, e termina verticalmente lungo il canneggio opposto al padiglione restando saldata sullo stesso canneggio.

Le dimensioni delle sue varie parti sono le seguenti:

	Minimo mm.	Massimo mm.
Lunghezza dall'esterno della 1ª curva all'orlo del padiglione	da 365	a 370
Lunghezza esterna dalla 1ª alla 2ª curva	da 325	a 330
Lunghezza esterna dall'orlo del padiglione alla canna d'imboccatura	da 380	a 390
Diametro esterno del padiglione . . .	da 117	a 119
Larghezza esterna dello strumento misurato al centro della macchina	da 125	a 135

Peso complessivo della tromba Kg. 0,900 a 0,920.

5. Il basso in *fa* a tre pistoni ha la forma d'un bombardino verticale. La macchina a tre pistoni è collocata in modo che la parte superiore di essi appoggia sullo storto principale e propriamente dalla parte opposta al padiglione. Sulla macchina a tre pistoni è fissato un anello, perchè il suonatore possa introdurvi il pollice della mano destra. Sulla parte inferiore del padiglione, ove incomincia la curva dello storto principale, è saldato un anello; questo serve per fermarvi un capo della cinghia di pelle che sorregge l'istrumento. L'altro capo della cinghia va attaccato allo storto superiore dello strumento.

	Minimo mm.	Massimo mm.
Altezza dal piano all'orlo del padiglione .	da 570	a 580
Altezza dal piano allo storto superiore .	da 410	a 420
Circonferenza del padiglione sopra la canna d'imboccatura	da 233	a 236
Diametro del padiglione	da 178	a 182
Larghezza dello strumento al centro della macchina.	da 238	a 242

Peso dell'istrumento Kg. 2,300 a 2,350.

6. La ritorta bassa per la tromba ad un pistone è distribuita nella proporzione di quattro per i reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna, e di cinque per i reggimenti del genio.

7. La ritorta bassa, quando non è unita alla tromba e non deve essere adoperata, è portata nello zaino.

Nei servizi nei quali il trombettiere deve fare alternativamente uso della tromba con o senza la ritorta pel basso, questa viene situata, allorchè non se ne fa uso, sul fianco destro del trombettiere, pendente dal cinturino della sciabola, al quale viene assicurata da una piccola cinghia di cuoio naturale, lunga centimetri 20 e larga centimetri 3, con un occhiello ed un bottone pure di cuoio formato da una striscio*lina* robusta, ripiegata in tondo colle due estremità riunite e fortemente cucite alla cinghia suddetta. Nella camerata poi la ritorta viene sospesa al beccatello della rastrelliera sotto l'asse a pane.

8. La tromba in *fa* a tre pistoni può essere distribuita nella proporzione di una per ogni brigata dei suddetti reggimenti, oltre ad una a ciaschedun caporale trombettiere.

La medesima serve anche per tutti i segnali, in luogo di altrettante trombe ad un pistone.

9. Le trombe ad uno ed a tre pistoni sono portate sempre colla cinghia di cuoio o coi cordoni di parata nelle circostanze in cui questi sono prescritti.

10. I sottufficiali trombettieri dei sovra indicati corpi, possono fare uso di una tromba in *fa* a tre cilindri di loro proprietà, invece di quella a tre pistoni.

11. Le attuali trombe in *fa*, modello 1884, saranno ridotte a trombe in *fa* con un pistone, a cura delle amministrazioni dei reggimenti, nel modo seguente:

Al tubo che viene immediatamente dopo la canna d'imboccatura bisogna restringere la curva che ha attualmente e accorciarlo complessivamente di millimetri 90; quindi la parte superiore e precisamente quella che prima entrava nella canna d'imboccatura, deve introdursi invece al basso del foro che attraversa verticalmente il pistone; il quale pistone deve essere fermato a millimetri 125 circa dallo svolto superiore del padiglione (quasi a metà della tromba).

All'alto del foro verticale sovraccennato del pistone, va introdotta la vecchia canna d'imboccatura, allungata però nella sua parte inferiore di millimetri 60.

Ai due fori *laterali* (chiamati stortini) del pistone che par-

tono in senso inverso, vale a dire uno diretto all'alto, l'altro al basso, va unito il canneggio che forma la pompatura del pistone.

Il pezzo di canna che si aggiunge allo stortino del pistone diretto all'alto, è il più lungo, e viene disposto a curva e basato sulle altre due curve superiori della tromba, terminando parallelo all'altro tubo più corto che parte dal lato opposto, vale a dire diretto all'ingiù verticalmente: questo tubo deve fermarsi per mezzo di un sostegno (chiamato traversino) alla canna che entra al basso del foro verticale del pistone. In questi due tubi che terminano paralleli, va introdotta la pompa di registro del pistone.

La spesa di riduzione non può eccedere le lire 5,80 per ogni tromba.

12. Per i trombettieri dei corpi di cavalleria, dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo e delle compagnie del treno del genio, resta in vigore la tromba modello 1884.

13. Il basso verticale in *fa* a tre pistoni può essere distribuito in ragione di uno per ogni brigata nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e nei reggimenti del genio.

14. I trombettieri provvisti del basso in *fa* portano sempre la tromba in *fa* ad un pistone (senza ritorta del basso) appesa alla cinghia od ai cordoni di parata.

Quando devono far uso della tromba portano il basso sullo zaino col padiglione rivolto a sinistra; se non hanno lo zaino lo portano ad armacollo colla cinghia di cuoio naturale, raccomandata allo strumento con 2 bottoni di ottone, e con un estremo di essa attaccata ad un anello saldato alla parte inferiore del padiglione, e coll'altro allo storto dello strumento: con siffatto attacco lo strumento resta perfettamente bilanciato perchè i punti d'attacco della cinghia risultano sulla diagonale della figura dello strumento. Il basso resta, così, aderente al dorso del soldato colla cinghia sulla spalla destra, in modo che lo strumento risulti diagonale al dorso col padiglione in alto all'altezza della spalla destra.

Fanfare dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini.

15. È adottata per le fanfare dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini, in aggiunta alla tromba *si b* ad un pistone, una tromba *si b* a tre pistoni.

Questa tromba è in tutto simile per forma, canneggio e dimensioni a quella modello 1884 ad un pistone; ed è pur suscettibile dell'applicazione di accessorii che la cambiano in uno strumento basso (tromboncino), col suono di un trombone. I pistoni sono collocati a sinistra: la tromba è perciò tenuta colla mano sinistra, ed i pistoni sono adoperati colla destra. Ma affinchè i trombettieri quando portano il fucile a *spall'arm* possano eventualmente servirsene anche colla mano sinistra, è applicato alla canna d'imboccatura, a due centimetri dopo i pistoni, un anello di ottone saldato nel quale entra il dito mignolo della mano.

Ognuno dei tre pistoni ha la propria pompa di registro, le quali sono collocate sotto ai rispettivi pistoni e nella retta direzione dei medesimi.

La pompa di registro del 1° pistone è lunga complessivamente millimetri 170

La pompa di registro del 2° pistone è lunga complessivamente millimetri. 70

La pompa di registro del 3° pistone è lunga complessivamente millimetri. 270

Dimensioni delle varie parti della tromba in si b *con tre pistoni, da suonarsi con la mano destra.*

	Minimo mm.	Massimo mm.
Lunghezza della tromba dall'orlo del padiglione alla canna del bocchino.	da 323	a 333
Distanza fra l'esterno delle curve della canna principale	da 270	a 273
Diametro esterno del padiglione. . . .	da 101	a 103
Diametro della tromba a centimetri 9 dall'orlo del padiglione	da 59	a 61
Circonferenza della tromba a centimetri 9 dall'orlo del padiglione	da 187	a 192
Diametro al centro del primo storto . .	da 27	a 29
Circonferenza al centro del primo storto.	da 89	a 91
Diametro al centro del secondo storto. .	da 15	a 17
Circonferenza al centro del secondo storto.	da 50	a 52
Larghezza della pompa generale misurata esternamente.	da 56	a 57
Larghezza dello strumento al centro della macchina.	da 160	a 165
Lunghezza dei pistoni compresi i piattelli.	da 103	a 106
Diametro dei pistoni	20	

Peso totale, compreso il bocchino, chilogrammi 0,845 a 0,865.

16. Per ridurre la tromba a tre pistoni in tromboncino, si procede nel modo seguente:

a) Levare la pompa di registro del 1° pistone ed applicare in sua vece una pompa più lunga di mm. 170.

Questa pompa è formata d'un tubo sagomato, in forma di maniglia, le cui estremità terminano parallele, e sono fermate fra di loro a mezzo d'un traversino di filo d'ottone.

b) Levare la pompa di registro del 2° pistone ed in sua vece applicare una pompa più lunga di mm. 70.

Questa pompa è formata da due tubi sagomati a gomito uniti fra di loro a mezzo d'un pezzetto di filo d'ottone; nelle estremità più lunghe di questi due tubi è introdotta una piccola pompa di forma usuale.

c) Levare la pompa di registro del 3° pistone ed applicarne una in sua vece più lunga di mm. 270.

Questa pompa è formata d'un tubo ritorto su se stesso, le cui due estremità terminano parallele e sono fermate fra di loro a mezzo d'un traversino di filo d'ottone.

d) Levare la pompa generale applicandone in sua vece una della lunghezza complessiva di mm. 1480.

Questa pompa è formata d'un tubo della sopradetta lunghezza, ripiegato su se stesso in tre giri; le due estremità del tubo terminano parallele e sono fermate fra di loro per mezzo d'un traversino di filo d'ottone.

e) Levare dalla canna d'imboccatura il bocchino da tromba e metterne uno da trombone.

Con queste modificazioni la tromba in *si b* a tre pistoni viene ridotta in tromboncino *si b* a tre pistoni.

Dimensioni degli accessori per ridurre la tromba in tromboncino:

	Minimo mm.	Massimo mm.
Diametro del canneggio della pompa generale	da 013	a 014
Larghezza massima misurata all'esterno	da 098	a 100
Lunghezza massima misurata all'esterno delle due curve principali	da 215	a 220
Diametro del canneggio delle pompe di cambio del 1°, del 2° e del 3° pistone	da 011	a 012

Peso complessivo dei suddetti accessori compreso il bocchino per tromboncino chilog. 0,385 a 0,395.

17. Nei reggimenti di fanteria di linea le trombe a tre pistoni

saranno distribuite ai caporali trombettieri. Una delle dette trombe potrà essere munita degli accessori per far il controcanto basso.

Nei reggimenti di bersaglieri la tromba a tre pistoni senza accessori potrà essere distribuita nella proporzione di due per battaglione, e nei reggimenti alpini in ragione di una per compagnia.

18. Nei reggimenti dei bersaglieri la tromba *si b* a tre pistoni cogli accessori per l'effetto di tromboni potrà essere distribuita nella proporzione di due per battaglione, e nei reggimenti alpini in ragione di tre per battaglione.

Quando la tromba deve essere usata pei segnali regolamentari, il trombettiere toglie gli accessori che servono per l'effetto di trombone, e vi sostituisce le parti della tromba alta che tiene nello zaino, ovvero stante il loro piccolo volume, nella tasca dei pantaloni o del cappotto, o nella tasca da pane, quando è previsto che ne dovrà far uso pei segnali. Gli accessori da tromboncino quando sono tolti dalla tromba sono portati in modo analogo a quello indicato al N. 7 del presente *Atto*, ma sul fianco sinistro, quando i trombettieri fanno servizio armati del fucile.

Affinchè però le pompe non urtino fra di loro, una delle estremità della piccola cinghia dovrà avere due capi muniti d'occhiello, uno dei quali si avvolgerà strettamente alla curva delle quattro pompe riunite insieme e si abbottonerà ad un bottone fissato nel capo stesso, in modo che questo non si allenti. Il bocchino è tenuto nella tasca del cappotto o del pantalone.

Nello stesso modo indicato al N. 7 sarà portata la ritorta pel basso delle trombe ad un pistone quando deve essere staccata dalla tromba.

19. La tromba a tre pistoni è portata sempre colla cinghia di cuoio o coi cordoni di parata come la tromba ad un pistone.

20. Le trombe a tre pistoni tengono luogo d'altrettante trombe modello 1884 ad un pistone, servendo egualmente per i segnali vari.

Quando i trombettieri marciano col fucile a *spall'arm* possono usare la tromba a tre pistoni colla mano sinistra per suonare nella fanfara. La tromba in tal caso è tenuta nel modo seguente: il pollice della mano sinistra si mette sotto la canna d'imboccatura in modo che la prima falange si trovi sulla prima

canna del 1° pistone ed il mignolo nell'anello applicato alla canna stessa. L'indice della mano viene così a corrispondere al tasto del 1° pistone, il medio al 2° e l'anulare al 3°.

21. È fatta facoltà d'introdurre nelle fanfare dei reggimenti alpini il basso in *fa* verticale a tre pistoni, uguale a quello descritto al precedente N. 5, in ragione di uno per ogni battaglione.

22. I trombettieri provvisti di basso in *fa* debbono sempre portare la tromba *si b* ad un pistone (con o senza ritorta) appesa alla cinghia di cuoio od ai cordoni di parata.

23. Nelle marce e nei servizi in cui i trombettieri dei reggimenti alpini sono armati di fucile, ed occorre loro di far uso della tromba il basso in *fa* è portato sullo zaino col padiglione sporgente a sinistra in guisa che la canna del fucile non urti lo strumento.

Eventualmente il basso in *fa* può essere suonato anche colla mano sinistra, quando il fucile è portato a *spall'arm*. Il pollice della mano sinistra si introduce nella curva più stretta del canneggio del 3° pistone, in modo che la punta del dito appoggi sulla ghiera che unisce la canna d'imboccatura ai pistoni.

L'istrumento però deve sempre essere ad armacollo assicurato colla cinghia.

Quando i trombettieri non hanno lo zaino, il basso in *fa* è portato nel modo stesso prescritto per i trombettieri dei corpi di artiglieria e del genio.

Disposizioni comuni.

Le trombe in *fa* con un pistone saranno acquistate direttamente dal Ministero e fatte distribuire, unitamente alle ritorte basse, nelle proporzioni stabilite.

Le trombe in *si b* a tre pistoni, le trombe in *fa* a tre pistoni ed i bassi in *fa* speciali delle fanfare dei reggimenti alpini e delle fanfare di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio saranno acquistate direttamente dalle amministrazioni dei corpi, a norma di speciali istruzioni che verranno date dal Ministero.

25. Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
II	36	Trombe per i corpi di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo (modello 1884)	N.	10	»	Variante
»	54	Trombe per corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio con pistone e senza ritorta (modello 1889).	»	15	»	Aggiunta
»	55	Ritorta con pompa e bocchino speciale per trombe dei corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	»	6	25	Aggiunta
»	56	Tromba a tre pistoni per corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio (modello 1889) .	»	29	»	Aggiunta
»	57	Tromba a tre pistoni per corpi di fanteria (modello 1889)	»	27	»	Aggiunta
»	58	Accessori (pompe e bocchino da trombone) per trombe a tre pistoni da fanteria	»	8	»	Aggiunta

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **91**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio**. — 6 maggio.

Colle trombe adottate col precedente *Atto* N. 90 i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio possono costituire piccole fanfare.

Le marcie da suonarsi sono quelle stesse del repertorio della fanteria. Possono anche essere composte altre marcie di ritmo chiaro e ben cadenzato.

Per tutti i reggimenti suddetti è adottata come *marcia speciale* (marcia al Re) la marcia fanfara che fa seguito al regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria (Tomo 1°).

Tale marcia è suonata nelle circostanze indicate al N. 2 dell'*Atto* 487 della *Raccolta del Giornale militare*.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio proporrà al Ministero una nuova marcia reggimentale d'ordinanza, armonizzata ed adattata alle nuove trombe.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **92.** — RECLUTAMENTO. — **Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.** — 8 maggio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 17 del 17 gennaio ultimo, questo Ministero ha determinato di delegare d'ora innanzi ai comandanti dei distretti militari la facoltà di accordare licenza di recarsi all'estero ai militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, anche nei casi in cui la detta licenza è invocata per recarsi negli Stati fuori d'Europa.

Il Ministero stima però necessario richiamare in modo speciale l'attenzione dei comandanti i distretti militari sulla stretta osservanza del prescritto dal N. 5 dell'*Atto* N. 17 precitato; epperciò essi non accorderanno la licenza anzidetta che per uno dei motivi debitamente e validamente comprovato, e che in modo esplicito e tassativo sono indicati nello stesso N. 5.

Nei casi dubbi i predetti comandanti avranno cura di rivolgersi al Ministero (Direzione generale leve e truppa) affine di promuovere le sue decisioni.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **93.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige all'Istruzione sulle armi.** — 9 maggio.

All'Istruzione sulle armi per la fanteria, di cui l'*Atto* 61 del corrente anno, sono fatte le seguenti *errata-corrige:*

a pagina 16 linea 12ª, 13ª e 14ª *invece di*: il copriapertura di caricamento, *sostituire*: l'anello d'arresto;

a pagina 16 linea 22ª, *invece di*: • quattro chiocciole per viti, *sostituire:* • tre chiocciole per viti;

a pagina 16 dopo la linea 30ª, *aggiungasi:* • Il foro conico per la copiglia che unisce la codetta alla culatta mobile;

a pagina 19 terz'ultima linea, dopo la parola, ferro, *aggiungere:* colorito a fuoco;

a pagina 24 linea 16ª, *invece di:* avvitandosi nella codetta, *sostituire:* avvitandosi nel tallone anteriore della scatola serbatoio;

a pagina 41 linea 13ª, *invece di:* si svita dalla chiocciola della codetta, *sostituire:* si svita dalla chiocciola del tallone anteriore della scatola serbatoio;

a pagina 43 linea 7ª, *invece di:* si avvita nella codetta, *sostituire:* si avvita nel tallone anteriore della scatola serbatoio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 94. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Volume VIII, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui paiuoli). — Aggiunte e varianti al volume V titolo I (Manopere di forza colle artiglierie da assedio)**. — 9 maggio.

Sono stati stampati il volume VIII titolo III delle istruzioni pratiche d'artiglieria, *Istruzione sui paiuoli*, ed un fascicoletto di aggiunte e varianti al volume V titolo I (Manopere di forza per le artiglierie d'assedio).

Di detto volume e del fascicolo d'aggiunte e varianti, i reggimenti d'artiglieria si provvederanno del numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del volume è di cent. 60; il prezzo del fascicolo di aggiunte e varianti è di cent. 25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma. 1889. — Tip. G. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio

MAGGIO 11. — Pubblicazione delle *Decisioni di massima* sul Giornale militare, parte 1ª, *pag.* 189.

ATTO N. **95**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione delle *Decisioni di massima* sul Giornale Militare parte 1ª**. — 11 maggio.

Essendosi riconosciuta l'opportunità che le decisioni interpretative di massima sui vari rami di servizio vengano rese note, come pel passato, a tutti i corpi ed agli uffici militari, il Ministero determina, a complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* 466 della *Raccolta del Giornale militare*, quanto segue:

1° nel Giornale militare saranno pubblicate anche le decisioni di massima, che dal Ministero vengono emanate per l'interpretazione, ed applicazione ai casi pratici, dei regolamenti, delle istruzioni e degli atti di qualsiasi specie, e sopratutto di quelli d'ordine amministrativo;

2° la pubblicazione delle decisioni sarà fatta nella prima parte del giornale, aprendovi apposita rubrica col titolo di *Decisioni di massima*.

Le decisioni avranno, nella rubrica, una numerazione progressiva annuale.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

Sotto questa speciale rubrica si pubblicano, a senso dell'*Atto* che precede, quelle decisioni interpretative di massima, che, pel loro carattere generale, più è necessario siano a cognizione dei corpi ed uffici per la retta intelligenza ed applicazione dei regolamenti. E perchè la serie di siffatte decisioni riesca più che possibile compiuta, si riproducono intanto quelle già fatte ultimamente comunicare per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.

1.

Scapiti nella costruzione del vestiario pei sottufficiali. — Sulla considerazione che norma unica del conteggio degli oggetti di corredo distribuiti alla truppa dev'essere il loro prezzo di tariffa, e che le amministrazioni cui sono affidate lavorazioni hanno tutte un rilevante beneficio nelle costruzioni generali degli altri effetti di divisa per caporali e soldati, il Ministero ha determinato che gli scapiti che possono verificarsi nella costruzione di alcuni oggetti di vestiario di taglie speciali pei sottufficiali siano posti a carico delle masse generali, anzichè addebitati alle masse individuali. (*Div. Vestiario*).

2.

Denaro sequestrato a militari ricoverati all'ospedale. — La disposizione relativa al sequestro di danaro agli ammalati ricoverati negli ospedali militari, che non ne fecero la consegna secondo è prescritto, è stabilita per togliere la possibilità agli stessi ammalati di provvedersi di cose, e specialmente di generi alimentari, che potrebbero pregiudicare la loro cura.

Il Ministero ha perciò dichiarato nulla ostare che, alla uscita dall'ospedale per compiuta guarigione, il danaro sequestrato sia, da parte dei corpi cui fu accreditato (§ 2701 del Regolamento d'amministrazione), restituito agli interessati. (*Div. Contab. Corpi*).

3.

Individui in licenza illimitata. — Gli uomini in licenza illimitata debbono, per gli effetti amministrativi, essere considerati nella stessa posizione degli individui in congedo illimitato e per essi il Ministero ha deciso che l'Amministrazione Militare non può sottostare ad alcuna spesa come, ad esempio, per retta di ricovero in ospedali civili, manicomi, ecc., imperocchè l'Amministrazione non riceve, per essi, alcun assegno dallo Stato. (*Div. Contab. Corpi*).

4.

Illuminazione degli uffici dei Comandi di stazioni ferroviarie. — Il Ministero ha dichiarato che le spese d'illuminazione dei locali destinati ai comandi militari permanenti

di stazione ferroviaria non debbono essere imputate alla massa generale del distretto militare dal quale dipendono, ma poste a carico dello Stato chiedendone rimborso al Ministero. (*Div. Casermaggio*).

5.

Supplemento vitto ad aggregati. — La disposizione che stabilisce il supplemento vitto per gli uomini di truppa nelle ricorrenze solenni, è inspirata al concetto che il supplemento sia dato a tutti gli individui che in quei giorni convivono al rancio presso i corpi che festeggiano la ricorrenza, astrazione fatta da qualsiasi altra considerazione.

Il Ministero ha quindi dichiarato che agli uomini delle armi d'artiglieria e genio aggregati ai corpi di fanteria e cavalleria deve essere da questi corrisposto il supplemento vitto nel giorno di San Martino e non in quello di Santa Barbara; e viceversa deve essere corrisposto nella ricorrenza di Santa Barbara e non in quella di San Martino agli uomini delle armi di fanteria e cavalleria che trovansi in aggregazione presso i corpi d'artiglieria e genio. (*Div. Contab. Corpi*).

6.

Pagamenti per l'associazione vestiario ufficiali. — Circa il reciproco pagamento fra i corpi del regio esercito degli oggetti di divisa a carico dell'associazione vestiario, il Ministero ha dichiarato che non si debba derogare alle tassative disposizioni dei §§ 2329 e 3321 del Regolamento d'amministrazione, e che perciò si debbano mettere in conto corrente soltanto le spese di carattere collettivo per conto delle associazioni vestiario di altri corpi, mentre ai pagamenti di effetti di vestiario commessi da ufficiali in località diversa da quella della loro residenza si deve provvedere a carico degli ufficiali stessi. (*Div. Contab. Corpi*).

7.

Soprassoldo agli istruttori di scherma in esperimento. — Il Ministero ha determinato che al sottufficiale istruttore di scherma comandato per subire l'esperimento trimestrale prescritto dal § 86 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali sia dovuto, durante tale periodo di tempo, il soprassoldo di centesimi 60 al giorno, stabilito dal § 871 del Regolamento d'amministrazione (*Div. Contab. Corpi*).

8.

Spese di cancelleria per la Milizia Comunale. — I lavori inerenti alla tenuta dei ruoli matricolari e alla chiamata della milizia comunale essendo, a senso della Legge 30 giugno 1876 e della relativa istruzione per la costituzione ed il servizio della milizia stessa del 21 febbraio 1887, esclusivamente a carico dei comuni, il Ministero ha dichiarato che le amministrazioni dei distretti militari non sono tenute a corrispondere a quei Municipi che ne facessero richiesta le somme spese per stampati ed oggetti di cancelleria occorsi per il richiamo della milizia comunale.

Ha però ammesso il rimborso della spesa degli oggetti di cancelleria che abbiano dovuto essere somministrati direttamente all'ufficiale preposto al comando della milizia, facendo per altro obbligo ai distretti di ritirare, sempre quando sia possibile, gli oggetti sopravanzati per essere utilizzati in altre consimili chiamate. (*Div. Contab. Corpi*).

9.

Trasporto cavalli. — Il Ministero ha dichiarato che le spese per trasporto di cavalli di truppa nei movimenti isolati, per ragioni di servizio, debbono essere imputate alla massa generale, in analogia alle disposizioni della lettera *q*) del n. 3 § 2299 del Regolamento d'amministrazione, tranne soltanto i casi pei quali sia espressamente previsto che debbano andare a carico del bilancio della Guerra o di altro Ministero, come, ad esempio, sarebbe il caso previsto dal § 347 dello stesso regolamento. (*Div. Contab. Corpi*).

10.

Crediti di massa dei militari dementi. — Il Ministero della guerra ha partecipato che i crediti di massa esigibili dei militari in istato di alienazione mentale, sia riformati che in congedo illimitato, possono essere pagati ai genitori o ad altre persone che dimostrino la loro qualità di tutori e facciano constare della interdizione pronunciata contro i creditori, giusta il disposto del Capo II, Titolo X, libro primo del Codice Civile. (*Div. Contab. Corpi*).

11.

Soprassoldo ai guarda-magazzino di cavalleria. — Il Ministero ha dichiarato che ai sottufficiali guarda-magazzino assegnati ai reggimenti di cavalleria in forza delle nuove tabelle organiche (*Atto* 154 — 1887), spetta il soprassoldo giornaliero, di cui al § 871 comma *d*) del Regolamento d'amministrazione, a carico della massa generale (*Div. Contab. Corpi*).

12.

Assegno di lire 100 ai sottufficiali raffermati. — L'assegno di lire 100 accordato dall'art. 9 della Legge sullo stato dei sottufficiali al sottufficiale ammesso alla prima rafferma è da considerarsi come una indennità di servizio; non è quindi soggetto alle restituzioni previste per l'assegno di primo corredo nel § 110 del Regolamento sugli assegni fissi. (*Div. Contab. Corpi*).

13.

Ufficiali in licenza. — Gli ufficiali, che già si trovano in licenza straordinaria con perdita di tutto o di metà dello stipendio e che ottengono una piccola licenza prima di fare ritorno al proprio corpo, non acquistano il diritto a ricevere l'intero stipendio se non dal giorno successivo al loro ritorno, dovendo la piccola licenza essere considerata come una proroga alla licenza straordinaria della quale godevano precedentemente. (*Div. Contab. Corpi*).

14.

Cappotti da scolta per guardie interne di quartiere. — Per la confezione dei cappotti da scolta cui accenna il § 2299 del Regolamento d'amministrazione, i corpi, ai quali sia possibile procurarsi pastrani di cavalleria o pastrani senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria o per sottufficiali del treno genio di 5ª o di 6ª classe, dovranno, anzichè addivenire alla compra di stoffa del genere stabilito per i cappotti delle sentinelle esterne, procedere alla riduzione dei pastrani suddetti. La riduzione consiste nel far servire la mantellina ad uso *cappuccio* e la relativa spesa non è che di L. 0,40.

Per la riduzione del pastrano di cavalleria si suggerisce di procedere come segue:

a) cucire sul rovescio della mantellina, alla falda di destra (per chi indossa il pastrano), altri 4 bottoni d'osso annerito, uguali a quello già esistente all'angolo inferiore dell'apertura della mantellina, collocandoli in modo che il primo bottone da cucire sia a 8 centimetri da quello già esistente, il 2° da cucire, il 3° ed il 4° a centimetri 20 dal bottone precedente, e ponendoli a circa 5 centimetri dall'orlo circolare della mantellina;

b) cucire sul rovescio della mantellina, alla falda di sinistra, altre 4 linguette di panno bigio con occhiello, identiche a quella già esistente all'angolo inferiore dell'apertura della mantellina, fissandole alle distanze corrispondenti ai bottoni della falda di destra;

c) abbottonare i cinque bottoni suddetti coi relativi occhielli stati praticati nelle linguette, in modo che il cappuccio risulti formato col rovescio del panno all'esterno.

L'orlo anteriore del cappuccio viene perciò formato dai due bordi della spaccata della mantellina.

Il cappuccio così ottenuto è sufficientemente ampio, da potersi indossare anche dai soldati alpini e bersaglieri, il cui cappello è a larga tesa; esso può essere fermato e sciolto dalla stessa sentinella colla massima facilità. L'aggiunta dei 4 bottoni e relative linguette di panno bigio essendo fatta sul rovescio della mantellina, il pastrano nulla perde dal lato estetico; e quando il cappuccio non occorresse la sentinella può tenerlo sciolto.

Per la riduzione del pastrano senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria, o per sottufficiali del treno genio, si seguiranno procedimenti analoghi. (*Div. Vestiario*).

15.

Gratificazioni. — Le gratificazioni, di cui al comma *a*) del § 1529 del Regolamento d'amministrazione, possono estendersi anche ai sottufficiali, caporali e soldati addetti agli uffici di maggiorità ed agli assistenti locali, semprechè sì gli uni che gli altri abbiano disimpegnati lavori straordinari in occasione di chiamate di classi o di altre eventualità di servizio. Non potrà però mai oltrepassarsi la somma assegnata per simili gratificazioni dal successivo § 1530 del Regolamento. (*Div. Contab. Corpi*).

16.

Decorrenza dell'indennità giornaliera agli ufficiali di complemento. — 1° I sottotenenti di complemento di qualsiasi provenienza, nominati tali mentre trovansi in *congedo* illimitato od in *licenza* illimitata, acquistano il diritto all'indennità giornaliera solo dal giorno della loro presentazione al corpo a cui sono destinati, nulla loro spettando nell'intervallo di tempo fra la nomina e la presentazione.

2° Ai sottotenenti di complemento nominati tali mentre trovansi *sotto le armi* si applicano le norme seguenti:

se provenienti dai volontari d'un anno o dai militari di 2ª *e* 3ª *categoria*, l'indennità giornaliera comincia dal giorno della loro presentazione in servizio, e pei 20 giorni di licenza cessa loro anche la paga di sottufficiale;

se provenienti dai militari di truppa di 1ª *categoria*, l'indennità gionaliera comincia dal 1° del mese successivo a quello della loro nomina, e durante il tempo che corre tra la nomina ed il 1° del mese successivo hanno diritto alla continuazione degli assegni da sottufficiale.

3° L'*Atto* 241 del 1888 si riferisce solo al modo di computare il servizio sotto le armi e non modifica punto quanto si riferisce al diritto agli assegni. (*Div. Contab. Corpi*).

17.

Rendiconti Mod. 231. — A schiarimento del contenuto nel § 245 (lettera *b*) del Regolamento d'amministrazione, si dichiara che i rendiconti degli assegni dovuti ai corpi per le classi richiamate dal congedo per istruzione (mod. 231) devono essere tanti quante sono le diverse somme inscritte a bilancio, prendendo per norma la ripartizione in articoli ed in lettere che ogni anno viene pubblicata nel Giornale militare, parte seconda. (*Div. Contab. Corpi*).

18.

Paglia da lettiera pei quadrupedi di passaggio nei comuni della provincia di Roma. — Essendo i comuni della provincia di Roma esonerati dal provvedere la paglia da lettiera per i quadrupedi di truppa e degli ufficiali dei corpi e reparti in marcia, il Ministero ha determinato che detta

paglia sia acquistata sul luogo dai corpi e reparti stessi, richiedendone quindi rimborso con le norme accennate nel § 1846 del Regolamento d'amministrazione, e curando, se possibile, che le masse fruiscano dell'utile ricavato dalla vendita del letame. (*Div. Casermaggio*).

19.

Trasporto di materiale delle sussistenze militari. — Il trasporto di derrate e vettovaglie delle sussistenze militari spedite ai corpi è a carico del bilancio e viene pagato dai magazzini che effettuano le spedizioni. È pure a carico del bilancio il trasporto di materiale vuoto delle sussistenze (sacchi, barili, casse da imballaggio, ecc.) restituito dai corpi ai magazzini delle sussistenze militari.

Di conseguenza, se il trasporto viene affidato all'Impresa dei trasporti militari, sulle lettere di vettura deve porsi, sia dai magazzini sia dai corpi l'annotazione: *A carico del bilancio;* e se si tratta di trasporto di materiali restituiti alle sussistenze da farsi direttamente per ferrovia, dovrà dai corpi essere eseguito in *porto assegnato* ed il relativo pagamento sarà fatto dal magazzino destinatario. In ogni caso, sono però da evitarsi le spese di pesamento, facchinaggio ed altre accessorie, dovendo i magazzini ed i corpi a ciò provvedere coi mezzi propri. (*Div. Sussistenze* e *Div. Casermaggio*).

20.

Allievi ufficiali di complemento in licenza per attendere la nomina a sottotenente di complemento. — Per regolare l'applicazione del § 1829 del Regolamento d'amministrazione agli allievi ufficiali di complemento nominati sottotenenti di complemento mentre si trovano in licenza in attesa della nomina, il Ministero della guerra ha stabilito quanto segue:

a) che il corpo al quale gli ufficiali erano effettivi come allievi, nel dare avviso della nomina agli interessati a senso del § 168 della Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento debba pur loro spedire, quando occorra, gli *scontrini* mod. 194 e 196 per il trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie e sul mare;

b) che gli ufficiali debbano presentarsi, entro i termini stabiliti, direttamente al corpo cui sono stati destinati, cioè senza che occorra si presentino prima al distretto militare. (*Div. Contab. Corpi*).

21.

Gratificazioni ai proposti per congedo di rimando. — Le gratificazioni concesse ai congedati per rimando a tenore del § 237 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento devono considerarsi di nessun effetto qualora venisse a risultare essere l'individuo morto prima del giorno in cui il comandante della divisione avrà emessa, a senso dei §§ 236 e 247 della suddetta istruzione, la relativa determinazione.

La concessione s'intenderà invece mantenuta se la morte avvenisse nel giorno stesso o posteriormente alla data della determinazione, e l'importo della gratificazione sarà allora dovuto ai legittimi eredi del defunto. (*Div. Contab. Corpi*)

22.

Ufficiali richiamati dalla licenza. — Fra le disposizioni speciali che possono indurre un comandante di corpo od autorità superiore a troncare la licenza stata concessa ad un ufficiale non possono annoverarsi come vere e proprie ragioni di servizio, rispetto agli assegni, quelle cui possa aver dato origine l'ufficiale stesso per omissione o contravvenzione a qualche suo dovere.

Si dichiara perciò che in tali casi non è applicabile il disposto del § 42 lettera *d*) del Regolamento sulle indennità eventuali e non è quindi dovuta all'ufficiale l'indennità pel ritorno al corpo prima dello scadere della licenza. (*Div. Contab. Corpi*).

23.

Conteggio della pensione alimentare degli ufficiali condannati. — La pensione alimentare corrisposta agli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione ordinaria ed ai lavori forzati (sia che il condannato ricorra o no in nullità) dal giorno della prima sentenza sino a quello della traduzione al luogo di pena dev'essere conteggiata sul rendiconto generale del corpo che ha gli ufficiali in forza sui propri ruoli. (*Div. Contab. Corpi*).

24.

Trasporto cavalli degli ufficiali richiamati dal congedo. — Ferme rimanendo le disposizioni del § 92 del Regolamento sulle indennità eventuali a tutti gli ufficiali di comple-

mento e di milizia territoriale chiamati alle armi per un periodo non minore di un mese, e provvisti di cavalli propri, è concesso l'assegno pel trasporto dei cavalli stessi dal capoluogo di mandamento nella cui circoscrizione hanno domicilio al luogo ove debbono prestare servizio, e per il viaggio di ritorno al capoluogo medesimo.

Le amministrazioni incaricate della trasmissione dei documenti di viaggio forniranno pure l'ufficiale, che desidera di prestar servizio con cavalli propri, degli *scontrini* mod. 196 necessari pel trasporto sulle ferrovie e sul mare dei cavalli stessi ai prezzi delle tariffe militari, ma limitatamente al numero dei cavalli indicati nella Tabella IV che fa seguito alla convenzione sui trasporti in ferrovia.

Pel trasporto dei detti cavalli non saranno fatte anticipazioni di sorta, ed il rimborso del relativo assegno non potrà avere effetto se prima un'apposita commissione reggimentale non avrà riconosciuto che i cavalli presentati sono da considerarsi come cavalli di servizio.

A corredo del rendiconto, sul quale sarà conteggiata la spesa, si dovrà unire una dichiarazione dell'ufficiale che attesti la reale effettuazione dei trasporti e la regolarità della spesa stessa secondo le disposizioni contenute nel § 54 del regolamento sopracitato. Tale dichiarazione, oltre portare il visto del comandante del corpo, dovrà pure indicare che i cavalli presentati sono stati dichiarati di servizio. (*Div. Contab. Corpi*).

25.

Sovrapaga dei capi-musica. — Il Ministero della guerra ha dichiarato avere il Ministero delle finanze ammesso che alla sovrapaga dei capi-musica militari non debba essere applicata la tassa di ricchezza mobile, e che di tale risoluzione erano pur state informate le intendenze di finanza e le agenzie delle imposte mediante inserzione nel *Bollettino delle imposte dirette*. (*Div. Contab. Corpi*).

26.

Soprassoldo di pubblica sicurezza. — In seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero della guerra e quello dell'interno è stato stabilito non doversi corrispondere soprassoldo a quei reparti di truppa che, pur essendo richiesti dalle

autorità politiche del luogo dove sono di presidio, restino soltanto consegnati nelle caserme e non vengano effettivamente impiegati in servizio di pubblica sicurezza. (*Div. Contab. Corpi*).

27.

Ricoverati in ospedali militari marittimi. — Il disposto del primo comma del § 324 del Regolamento d'amministrazione non si estende agli uomini che vengono ricoverati in un ospedale militare marittimo. Epperciò i richiamati dal congedo per istruzione, i quali venissero ricoverati in uno di detti ospedali, dovranno, nei conti collo Stato, essere dai corpi o distretti considerati come presenti durante il loro ricovero. Ai corpi o distretti spetta quindi di rimborsare direttamente agli ospedali la retta di lire 1,25 per ogni giornata di degenza, giusta il § 1499 dello stesso Regolamento. (*Div. Contab. Corpi*).

28.

Guardie di finanza vincolate da obblighi di leva. — Per l'esatta applicazione del disposto del § 110 del Regolamento sugli assegni fissi allorquando talun iscritto di 1ª categoria viene ammesso nel corpo delle guardie di finanza o cessa di appartenere a detto corpo, si avverte quanto segue:

a) nulla spetta per assegno di primo corredo agli inscritti di 1ª categoria, presi in forza giusta il § 9 dell'*Atto* 95 del 1886, come già arruolati nelle guardie di finanza al momento della chiamata alle armi della rispettiva classe.

Nel caso previsto dal successivo § 11, cioè quando uno dei suddetti individui venga a cessare dal far parte delle guardie di finanza mentre la rispettiva classe trovasi ancora sotto le armi, gli spetterà l'accredito dello intero assegno di primo corredo, qualunque sia la durata della ferma che gli resta a compiere. All'atto poi della sua partenza in congedo illimitato colla sua classe si addiverrà alla restituzione di tutto o parte dell'assegno di primo corredo, giusta le norme del § 110 del Regolamento succitato;

b) nel caso che un individuo venisse ammesso nelle guardie di finanza mentre si trova sotto le armi, sarà assoggettato alla prescritta restituzione di assegno di primo corredo, se concorrano le condizioni del § 110 del Regolamento sugli assegni.

Qualora in seguito venisse a cessare di far parte di quel corpo e dovesse riprendere gli obblighi di servizio colla sua classe ancora sotto le armi, gli sarà bonificata la stessa quota d'assegno statagli addebitata all'atto della ammissione nelle guardie. Al momento di ricevere il congedo colla sua classe, gli sarà però applicato il disposto del § 110 suddetto, nel caso che i due periodi di effettivo servizio nel regio esercito, contati complessivamente, non arrivassero a 12 mesi. (*Div. Contab. Corpi*).

29.

Tassa di bollo sul trasporto dei bagagli in ferrovia. — Le bollette che le stazioni ferroviarie rilasciano pel trasporto dei bagagli degli ufficiali che viaggiano isolati, vanno soggette ad una tassa governativa di bollo di centesimi cinque.

Benchè tale tassa non sia compresa nei prezzi indicati sul Prontuario dei trasporti ferroviari (edizione 1883), il Ministero ha tuttavia dichiarato di ammetterne il rimborso a favore degli ufficiali che viaggiano per servizio; epperciò le amministrazioni dovranno conteggiarle sul rendiconto degli assegni di viaggio a carico del bilancio in aumento al prezzo di trasporto indicato dal Prontuario succitato. (*Div. Casermaggio*).

30.

Volontari d'un anno delle compagnie di sanità. — Il 116 del Regolamento sugli assegni fissi dichiara non dovuto ai volontari d'un anno delle compagnie di sanità il soprassoldo di centesimi 20 stabilito per gli uomini di truppa di dette compagnie dalla Tabella IX della legge sugli stipendi.

Da taluno fu interpetrato il suddetto paragrafo nel senso di dover pure escludere dal soprassoldo quei volontari d'un anno che, dopo aver compiuto la loro ferma di servizio, vengono colla rispettiva classe di leva richiamati sotto le armi per istruzione, grandi manovre, ecc.

Tale interpretazione non è esatta; i volontari d'un anno, quando sono richiamati sotto le armi per istruzione od altro servizio, devono essere considerati e trattati come gli altri militari della stessa loro classe e categoria (§ 2142 Regolamento d'amministrazione), poichè in tal caso il loro servizio non ha più attinenza con quello obbligatorio come volontari d'un anno. (*Div. Contab. Corpi*).

31.

Sottufficiali comandati in esperimento d'impiego. — I sottufficiali sotto le armi destinati in esperimento per un impiego hanno diritto al soprassoldo giornaliero di centesimi 50, fissato al n. 41, quadro *C* del Regolamento sulle indennità eventuali, quando l'impiego cui aspirano è fra quelli dipendenti dal Ministero della guerra e sempre che l'esperimento sia fatto presso un corpo od ufficio diverso dal proprio.

Non spetta invece quel soprassoldo a coloro che aspirano ad un impiego in un'amministrazione dipendente da altri Ministeri. (*Div. Contab. Corpi*).

32.

Bandiera nazionale dei comandi di brigata. — Le bandiere nazionali, di cui debbono essere provveduti i comandi di brigata di fanteria e cavalleria, a senso dell'*Atto* 91 del 1888, vanno acquistate e mantenute coi fondi della massa generale dei reggimenti che amministrano il comando di brigata e dagli stessi reggimenti prese in carico sul Registro mod. 328. (*Div. Contab. Corpi*).

33.

Paglia prelevata dai distretti militari per la giacitura dei richiamati e congedati — A parziale modificazione di quanto prescrive il § 1790 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha determinato: che a datare dal 1° gennaio 1889, per il prelevamento della paglia occorrente sia in pagliericci che sciolta per la giacitura dei militari richiamati e congedati, compresi quelli di milizia mobile, i distretti militari debbano rilasciare i relativi buoni alle imprese del casermaggio, come si pratica per la giacitura degli inscritti di leva, dandosi quindi debito dei corrispondenti posti di letto sui rendiconti degli assegni.

La paglia di cui sopra, quando non vi si oppongano ragioni igieniche, dovrà essere utilizzata per la giacitura di altri individui successivamente richiamati e congedati, non oltre però un mese dal giorno del prelevamento. (*Div. Casermaggio*).

34.

Liquidazione delle partite che formano oggetto di rettificazioni ai rendiconti degli assegni. — Per la retta interpretazione ed a complemento di quanto è prescritto dai §§ 713, 718 e 721 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha determinato che nella liquidazione delle partite, che formano oggetto di rettificazioni ai rendiconti degli assegni, venga seguito il procedimento in appresso indicato.

Ricevuta e restituita all'ufficio di revisione la Nota di rettificazioni mod. 234 *A*, a senso del precitato § 713, i corpi provvedono tosto all'emendamento degli errori mercè gli occorrenti accrediti o addebiti alle persone o amministrazioni interessate.

Ove si tratti di assegni stralciati dai rendiconti perchè da comprendersi in contabilità di altri corpi, il corpo cui è fatto l'addebito, dato corso alla richiesta di rimborso, promuoverà a sua volta la rettificazione al rendiconto in cui va fatta l'aggiunta, compilando esso stesso e trasmettendo all'ufficio di revisione, dopo fattane la trascrizione su corrispondente Nota mod. 234 *B*, la necessaria Nota 234 *A*.

In modo analogo si procederà per la liquidazione degli accreditamenti e addebitamenti compresi nei Prospetti di rettificazioni definitive (§ 718), regolando i rimborsi agli interessati contemporaneamente all'invio dei prospetti al Ministero, e mantenendo le partite in bilancio finchè, ricevuta la partecipazione della emissione del mandato di saldo o del decreto di scarico, i corpi possano (§ 721) comprendere le rettificazioni anche nella contabilità interna. (*Div. Contab. Corpi*).

35.

Indennità annua agli ufficiali di milizia mobile. — Per effetto delle *Disposizioni transitorie* alla tabella V della legge sugli stipendi, 5 luglio 1882 (ripetute nel testo unico pubblicato col regio decreto 27 agosto 1887), gli ufficiali effettivi alla milizia mobile, i quali hanno acquistato il diritto all'indennità annua di lire 200 stabilita nello Specchio 6° della legge 19 marzo 1874, che assegnava l'indennità all'ufficiale di milizia mobile « di qualunque grado » conservano il diritto a siffatta indennità, finchè continuano ad appartenere a questa categoria di ufficiali, anche se promossi a grado superiore. (*Div Contab. Corpi*).

36.

Indennità eventuali agli ufficiali di complemento o di milizia territoriale. — Gli ufficiali di complemento o di milizia territoriale, che per una circostanza qualunque si trovano sotto le armi *senza assegno* e vengono comandati a prestare un servizio differente da quello per cui sono stati chiamati in servizio, acquistano il diritto alle indennità eventuali spettanti, a norma di regolamento, a tutti gli altri ufficiali per l'identico servizio.

La relativa spesa sarà conteggiata sul rendiconto mod. 224 del corpo presso il quale trovasi l'ufficiale. (*Div. Contab. Corpi*).

37.

Strumenti da veterinario, maniscalco e sellaio per le infermerie cavalli. — Il Ministero della guerra ha fatto conoscere, che gli istrumenti ed attrezzi da veterinario, da maniscalco e da sellaio, da provvedersi giusta i §§ 445 e 446 del Regolamento d'amministrazione dai magazzini dello Stato e precisamente dalle direzioni territoriali di artiglieria viciniori, devono intendersi esclusivamente quelli regolamentari che fanno parte dei caricamenti delle fucine da campagna, da montagna e da cavalleria e della composizione della busta da veterinario, delle ferriere da maniscalco e della borsa a portafoglio da sellaio; mentre gli oggetti analoghi da servire per uso delle infermerie cavalli devono invece, in causa della loro specialità, essere provvisti volta per volta dal commercio. (*Div. Contab. Corpi*).

38.

Bollettino delle modificazioni ai regolamenti. — Al n. 7 delle *Avvertenze* che precedono il Tomo II delle Istruzioni per la mobilitazione è tassativamente prescritto di correggere e tenere in pari i regolamenti delle dotazioni di mobilitazione.

A schiarimento di tale disposizione il Ministero della guerra ha dichiarato che nei regolamenti, che si conservano esclusivamente per le dotazioni di mobilitazione, le varianti da inserirsi sono soltanto quelle che possono interessare anche i reparti mobilitati e che, trattandosi perciò di poche inseri-

zioni, rimane fermo il divieto ai corpi di abbonarsi al Bollettino di modificazioni ai regolamenti per le dotazioni di mobilitazione suddette. (*Div. Contab. Corpi*).

39.

Militari di truppa in piccola licenza. — Gli uomini di truppa, i quali, scaduto il periodo di piccola licenza ad essi concessa, non raggiungono il corpo venendo conseguentemente dichiarati assenti senza licenza, perdono il diritto agli assegni dal giorno successivo a quello in cui avrebbero dovuto far atto di presenza al corpo, tranne che non intervenga la dichiarazione di diserzione, nel qual caso, giusta le norme vigenti, è sospeso il diritto a tutti gli assegni anche per i giorni precedenti la diserzione.

Nel caso poi che per l'indebita assenza venga all'individuo inflitta una punizione disciplinare, le giornate di paga spettanti per il tempo della piccola licenza non dovranno essere pagate se non quando il soldato abbia ultimata la punizione disciplinare statagli inflitta. (*Div. Contab. Corpi*).

40.

Premi di tiro. — Il Ministero ha dichiarato che il tiro straordinario di esame, di cui è oggetto la Circolare n. 178 del 6 dicembre 1888, essendo stato prescritto unicamente per dar modo ai comandanti di compagnia di poter classificare i caporali ed i soldati secondo le norme dettate dalla nuova Istruzione sul tiro per la fanteria, non intende che per l'esecuzione del tiro suddetto sia da corrispondersi il premio di cui al n. 259 dell'istruzione medesima. (*Div. Contab. Corpi*).

41.

Richieste di carico e note riassuntive dei materiali del genio. — Nello intento di semplificare la contabilità del materiale, il Ministero della guerra è venuto nella determinazione di ordinare che d'ora innanzi le direzioni e i reggimenti del genio tralascino di prendere in carico i materiali che si acquistano per essere adoperati immediatamente. E per stabilire una esatta linea di demarcazione tra i materiali di cui sopra e quelli invece che vengono ritirati in magazzino in aumento del materiale, prescrive quanto segue:

1° che di tutti i materiali che si acquistano durante un dato trimestre siano redatte le richieste di carico, in duplice copia, di quelli soltanto che importano un effettivo aumento al materiale in consegna al consiglio d'amministrazione;

2° che di tutti gli altri materiali, i quali vengono provvisti al solo scopo di essere immantinenti impiegati per l'uso cui sono destinati, siano invece compilate semplici note riassuntive.

In dipendenza di quanto precede, le direzioni e i reggimenti tralasceranno di unire in doppio alle contabilità in contanti le note riassuntive, bastando una sola copia di esse; avvertendo però che tali note riassuntive siano munite a piè della dichiarazione seguente:

Si certifica che i materiali suddetti sono stati provvisti nella qualità e quantità indicate, e sono stati impiegati nei lavori . . . . . (Div. Fabbricati militari).

42.

Premi di ferma agli arruolati nel Corpo speciale d'Africa. — Per l'esatta interpretazione del § 40 (comma *a*) delle Istruzioni amministrative pel Corpo speciale d'Africa, il Ministero ha dichiarato, che il premio di ferma spetta anche nei seguenti casi:

a) ai militari, pei quali venga rescissa la ferma prima della partenza per l'Africa, ogniqualvolta, beninteso, la rescissione avvenga per fatto non dipendente dalla loro volontà. (§ *16, Atto 12, 1888*);

b) ai militari trasferiti nella 3ª categoria in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento;

c) ai graduati di truppa, che cessano di appartenere al Corpo speciale in seguito a promozione ad ufficiale.

Il Ministero ha fatto altresì conoscere che, nel calcolo del premio di ferma, deve essere computato come tempo utile anche il periodo che dai militari possa essere trascorso in licenza di convalescenza. (*Div. Contab. Corpi*).

43.

Spese per surrogazione di vetri infranti per causa di forza maggiore. — Con riserva di modificare il § 1577 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha determinato che d'ora in avanti le spese di surrogazione di vetri infranti

nelle caserme per causa di forza maggiore possano dai corpi dell'esercito essere imputate alle proprie masse senz'uopo di preventiva autorizzazione

Le spese stesse continueranno però ad essere giustificate nel modo voluto dal § 1577 succitato, cioè mediante atto deliberativo del consiglio d'amministrazione che stabilisca chiaramente le condizioni di luogo e di tempo in cui i guasti sono avvenuti e comprovi che la rottura dei vetri è incontestabilmente dovuta a causa di forza maggiore. Copia dell'atto deliberativo sarà poi annessa al correlativo ordine di pagamento (*Div. Contab. Corpi*).

44.

Oggetti di corredo distribuiti alle compagnie operai e veterani di artiglieria, di sanità e di sussistenza. — I §§ 430, 2675, 2756 e 2829 del Regolamento d'amministrazione, per quanto riguardano il modo di conteggio degli oggetti di corredo distribuiti ai militari delle compagnie operai e veterani d'artiglieria e delle compagnie di sanità e di sussistenza, devono intendersi applicabili solamente agli uomini effettivi alle compagnie stesse.

Epperò degli effetti di corredo distribuiti a militari di altri corpi aggregati alle dette compagnie devesi dai distretti o corpi che fanno le somministrazioni, chiedere rimborso direttamente al corpo al quale gli uomini sono effettivi.

Quando per altro i corpi, cui gli uomini sono effettivi, hanno sede od hanno un distaccamento alla stessa sede nella quale si trova il reparto cui sono aggregati, gli effetti di corredo dovranno essere richiesti, dai comandanti dei reparti cui sono aggregati, agli stessi corpi o loro distaccamenti e da questi distribuiti e registrati sui libretti personali come se si trattasse d'individui presenti alle proprie compagnie (*Div. Contab. Corpi*).

45.

Spese per guide alpine e per alloggio dei drappelli in escursione. — Le spese, che le amministrazioni dei corpi debbano in qualche caso speciale incontrare per guide alpine (borghesi), saranno conteggiate sul Rendiconto delle spese di viaggio mod. 224, unendovi a corredo una speciale nota firmata dal consiglio e le ricevute rilasciate dalle guide per comprovare le somme effettivamente pagate.

Le spese, che durante le escursioni possono incontrarsi per alloggio dei drappelli, saranno sopportate dalla massa generale (*Div. Contab. Corpi*).

46.

Variazioni relative alle truppe dell'esercito permanente trasferite nel corpo delle truppe indigene d'Africa. — Tanto gli ufficiali quanto gli uomini di truppa, che dall'esercito permanente vengono trasferiti nel corpo delle truppe indigene d'Africa, devono essere definitivamente tolti sia dai ruoli matricolari che da quelli amministrativi dei reggimenti da cui provengono, colle stesse norme che si seguono per i passaggi nel corpo speciale (*Div. Stato maggiore*).

47.

Dichiarazioni di carico sui verbali di accettazione di materie pel servizio di vettovagliamento. — Sui processi verbali di collaudo ed accettazione di derrate e materiali pel servizio di vettovagliamento dev'essere sempre fatta dichiarazione che le materie furono date in carico al consegnatario del magazzino nel quale vennero introdotte (*Div. Sussistenze*).

48.

Assegno di primo corredo per gli inscritti di leva sostituiti fraudolentemente. — Nei casi di fraudolenti sostituzioni di persona nella coscrizione, anche se si tratti di due fratelli, il *sostituito* deve essere considerato, per tutti gli effetti amministrativi, come un nuovo arruolato, e quindi con diritto all'assegno di primo corredo, giusta il comma *a*) del § 106 del Regolamento sugli assegni fissi.

Il *sostituente* devesi considerare come *congedato* da sotto le armi, tenendo presenti, dove occorra, le norme additate dal § 110, comuni a tutti i casi di congedamento (*Div. Contab. Corpi*).

49.

Compenso delle razioni viveri prelevate in più. — Accadendo in talune speciali circostanze che per variazioni avvenute nei conviventi al rancio, posteriormente al rilascio

dei buoni, siano state prelevate delle razioni viveri in più e che la compagnia non abbia potuto compensarle con un minore prelevamento nel giorno immediatamente successivo come prescriverebbe il § 941 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha dichiarato che in questi casi ammette, come del resto è pure detto nel § 11 delle *Avvertenze* che precedono il Giornale di contabilità di compagnia, che il compenso possa farsi anche qualche giorno dopo, purchè ne sia pienamente giustificato il motivo (*Div. Contab. Corpi*).

50.

Marche da bollo sulle quietanze dei capi operai. — Le quietanze per pagamento di lavori o riparazioni eseguite dai capi operai presso i corpi del regio esercito, sieno essi armaiuoli, sarti o calzolai, ecc., devono essere munite della prescritta marca da bollo, perchè essi non possono essere compresi fra gli operai che il n. 2 dell'art. 12 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, esonera dall'obbligo del bollo e che sono soltanto quelli delle manifatture dello Stato, cioè dei tabacchi, saline e simili.

Quantunque poi coi capi armaiuoli, per il servizio speciale delle riparazioni alle armi, non si addivenga ad una vera e propria convenzione, tuttavia si deve considerare come tale il complesso degli obblighi che ad essi sono fatti dal Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi (11 giugno 1883); quindi anche sulle quietanze relative alle riparazioni delle armi devonsi applicare le marche da bollo, giusta le indicazioni del § 8, *Atto* 210 del 1887 (*Div. Contab. Corpi*).

51.

Uomini richiamati dal congedo temporaneamente assenti. — Il Ministero della guerra ha stabilito che, fermo restando il disposto del § 324 del Regolamento d'amministrazione, qualora uomini di 1ª, 2ª o 3ª categoria stati chiamati alle armi per istruzione debbano temporaneamente recarsi altrove per essere sottoposti a rassegna di rimando, per presentarsi ai tribunali militari o per altre cause qualsiansi, essi, in questo intervallo di tempo, debbono essere considerati come aggregati al distretto che li riceve.

Epperò il distretto o corpo a cui il richiamato è ascritto

deve continuare a tenerlo in forza anche nei giorni d'assenza, e rimborsare poscia all'amministrazione interessata l'assegno di aggregazione e le spese di viaggio per esso individuo incontrate. Per tal modo si eviterà a quest'ultima amministrazione di compilare e presentare per soli pochi uomini, od anche per uno solo, apposito rendiconto modello 231, come richiederebbesi se si desse al Regolamento interpretazione diversa.

Gl'individui di cui è qui parola debbono quindi essere rappresentati, nelle situazioni, quali *assenti* (col. 25) dal distretto o corpo da cui si dipartono, e quali *presenti* da quello ove si presentano per rimanervi temporaneamente. (*Div. Contab. Corpi*).

52.

Riparazioni alle tasche da caricatori. — Ad evitare il frequente succedersi da parte dei corpi di identiche proposte in ordine alle riparazioni alle tasche da caricatori di tela impermeabile nera, il Ministero ha determinato di dare facoltà alle amministrazioni di far riparare, man mano si presenti il bisogno, le tasche da caricatori in tela, mercè la sostituzione della parte di tela guasta con la corrispondente di pelle di vacchetta annerita, in modo da ridurre in parte e gradualmente le tasche al modello regolamentare prescritto dalla Circolare 1° marzo 1888, N. 34, e uniformandosi al campione stato distribuito dall'opificio di arredi militari.

Si devono pertanto intendere soppresse le tariffe relative alle tasche di tela inserte nella Circolare 25 maggio 1888, N. 4, di questo ufficio, e per le riparazioni di esse tasche i corpi si atterranno alle tariffe che riguardano le tasche di pelle, inserte nella Circolare stessa (*Div. Contab. Corpi*).

53.

I disertori non sono soggetti alla restituzione proporzionale dell'assegno di 1° corredo. — Ai disertori non è applicabile il disposto dal § 110 del Regolamento sugli assegni fissi e conseguentemente per essi non devesi operare la restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo.

La diserzione infatti non costituisce cessazione dal servizio, ma semplice interruzione, perchè se il disertore si costituisce od è arrestato lo riprende per ultimare la ferma dopo scontata la pena. (*Div. Contab. Corpi*).

54.

Cambio di domicilio dei militari in licenza. — A schiarimento del § 900 del Regolamento d'amministrazione il Ministero ha dichiarato che agli uomini di truppa in licenza ordinaria o straordinaria, nel caso che la loro famiglia cambi di domicilio durante il periodo della licenza, debbono, pel ritorno al corpo, essere corrisposti i mezzi di viaggio dal capoluogo di mandamento, nella cui giurisdizione trovasi il comune di nuova residenza della famiglia.

Perchè però tale massima sia regolarmente applicata è necessario:

1° che dall'autorità militare indicata al N. 94 del Regolamento sulle licenze sia apposta sul biglietto di licenza la dichiarazione dell'arrivo del militare nel nuovo domicilio;

2° che il cambio di domicilio della famiglia sia comprovato con una dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale, dalla quale risulti che la famiglia si è in fatto trasferita, e che ha eseguito gli incumbenti prescritti dalle disposizioni dell'art. 7 del R. Decreto 28 gennaio 1872 e dell'art. 19 del R. Decreto 4 aprile 1873 riguardanti i trasferimenti di famiglia da uno ad altro comune.

La dichiarazione dovrà dal militare in licenza essere presentata al visto dell'autorità militare sovra indicata e poscia consegnata al ritorno al proprio corpo assieme al biglietto di licenza. (*Div. Contab. Corpi*).

55.

Comparizioni avanti i tribunali in cause civili. — Il Ministero ha dichiarato che agli uomini di truppa chiamati avanti a tribunali civili per rispondere in causa propria, se siano assolutamente sprovvisti di mezzi e sia indispensabile la loro comparizione personale, può dai corpi essere accordata una anticipazione, purchè non superiore a quanto potrà loro spettare per il periodo della piccola licenza (Regolamento d'amministrazione, § 896 *b*), da ritenersi poi sull'importo della paga da corrispondersi al rientrare al corpo (§ 860 e 915 ivi).

A quelli citati a comparire dinanzi a tribunali ordinari, come testimoni in causa civile, non può essere consentita alcuna anticipazione dei mezzi di viaggio per parte del corpo, perchè i militari hanno ragione, in questo caso, alle indennità sta-

bilite per ogni altro cittadino dalla tariffa giudiziaria approvata col R. Decreto 23 dicembre 1865; ed essendo la loro deposizione richiesta nell'interesse dei terzi, debbono questi e non altri provvedere i mezzi di viaggio e anticiparli, se occorra, all'infuori d'ogni ingerenza del corpo.

Non fa d'uopo ricordare che ai militari citati avanti i tribunali per cause penali spetta l'indennità di trasferta, e che tanto a questi che ai chiamati per cause civili di cui sópra devesi applicare l'*Atto* N. 454 della Raccolta del Giornale militare concernente l'aggregazione ad un corpo o distaccamento quando ne esista uno alla sede del tribunale. (*Div. Contab. Corpi*).

56.

Consegnatari dei magazzini delle sussistenze. — Ogni qualvolta avviene la creazione di un magazzino delle sussistenze militari (panifici, magazzini viveri, sezioni sussistenze alle grandi manovre, ecc.), o succede il cambio del consegnatario di un magazzino già esistente, la direzione territoriale di commissariato da cui lo stabilimento dipende deve notificare all'ufficio di revisione la destinazione del nuovo consegnatario, indicando il nome, grado, la disposizione di nomina ed il giorno in cui avrà avuto principio la gestione contabile del medesimo. — Identica partecipazione sarà fatta quando un consegnatario cessi dalla carica. (*Div. Sussistenze*).

57.

Rendiconti di spese a carico del bilancio. — I reggimenti, le direzioni d'artiglieria e del genio, ed in generale tutte le amministrazioni a cui occorre spedire all'ufficio di revisione rendiconti per chiedere rimborso di spese gravitanti sui bilanci dello Stato, debbono sempre corredare detti rendiconti dei titoli giustificativi.

Le spese da dimostrarsi nei rendiconti possono riferirsi:

a) a pagamenti eseguiti direttamente ai provveditori od operai;

b) a pagamenti fatti eseguire per conto proprio da altre amministrazioni in conto corrente;

c) a rimborsi dovuti ad altre amministrazioni ed effettuati sia in contanti, sia mediante conto corrente, tanto per spese fatte eseguire, quanto per guasti, deperimenti, ecc.

I corpi e le direzioni, o l'ufficio d'amministrazione dei per-

sonali vari, che eseguirono i pagamenti, invece di unire le quietanze ai propri titoli di cassa, devono trasmetterle all'amministrazione mittente a norma del secondo comma del § 1203 e del § 1214 del Regolamento d'amministrazione.

I rimborsi di cui alla lettera *c*) si giustificano mediante una dichiarazione che l'amministrazione ricevente deve spedire a quella che compila il rendiconto. Questa dichiarazione deve essere firmata dal consiglio, ed in essa deve risultare che la somma in questione è stata ricevuta effettivamente dal corpo o direzione (indicare quale) senza però far cenno se il pagamento sia avvenuto in conto corrente od in contanti.

Si chiama in modo speciale l'attenzione delle amministrazioni sul regolare rilascio ed invio delle suddette dichiarazioni al fine d'evitare rilievi e conseguenti rinvii di contabilità. (*Div. Fabbricati*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 18ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio

MAGGIO 12. — R. Decreto N. (serie 3ª), relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa, *pag.* 213.
» 12. — Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali, *pag.* 214.
» 13. — Prontuario per i trasporti militari, *pag.* 215.
» 15. — Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia, *pag.* 216.
» 22. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa, *pag.* 216

Atto N. **96** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto N. (serie 3ª) relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa.** — 12 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª), per la costituzione del corpo speciale d'Africa;

Ritenuta l'opportunità di modificare gli obblighi di servizio stabiliti pei militari di truppa del corpo suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 5, 6 e 7 del predetto Nostro Decreto 14 luglio 1887, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. I militari di truppa, graduati e soldati, sono reclutati in seguito a volontaria domanda fra i militari sotto le armi, ed eccezionalmente fra i militari di 1ª categoria che si trovino in congedo illimitato da non più di quattro anni in quelle proporzioni che saranno stabilite dal Ministro della guerra.

Art. 6. La ferma obbligatoria pei militari di truppa del corpo speciale è di un anno, e decorre dal primo giorno del mese nel quale il militare giungerà al deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli per essere inviato a Massaua.

La detta ferma è rinnovabile di anno in anno e, dopo quattro anni di permanenza nel corpo speciale, i militari di truppa potranno continuare in servizio, mediante successive rafferme di due anni ciascuna, fino al 32° anno di età se caporali e soldati ed al 36° anno di età se sottufficiali.

Art. 7. Al termine della ferma obbligatoria di un anno, al militare di truppa spetta un premio di L. 200. Questo premio salirà a L. 600 al termine della seconda ferma di un anno; a L. 1200 al termine della terza ferma di un anno, e a L. 2000 infine al compimento della quarta ferma di un anno.

Per ogni successiva rafferma di due anni, spetta ai militari di truppa un premio di L. 1000.

Art. 2.

Disposizione transitoria.

Le presenti disposizioni sono anche applicabili a quei militari di truppa del corpo speciale, che, al termine dei primi due anni della ferma cui sono vincolati, chiedano la rescissione della medesima ed i quali quindi potranno continuare in servizio coi nuovi obblighi annuali di ferma e coi premi stabiliti dal presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **97**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali.** — 12 maggio.

I corpi del R. Esercito, nell'inviare al Ministero della guerra le domande d'impiego dei sottufficiali, oltre ai documenti indicati dall'art. 25 del regolamento 28 giugno 1888, uniranno pure una copia del foglio matricolare (Mod. 61) senza data e firme nè linee traversali, da servire per uso del Ministero.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **98** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario pei trasporti militari.** — 13 maggio.

Per cura del comando del corpo di stato maggiore sta per essere pubblicato il nuovo *Prontuario generale pei trasporti militari sulle ferrovie, sui laghi, sul mare e sulle vie ordinarie fino ai capiluogo di mandamento non allacciati dalle ferrovie* (1).

Detta pubblicazione consta di tre parti:

La prima comprende l'elenco delle stazioni ferroviarie e lacuali, e le tavole poliometriche per la ricerca delle distanze fra le diverse stazioni;

La seconda dà l'elenco dei capiluogo di mandamento non allacciati dalle ferrovie con le indicazioni necessarie pei viaggi da e per i capiluogo medesimi in rapporto con i viaggi sulle ferrovie;

La terza contiene la tabella indicante l'impiego delle vie di mare pei viaggi fra il Continente e le isole e fra i vari punti del continente.

Al prontuario va pure annessa una carta dimostrativa delle ferrovie e delle linee di navigazione sui laghi.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia da pagarsi coll'indennità spese d'ufficio; ogni corpo, una copia per l'ufficio comando e maggiorità, una per l'ufficio d'amministrazione ed una per ogni comando di battaglione e di compagnia da pagarsi sulla massa generale.

Le richieste ed i pagamenti dovranno farsi al comando del corpo di stato maggiore (ufficio di amministrazione). In tali richieste si comprenderanno anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio uso ed a loro spese.

Il comando del corpo di stato maggiore provvederà in seguito per la ristampa di quei fogli del prontuario che dovessero essere modificati per effetto dell'apertura di nuove linee ferroviarie. Questi fogli verranno, di volta in volta, distribuiti nel numero corrispondente a quello dei prontuarî di cui è provvisto ciascun comando, corpo od ufficio.

I prezzi di costo sono i seguenti, cioè:

Per una copia del Prontuario completo (carta compresa)	L. 2,90
» di ogni foglio ristampato	» 0,10
» della carta dimostrativa	» 0,70

Volendosi la carta montata su tela converrà aumentare i prezzi relativi di lire 1,40 per ogni copia.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

---

(1) Presero parte alla compilazione di questo prontuario il capitano applicato di stato maggiore Bardini Antonio ed il capitano contabile Miglio Alcibiade

N. **99**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia**. — 15 maggio.

A modificazione dell'allegato A che fa seguito all'Istruzione pel servizio e contabilità delle biblioteche militari, inserta all'*Atto* 461 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, volume 2°, la biblioteca militare del presidio di Pavia, a datare dal 1° luglio prossimo venturo, passa dalla dipendenza amministrativa del locale distretto al comando del reggimento d'artiglieria ivi di stanza.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **100**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa**. — 22 maggio.

A cominciare dal 1° giugno p. v., s'intende soppresso il comando locale d'artiglieria in Siracusa alla dipendenza della direzione territoriale dell'arma in Messina.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

Roma. 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno

MARZO 28. — R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina, *pag.* 217.

MAGGIO 23. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie *pag.* 218.

» 24. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 219.

» 25. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio, *pag.* 221.

» 25. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 222.

» 26. — Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria, *pag.* 222.

» 29. — Aggiunte e modificazioni alle istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario, *pag.* 223.

Atto N. **101**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina.** — 28 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge 14 luglio 1887, N. 4719 (serie 3ª);

Visto il Regio decreto 28 giugno 1888 che approva il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attuale articolo 40 del Regolamento 28 giugno 1888, è sostituito il seguente:

Articolo 40. — « Gli scrivani locali i quali concorrono agli « impieghi suddetti, al giungere del loro turno vengono in-

« terpellati affinchè, confermando la fatta domanda, dichia-
« rino di accettare l'impiego pel quale debbono essere pro-
« posti, con qualsiasi destinazione.

« Se rilasciano dichiarazione affermativa ed ottengono la
« nomina all'impiego, essendo per tal modo passati di fatto
« alla dipendenza di altra amministrazione dello Stato, in caso
« di rinunzia non possono dal Ministero della guerra essere
« riammessi al posto di scrivano locale, nè essere proposti
« per altro degli impieghi da essi primitivamente richiesti. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
F. Crispi.
B. Brin.

N. **102**.— PUBBLICAZIONI MILITARI.— **Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 23 maggio.

Per cura dell'Ispettore d'artiglieria da fortezza sono state rivedute, e completate, per porle in armonia coi nuovi materiali e coi nuovi processi di lavorazione, tutte le norme che si riferiscono alla fabbricazione ed alla collaudazione delle artiglierie nuove, alle visite di quelle in servizio, ed alla loro matricola.

Di questa ricompilazione, la quale consterà di due parti, una essenzialmente pratica ed esecutiva per coloro che devono cooperare non solo alla costruzione ma anche alle visite, alle riparazioni, alla conservazione delle artiglierie, e l'altra essenzialmente teorica pel costruttore, è stata ora pubblicata la parte 1ª sotto il titolo di:

Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.

Questo volume dovrà tener le veci del Regolamento per la collaudazione delle artiglierie nuove e per la verificazione di quelle usate e dell'Istruzione per la matricola delle artiglierie, pubblicato nel 1883, che cesserà d'ora in avanti di essere in vigore, eccezion fatta, per ora, delle sue tre appendici.

Colla presente pubblicazione rimangono inoltre abrogate:

1. La nota N. 65 del Giornale d'artiglieria e genio 1882;

2. L'intero articolo 84 ed il Mod. 55 del Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e genio 31 dicembre 1880;

3. Le prescrizioni contenute nella Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro (Vol. VII Tit. III delle Istruzioni pratiche d'artiglieria) dove, per le visite delle bocche da fuoco e carteggi relativi, sono discordi da quanto si stabilisce nella pubblicazione ora annunciata;

4. Le prescrizioni da osservarsi quando si visitano bocche da fuoco in occasione delle scuole di tiro (litografate nel 1887).

Dovranno provvedersi di questo nuovo regolamento:

a) i reggimenti d'artiglieria da fortezza, da campagna, a cavallo e da montagna, nelle quantità rispettivamente stabilite nello specchio di *Dotazione dei Regolamenti e delle Istruzioni militari sia sul piede di pace che sul piede di guerra*;

b) le direzioni territoriali d'artiglieria, in quantità tale che ne siano assegnate almeno una copia all'ufficio del direttore, una all'ufficiale incaricato della matricola delle artiglierie, una a ciascun poligono d'artiglieria ed una a ciascun comando locale;

c) i comandi, gli istituti, le direzioni, ed i corpi non enumerati qui sopra, in quella quantità che reputeranno proporzionata ai loro rispettivi servizi.

Le relative richieste, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità, dovranno essere indirizzate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del nuovo regolamento è di L. 3,20.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **103**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 24 maggio.

Al Regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito, 1° maggio 1885, sono fatte le seguenti modificazioni e aggiunte:

§ 387. All'ultimo comma (gruppo C) è aggiunto: « e i materiali da mina e per distruzioni ferroviarie ».

§ 396. Al primo comma è aggiunto: « tranne pei materiali da mina e per distruzioni ferroviarie, pei quali si rivolgeranno invece alla direzione generale del genio ».

§ 445. Nel primo comma, dopo le parole « caricamento del carreggio » interporre: « i materiali da mina e per distruzioni ferroviarie..... ».

§ 464. Nell'alinea — dai distretti, dai reggimenti di fanteria di linea.... — dopo le parole — artiglieria e genio — aggiungere: « dalle legioni carabinieri ».

La stessa aggiunta nell'alinea successivo.

§ 839. Abolito.

§§ 1057, 1095 e 1783. Alla parola « trimestre » sostituire dappertutto: « mese ».

§ 1789. È surrogato dal seguente, rimanendo soppressa la postilla:

« § 1789. La paglia usata rimane di proprietà del fornitore.

« Quando però ragioni igieniche lo consiglino, potrà, in seguito a parere dell'autorità sanitaria, essere abbruciata senza che il fornitore abbia diritto a verun indennizzo ».

§ 1790. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Nel caso che entro il periodo di un mese debbano aver luogo altre chiamate od altri congedamenti, la paglia presa nel primo prelevamento sarà possibilmente conservata, depurandola dal tritume, per servire all'alloggiamento degli uomini che avranno successivamente a transitare pel distretto ».

§ 1801. Nel primo comma, in luogo di chilogrammi — 2,750 — pongasi: « 2,800 ».

§ 1802. È sostituito dalla seguente disposizione:

« § 1802. Ove per qualche eccezionale circostanza le due coperte distribuite non fossero ancora sufficienti a riparare il soldato dal freddo, potrà, richiedendone l'autorizzazione al comandante del corpo d'armata, esserne prelevata una terza ».

§ 1815. È modificato come in appresso:

§ 1815. Le contabilità sono quindi dai distretti trasmesse al Ministero (Direzione generale: servizi amministrativi), che le verifica e provvede per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni interessati ».

§ 1952. È surrogato dal seguente:

« § 1952. Le contabilità dei trasporti a carico del bilancio della guerra sono dalla impresa mandate, per la liquidazione, all'ufficio di revisione delle contabilità militari.

« Le contabilità dei trasporti a carico dei corpi sono dalla impresa presentate alla direzione di commissariato militare di Torino ».

§§ 1960 e 1965. In luogo di « Roma » pongasi: « Torino ».

§ 2412. All'ultimo inciso « che saranno invece versati.... »

è sostituito: « che saranno vendute solo dopo un trentennio di permanenza in archivio ».

§ 2413. Nel primo comma modificare l'ultimo inciso come segue: « che saranno pur essi conservati per un trentennio e poi venduti ».

§ 3366. Nel secondo comma, in luogo di « ufficio di revisione con norme analoghe..... ecc. » pongasi: « al Ministero (Direzione generale: servizi amministrativi) ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **104**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio**. — 25 maggio.

È pubblicata una nuova *Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio*, in sostituzione di quella in data 20 novembre 1886 che rimane perciò abolita.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari della suddetta istruzione per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato generale del genio, ispettorato delle truppe del genio ed ispettorato delle direzioni del genio, delle fortificazioni e dei fabbricati militari . .	»	2
Comando di corpo d'armata, di divisione, territoriale del genio e comando superiore in Africa . .	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	3
Direzioni territoriali, delle officine e comandi di brigata del genio	»	1
Compagnie zappatori	»	5
Compagnie delle altre specialità dei reggimenti del genio	»	1
Plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio . .	»	15
Deposito di ciascun reggimento del genio . . .	»	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola dei sottufficiali e scuola centrale di tiro per la fanteria	»	5

I detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascun esemplare è di centesimi 55.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **105**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.** — 25 maggio.

Con R. Decreto 16 maggio 1889 è stata adottata l'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato*, in sostituzione di quella stata approvata con R. Decreto 12 aprile 1888. Restano inoltre aboliti l'*Atto* N. 94 del 1888 e quelle altre disposizioni che sieno contrarie all'Istruzione stessa.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedersi di una copia di detta Istruzione.

Le copie della detta Istruzione dovranno, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **106**. — SCUOLE MILITARI. — **Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare, aspiranti alla cavalleria.** — 26 maggio.

Sono soppressi i numeri 131, 132 e 135 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, in data 22 gennaio 1888 (ristampa, gennaio 1889), e sostituiti dai seguenti:

131. Gli allievi della scuola militare assegnati alla cavalleria, devono in principio del 2° anno di corso depositare direttamente nella cassa dell'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma*, la somma di lire 2500, od un titolo di rendita consolidata al 5 per % di lire 150 al portatore, giusta le norme che saranno indicate dal comando della scuola. Detto titolo di rendita potrà essere in qualunque momento ritirato e sostituito con lire 2500 in contanti; la quale sostituzione dovrà ad ogni modo essere effettuata quando poi l'allievo sarà promosso sottotenente di cavalleria.

Tale somma servirà per fornire di un cavallo atto a prestare buon servizio e delle bardature occorrenti, l'allievo che venga promosso sottotenente di cavalleria.

132. Quando l'allievo a tempo opportuno siasi provvisto per proprio conto di un cavallo, al giungere alla scuola di cavalleria ritirerà il deposito fatto, se il cavallo che presenterà sarà giudicato di buon servizio.

135. Quando il deposito di lire 2500 sopraindicato non sia stato effettuato pel giorno prestabilito, con apposito ordine, dal comandante della scuola, s'intende che l'allievo abbia rinunziato a concorrere per la cavalleria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **107**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e modificazioni alle Istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario**. — 29 maggio.

Al N. 2 della *Istruzione sull'affardellamento degli arnesi di vestiario* ecc., *per i militari di truppa di fanteria* (*Atto* 417 della *Raccolta del Giornale Militare* si aggiunga:

« La ritorta per basso in *si b* avente quella del pistone in« nestata dovrà essere collocata colla imboccatura verso destra « fra la giubba di tela ed i pantaloni posti sotto la copertura « dello zaino. Il *bocchino*, levato dalla canna della imbocca« tura senza disgiungerlo dalla sua catenella, verrà situato « nel vano della ritorta. »

Alla *Istruzione sull'affardellamento delle truppe d'artiglieria da fortezza* (appendice al vol. 1° delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria) al primo capoverso del N. 356, pag. 23, si aggiunga:

« la giubba sempre più prossima a quest'ultimo è piegata in « modo che il rovescio dell'attaccatura della manica risulti « in alto ed a metà circa del lato lungo dello zaino. »

« I trombettieri muniti di ritorta per basso, quando devono « portarla separata dalla tromba, la dispongono nello zaino « fra la giubba ed il telo da tenda col *porta bocchino* rivolto « a sinistra ed in basso, e perchè risulti maggiormente assi« curata, disgiungono il *bocchino* e lo introducono nella ma« nica della giubba, per modo che venga a trovarsi nell'in« terno del giro della ritorta stessa ed a metà circa. »

Alla *Istruzione sull'affardellamento per le truppe a piedi dei reggimenti del genio*, al N. 9 del § 5, pagina 19, sostituire il seguente:

« La giubba di tela si ripone sui falsi coperchi convenien« temente piegata da risultare un rettangolo lungo e largo « quanto lo zaino, ed in modo che il rovescio dell'attaccatura « della manica risulti in alto ed a metà circa del lato lungo « dello zaino. »

« I trombettieri muniti di ritorta per basso, quando devono « portarla separata dalla tromba, la dispongono nello zaino

« sopra la giubba, e contro la testata superiore col *porta boc-*
« *chino* rivolto a sinistra ed in basso; e perchè risulti mag-
« giormente assicurata, disgiungono il *bocchino*, e lo introdu-
« cono nella manica della giubba, per modo che venga a
« trovarsi nell'interno del giro della ritorta stessa ed a metà
« circa. »

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma. 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno.

FEBBRAIO 24. — R. Decreto N. 5078 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo, *pag.* 225.

APRILE 14. — R. Decreto N. 6062 (serie 3ª), che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni, *pag.* 226.

MAGGIO 5. — R. Decreto N. 6092 (serie 3ª), relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica in medaglie di bronzo, *pag.* 227.

» 6. — Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra per la esecuzione del R. Decreto 5 maggio 1889, N. 6092 (serie 3ª), *pag.* 228.

GIUGNO 2. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 229.

» 3. — Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti, *pag.* 237.

» 5. — Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi, *pag.* 237.

» 5. — Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata, *pag.* 238.

——— Decisioni di massima, *pag.* 238.

ATTO N. **108**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5078 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo.** — 24 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazioni della piazza di Pastrengo, denominate: forti Pioven-

zano, Bolega, Poggio Pol e Poggio Croce, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **109**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto N. 6062 (serie 3ª) che stabilisce il *quadro organico* del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni**. — 14 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D ITALIA.

Visto il Nostro Decreto del dì 9 marzo 1872, N. 737 (serie 2ª), col quale veniva stabilito il quadro organico del personale superiore dei depositi cavalli stalloni governativi;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella, che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni, annessa al Decreto suindicato, è sostituita quella annessa al presente Decreto, firmata d'ordine Nostro dai predetti Ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ VIALE.
L. MICELI.

TABELLA *del personale direttivo dei depositi cavalli-stalloni.*

CARICHE	Grado militare	*Annotazioni*
1 Direttore di 1ª classe (comandante del personale) . . .	Tenente colonnello	
2 Direttori di 2ª classe . . .	Maggiore	
4 Direttori di 3ª classe . . .	Capitano	
7 Vice-direttori.	Tenente o sottotenente	Con paga del grado cui appartengono.

D'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
L. Miceli.

Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **110**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto N. 6092 (serie 3ª), relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica, in medaglie di bronzo**. — 5 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i RR. Decreti 13 dicembre 1854, 28 agosto 1867 e 3 maggio 1868, riguardanti le medaglie da concedersi ai benemeriti della salute pubblica;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati a fregiarsi della medaglia di bronzo, instituita col R. Decreto 28 agosto 1867, tutti coloro che hanno conseguito un regolare attestato di menzione onorevole per fatti compiuti durante le epidemie che precedettero la pubblicazione del detto decreto, previa l'osservanza delle norme che per tale autorizzazione saranno stabilite dai Nostri Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **111**. — ONORIFICENZE. — **Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra, per l'esecuzione del regio decreto 5 maggio 1889, N. 6092 (Serie 3ª)**. — 6 maggio.

Coloro che hanno conseguito la menzione onorevole per fatti compiti durante le epidemie che precedettero il 23 agosto 1867, per potersi fregiare della medaglia di bronzo instituita pei benemeriti della salute pubblica, devono far pervenire al Ministero dell'interno per mezzo dei signori sindaci dei comuni, in cui trovansi attualmente domiciliati, analoga domanda in carta da bollo da lire una coll'attestato della menzione onorevole conseguita.

I militari in attività di servizio, faranno pervenire la stessa domanda insieme al suddetto documento col mezzo del Ministero della guerra, e coloro che risiedono fuori dello Stato col mezzo del Ministero degli esteri.

Il Ministero dell'interno apporrà a piè del decreto: « Autorizzato a fregiarsi della medaglia di bronzo pei benemeriti della salute pubblica a senso del regio decreto 5 maggio 1889 » e nel restituire il decreto consegnerà al titolare la medaglia col relativo nastro e astuccio.

Roma, 6 maggio 1889.

Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ VIALE.

Il Ministro dell'interno, presidente del consiglio dei Ministri
CRISPI.

AVVERTENZA.

Delle autorizzazioni concesse in base al R. decreto 5 maggio 1889 sarà fatta menzione sugli stati di servizio e sui fogli matricolari individuali, colla seguente variazione matricolare: « Commutatagli la « menzione onorevole ottenuta per determinazione del . . . . . nella « medaglia di bronzo pei benemeriti della salute pubblica istituita con « regio decreto 28 agosto 1867 ».

N. **112.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale.** — 2 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 8 luglio 1883 che approva il Regolamento pel servizio territoriale;

Visti i R. Decreti 28 maggio 1885 e 28 febbraio 1889 portanti modificazioni ed aggiunte al Regolamento stesso;

Visto il R. Decreto 14 luglio 1887 che approva il Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visti i R. Decreti in data 7 giugno 1888 che stabiliscono gli uffici e le attribuzioni dell'ispettore generale, degli ispettori e dei comandanti di artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti al Regolamento 8 luglio 1883 pel servizio territoriale, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Varianti al Regolamento pel servizio territoriale (Volume I).

Nel § 2, alle parole « i comitati » si sostituisca « gli uffici degli Ispettori generali e degli ispettori, l'ispettorato di sanità militare ».

Nel § 5, alle parole « i comitati » si sostituisca « gli uffici degli ispettori generali, degli ispettori e l'ispettorato di sanità militare ».

Nel suddetto § 5, sopprimere le parole « l'ispettore generale della cavalleria ».

Nel § 8, secondo capoverso, alle parole « ai comandanti territoriali di artiglieria e genio » si sostituisca « ai comandanti di artiglieria da campagna e da fortezza, ai comandanti territoriali del genio ».

Nel secondo capoverso del § 42, alle parole « per mezzo dei comandanti territoriali di artiglieria e del genio, » si sostituisca: « per mezzo dei comandanti d'artiglieria, dei comandanti territoriali del genio ».

Nel § 49, alle parole « i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio », si sostituisca: « i comandanti di artiglieria, i comandanti territoriali del genio ».

Nel § 55, alle parole « coi comandanti territoriali d'artiglieria e del genio », si sostituisca: « con i comandanti di artiglieria, con i comandanti territoriali del genio ».

Nel secondo capoverso del § 56, alle parole: « Ai comandanti territoriali di artiglieria e del genio » si sostituisca: « ai comandanti d'artiglieria, ai comandanti territoriali del genio ».

Nel § 94, alle parole: « Per mezzo dei comandanti territoriali di artiglieria e del genio », si sostituisca: « Per mezzo dei comandanti di artiglieria, dei comandanti territoriali del genio ».

Nel § 111, alle parole: « Con i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio », si sostituisca: « Con i comandanti di artiglieria, con i comandanti territoriali del genio ».

All'articolo 42 sopprimere la parola « territoriali ».

Agli attuali §§ 200, 201, 202 e 203 si sostituiscano rispettivamente i seguenti:

§ 200. « I comandanti di artiglieria hanno la direzione superiore dei vari servizi di artiglieria relativi alla propria « specialità, da essi dipendono le truppe della specialità stessa « nel territorio di loro giurisdizione, per tutto ciò che riflette « la disciplina, il servizio e l'istruzione delle truppe d'artiglieria e del personale addetto agli altri servizi da essi dipendenti ».

§ 201. « I comandanti di artiglieria dipendono immediatamente dal Ministero e con questo direttamente corrispondono per tutto quanto, nel limite della rispettiva specialità, « concerne:

« *a*) la parte tecnica ed amministrativa del servizio affidato alle direzioni territoriali ed agli stabilimenti d'artiglieria;

« *b*) il personale degl'impiegati civili addetti ai reggimenti, « alle direzioni, ed agli stabilimenti dell'arma.

« Essi inoltre devono fornire direttamente agli ispettori dell'arma competenti tutte quelle informazioni e notizie che « questi possono loro richiedere, in conformità delle attribuzioni che incombono agli ispettori stessi ».

§ 202. « Dipendono personalmente, e per quanto riguarda

« il loro personale d'ufficio, dal comandante di corpo d'ar-
« mata nel cui territorio hanno sede.

« Dipendono poi direttamente dal medesimo e dai coman-
« danti di corpo d'armata nel cui territorio hanno sede i reg-
« gimenti ed i distaccamenti di artiglieria posti sotto i loro
« ordini, per quanto riflette l'indirizzo da darsi a questi nelle
« istruzioni speciali dell'arma ».

§ 203. « Dipendono d'ufficio dai comandanti di divisione,
« dove hanno stanza i reggimenti e i distaccamenti posti sotto
« i loro ordini, per il funzionamento ordinario della loro ca-
« rica di comandante di artiglieria ».

All'attuale § 204 si aggiunga il seguente secondo capoverso:

« Essi esercitano una speciale sorveglianza sulle scuole di
« tiro; ed a tal uopo assistono il maggior tempo che sia pos-
« sibile alle esercitazioni di tiro eseguite dalle truppe poste
« sotto i loro ordini; ricevono i rapporti ad esse relativi dai
« comandanti di reggimento, e li trasmettono direttamente al
« Ministero con le loro osservazioni e proposte ».

Nel § 205, alle parole « i comandanti territoriali » si sosti-
tuisca: « i comandanti d'artiglieria ».

Nel § 206, linea 3ª, cancellare la parola « territoriali ».

Nel § 207, alle parole « I comandanti territoriali » si sosti-
tuisca « I comandanti d'artiglieria, ciascuno per la propria
specialità, ».

Al § 207 si aggiungano i due capoversi seguenti:

« Tutto quanto riguarda la mobilitazione dei reparti e ser-
« vizi di artiglieria deve formare oggetto di particolare studio
« da parte dei comandanti di artiglieria. Per conseguenza essi
« esaminano i progetti di mobilitazione per assicurarsi se in
« ogni loro parte corrispondono allo scopo; sorvegliano che
« i materiali di mobilitazione siano tenuti in perfetto stato e
« disposti in modo da assicurarne la distribuzione nel tempo
« voluto. Sottopongono ai comandanti dei corpi di armata
« tutte le osservazioni e proposte che relativamente alla mo-
« bilitazione intendessero di fare .

« I comandanti di artiglieria da fortezza, oltre all'osservanza
« delle prescrizioni stabilite al capoverso precedente, devono
« compilare i progetti di armamento delle opere di fortifica-
« zione nuove, e proporre le varianti agli esistenti progetti
« secondo gli ordini che riceveranno in proposito dai rispet-
« tivi comandanti di corpo d'armata. È loro importantissimo
« dovere di invigilare perchè le fortezze poste nel territorio
« della loro giurisdizione siano provvedute delle dotazioni

« stabilite, e nelle medesime tutto sia ordinato e disposto in « modo che esse possano prontamente venir messe in istato « di difesa a seconda degli appositi progetti. Sottopongono « ai comandanti dei corpi d'armata tutte le osservazioni e pro- « poste che relativamente ai detti progetti di difesa intendes- « sero di fare ».

Al § 208, si sostituisca il seguente:

§ 208. « Quando per l'esercizio delle loro attribuzioni, i co- « mandanti d'artiglieria debbano assentarsi dalla ordinaria « loro residenza, devono chiedere l'assentimento del coman- « dante di corpo d'armata da cui personalmente dipendono « e darne partecipazione, con lettera od anche con telegramma, « ai comandanti dei corpi d'armata e di divisione dai quali « dipendono i servizi che essi intendono visitare, recandosi « a far visita al comandante la divisione stanziato nella propria « sede ».

Nel § 209, si cancelli la parola « territoriale ».

Nel § 210, si cancelli la parola « territoriale ».

Nel § 211, si cancelli la parola « territoriale » ed invece delle parole « che da lui dipendono » si sostituisca « il quale appartenga ad una delle specialità di servizio che da lui dipendono ».

Nel § 212, alla parola « territoriali » si sostituisca « d'artiglieria ».

Al § 213, al principio del capoverso, si faccia precedere « I comandanti di artiglieria da fortezza fanno »

Nel secondo capoverso del § 219 alla parola « territoriali » si sostituisca: « d'artiglieria da fortezza »

Nel § 220, primo capoverso, alla parola « territoriali » si sostituisca: « d'artiglieria da fortezza ».

Nel § 223, secondo capoverso, alla parola « territoriale » si sostituisca: « d'artiglieria da fortezza ».

Nel secondo capoverso del § 224 si cancelli la parola « territoriale ».

All'attuale § 226 si sostituisca il seguente:

§ 226. « Dovendo, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, « allontanarsi dal luogo di sua residenza, un direttore di ar- « tiglieria deve ottenere l'assenso dal comandante di divisione « da cui personalmente dipende e darne partecipazione al « proprio comandante d'artiglieria. Quando debba recarsi per « servizio nel territorio di un comandante di divisione, da « cui personalmente non dipende, dovrà dargliene preavviso « indicando il luogo in cui deve recarsi, lo scopo della gita « e la durata, almeno approssimativa, della medesima ».

Al § 238, si sostituisca il seguente:

§ 238. « I comandanti territoriali del genio hanno la direzione superiore dei servizi territoriali dell'arma, loro spetta « di dare parere in linea tecnica ed economica sui progetti « esecutivi delle costruzioni militari e di riscontrarne la retta « attuazione secondo le leggi e i regolamenti vigenti, e da essi « dipendono così le truppe del genio nel territorio di loro « giurisdizione, per tutto ciò che riflette la disciplina, il ser« vizio e l'istruzione, come il personale addetto agli altri « servizi del genio nel territorio stesso ».

Al § 239, dopo il comma *b*) aggiungere:

« Essi dovranno inoltre fornire, quando vengano richiesti, « all'ispettore generale ed agli ispettori del genio tutte quelle « informazioni e notizie che questi possono loro richiedere « in conformità delle attribuzioni che incombono agli ispettori « stessi ».

Ai §§ 240 e 241 si sostituiscano i seguenti:

§ 240. « Dipendono personalmente, e per quanto riguarda « il personale del loro ufficio, dal comandante di corpo d'ar« mata nel cui territorio hanno sede. Dipendono poi direttamente dal medesimo e dai comandanti di corpo d'armata « nel cui territorio hanno sede i reggimenti e i distaccamenti « del genio posti sotto i loro ordini per quanto riflette l'in« dirizzo da darsi a questi nelle istruzioni speciali dell'arma ».

§ 241. « Dipendono d'ufficio dai comandanti di divisione « dove hanno stanza i reggimenti e i distaccamenti posti sotto « i loro ordini e dove sono direzioni territoriali del genio per « le funzioni ordinarie della loro carica di comandante ter« ritoriale del genio ».

Al § 242 si sostituisca il seguente:

§ 242. « Hanno l'effettivo comando delle truppe del genio « stanziate nel territorio di propria giurisdizione, ed eserci« tano, rispetto ad esse e sotto l'autorità dei singoli coman« danti di divisione, funzioni eguali a quelle dei comandanti « delle brigate di fanteria e di cavalleria rispetto alle proprie « truppe ».

Al § 243 si sostituisca il seguente:

§ 243. « A riguardo dei progetti di lavori i comandanti ter« ritoriali del genio ricevono dai comandanti di corpo d'ar« mata gli ordini per gli studi sommari riguardanti lavori « straordinari di costruzione o trasformazione di fabbricati « d'uso militare e delle opere di fortificazione e per essi « comandi di corpo d'armata fanno pervenire al Ministero le

« relative proposte, ma quando debbono dopo ciò aver corso « i progetti di massima e quelli esecutivi procedono come è « detto al § 238 e secondo le norme stabilite nel regolamento « speciale pel servizio del materiale e delle costruzioni del « genio militare ».

« Ai comandi territoriali del genio sono applicabili, per la « parte che ad essi si riferisce, le disposizioni contenute nei « §§ 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 del presente re- « golamento ».

Al § 245 si sostituisca il seguente:

§ 245. « Ricevono dai direttori le proposte di ripartizione « del fondo complessivo che il Ministero della guerra assegna « annualmente sul bilancio ordinario per manutenzione e mi- « glioramenti degli immobili d'uso militare e, presi gli ordini « dai comandanti di corpo d'armata in relazione al § 27 del « presente regolamento, vi danno corso secondo quanto è pre- « scritto nel regolamento speciale pel servizio del materiale « e delle costruzioni del genio ».

Al § 251 si sostituisca il seguente:

§ 251. « I direttori territoriali del genio dipendono perso- « nalmente dal comandante della divisione nel cui territorio « risiedono, ed hanno con esso e con gli altri comandanti di « divisione, al territorio dei quali si estende la loro giurisdi- « zione, tutti quei rapporti di servizio che sotto il punto di « vista disciplinare risultano dalle loro attribuzioni di coman- « dante di corpo rispetto al personale dipendente.

« Tutte le comunicazioni pertanto che riguardano l'anda- « mento disciplinare della direzione hanno luogo pel tramite « dei rispettivi comandanti territoriali, mentre invece per « quanto ha tratto al proprio servizio nei suoi rapporti con « i bisogni delle divisioni e nelle sue relazioni con i corpi di « truppa, i direttori territoriali corrispondono direttamente con « i comandanti delle divisioni stesse.

« Essi dovranno fornire, quando vengono richiesti, all'ispet- « tore generale ed agli ispettori del genio tutte quelle in- « formazioni e notizie che questi possono loro richiedere in « conformità delle attribuzioni che incombono agli ispettori « stessi ».

Al § 252, si sostituisca il seguente:

§ 252. « Fanno capo ai rispettivi comandanti territoriali per « ogni cosa relativa al governo disciplinare degl'impiegati ci- « vili, e per quanto è specificato dalle disposizioni e dai re- « golamenti in vigore circa il servizio tecnico ed il materiale ».

« Ad essi riferiscono ogni ordine o comunicazione impor-
« tante che ricevono dal comandante della divisione, come
« pure ogni fatto di qualche gravità relativo al servizio del-
« l'arma ».

Al § 253, si sostituisca il seguente:

§ 253. « A riguardo dei comandanti di presidio, i direttori
« territoriali del genio hanno quella dipendenza che risulta
« dall'autorità e dalle attribuzioni a quelli conferite dal pre-
« cedente Capo IV; ad essi debbono rivolgersi e far capo per
« quanto concerne l'impiego di uomini, quadrupedi e carri
« di truppa in servizio presso la direzione ».

Al § 257, si sostituisca il seguente:

§ 257. « Dovendo per l'esercizio delle proprie attribuzioni
« allontanarsi dal luogo di loro residenza, i direttori del genio
« devono ottenerne l'assenso dal comandante di divisione da
« cui personalmente dipendono e darne partecipazione al
« proprio comandante territoriale. Quando debbono recarsi per
« servizio nel territorio di un comandante di divisione da cui
« personalmente non dipendono, dovranno dargliene preav-
« viso indicando il luogo in cui devono recarsi, lo scopo della
« gita, e la durata, almeno approssimativa, della medesima ».

Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali.

Nel N. 2, al terzo capoverso del comma A, si sostituisca:

« (*Direzione generale d'artiglieria*). — Dall'ispettore generale
« e dagli ispettori d'artiglieria — Dai reggimenti di artiglieria
« (compresi gli ufficiali addetti alle batterie, compagnie e plo-
« toni d'istruzione). — Dalcomando della scuola di applicazione
« di artiglieria e genio per la parte che riflette gli ufficiali di
« artiglieria. — Dai comandi, dalle direzioni degli stabilimenti e
« dalla scuola centrale di tiro di artiglieria, separatamente per
« gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'amministra-
« zione della guerra.

« (*Direzione generale del genio*). — Dall'ispettore generale e
« dagli ispettori del genio. Dai reggimenti del genio (compresi
« gli ufficiali addetti ai plotoni d'istruzione). — Dal comando
« della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per la parte
« che riflette gli ufficiali del genio.— Dai comandi territoriali. —
« Dalle direzioni territoriali del genio. — Dalle direzioni straor-
« dinarie dell'arma per il servizio della regia marina, e dalla
« direzione delle officine di costruzione del materiale del
« genio ».

Al comma C si aggiungano i seguenti capoversi, cancellando dal primo capoverso di detto comma la parola « normale ».

« *Agli ispettori d'artiglieria da campagna*:

« Dai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, e « da montagna compresi nel gruppo posto sotto la loro giu- « risdizione, per mezzo dei rispettivi comandanti ».

« *All'ispettore d'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli « stabilimenti d'artiglieria*:

« Dai reggimenti di artiglieria da fortezza. — Dalle direzioni « territoriali. — Dalle fonderie e dagli arsenali di costruzione « (separatamente per gli ufficiali e per gl'impiegati dipendenti « dall'amministrazione della guerra) per mezzo del rispettivo « comandante ».

« *All'ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi*:

« Dalle fabbriche d'armi (separatamente per gli ufficiali « e per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della « guerra) per mezzo del rispettivo comandante »

« *All'ispettore delle esperienze e comandante della scuola « centrale di tiro d'artiglieria* ».

« Dai polverifici. — Dai laboratori pirotecnici e di precisione « (separatamente per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti « dall'amministrazione della guerra) per mezzo del rispettivo « comandante ».

« *All'ispettore delle truppe del genio*:

« Dai reggimenti del genio e dalla direzione delle officine « di costruzione del materiale del genio, per mezzo dei ri- « spettivi comandanti territoriali ».

« *All'ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle for- « tezze e dei fabbricati*:

« Dalle direzioni territoriali del genio, e dalle direzioni « straordinarie dell'arma per il servizio della R. marina ».

Nel sesto capoverso delle avvertenze che fanno seguito alle norme per la trasmissione dei ruolini, alle parole:

« saranno compresi in un solo ruolino (distinti per arma « e corpo) da trasmettersi alla direzione generale fanteria e cavalleria, » si sostituisca: « saranno inscritti in tanti ruolini separati per arma, ed in ciascun ruolino distinti per corpo, da trasmettersi alle direzioni generali dalle quali gli ufficiali sono amministrati ».

Roma, addì 2 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **113**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti.** — 3 giugno.

Nella considerazione che gli allievi sergenti dei plotoni istituiti presso i reggimenti cavalleggeri possono, alla loro nomina a sergenti, essere destinati ad un reggimento lancieri, semprechè soddisfino alle condizioni di statura e di attitudine fisica richieste per tale specialità, ne consegue la convenienza di far impartire ai prementovati allievi l'istruzione della lancia.

Perciò a ciascuno dei reggimenti cavalleggeri, aventi il plotone allievi sergenti, è fatta facoltà di prelevare dalla competente direzione territoriale d'artiglieria il numero di lancie, e dall'opificio arredi militari il numero di accessori per lancie, proporzionato ai suoi bisogni, senza però oltrepassare i quantitativi massimi qui appresso indicati:

Lancie da cavalleria con fodero.	N. 20
Cinghie porta-lancia.	» 20
Astucci porta-lancia.	» 40

Cessando il bisogno degli oradetti materiali o per soppressione, o per trasferimento del plotone allievi sergenti ad altro reggimento, detti materiali dovranno essere tutti versati alla competente direzione territoriale d'artiglieria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **114** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi.** — 5 giugno.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 1° giugno vennero aperte al pubblico servizio le stazioni di Mignanego e San Quirico della nuova linea succursale dei Giovi, congiungente le stazioni di Ronco e di San Pier d'Arena.

La lunghezza della linea succursale dei Giovi è computata come identica a quella dell'altra linea dei Giovi.

Le distanze per le stazioni di Mignanego e San Quirico si formeranno aggiungendo alla distanza per San Pier d'Arena od a quella per Ronco, a seconda della provenienza, le distanze da San Pier d'Arena o da Ronco a Mignanego e San Quirico, rilevandole dalla tabella seguente:

Ronco			
9	Mignanego		
16	7	San Quirico	
25	16	9	San Pier d'Arena

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **115**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata.** — 5 giugno.

Questo Ministero determina che i comandanti di reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata, nel fare la proposta dell'ufficiale pel materiale, a senso del disposto del § 214 del Regolamento di disciplina, si attengano alle prescrizioni seguenti:

Tutti i maggiori comandanti di brigata di batterie dovranno assumere per turno la carica di ufficiale pel materiale nel proprio reggimento. Essi non dovranno rimanere in tale posizione più di due anni e non meno di un anno.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

58.

Rimborso di spese di vettura. — Per l'applicazione del § 49 del Regolamento sulle indennità eventuali, col quale è ammesso il rimborso delle spese di vettura agli ufficiali incaricati di ispezioni ed altri consimili servizi, il Ministero ha dichiarato quanto segue:

1° Quando trattasi di piccole spese incontrate da ufficiali generali o ufficiali superiori per nolo di vetture pubbliche non occorre la presentazione delle ricevute;

2° Sui certificati di viaggio le spese di vettura vanno indicate partitamente giorno per giorno e non complessivamente per tutta la durata del servizio;

3° La dichiarazione del comandante del corpo, o capo di servizio, richiesta dal secondo comma del citato § 49 per le spese di vettura di ufficiali dipendenti, va stesa a tergo del

certificato di viaggio o fatta risultare in foglio separato da unirsi al certificato stesso (*Div. Contab. Corpi*).

59.

Supplemento vitto nelle ricorrenze solenni. — A meglio precisare il disposto del § 1402 del Regolamento d'amministrazione il Ministero dichiara:

1° Che il supplemento vitto per le ricorrenze solenni è dovuto per tutti i conviventi alla mensa od al rancio comune, eccettuati soltanto i puniti colla prigione di rigore ed i detenuti in attesa di giudizio;

2° Che ai sottufficiali conviventi al rancio dei caporali e soldati spetta egualmente il supplemento vitto di lire 1, tranne che non vi siano stati ammessi per motivi disciplinari (§ 1453 ivi), nel quale caso è dovuto soltanto il supplemento di centesimi 15;

3° Che la precedente decisione di massima N. 5, relativa al supplemento vitto per gli aggregati è applicabile tanto per i caporali e soldati quanto per i sottufficiali (*Div. Contab. Corpi*).

60.

Certificati di viaggio degli ufficiali. — Nella compilazione dei certificati di viaggio mod. 417 per gli ufficiali si osserveranno anche le seguenti norme:

1° Quando si siano percorsi tratti di ferrovia inferior ai 100 chilometri su treni diretti, si dovrà indicarvi particolareggiatamente le circostanze per le quali non si profittò dei treni ordinari o, per lo meno, porvi la seguente generica annotazione: *Preso il treno diretto per urgenza di servizio*, avvertendo che in questo caso solo il biglietto personale è ragguagliato alla distanza di 100 chilometri, mentre l'indennità bagaglio spetta solamente in ragione della distanza effettiva;

2° Anche per gli ufficiali richiamati dalla licenza per necessità di servizio (§ 42 del Regolamento sulle indennità eventuali), sarà redatto, per il viaggio di ritorno, il certificato di viaggio facendovi constare, nella 4ª pagina, il motivo del richiamo o annettendovi la lettera contenente il correlativo ordine.

Al certificato sarà pure unita la lettera di licenza;

3° Prima di ammettere i certificati di viaggio in contabilità, le amministrazioni si accerteranno che gli ufficiali abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni indicate nelle *Avvertenze* del modello, specialmente in quanto riguardano i cambi di itinerario (*Div. Contab. Corpi*).

61.

Vendite di robe fuori servizio. — Allo scopo di rendere più facile l'esito delle robe fuori servizio, che vengono vendute dai corpi per conto delle proprie masse, si avvertirà, nell'applicazione dell'art. 13 della Istruzione sui contratti, che, quando i lotti di vendita hanno un valore di stima inferiore alle lire cento, non occorre farne oggetto di asta pubblica o di licitazione; ma si può procedere, per ogni lotto, a trattativa privata secondo le forme del § 420 di detta Istruzione *Div.*) *Contab. Corpi*).

62.

Trasporto sulle ferrovie degli impiegati civili e loro famiglie. — Le disposizioni dell' *Atto* N. 125 del 1887, che stabilisce una riduzione di prezzo sulle ferrovie per gli impiegati civili e loro famiglie, sono applicabili soltanto nei viaggi per licenza o per affari privati.

Ne consegue:

1° Che nelle trasferte per servizio e nei viaggi per tramutamento di sede gli impiegati debbono viaggiare, a senso dell'art. 10 della convenzione 31 maggio 1883 (*Atto* 142 della *Raccolta* del *Giornale Militare*), ai prezzi della tariffa militare e sarà quindi loro rilasciato lo scontrino mod. B (N. 194 del catalogo);

2° Che nei movimenti per cambio di residenza le famiglie degli impiegati non hanno diritto a riduzione di sorta e per esse sarà perciò conteggiato nella tabella mod. 384 l'intera indennità chilometrica fissata dal regio decreto 1° novembre 1876, mentre pel capo-famiglia l'indennità sarà ivi ridotta in ragione della minore spesa incontrata (*Uff. Gabinetto Serv. amministrativi*).

63.

Assegnazione alle compagnie degli ufficiali di fanteria della milizia territoriale. — Il Ministero ha determinato che, in analogia al disposto dall'art. 44 del Regolamento di disciplina, l'assegnazione alle compagnie degli ufficiali di fanteria della milizia territoriale sia fatta dal comandante del distretto militare, o del reggimento alpini, da cui dipende il battaglione, al quale gli ufficiali vengono destinati dal Ministero (*Div. Milizie*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 giugno.

GIUGNO 2. — R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari, *pag.* 241.
» 10. — Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza, *pag.* 242.
» 12. — Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro, *pag.* 242.
» 12. — Trasporti in ferrovia degl'impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie, *pag.* 242.
» 12. — Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle, *pag.* 243.
» 14. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 243.

Atto N. **116**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari**. — 2 giugno.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 12 gennaio 1888 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari;

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo alinea dell'articolo 5 del Decreto sopra menzionato è modificato nel modo seguente:

« Per massima generale tale beneficio viene sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami, ma è riservata al Ministero la facoltà di applicare, caso per caso, la massima stessa, dipendentemente dai fondi che nell'apposito articolo del bilancio rimanessero ancora disponibili e dalla considerazione di speciali condizioni di famiglia ».

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **117**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza**. — 10 giugno.

Gli ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza possono rimanere due anni in tale posizione.

Detti ufficiali saranno scelti esclusivamente fra quelli appartenenti ai reggimenti di artiglieria da fortezza e che vi hanno prestato non meno di due anni di servizio effettivo come ufficiali.

Essi non potranno essere nuovamente destinati ad un comando d'artiglieria se non dopo trascorsi almeno due anni dacchè cessarono da tale posizione, e dopo aver prestato servizio in un reggimento d'artiglieria da fortezza per tutto questo periodo di tempo.

L'*Atto* N. 3 del *Giornale Militare* 1886 è abolito.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **118**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro**. — 12 giugno.

I militari di truppa componenti le rappresentanze dei reggimenti e dei distretti militari che, in seguito ad invito, sono autorizzati dai rispettivi comandanti di corpo d'armata a prendere parte a gare comunali o provinciali del tiro a segno nazionale, devono dai corpi, cui appartengono, essere provveduti del numero necessario di cartucce.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **119**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie**. — 12 giugno.

Alle norme e condizioni pubblicatesi cogli *Atti* N. 125 del 1887 e N. 62 del corrente anno si faranno le seguenti aggiunte:

« 1° Ogni qualvolta siano richieste dichiarazioni da servire « in luogo di altre di validità scaduta, l'autorità che rilascia « le nuove dichiarazioni dovrà curare che siano ritirate dagli « interessati quelle scadute, per essere conservate in atti, « tenendole unite alle rispettive matrici.

« 2° Le dichiarazioni di viaggio, anche se rilasciate nel-

« l'ultimo trimestre di ciascun anno, non valgono per intra-
« prendere il viaggio di andata nell'anno successivo a quello
« del rilascio.

« Dette dichiarazioni però sono da ritenersi valevoli anche
« per l'anno successivo, quando trattisi di continuazione del
« viaggio di andata, intrapreso nell'anno del rilascio, o del
« viaggio di ritorno ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **120**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle**. — 12 giugno.

A togliere ogni incertezza circa l'applicazione di alcune disposizioni del Regolamento pel servizio territoriale, relative al modo con cui le guardie e le sentinelle devono salutare gli ufficiali, questo Ministero ha ravvisato opportuno di portare le seguenti varianti al Libro quarto del Regolamento suddetto:

Al quarto alinea del § 45 si sostituisca il seguente:

« al comandante del presidio, se ufficiale generale e in
« uniforme ».

Al secondo alinea del § 50 si sostituisca il seguente:

« gli ufficiali in uniforme ed i graduati di truppa del
« regio esercito o della regia marina ».

Alla penultima linea del primo capoverso del § 51, dopo la parola « ufficiali » aggiungere:

« in uniforme ».

Al predetto § 51 aggiungere il seguente terzo capoverso:

« Le sentinelle salutano col prendere la posizione di *at-*
« *tenti* il superiore che non indossa la divisa militare e che
« conoscano personalmente a senso del § 150 del Regola-
« mento di disciplina militare ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **121**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 14 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti (1° semestre 1889) al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio

ed al suo estratto, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale Militare*, parte 1ª anno 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 95, quello dei foglietti è di L. 1,40.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 22ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno.

GIUGNO 19 — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio, *pag.* 245.
» 19. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio, *pag.* 245.
» 19. — Modificazione al soggolo del cappello per carabinieri reali, *pag.* 246.
» 20. — Aggiunte all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 246.
» 20. — Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, *pag.* 247.
» 20. — Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente, *pag.* 247.
——— Decisioni di massima, *pag.* 249.

Atto N. **122**. — CAVALLI. — **Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio**. — 19 giugno.

A modificazione dell'*Atto* N. 177 (10 agosto 1888) questo Ministero autorizza i comandanti di reggimento di cavalleria di concedere agli ufficiali inferiori che ne faranno domanda, la facoltà di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio loro assegnato.

In forza di tale disposizione, restano aboliti il 3° comma del N. 2, ed il 2° del N. 3 del predetto *Atto* N. 177.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **123**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio**. — 19 giugno.

A complemento di quanto è stabilito al N. 2 dell'*Atto* N. 72 del corrente anno, si avverte che la disposizione restrittiva, per la quale la domanda deve essere fatta dal sottufficiale prima che abbia compito il 33° anno di età, non è applicabile ai sottufficiali i quali avendo diritto all'impiego governativo continuano in servizio sotto le armi fino al conseguimento dell'impiego stesso.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **124.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazione al soggolo del cappello per carabinieri reali.** — 19 giugno.

Il Ministero ha determinato di modificare la foggia ed il sistema di attaccatura del soggolo da cappelli per carabinieri nel modo seguente:

Il soggolo, di un sol pezzo, è costituito da una striscia di pello di montone verniciata in nero, fornita ad una estremità di una fibbia di ferro verniciato in nero, di un riparo e di un passante fisso della stessa pelle della striscia, ed all'altra, foggiata a riscontro, di sei fori distanti fra loro mm. 18 ed il primo dalla punta da mm. 45 a 50. Detto soggolo scorre internamente al cappello in due campanelle rettangolari di filo di ferro galvanizzato, fissate una per parte della coppa, a mm. 65 circa dalla estremità inferiore, mediante inchiappature di pelle di montone nera, ed in un passante di pelle di vitello nera cucito nella parte superiore della coppa.

Il soggolo ultimato è lungo da mm. 810 a 820 compresa la fibbia, ed è largo da mm. 16 a 17.

Il campione del cappello sguarnito verrà somministrato alle legioni a cura dell'opificio di arredi militari.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **125.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.** — 20 giugno.

Dopo il 4° comma del § 9, quale risulta dalle modificazioni apportate con l'*Atto* N. 174 del 1887, si aggiunga quanto segue:

« Nei cambi di presidio o di distaccamento, il repertorio « di cui le amministrazioni od i comandanti sono rispettiva- « mente muniti, dovrà essere lasciato alla sede precedente, « e consegnato al reparto del corpo che rimane sul luogo, « o in difetto all'amministrazione del corpo o del reparto « subentrante, con incarico al medesimo di presentarlo al- « l'ufficio del registro distrettuale per la vidimazione degli « atti stipulati, nel tempo prescritto dall'art. 113 della legge « 13 settembre 1874, N. 2076 sulle tasse di registro. I corpi « che cambiano di stanza devono provvedersi di un nuovo « repertorio, e così del pari i distaccamenti, se non devono « più ritornare alla primitiva sede, o se devono stipulare « contratti nella nuova.

« Quando un corpo o distaccamento dovesse abbandonare « la giurisdizione di un ufficio del registro senza essere so- « stituito, il direttore dei conti o l'ufficiale incaricato dei con- « tratti, dovrà presentare, prima di partire, il repertorio al- « l'ufficio del registro, quand'anche non sia giunta la sca- « denza stabilita. In questo caso però sul repertorio che « presentasi al visto del ricevitore del registro, dovrà essere « apposta e sottoscritta la dichiarazione di chiusura per ces- « sazione di stipulazioni nel distretto dell'ufficio.

« Il corpo partente dovrà poi munirsi di un altro reper- « torio nella nuova sede, e così pure il distaccamento, sem- « prechè non vada a riunirsi al proprio reggimento o ad un « reparto maggiore. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **126**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma.** — 20 giugno.

A datare dal 1° luglio p. v., le armi, nelle quali durante il tiro avvengano guasti, come scoppio o rigonfiamento della canna od altro, saranno spedite alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma per essere tenute a disposizione dell'ispettorato delle armi e fabbriche d'armi.

Conseguentemente, l'ultimo periodo del N. 22, § 7 dell'Istruzione sul servizio dei materiali gruppo C presso i corpi, dovrà essere modificato nel modo seguente: *E frattanto invieranno subito l'arma, nello stato in cui si trova, alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, per essere presa in esame dall'ispettorato delle armi e fabbriche d'armi.*

Le spese di trasporto saranno imputate al capitolo: *Materiale e stabilimenti d'artiglieria.*

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **127**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente.** — 21 giugno.

Ad evitare erronee interpretazioni circa alle indennità da concedersi agli impiegati civili nei trasferimenti di sede permanente in applicazione dell'art. 2 del regio decreto 27 marzo 1879 (*Atto* N. 63 della *Raccolta del Giornale Militare*) e del regio

decreto 7 aprile 1889 (*Atto* N. 74) il Ministero reputa conveniente di portare a conoscenza delle amministrazioni del regio esercito che il trattamento spettante è quello indicato nel seguente prospetto:

MOTIVI DEL VIAGGIO	Trattamento spettante
Impiegato che ottiene per la prima volta un posto retribuito a carico dello Stato e raggiunge la prima destinazione. *Collocato* in aspettativa per motivi di famiglia o sospeso dall'impiego che si reca al domicilio eletto. *Richiamato* in servizio dall'aspettativa per motivi di famiglia alla sede in cui trovavasi all'atto del collocamento in aspettativa. *A riposo* richiamato in attività di servizio. *Trasferto* in seguito a sua domanda da una ad altra sede permanente.	Nessuno
Richiamato in attivo servizio dalla disponibilità per soppressione di posto o riduzione di pianta organica, e richiamato dall'aspettativa per motivi di salute che raggiunge la propria destinazione diversa da quella che aveva prima (dal luogo in cui il medesimo riscuoteva i relativi assegni a quello della nuova destinazione). *Richiamato* dall'aspettativa per sospensione dall'impiego purchè destinato ad una sede diversa da quella nella quale trovavasi prima della sospensione. *Trasferto* da una ad altra sede permanente per ragioni di servizio.	Quello stabilito dal R. Decreto 1° novembre 1876.
Collocato in aspettativa per motivi di salute. *Richiamato* dall'aspettativa per motivi di salute e destinato alla precedente sede. *Collocato* in disponibilità per soppressione di posto o riduzione di pianta per raggiungere il domicilio eletto. *Collocato* a riposo per raggiungere il domicilio eletto. *Richiamato* dall'aspettativa per motivi di famiglia purchè destinato ad una sede diversa da quella nella quale trovavasi prima del collocamento in aspettativa. *A riposo* chiamato temporaneamente in servizio.	Quello stabilito dal § 42 del regolamento 27 marzo 1879.

L'impiegato trasferito in seguito a sua domanda può nel viaggio far uso della dichiarazione prescritta per le famiglie degli impiegati per fruire delle riduzioni di tariffa tanto sulle

ferrovie quanto sui piroscafi. Tale concessione è estesa alle persone della famiglia dell'impiegato stesso specificate nelle convenzioni pei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

L'impiegato trasferito da una ad altra sede permanente per ragioni di servizio deve far uso degli scontrini prescritti dalle vigenti convenzioni sul mare e sulle ferrovie per gli ufficiali non provvisti di libretto onde essere trasportato a tariffa militare. I membri delle famiglie dovranno viaggiare a tariffa ordinaria non avendo diritto a riduzione di sorta.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE

DECISIONI DI MASSIMA

64.

Aspiranti all'arruolamento volontario. — A soluzione di alcuni quesiti il Ministero ha dichiarato:

1° Che, oltre i giovani aspiranti all'arruolamento volontario nei reparti e plotoni d'istruzione (§ 1382 *b* del Regolamento d'amministrazione), possono dai distretti e dai corpi anche essere ricevuti e amministrati come uomini fuori forza, pel tempo che rimangono in attesa delle decisioni definitive circa la loro domanda, gli aspiranti all'arruolamento volontario negli altri corpi, gli inscritti di 2ª e 3ª categoria che domandano di passare in 1ª categoria per libera elezione (art. 22 e 23 dell'Istruzione complementare sul reclutamento) e i militari in congedo illimitato che chiedono la riammissione in servizio (art 24 ivi);

2° Che per le spese di viaggio pel rimpatrio degli aspiranti all'arruolamento nei reparti d'istruzione riconosciuti inabili al servizio, quando non ricorra l'applicazione del comma *a*) del § 1384 del Regolamento d'amministrazione (giovani non ancora incorporati), i corpi si debbono regolare secondo la norme comuni stabilite per i congedamenti, cioè richiedere sul rendiconto generale l'indennità fissa di lire 10, stabilite dal quadro B del R. Decreto 27 marzo 1879, ponendo conseguentemente a carico della massa generale le spese effettivamente incontrate;

3° Che i volontari d'un anno premuniti o ritardatari che, a senso del § 248 dell'Appendice al Regolamento sul reclutamento, si presentano al distretto per imprendere il servizio, debbono dai distretti essere presi in aggregazione, pei giorni che ivi si soffermano, come appartenenti al corpo cui vengono assegnati. (*Div Contab. Corpi*).

65.

Soldati in accompagnamento di cavalli di ufficiali. — Gli ufficiali inferiori trasferiti di corpo, che siano provvisti di cavalli di servizio e non si trovino nelle condizioni previste dal N. 44 dell'Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato 8 al Regolamento di disciplina), possono dal comandante del corpo essere autorizzati a condurre seco alla nuova destinazione il proprio attendente, od altro soldato, per l'accompagnamento dei cavalli.

L'attendente, o il soldato che ne fa le veci, sarà in questo caso considerato come in viaggio per servizio, e riceverà perciò le corrispondenti indennità a carico della massa generale. (*Div. Contab. Corpi*).

66.

Restituzione dell'assegno di primo corredo. — Le disposizioni del § 110 del Regolamento sugli assegni circa la restituzione dell'assegno di primo corredo sono applicabili anche nel caso eccezionale di uomini inviati in congedo per anticipazione prima del compimento di un anno di servizio. (*Div. Contab. Corpi*).

67.

Ufficiali in licenza. — Per norma nell'applicazione del § 43 del Regolamento sulle indennità eventuali, relativo agli assegni di viaggio dovuti agli ufficiali che ricevono altra destinazione mentre si trovano in licenza, il Ministero ha dichiarato:

1° Che anche l'ufficiale di nuova nomina o richiamato dall'aspettativa, che prima di raggiungere il corpo ottenga una licenza, conserva il diritto agli assegni di viaggio, compreso il rimborso delle spese pel trasporto dei cavalli di servizio, dalla primitiva alla nuova residenza;

2° Che l'ufficiale comandato in un dato luogo per un temporaneo servizio, il quale ottenga quivi una piccola licenza, conserva il diritto alle indennità che gli sarebbero spettate se avesse dovuto rientrare direttamente al corpo;

3° Che l'ufficiale in licenza trasferito ad un corpo stanziato nello stesso luogo in cui egli si trova ha solo diritto allo assegno pel trasporto del bagaglio sulle ferrovie e sui piroscafi, quando sia stato spedito dopo la notificazione del trasferimento, ed al rimborso delle spese pel trasporto dei cavalli che non abbia recato seco partendo in licenza. Il conteggio di siffatte indennità sarà giustificato annettendo ai rendiconti una dichiarazione del consiglio comprovante le condizioni per le quali sono dovute e la reale effettuazione del trasporto delle robe o dei cavalli;

4° Che le disposizioni del ricordato § 43 non si estendono agli ufficiali il cui reggimento cambi di stanza mentre essi sono in licenza (*Div. Contab. Corpi*).

68.

Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali. — Quando ufficiali aventi cavalli di servizio si trovano in una posizione per la quale, a senso dell'art. 496 e seguenti del Regolamento d'amministrazione, hanno diritto alla somministrazione dell'alloggio da parte dei comuni, per la provvista della paglia da lettiera occorrente per le scuderie comprese nella somministrazione (allegato T del menzionato regolamento) si avranno altresì presenti le seguenti avvertenze:

a) nelle provincie, ove sono in vigore le Regie Patenti 9 agosto 1836, la paglia da lettiera deve essere fornita dal comune per tutto il tempo che viene somministrato l'alloggio; inquantochè, nel compenso che il governo corrisponde ai comuni per l'alloggio dell'ufficiale con cavallo, è compresa anche la scuderia colla paglia (§ 3336 ivi);

b) nelle provincie Venete ed in quella di Mantova, ove vige l'Ordinanza Imperiale 15 maggio 1851, la paglia da lettiera è del pari provvista dal comune (§ 3375 ivi), il quale dal Governo riceve un compenso separato da quello dell'alloggio;

c) nella provincia infine di Roma la paglia da lettiera è a carico degli ufficiali proprietari dei cavalli (§ 3394 ivi).

In ogni caso, quando per circostanze speciali di ubicazione od altro gli alloggi degli ufficiali fossero approntati in fabbricati demaniali per cura dell'amministrazione militare od in baracche costruite dal genio militare, la paglia per la lettiera dei cavalli di servizio dovrà essere acquistata dall'amministrazione del corpo a carico del bilancio. (*Div. Casermaggio*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 23ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

GIUGNO 26. — Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare, *pag.* 253.
26. — Elenco generale e tariffa dei medicinali, *pag.* 253.
26. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 255.

Atto N. **128**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare**. — 26 giugno.

I caporali, gli appuntati, i trombettieri ed i barcaioli scelti della brigata lagunare del 4° reggimento genio devono portare i rispettivi distintivi sulla camicia di flanella bleu, di cui nell'*Atto* N. 426 della *Raccolta del Giornale militare*.

Questi distintivi, uguali a quelli stabiliti per la divisa ordinaria, sono apposti fra la spalla ed il gomito della manica sinistra di detta camicia, in modo identico a quello stabilito pei distintivi dei graduati di truppa della R. marina, con l'avvertenza che i caporali e gli appuntati, cui spetti il distintivo di barcaiolo scelto, porteranno questo un poco al disopra dello spazio, formato a V, del loro distintivo di grado.

Detti distintivi fanno parte del materiale in dotazione alla brigata predetta.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **129**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali**. — (Segretariato generale). — 26 giugno.

Le sostanze medicinali ed accessorie per il servizio sanitario militare, nel corrente anno 1889-90, sono quelle comprese nell'elenco generale che sarà pubblicato sotto la data del 1° luglio 1889, ed i prezzi di tariffa quelli per dette sostanze indicati sullo stesso elenco generale, restando perciò abrogato ogni altro elenco e tariffa anteriormente pubblicato.

Nell'elenco attuale, di confronto ai precedenti, venne posta l'intera serie dei numeri categorici, e alla colonna dei prezzi

furono aggiunte due nuove colonne per le variazioni che i prezzi stessi potranno subire nei due anni successivi. Vi si aggiunsero inoltre le tre soluzioni reagenti che figurano ai numeri categorici 646, 682 e 693.

Le direzioni dell'ospedale potranno acquistare sul luogo ed anche far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà limitarsi alla quantità strettamente necessaria ai bisogni del momento e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia e senza pregiudizio al regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo di ufficio.

L'alcole del commercio e rettificato, lo zucchero raffinato, l'olio di olive e generi consimili ad uso della farmacia non potranno essere richiesti alla farmacia centrale militare, se non quando non si trovino sul luogo della qualità prescritta dalla farmacopea militare.

Le sostanze indicate ai numeri categorici:

21, 164, 177, 510, 521,

e consimili, chieste dai corpi per uso di disinfezione, e quelle indicate ai numeri:

116, 117, 118, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 362, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 438, 499, 501, 558, 559, 590,

richieste dai corpi per uso di medicatura, saranno a questi distribuite al prezzo di tariffa senza aumento.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° luglio 1889, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 delle nuove sostanze state introdotte nell'elenco e tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno 15 copie.

Le richieste dovranno essere fatte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione predetto. Il prezzo di ogni copia è di centesimi 25.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **130.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 26 giugno.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	123	Coregge da mantello con una fibbia (1)	N.	0 55	Abolito
»	124	Coregge da mantello con due fibbie (1)	»	0 80	Abolito
»	130	Coregge porta moschetto (con bottone ed anello) (1)	»	0 80	Abolito
»	344	Porta baionetta (1)	»	0 50	Abolito
»	345	Porta moschetto di ferro (1) . .	»	1 40	Abolito
»	530	Stivaletti per truppa del genio (pontieri, lagunari, ferrovieri e treno)	P.	12 00	Variante
II	59	Bolli a fuoco per carri del treno borghese	N.	2 85	Aggiunta
»	60	Bolli a fuoco per quadrupedi del treno borghese.	»	5 55	Aggiunta
VI	42	Casse per scatolette di carne in conserva	»	1 80	Variante
»	46	Casse da galletta modello 1877. .	»	3 00	Variante
»	65	Cestelli da pane in pasta foderati di tela da razioni due, mod. 1875.	»	0 60	Variante
»	196	Sacchi da grano e farina. . . .	»	2 00	Variante
»	262	Casse da galletta (modello 1883) per alpini	»	2 40	Variante
»	296	Casse da galletta (modello speciale) con scatole di latta	»	6 00	Aggiunta
VII	6	Caffè in grani, naturale	Ch.	3 50	Variante
»	7	Caffè in grani, tostato.	»	4 30	Variante
»	8	Caffè in polvere	»	5 00	Variante
»	20	Crusca e cruschello.	Q.	10 00	Variante
»	22	Farina di grano	»	32 00	Abolito
»	23	Farina di grano stacciata (1) . .	»	38 00	Abolito
»	28	Farinaccio	»	12 00	Variante
»	29	Fieno	»	10 00	Variante
»	34	Galletta	»	50 00	Variante
»	35	Galletta fina.	»	50 00	Abolito
»	36	Grano crivellato	»	25 00	Variante
»	37	Grano da crivellare.	»	24 00	Variante
»	39	Lardo salato in falde	»	157 83	Abolito
»	40	Lardo	»	150 00	Variante
»	46	Pane (razione da grammi 750). .	N.	0 20	Variante

VII	47	Pasta fina	Q.	50	00	Variante
»	48	Pasta comune	»	40	00	Variante
»	50	Riso di 1ª qualità.	»	50	00	Variante
»	51	Riso di 2ª qualità.	»	40	00	Variante
»	53	Sale comune	Ch.	0	35	Variante
»	54	Sale raffinato	»	0	60	Variante
»	57	Semola da minestra.	»	0	50	Variante
»	61	Vino bianco comune	Ett.	40	00	Variante
»	63	Vino rosso comune.	»	40	00	Variante
»	66	Zucchero grezzo	Ch.	1	30	Variante
»	67	Zucchero raffinato	»	1	50	Variante
»	68	Farina con crusca	Q.	26	00	Variante
»	69	Farina abburattata per pane . .	»	30	00	Variante
»	70	Farina abburattata per galletta .	»	32	00	Aggiunta
»	100	Olio vegetale, da ardere	Litro	1	30	Variante
»	101	Olio minerale	»	0	60	Variante
»	110	Carboni minerali, diversi. . . .	Q.	»	»	Aggiunta
»	462	Paglia di grano	»	6	00	Variante

N.B. — Le varianti ed aggiunte arrecate ai materiali, alle derrate ed ai generi inscritti alle categorie VI e VII avranno effetto contabile a datare dal 1° luglio 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

MAGGIO 19. — Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa. *pag.* 257.

VITTORIO EMANUELE III BIBLIOTECA DI ROMA

Atto N. **131**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa**. — 19 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli assegni per l'esercito, testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887;

Visto il Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito approvato col R. Decreto 10 dicembre 1882;

Ritenuto come, per il grande numero di classi che si debbono richiamare dal congedo nei casi di mobilitazione dell'esercito, non sia più conveniente il sistema dello impianto di conti individuali per la somministrazione degli effetti di corredo agli uomini di truppa; e considerata la necessità di seguire in tempo di pace gli stessi procedimenti che si debbono seguire in tempo di guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno di primo corredo per gli uomini di truppa dell'esercito e la quota per manutenzione vestiario compresa nell'assegno giornaliero cessano di essere considerati come assegni individuali di pertinenza degli uomini e sono devoluti alla amministrazione dei corpi.

Art. 2.

Con questi assegni i corpi somministreranno e manterranno gli effetti di corredo militare occorrenti agli uomini di truppa loro assegnati, costituendo, per la dimostrazione dei proventi e delle spese, apposito conto (*massa vestiario*).

Art. 3.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal primo prossimo luglio, alla quale data sarà provveduto per la sistemazione dei conti di massa degli uomini sotto le armi.

Art. 4.

Le disposizioni di questo decreto non sono applicabili al corredo degli uomini di truppa delle legioni carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani e degli allievi ufficiali medici della scuola d'applicazione di sanità militare, pei quali tutti continueranno ad essere osservate le norme in vigore.

Art. 5.

Il Ministro della guerra provvederà con apposite istruzioni allo eseguimento del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Per l'eseguimento delle disposizioni date col premesso Regio Decreto circa l'amministrazione del corredo degli uomini di truppa presso i vari corpi del regio esercito, fatta eccezione per quelli dell'arma dei carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani, e per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, è approvata, ed andrà in vigore dal 1° luglio prossimo, la seguente

Istruzione sulla amministrazione del corredo degli uomini di truppa.

CAPO I. — **Disposizioni generali.**

Art. 1. — *Prescrizioni fondamentali sulla amministrazione del corredo della truppa.*

§ 1. Alla somministrazione e al mantenimento degli oggetti di corredo militare per gli uomini di truppa provvedono i singoli corpi, per loro conto diretto, con gli assegni di primo corredo e colla quota compresa nell'assegno giornaliero degli uomini per la manutenzione del corredo individuale.

Gli oggetti continueranno dai corpi ad essere prelevati presso i magazzini militari od acquistati dal commercio secondo le norme in vigore.

§ 2. Gli oggetti di corredo, di cui gli uomini delle varie armi devono essere costantemente provvisti, sono indicati nelle istruzioni sull'equipaggiamento della truppa.

§ 3. La durata di servizio assegnata ai singoli oggetti risulta dalla tabella *N* accennata nel § 999 del Regolamento d'amministrazione. Tuttavia essi non devono essere rinnovati se non quando vengano effettivamente a trovarsi in condizioni tali da non potersi più mantenere in servizio.

I minuti oggetti di corredo non indicati nella tabella, e pei quali non è stabilita una durata fissa, sono distribuiti a misura del bisogno.

§ 4. Gli uomini ricevono gli oggetti di corredo a solo titolo d'uso, ma sono responsabili della loro buona conservazione, e devono quindi risarcire il corpo di ogni perdita o danno provenienti da colpa o negligenza.

L'uso degli oggetti è personale; e perciò qualsiasi scambio di robe tra uomini è vietato.

§ 5. I comandanti di compagnia sono anch'essi responsabili della buona conservazione degli oggetti di corredo in distribuzione presso gli uomini del loro reparto.

Ai comandanti di compagnia spetta pertanto, più che ad ogni altro, lo esercitare una continua vigilanza per ottenere che tutti gli uomini abbiano sempre la dovuta cura del proprio corredo.

§ 6. Nelle riviste dell'equipaggiamento individuale della truppa stabilite dal Regolamento di servizio interno, i comandanti di reggimento osserveranno che ogni soldato sia provvisto di tutti gli oggetti di vestiario prescritti, e, in special modo, che nelle rinnovazioni degli oggetti si seguano da tutte le compagnie criteri di giusta parsimonia ed uniformi, richiamando immediatamente all'osservanza de' loro doveri i comandanti di compagnia che se ne fossero allontanati.

Lo stesso faranno i comandanti di battaglione nelle rassegne semestrali prescritte dall'art. 142 del Regolamento d'amministrazione e in tutte le altre riviste all'equipaggiamento che occorra loro di passare alle dipendenti compagnie.

Art. 2. — *Libretto personale e foglio-vestiario.*

§ 7. Gli oggetti distribuiti agli uomini sono registrati sul *Libretto personale* mod. 339, ma solo come prova in con-

tradittorio delle fatte distribuzioni e per norma dei comandanti di compagnia nel regolare le successive.

Corrispondentemente ai libretti l'ufficio d'amministrazione tiene, per ogni individuo, un *Foglio-vestiario* mod. 348, (V. allegato *A*) come è detto ai § 75 e seguenti.

§ 8. Il libretto rimane sempre presso gli individui; il foglio-vestiario è conservato presso l'amministrazione del corpo.

§ 9. Nel caso che taluno rimanga sprovvisto del libretto, sarà tosto rifornito di altro a sue spese, salvo a sottoporlo anche a punizione disciplinare, ove lo smarrimento dipenda da incuria.

Nell'allestimento del nuovo libretto basterà, quanto al corredo, riportarvi gli oggetti che risultano tuttora in distribuzione, chiedendo all'uopo in comunicazione il corrispondente foglio-vestiario.

Lo stesso dicasi pel caso si tratti di rinnovare libretti esauriti o ridotti in condizione da non poter più servire, ricavandone i dati, in questo caso, dal libretto da rinnovarsi.

§ 10. Nell'occasione delle riviste all'equipaggiamento (§ 6), i comandanti di reggimento e di battaglione dovranno altresì accertarsi della regolarità ed esattezza dei libretti personali.

A questo effetto, dovranno prima ritirare dall'ufficio d'amministrazione alcuni *Fogli-vestiario*, presi a caso, e, confrontandoli coi corrispondenti libretti, riconoscere se sianvi state notate tutte le distribuzioni di oggetti.

CAPO II. — **Prima vestizione degli uomini come inscritti di leva, volontari o richiamati dal congedo.**

Art. 3. — *Vestizione degli inscritti di leva.*

§ 11. La vestizione degli inscritti di leva presso i distretti, se non è diversamente ordinato nella circolare per la chiamata alle armi, sarà fatta esclusivamente con oggetti di corredo nuovi, omettendo di distribuire gli oggetti della divisa militare corrispondenti a quelli di proprietà degli individui che si lasciano loro a tenore del § 1978 del Regolamento d'amministrazione.

È però fatta eccezione:

a) per le *boraccie* e gli *zaini*, i quali potranno anche essere distribuiti di classe;

b) per la seconda *giubba di panno*, per gl'inscritti ed arruolati che debbono averne due, la quale dovrà essere di classe e possibilmente di 2ª o di 3ª classe.

In ogni caso, per le robe che possono o debbono essere distribuite usate, corre obbligo ai distretti di disporre le cose in modo che gli inscritti assegnati ad uno stesso corpo siano, per quanto lo consenta lo stato del magazzino, tutti vestiti ugualmente, cioè abbiano tutti oggetti della stessa classe d'uso.

§ 12. La vestizione degli inscritti da parte dei distretti s'intende fatta per conto dei corpi cui gli uomini vengono assegnati.

A questi pertanto i distretti chiederanno rimborso degli oggetti distribuiti, dando però loro credito dell'assegno di primo corredo stato richiesto per gli inscritti, giusta il § 292 del Regolamento d'amministrazione.

§ 13. L'importo della quota corredo compresa nell'assegno giornaliero spettante ai distretti pei giorni antecedenti all'arrivo degli inscritti ai corpi, rimane a beneficio della massa vestiario dei distretti medesimi.

Saranno per contro a carico di essa massa le spese per le piccole modificazioni che occorrano agli oggetti di corredo per adattarli alla persona, per la provvista ed attaccatura dei fregi agli oggetti di vestiario e per la attaccatura delle piastrette alle gavette.

§ 14. Alla vestizione degli inscritti sarà proceduto secondo le norme ordinarie, senonchè i *Prospetti complessivi degli oggetti distribuiti* mod. 255, anzichè per arma, come prescrive il § 1983 del Regolamento d'amministrazione, saranno compilati distinti per corpo.

§ 15. Il rimborso degli oggetti distribuiti agli inscritti sarà dai distretti richiesto subito dopo l'invio degli uomini ai corpi, trasmettendo a questi la seconda copia del *Prospetto complessivo* mod. 255.

Sul prospetto saranno pure compresi gli assegni di primo corredo che debbono essere dai distretti accreditati ai corpi.

§ 16. *Vestizione presso i corpi.* — La vestizione degli inscritti di leva, che debbono essere equipaggiati direttamente presso i corpi di truppa (esempio gli alpini), è fatta per conto dei corpi cui gli uomini sono effettivi.

Così dicasi degli oggetti di corredo che i corpi debbano distribuire a complemento della vestizione fatta dai distretti.

Art. 4. — *Volontari e riammessi in servizio.*

§ 17. Gli uomini che contraggono arrolamento volontario sono vestiti per conto del corpo di cui debbono far parte.

Lo stesso è dei militari in congedo che vengono riammessi in servizio in seguito a loro domanda.

Art. 5. — *Chiamati per l'istruzione.*

§ 18. Anche per la vestizione dei richiamati alle armi per istruzione si osservano le norme del Regolamento d'amministrazione, senonchè la somministrazione degli oggetti si intenderà fatta per conto della massa vestiario, anzichè della massa generale come è ora prescritto dal § 2151 di esso Regolamento.

§ 19. Ai richiamati alle armi per istruzione non sarà distribuito il libretto personale, e non sarà rinnovato a coloro che ne fossero sprovvisti.

Sarà però distribuito quando si tratta di richiami di classi per un periodo maggiore di quattro mesi.

Art. 6. — *Chiamati alle armi per mobilitazione.*

§ 20. Nei casi di chiamata alle armi per mobilitazione, la vestizione, per parte dei distretti, è fatta per conto dei corpi o distretti cui gli uomini sono effettivi, o per conto proprio se si tratta di uomini appartenenti a reparti presidiari, di milizia mobile o territoriale da essi amministrati.

Degli oggetti distribuiti per conto di altri i distretti dovranno pertanto chiedere rimborso ai corpi o distretti, trasmettendo loro la parte 2ª dei corrispondenti *Fogli d'equipaggiamento* mod. 715, accompagnati da apposito prospetto riepilogativo dal quale risulti l'importo complessivo delle distribuzioni.

§ 21. Ai richiamati per mobilitazione sarà distribuito anche il libretto personale, ma solo per coloro che non l'abbiano mai ricevuto, oppure che, avendolo ricevuto, ne fossero sprovvisti.

§ 22. Anche gli uomini delle truppe di complemento, siano di 2ª o di 1ª categoria, si intendono vestiti per conto dei corpi cui verranno successivamente assegnati.

Nel chiedere rimborso degli oggetti distribuiti, se si tratta di corpi di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri, sanità e sussistenza), i distretti dovranno pertanto dare loro contemporaneo accredito dell'assegno di primo corredo. Così pure dicasi per gli uomini di 2ª categoria che venissero assegnati a corpi d'artiglieria e genio solo all'atto della mobilitazione.

§ 23. Per gli oggetti di vestiario distribuiti agli uomini as-

segnati dai distretti alle legioni carabinieri reali per completarne i reparti mobilitati (zappatori, aiutanti di sanità, portaferiti, conducenti, attendenti), i distretti chiedono rimborso alle legioni cui gli individui sono trasferiti.

I distretti daranno contemporaneamente credito alle legioni del corrispondente assegno di primo corredo.

§ 24. Per gli uomini della milizia territoriale provenienti dalla cavalleria e dal treno e trasferiti ai reggimenti di artiglieria e del genio, dopo la costituzione dei plotoni speciali costituiti per la requisizione quadrupedi i distretti chiederanno rimborso degli oggetti ai reggimenti di artiglieria e del genio, accreditando loro l'assegno di primo corredo.

CAPO III. — **Svestizione degli uomini che cessano dal servizio.**

Art. 7. — *Norme comuni ai corpi e distretti.*

§ 25. La svestizione dei congedati, tanto presso i distretti quanto presso i corpi, è fatta secondo le norme prescritte dal Regolamento d'amministrazione, senonchè:

a) le *giubbe di panno* e i *pantaloni di panno* dei sottufficiali dovranno essere lasciati ai congedati, rimanendo abrogato il secondo comma del § 2021 di esso regolamento;

b) nessuna registrazione occorrerà sia fatta sui libretti personali per le robe restituite dai congedati;

c) cessano, pei richiamati alle armi per istruzione, di avere effetto le disposizioni relative agli addebitamenti alle masse individuali accennati nel secondo comma del § 2159, e si considerano come abrogati i § 2160 e 2161.

§ 26. Anche agli uomini di truppa promossi ufficiali o nominati ad impiego civile debbono essere ritirati gli stessi oggetti di corredo che si ritirano ai congedandi, compresi in questo caso, pei sottufficiali, anche le giubbe ed i pantaloni di panno.

§ 27. Per gli uomini congedati mentre si trovano in licenza dovranno essere altresì osservate le prescrizioni del § 2038 del precitato Regolamento.

§ 28. Per i congedati che debbono essere mandati alle case loro per mezzo dei distretti, la valutazione dei principali oggetti che indossano — cioè: dei *cappotti* (*pastrani* o *mantelline*), delle *giubbe di panno* e dei *pantaloni di panno* — sarà fatta dagli stessi corpi, assegnando loro, qualunque ne sia il reale stato d'uso, il prezzo della classe corrispondente ai mesi

pei quali secondo la durata attribuita alle singole classi (§ 3), avrebbero ancora dovuto rimanere in distribuzione.

Nel caso che gli oggetti avessero dovuto ancora durare un numero di mesi ugualmente distante dai limiti di due classi immediate, saranno assegnati alla classe superiore.

Per tutti gli oggetti superiormente menzionati i corpi dovranno perciò indicare ai distretti, notandola sull'*Elenco avviso* mod **44**, anche la durata in meno percorsa e il prezzo della corrispondente classe.

§ 29. I trasferiti in altri corpi armati (guardie di finanza, guardie carcerarie e simili) debbono, prima di lasciare il corpo, restituire tutti gli oggetti del corredo militare, tranne quelli indispensabili pel viaggio; e quando gli oggetti da lasciare loro siano ancora in buono stato, dovranno essere scambiati con altri di minor valore e preferibilmente con oggetti fuori servizio.

Gli oggetti lasciati agli uomini alla partenza dal corpo s'intendono abbandonati e non occorre per ciò chiederne rimborso.

Art. 8. — *Oggetti ritirati dai distretti.*

§ 30. La svestizione dei congedati ricevuti dai distretti per essere inviati alle case loro si intende fatta per conto dei corpi a cui gli uomini sono effettivi.

Del valore d'estimo delle robe ritirate i distretti daranno pertanto rimborso ai corpi, trasmettendo loro l'*Elenco* mod. 361.

§ 31. Anche le robe enumerate nel § 28 saranno dai distretti ritirate e stimate secondo le norme comuni senza tener conto della valutazione stata fatta dai corpi e, dopo il riattamento, verranno riprese nel carico verso lo Stato secondo la classe corrispondente al loro reale stato d'uso.

Per esse dovrà però essere rimborsato ai corpi, anzi che il prezzo risultante dall'estimo, il prezzo di classe indicato dai corpi stessi.

§ 32. Ad ogni congedamento di classi per fine di ferma, i distretti trasmettono al Ministero una dimostrazione delle robe ritirate per conto dei corpi, dalla quale appaia:

a) la quantità degli oggetti stati ritirati per ogni corpo e il valore d'estimo stato loro attribuito dal distretto;

b) la spesa complessiva stata fatta dal distretto pel riattamento delle robe prima della loro assunzione nel carico del magazzino, il valore poscia loro attribuito e il vantaggio o lo scapito che ne è derivato.

Gli oggetti di panno accennati nel § 28 saranno inoltre dimostrati in gruppo a parte e per ogni specie di oggetti, secondo il valore di classe pel quale sono stati rimborsati ai corpi, indicando pure il valore pel quale sono stati assunti nel carico del distretto.

Art. 9. — *Oggetti ritirati dai corpi.*

§ 33. Gli oggetti ritirati direttamente dai corpi ai congedati od a coloro che cessano altrimenti dal servizio, o sono trasferiti in altre armi, sono ripresi per conto dei corpi medesimi.

Dove però si tratti di aggregati d'altri corpi, gli oggetti si intendono ritirati per conto del corpo cui gli uomini sono effettivi, ed a questo se ne darà perciò rimborso con norme analoghe a quelle stabilite pei distretti nei §§ 30 e 31.

Gli oggetti che possono servire anche al corpo da cui sono ritirati saranno da questo assunti nel carico verso lo Stato; gli altri saranno invece ceduti al più vicino corpo o distaccamento dell'arma per la quale gli oggetti sono in uso.

§ 34. Ad ogni congedamento di classi per fine di ferma, anche i reggimenti alpini, cavalleria, artiglieria e genio trasmetteranno al Ministero una dimostrazione delle robe state ritirate ai congedati e poscia riprese nel carico del magazzino, compilata in modo analogo a quella indicata pei distretti nel precedente § 32.

CAPO IV. — **Rinnovazione e manutenzione del vestiario presso i corpi.**

Art. 10. — *Distribuzione degli oggetti di corredo ed esito degli oggetti surrogati.*

§ 35. Gli oggetti di corredo che occorrono per la rinnovazione del vestiario agli uomini, sono prelevati dal magazzino con *Buoni* mod. 260, firmati dai comandanti di compagnia e vidimati dal comandante di battaglione, e colle norme stabilite dal Regolamento d'amministrazione.

Le distribuzioni degli oggetti agli individui sono fatte dal furiere, alla presenza del comandante o di un ufficiale della compagnia, e contemporaneamente notate sui *Libretti personali* degli interessati.

§ 36. Quando è chiesta la surrogazione di qualche capo di

corredo, il comandante della compagnia, prima di ammetterla, è in obbligo di esaminare l'oggetto che si tratta di surrogare e accertarsi che realmente non possa più mantenersi in servizio.

§ 37. Il comandante di compagnia osserverà inoltre, colla scorta del libretto, per quanto tempo l'oggetto da surrogarsi è stato in distribuzione.

Nel caso che esso non abbia fatto l'intera durata assegnatagli, addebiterà all'individuo la quota corrispondente al minor tempo pel quale è rimasto in servizio.

Dove però ritenesse che il consumo prematuro non sia dovuto ad incuria, ma a cause di servizio, non farà alcun addebito, notando le sue decisioni e le ragioni di esse sul giornale di contabilità.

§ 38. Nel caso che il maggior consumo ecceda l'equivalente di lire 3, l'esonerazione dall'addebito per cause di servizio dovrà essere approvato dal relatore del consiglio d'amministrazione dal quale il reparto direttamente dipende.

A tale effetto il comandante della compagnia presenta al relatore apposita nota, dalla quale appaiano le cause che hanno dato luogo al più rapido consumo delle robe; ed il relatore, esaminate le ragioni addotte e chiesti, se occorra, ulteriori schiarimenti, pone le sue decisioni appiè della stessa nota, che quindi restituisce al comandante della compagnia.

Quando l'esonerazione dall'addebito sia ammessa, la compagnia ne farà oggetto di registrazione sul giornale di contabilità, annettendovi la nota restituita.

§ 39. Agli uomini prossimi al congedamento si devono distribuire oggetti usati.

§ 40. Gli oggetti surrogati come non più adoperabili in servizio, distribuiti quelli prelevati per la loro surrogazione, sono dalle compagnie restituiti al magazzino, il quale vi appone tosto il contrassegno speciale col bollo prescritto dal § 1703 del Regolamento d'amministrazione.

È però fatta facoltà ai comandanti di compagnia, quando lo credano utile e conveniente, di lasciarli ancora per altro tempo agli individui per indossarli nei servizi interni di quartiere; provvedendo però che, anche in questo caso, siano muniti dell'accennato contrassegno speciale.

§ 41. Gli oggetti di vestiario fuori servizio riconsegnati dalle compagnie sono custoditi nel magazzino separatamente dagli altri.

Di quelli che sono ancora utilizzabili si tiene conto su ap-

posito *Registro* modello 432 e il corpo se ne serve poscia, secondo il bisogno, per distribuirli agli uomini da congedarsi o che lasciano altrimenti il servizio (§ 29 e 52), o cederli a pagamento ai capi operai pel servizio delle riparazioni.

Gli oggetti e le parti degli oggetti non più atti a servizio alcuno sono invece venduti come le altre robe fuori d'uso.

§ 42. Le disposizioni del paragrafo precedente valgono anche per i distaccamenti dei reggimenti alpini, artiglieria e genio e degli stabilimenti militari di pena che hanno un proprio magazzino succursale.

Presso gli altri distaccamenti invece gli oggetti saranno ripresi in magazzino senza che occorra contrassegnarli con bollo speciale o tenere per essi apposito registro, dovendo essere riportati al corpo al loro rientrare nella sede ordinaria.

Art. 11. — *Riparazioni al corredo in consegna agli uomini.*

§ 43. Le riparazioni agli oggetti di corredo in consegna agli uomini di truppa sono fatte a misura del bisogno, ponendo però mente che la spesa sia sempre in giusto rapporto col valore dell'oggetto da riparare e colla durata che deve ancora fare.

§ 44. Quando occorre far riparare oggetti di vestiario, i comandanti di compagnia, prima di autorizzare le riparazioni, sono in dovere di riconoscere le cause che le rendono necessarie, e, dove procedano da fatti accertati d'incuria, addebitarne la spesa agli autori dei guasti.

§ 45 Nel regolare le riparazioni, i comandanti di compagnia dovranno aver presente che le spese non avrebbero da eccedere, in massima, l'importo del quarto della quota vestiario compresa nell'assegno degli uomini.

Dovranno pertanto prendere per norma e regolarsi in modo che nel corso dell'anno le spese per le riparazioni non eccedano complessivamente la media di:

lire 10, per ogni individuo, nei corpi di fanteria di linea, distretti, compagnie di sanità e sussistenza e compagnie di disciplina;

lire 12, nei reggimenti granatieri, bersaglieri, genio (meno treno e pontieri) e artiglieria da fortezza;

lire 15, nei reggimenti alpini, artiglieria da montagna e nelle compagnie pontieri;

e lire 16, nei reggimenti di cavalleria, artiglieria da campagna e a cavallo, treno, operai e veterani d'artiglieria e genio.

Art. 12. — *Aggregati di altri corpi.*

§ 46. Gli oggetti di corredo distribuiti ad uomini d'altri corpi s'intendono somministrati per conto del corpo cui gli uomini sono effettivi.

§ 47. Le spese per riparazioni agli oggetti di corredo sono esse pure a carico dei corpi cui gli individui appartengono.

Per gli aggregati dell'arma dei carabinieri e del corpo invalidi e veterani, e per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità, le spese verranno contemporaneamente addebitate alle masse individuali.

§ 48. I rimborsi degli oggetti di corredo distribuiti agli aggregati d'altri corpi e delle spese di riparazioni sono regolati al termine del trimestre, comprendendo le partite nello *Specchio* modello 296.

Per le distribuzioni sarà però, mese per mese, trasmesso ai corpi cui gli uomini appartengono, per cura della sezione conti, un elenco nominativo dal quale risultino gli oggetti distribuiti a ciascuno, la classe d'uso e la data delle singole distribuzioni.

Art. 13. — *Norme da osservarsi nei trasferimenti d'uomini da una ad altra compagnia.*

§ 49. Gli uomini di truppa trasferiti da una ad altra compagnia, devono recar seco tutto il loro equipaggiamento individuale.

§ 50. Prima della loro partenza, il comandante della compagnia perdente si accerta che siano provveduti di tutti gli oggetti prescritti e che abbiano il *Libretto personale* in ordine; firma, su questo, il quadro delle armi ed altre robe in consegna agli individui in segno di riconoscimento del carico individuale, ed anche, quando ne sia il caso, il quadro degli addebitamenti per stabilire con quale debito i trasferiti passano alla nuova compagnia.

§ 51. Al giungere alla nuova compagnia, il comandante di questa si accerta della perfetta concordanza fra gli oggetti portati dagli individui e le scritture del libretto personale, e, nel caso riscontrasse qualche oggetto mancante, ne rende immediatamente avvisato il comandante della compagnia perdente per fare senza indugio le debite ricerche e appianare le differenze.

Colla scorta del libretto assume quindi carico sul giornale di contabilità delle armi, bufetterie e oggetti di servizio generale in consegna agli individui, e dispone, quando ne sia il caso, per l'inscrizione degli individui fra i debitori verso l'amministrazione e per la prosecuzione delle ritenute a sconto dei debiti.

Art. 14. — *Norme da osservarsi nei trasferimenti di uomini ad altri corpi.*

§ 52. Gli uomini di truppa eventualmente trasferiti ad altro corpo per esigenze di servizio o di disciplina, o in seguito a rassegna, recano seco tutto il loro corredo

A quelli però, che passano in corpi aventi diversa uniforme, devonsi, prima della partenza, riprendere tutti gli oggetti di cui nel nuovo corpo non abbiano bisogno, lasciando loro solamente quelli che siano necessari per il viaggio.

Quando gli oggetti di diversa foggia da lasciarsi loro siano ancora in buona condizione di servizio, devono prima essere scambiati con altri di condizioni meno buone.

§ 53. Gli oggetti, che gli individui recano seco, s'intenderanno ceduti al nuovo corpo contro rimborso del valore corrispondente alla classe cui possono essere assegnati in ragione della durata che devono ancora percorrere, osservando all'uopo, per tutte le robe, norme conformi a quelle indicate nel § 28 pei principali capi di corredo.

Ove il trasferimento avvenga prima che gli individui abbiano compiuto un anno di ferma, il corpo perdente cederà contemporaneamente al nuovo corpo l'intero assegno di primo corredo, se il passaggio accade nei primi tre mesi di servizio; la metà, se nel periodo degli altri nove mesi.

§ 54. Nei trasferimenti di corpo, tanto dalla compagnia perdente quanto dalla compagnia ricevente, si osserveranno le stesse norme date di sopra per i passaggi di compagnia (§ 50 e 51)

Per quelli che abbiano debiti verso l'amministrazione, la compagnia perdente compila inoltre e rimette al relatore una *Nota di partecipazione dei debiti* mod. 269 pel rimborso da ripetersi dal corpo cui gli individui sono stati trasferiti.

Nel caso che qualche individuo giungesse al nuovo corpo mancante di qualche oggetto di corredo o sprovvisto del libretto personale, il comandante della compagnia ricevente ne dà tosto avviso all'ufficio d'amministrazione del proprio corpo,

al quale incombe di fare col corpo perdente gli atti necessari per accertare le cause della mancanza e provvedere in conseguenza.

§ 55. Per regolare le operazioni di rimborso dipendenti da passaggi di uomini dall'uno all'altro corpo, il corpo perdente trasmetterà al corpo ricevente la *Tabella di passaggio* modello 268, sulla quale saranno indicati:

a) gli oggetti di corredo di cui gli individui sono provvisti, coi mesi d'uso che devono ancora percorrere e il prezzo della corrispondente classe;

b) l'assegno o metà assegno di primo corredo per quelli trasferiti durante il primo anno di ferma;

c) l'importo del debito che i trasferiti avessero verso la cassa.

§ 56. Per gli uomini, che vengano trasferti nell'arma dei carabinieri reali mentre sono in servizio, i corpi perdenti si regolano secondo le norme stabilite per gli altri trasferimenti di corpo.

La quota d'assegno di primo corredo, che venga ceduta dai corpi nel caso previsto al secondo comma del § 53, sarà dalla legione accreditata al conto individuale dei trasferiti.

§ 57. Gli individui dell'arma dei carabinieri eventualmente trasferti in altre armi saranno considerati, per rispetto al conto di massa, come quelli che cessano definitivamente dal servizio, lasciando però loro tutte le robe, che possano ancora servire nel nuovo corpo.

Epperò i conti di massa saranno liquidati secondo le norme stabilite per questi casi dal Regolamento d'amministrazione.

Risultando in credito, questo sarà pagato all'atto stesso del passaggio; risultando in debito, ne sarà dalla legione procurato il rimborso secondo le norme stabilite per i congedati, senza che l'individuo possa essere sottoposto a ritenuta.

Per gli uomini che sono trasferti in altro corpo nel primo anno di servizio, le legioni dovranno addebitare al loro conto di massa anche l'assegno o parte dell'assegno di primo corredo secondo le norme del § 110 del regolamento sugli assegni fissi, se non che, invece di darsene debito nei conti verso lo Stato, ne passeranno l'importo al nuovo corpo a compenso delle spese per la nuova vestizione.

§ 58. Per gli individui trasferti nel corpo invalidi e veterani si osserveranno le norme ordinarie indicate nei precedenti § 52, 53, 54 e 55.

Il corpo invalidi impianterà per essi il conto di massa.

§ 59. Nell'impianto del conto di massa, tanto le legioni carabinieri quanto il corpo invalidi e veterani, oltre all'importo degli oggetti di vestiario che gli individui recano seco (§ 53), vi addebiteranno altresì l'importo dei debiti personali che abbiano dovuto rimborsare al corpo perdente a norma del § 92.

Art. 15. — *Premi pel buon governo del corredo.*

§ 60. Ai caporali e soldati rimasti sotto le armi non meno di diciotto mesi, e che durante il servizio abbiano dato prova di particolare cura nella conservazione del vestiario, potrà essere concesso, all'atto del congedamento, un premio di lire cinque.

Per coloro che, oltre all'avere bene conservato il corredo, avessero fatto uso continuato di biancheria propria (camicie, mutande, farsetti, ecc), dando così luogo ad un minor consumo di robe dell'amministrazione, il premio potrà essere elevato sino a lire dieci

§ 61. La concessione dei premi è fatta dal consiglio d'amministrazione permanente su proposte presentate dai comandanti di compagnia in seguito a deliberazioni collettive prese da tutti gli ufficiali presenti di ciascuna compagnia.

Le proposte saranno fatte nell'ultimo mese della ferma e, specialmente quando si tratta di congedamento di classi, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'invio in congedo, affinchè il consiglio abbia tempo di fare tutti gli atti, che occorrono per pronunciare le sue decisioni.

§ 62. Le proposte delle compagnie saranno presentate per mezzo dei comandanti di battaglione, i quali dovranno porre sovra esse anche il loro parere.

Per gli uomini dello stato maggiore e del deposito saranno presentate per mezzo del relatore.

§ 63. Per gli uomini delle compagnie di sanità e di sussistenza le proposte di premi sono fatte direttamente dai comandanti di compagnia e presentate al consiglio: le prime per mezzo del relatore dell'ospedale; le altre, per mezzo del direttore territoriale di commissariato.

§ 64. Per i plotoni distaccati dalle compagnie le proposte saranno fatte egualmente dai comandanti di compagnia, richiedendo prima i dati necessari ai comandanti dei distaccamenti.

§ 65. Nelle proposte delle compagnie saranno compresi anche gli aggregati d'altre compagnie e d'altri corpi.

Le proposte relative agli aggregati d'altri corpi sono dal consiglio comunicate al corpo cui gli uomini sono effettivi, il quale, se ammette il premio, ne darà tosto avviso al corpo cui sono aggregati perchè provvegga al pagamento.

§ 66. Nel fare le proposte dei premi, i comandanti di compagnia dovranno esaminare i libretti personali e prendere specialmente per base la durata fatta percorrere agli oggetti oltre il tempo prescritto, tenendo anche conto del tempo passato dagli uomini all'ospedale o in altra posizione che non richieda un uso continuo degli oggetti di divisa.

§ 67. I consigli d'amministrazione esaminano le proposte delle compagnie e fatti i riscontri che credono per accertare che da tutti i reparti si seguano criteri uniformi, emettono le loro decisioni con appositi atti deliberativi.

I premi concessi sono quindi annunziati all'ordine del giorno e pagati agli individui, all'atto dell'invio in congedo, dalla cassa del corpo o del distaccamento, ritirandone quitanza su apposito elenco.

§ 68. Al congedamento di ogni classe, tutti i corpi trasmetteranno poi al Ministero un elenco dei premi concessi colla indicazione specifica delle ragioni per le quali furono accordati e del percento dei premiati in rapporto al numero dei congedati.

Art. 16. — *Debiti degli uomini di truppa.*

§ 69. Gli addebitamenti fatti ad uomini di truppa per maggior consumo di oggetti di corredo dipendenti da incuria, per perdita e guasti di materiali di qualunque specie (presso i corpi, negli ospedali o dovunque), o per qualsiasi altro motivo, costituiscono un debito degli individui verso l'amministrazione del corpo.

I debiti saranno estinti mediante ritenute sul soldo di centesimi 5 pei soldati, 10 pei caporali e 20 pei sottufficiali.

§ 70. È fatta facoltà ai debitori di soddisfare più prontamente al debito rilasciando una maggiore quota sul soldo o su altri assegni, od anche pagando del proprio somme a sconto o a saldo degli addebitamenti.

Le somme che i debitori pagano del proprio volontariamente sono rimesse al comandante della compagnia, che le verserà in cassa, al termine d'ogni quindicina, con apposito elenco.

§ 71. Gli addebitamenti e le ritenute, come pure i pagamenti volontari a sconto di debiti, sono dalle compagnie con-

temporaneamente registrati sul giornale di contabilità e sui libretti personali degli interessati.

La registrazione è fatta: per gli addebitamenti, volta per volta; per le ritenute, al termine del mese, o, per gli individui che debbono assentarsi dalla compagnia lungo il mese, all'atto della partenza; e per i pagamenti volontari, all'atto che i debitori ne rimettono l'importo al comandante della compagnia.

§ 72. Quando gli individui cessano di far parte della compagnia, si chiude, sul libretto personale, il conto degli addebitamenti, facendovi risultare il residuo debito con apposita dichiarazione firmata dal comandante della compagnia.

Nel caso di rinnovazione di qualche libretto personale (§ 9), basterà, per riguardo al conto degli addebitamenti, riportare sul nuovo libretto la rimanenza del debito al 1° del mese in corso e le successive registrazioni quali risultano dal giornale di contabilità.

§ 73. Sul giornale di contabilità il conto degli addebitamenti è dimostrato nel quadro 7, sul quale sarà pure ritirata ricevuta delle somme versate in cassa a titolo di pagamenti volontari.

Gli addebitamenti e le ritenute, o pagamenti volontari, fatti presso altre compagnie od altri corpi, cui gli uomini fossero temporaneamente aggregati, vengono dalla compagnia, cui sono effettivi, inscritti sul giornale di contabilità in corso al rientrare degli individui, ricavando le partite dai libretti personali, ovvero, per quelli che rimanessero lungo tempo lontani o non dovessero più rientrare, quando se ne riceva comunicazione dall'ufficio d'amministrazione(§ 96).

§ 74. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicabili agli addebiti fatti ai richiamati per istruzione o per mobilitazione.

La liquidazione dei debiti che rimanessero all'atto del congedamento (§ 95) sarà a carico dei corpi anche se di individui che debbano essere ritrasferiti ai distretti, e per i richiamati per istruzione non occorrerà tenerne conto sui libretti personali neppure per quelli che ne siano provvisti.

CAPO V. — Contabilità.

Art. 17. — *Allestimento e tenuta dei fogli-vestiario.*

§ 75. Per tener conto delle distribuzioni di vestiario fatte agli uomini di truppa e riscontrare la durata percorsa dagli oggetti, i corpi impiantano, per ogni individuo incorporato, un *Foglio-vestiario* mod. 348, sul quale si notano i singoli oggetti distribuiti colla indicazione della classe d'uso.

I fogli-vestiario sono allestiti dall'ufficio d'amministrazione (sezione conti) coi dati presentati dai prospetti complessivi della prima vestizione ricevuti dai distretti (§ 15), o, per gli uomini che si vestono direttamente dai corpi, col sussidio dei buoni rilasciati dalle compagnie.

Essi sono successivamente tenuti in pari colla scorta dei giornali di contabilità delle compagnie parificati coi corrispondenti buoni, e per gli aggregati ad altri corpi colla scorta degli elenchi ricevuti a norma del § 48.

§ 76. Nel registrare sui fogli-vestiario gli oggetti di corredo distribuiti a titolo di rinnovazione, la sezione dei conti dovrà far risultare la durata percorsa dal corrispondente oggetto rinnovato.

Nel caso che questo sia stato tolto dal servizio prima del tempo prescritto, la sezione conti dovrà inoltre verificare se l'individuo sia stato sottoposto al prescritto addebitamento, o se, dalle registrazioni del giornale di contabilità (§ 37 e 38), risulti ne sia stato esonerato, e, dove qualche addebitamento sia stato omesso, riferirne tosto al relatore.

§ 77. I fogli-vestiario sono conservati dalla sezione conti divisi per compagnia.

Quando gli uomini vanno in congedo sono passati all'archivio del corpo ed ivi conservati, distinti per compagnia e per classi, per lo spazio di cinque anni dal congedamento di caduna classe.

§ 78. Per gli uomini trasferti di corpo mentre si trovano sotto le armi, il foglio vestiario sarà trasmesso al nuovo corpo per le successive regi-trazioni.

Per quelli transitati ad altro corpo all'atto dell'invio in congedo o dopo, continua a rimanere presso il corpo primitivo.

§ 79. Per gli uomini chiamati alle armi solo per istruzione non occorre sia allestito il fogho-vestiario o venga ripreso il foglio antecedente.

Neppure occorre per gli uomini richiamati alle armi per la mobilitazione dell'esercito.

Art. 18. — *Riscontri del consiglio d'amministrazione sulla gestione del corredo per parte delle compagnie.*

§ 80. Alla fine di ogni trimestre, la sezione conti compila e presenta al relatore, colla scorta dei dati ricavati dai giornali di contabilità, un prospetto conforme all'allegato *B*, per far risultare l'importo delle distribuzioni d'oggetti di corredo a titolo di rinnovazione e delle riparazioni al vestiario fatte da ciascuna compagnia nel corso del trimestre e la media individuale, come pure l'importo complessivo degli addebitamenti fatti agli uomini pei maggiori consumi dipendenti da incuria.

Il prospetto sarà quindi dal relatore presentato al consiglio d'amministrazione.

§ 81. Il consiglio prende in accurato esame i dati risultanti dal prospetto con norme analoghe a quelle accennate nel § 1082 del regolamento d'amministrazione.

Frattanto, dove risultino differenze rilevanti tra compagnia e compagnia e tali da lasciare dubbio che presso qualcuna di esse il servizio del vestiario non sia regolato colla voluta parsimonia, il comandante del reggimento ne farà oggetto di osservazione ai reparti interessati, richiamando i comandanti di compagnia alla più stretta osservanza dei loro doveri.

Art. 19. — *Massa vestiario.*

§ 82. A rappresentare gli introiti e le spese relative al servizio del corredo degli uomini di truppa è istituito nella contabilità interna dei corpi e distretti apposito conto col titolo: *Massa vestiario*.

§ 83. Formano oggetto d'introito al conto della massa vestiario:

a) l'assegno di primo corredo dovuto per i nuovi arrolati o riammessi in servizio e per i richiamati alle armi per istruzione o per mobilitazione;

b) l'importo della quota *vestiario* compresa nell'assegno giornaliero degli uomini, quale risulta dal rendiconto generale degli assegni o rendiconti corrispondenti;

c) l'importo degli addebitamenti fatti agli uomini a risarcimento di danni al corredo;

d) i rimborsi avuti dai distretti o da altri corpi per oggetti ripresi agli individui congedati o cessati altrimenti dal servizio;

e) il valore di tariffa degli oggetti di corredo ripresi, dopo riattati, nel carico verso lo Stato come restituiti dai congedati e da coloro che cessano dal servizio;

f) i rimborsi avuti da altri corpi per gli oggetti di corredo portati da uomini in essi transitati;

g) i rimborsi avuti da altri corpi per la cessione dell'assegno o metà assegno di primo corredo di uomini da essi avuti;

h) il benefizio risultante da eventuali passaggi di oggetti di corredo da una classe inferiore a una classe superiore;

i) i vantaggi nelle costruzioni di oggetti di corredo;

l) il provento della vendita di oggetti di corredo fuori servizio e di ritagli di panni e tele;

m) qualunque altro introito dipendente dal servizio del vestiario.

§ 84. Si applicano in uscita alla massa vestiario:

a) il valore degli oggetti di corredo distribuiti dal corpo ai propri uomini;

b) le spese per le riparazioni agli effetti di vestiario in distribuzione;

c) i rimborsi fatti ai distretti per le distribuzioni di oggetti agli inscritti di leva e alle varie amministrazioni per distribuzioni ad aggregati del corpo;

d) le spese del vestiario speciale per gli istruttori, sottistruttori e allievi istruttori di scherma e di ginnastica, per gli uomini dei plotoni allievi istruttori delle armi a cavallo, per gli addetti come macchinisti e fuochisti delle locomotive (§ 1007 del Regolamento d'amministrazione), pei zappatori del reggimenti di fanteria e cavalleria e per gli uomini della brigata lagunari (§ 1733 e 1734 ivi);

e) la provvista e rinnovazione dei distintivi per la divisa della truppa (§ 1004 ivi);

f) il valore degli effetti ripresi agli uomini congedati per conto di altri corpi e a questi rimborsato;

g) le spese per la ripulitura e il riattamento degli oggetti ripresi agli uomini e restituiti al magazzino;

h) i rimborsi fatti ad altri corpi per gli oggetti di corredo di uomini da essi avuti;

i) i rimborsi fatti ad altri corpi per la cessione dell'assegno o metà assegno di primo corredo di individui in essi transitati;

l) i premi per la buona conservazione del corredo, compresi quelli pagati per mezzo d'altri corpi a norma del § 65;

m) gli scapiti nelle costruzioni degli oggetti di vestiario;

n) la perdita derivante da eventuali passaggi di oggetti di corredo ad una classe inferiore per deperimenti naturali (§ 530 ivi);

o) la restituzione allo Stato delle quote d'assegno di primo corredo, nei casi previsti dal Regolamento sugli assegni;

p) i residui debiti verso l'amministrazione lasciati dagli uomini che cessano dal servizio nei casi nei quali, a tenore del § 95, vanno imputati alla massa vestiario;

q) ogni altra spesa dipendente dal servizio del vestiario.

§ 85. Sono pure comprese nel conto della massa vestiario le quote fisse di lire 5 da rimborsarsi dai corpi di artiglieria e genio ai distretti a compenso del consumo degli oggetti di corredo distribuiti da questi ai richiamati per istruzione (§ 2208 del Regolamento di amministrazione).

§ 86. Per gli oggetti di corredo, che si distribuiscono ad uomini di altri corpi, il corpo che ha gli uomini in aggregazione conteggierà le partite direttamente al conto magazzino.

Così pure dicasi per le distribuzioni dei distretti agli inscritti di leva per conto dei corpi e per la cessione a questi del corrispondente assegno di primo corredo.

Sono del pari imputate al conto magazzino le spese per riparazione al corredo degli aggregati d'altri corpi ed i corrispondenti rimborsi.

§ 87. Per l'assettamento della gestione del corredo della truppa i passaggi di partite sul *Riassunto trimestrale* indicati alle lettere *i*), *m*), *n*) del § 2339 del Regolamento d'amministrazione saranno rispettivamente fatti a favore e carico del conto magazzino e della massa-vestiario.

L'attivo o il passivo della massa-vestiario sarà rappresentato nel bilancio del corpo, allegandovi il *Prospetto analitico* mod. 300.

Art. 20. — *Rendiconti del corredo nei rapporti col bilancio.*

§ 88. Nulla è innovato per ciò che riguarda i conti del corredo della truppa nei rapporti tra i corpi ed il bilancio dello Stato.

Per conseguenza gli assegni di primo corredo e la parte della quota-vestiario assegnata per la rinnovazione del corredo continueranno ad essere conteggiati nel *Rendiconto* mod. 357 e su questo i corpi si daranno debito delle spese per le distribuzioni di oggetti.

§ 89. La restituzione dell'assegno o di parte dell'assegno di primo corredo, nei casi previsti dai § 110 e seguenti del

Regolamento sugli assegni fissi, sarà fatta a carico dei corpi, inscrivendola a debito sul citato rendiconto.

Nei casi di morte però non sarà fatta alcuna restituzione tutte le volte che la morte sia avvenuta in condizioni tali da non essere più possibile il ricupero del vestiario, come ad esempio pei morti in naufragio o pei morti per malattie che importano l'abbruciamento del corredo.

Art. 21. — *Conto e liquidazione dei debiti degli uomini verso l'amministrazione.*

§ 90. Per tenere in evidenza lo stato dei debiti degli uomini di truppa verso l'amministrazione, la sezione conti compila trimestralmente, per ogni compagnia, un distinto *Prospetto riassuntivo* mod. 392, traendone i dati, mese per mese, dai giornali di contabilità delle compagnie.

Sul prospetto si comprenderanno soltanto gli effettivi d'ogni compagnia, rappresentando gli addebitamenti fatti nel corso del trimestre in distinte colonne secondo che ne sia devoluto l'importo alla massa vestiario, alla massa generale o ad altri conti.

§ 91. Per gli uomini ricoverati all'ospedale, in licenza ordinaria e straordinaria, o comunque assenti senza diritto a soldo, il debito sarà egualmente tenuto in evidenza per essere poi riprese le ritenute al loro rientrare al corpo.

§ 92. Pei debitori, che vengono trasferiti ad altri corpi, il debito, che risulterà all'atto del trasferimento, va assunto e rimborsato dal nuovo corpo, al quale spetta proseguire le ritenute pel ricupero.

Il rimborso sarà dato secondo la somma che risulterà dalla tabella di passaggio ricevuta giusta il § 55.

§ 93. Per gli uomini trasferti al deposito centrale delle truppe d'Africa per essere inviati ai presidi sul Mar Rosso, i residui debiti saranno liquidati a carico del corpo perdente come per quelli che cessano dal servizio.

Per contro i debiti degli uomini delle truppe d'Africa, che vengano ritransitati ai corpi primitivi, saranno liquidati a carico del deposito centrale.

§ 94. I debiti degli uomini passati alle carceri militari preventive in aspettazione di giudizio rimangono nei conti del corpo cui sono effettivi.

Nel caso che il giudizio non sia susseguito da condanna, saranno poi riprese le ritenute sino ad estinzione del debito; nel caso contrario, saranno abbandonati.

§ 95. I residui debiti degli uomini congedati, pei quali non si possa ottenere il rimborso su altri assegni a carico del bilancio della guerra, e quelli dei morti, dei dichiarati disertori e dei condannati alle carceri od alla reclusione militare o cancellati dai ruoli sono liquidati a carico della massa del corpo alla quale si riferisce la parte maggiore del debito.

I residui debiti dei sottufficiali promossi sottotenenti, che non vengano saldati direttamente dai debitori, saranno invece passati ai corpi cui questi vengono trasferiti, onde possano provvedere alla liquidazione secondo le norme stabilite per i debiti degli ufficiali verso la cassa.

Le liquidazioni a carico delle masse del corpo dovranno essere fatte per atto deliberativo del consiglio d'amministrazione permanente, il quale, innanzi di ammetterle, avrà cura di riconoscere, per mezzo del relatore, l'origine dei debiti e assicurarsi della continuata applicazione delle ritenute, imputando ai comandanti di compagnia, quando ne sia il caso, la parte dei debiti che per loro inavvertenza o trascuratezza non fosse stata rimborsata.

§ 96. Degli addebiti e delle ritenute fatte ad aggregati d'altri corpi, i corpi che hanno gli individui in aggregazione si daranno rispettivamente credito e debito verso il corpo cui sono effettivi, comprendendo le partite sullo *Specchio* mod. 296

Ricevuto lo specchio, il corpo cui gli uomini sono effettivi verifica se le partite siano dalle compagnie interessate già state inscritte sui giornali di contabilità e in caso negativo ne dà loro comunicazione con apposite note.

§ 97. La gestione dei debiti degli uomini di truppa verso l'amministrazione sarà dimostrata, nella contabilità interna, in apposito conto, dal quale dovrà pertanto apparire:

a) in entrata, l'importo delle ritenute sul soldo e dei pagamenti volontari a sconto dei debiti, i residui debiti dei trasferiti in altri corpi e di quelli saldati dai debitori o liquidati a carico delle masse del corpo e l'importo dei rimborsi ricevuti da altri corpi per le ritenute fatte agli aggregati;

b) in uscita, l'importo degli addebitamenti fatti agli individui nel corso del trimestre, i residui debiti dei venuti da altri corpi e le somme rimborsate ad altri corpi, per addebitamenti stati fatti agli aggregati, o ad ospedali per guasti imputati agli ammalati (§ 2700-*d* del Regolamento d'amministrazione).

Al termine del trimestre la somma complessiva dei debiti sarà dimostrata in bilancio, allegandovi, debitamente riepilogati, i *Prospetti riassuntivi* di cui al § 90.

§ 98. I *Prospetti riassuntivi* ed il correlativo riepilogo serviranno anche per giustificare i passaggi fra il conto dei debiti della truppa e gli altri conti dell'importo degli addebitamenti fatti a favore delle varie masse del corpo.

CAPO VI. — **Disposizioni complementari e transitorie.**

Art. 22. — *Disposizioni complementari.*

§ 99. Le presenti istruzioni andranno in vigore col 1° luglio 1889, dalla quale data il sistema dei conti delle masse individuali si intende abolito.

§ 100. Per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani le presenti istruzioni sono applicabili solo per quanto è detto nei § 56, 57, 58 e 59.

§ 101. Nei corpi pei quali è, colla presente istruzione, abolito il sistema delle masse individuali, le quote dei vari soprassoldi, che a tenore dei § 986, 988 e 989, 1322, 1323 e 1324 del Regolamento d'amministrazione dovrebbero essere ritenute a favore delle masse individuali, saranno pagate alla mano.

Sarà del pari pagato alla mano l'assegno di lire 100 dovuto ai sottufficiali raffermati con soprassoldo a tenore dell'art. 153 della legge sul reclutamento.

§ 102. L'indennità d'ospedale che, secondo il § 879, doveva essere accreditata alle masse individuali sarà pure essa pagata alla mano, al rientrare degli individui al proprio corpo.

Sarà del pari pagato alla mano l'importo del soldo che si bonifica agli uomini stati detenuti in attesa di giudizio e poscia prosciolti me senza condanna; così pure i fondi di privata provenienza accreditati al corpo dal comando degli stabilimenti militari di pena (§ 981).

Nel pagare i detti assegni sarà però dalle compagnie trattenuto quando ne sia il caso, l'importo del debito, che gli individui avessero verso l'amministrazione, notando contemporaneamente le ritenute sui libretti dei debitori.

§ 103. Ai ricoverati negli ospedali per cure veneree non sarà più fatto alcun addebito per questo titolo; e resta conseguentemente abrogato il disposto dal § 2564 del Regolamento d'amministrazione.

Ove pei contratti in corso cogli ospedali civili sia conve-

nuto uno speciale compenso per le cure veneree, questo sarà pagato a carico della massa d'ospedale.

§ 104. Nel calcolo delle gratificazioni dovute, a norma del regolamento sul reclutamento, ai congedati in seguito a rassegna di rimando si continua a tener conto dell'assegno intero quale è stabilito nella tabella VII della legge sugli stipendi.

§ 105. La cassetta da bagaglio, di cui possono valersi i sottufficiali ed i musicanti a norma dell'*Atto* N. 26 del 1889, deve essere pagata direttamente dai richiedenti al momento dell'acquisto.

Lo stesso dicasi dei regolamenti e delle istruzioni che gli allievi dei reparti d'istruzione, gli allievi istruttori e i graduati in genere intendano acquistare per mezzo del corpo (§ 1525 del Regolamento d'amministrazione)

I comandanti di compagnia hanno però facoltà di anticipare, in tutto od in parte, le somme occorrenti per gli acquisti, salvo a rivalersene verso gl'individui con congrue ritenute nel pagamento degli assegni.

§ 106. Le spese per la compera e le riparazioni di istrumenti musicali pei musicanti e per l'acquisto degli utensili e strumenti verificatoi per i capi armaiuoli, ed i fondi pel primo impianto delle officine ai maniscalchi, potranno essere anticipati dal corpo, costituendone gl'individui debitori verso la cassa nei modi indicati al § 69.

I debiti suaccennati saranno però estinti: per i musicanti, colla ritenuta del quinto della sovrapaga; pei capi armaiuoli e maniscalchi, con una ritenuta non minore del quinto dell'importo mensuale dei lavori da essi fatti.

I debitori, cessando dal servizio, sono tenuti a saldare il residuo debito; non soddisfacendolo direttamente, sarà estinto ritenendone l'importo sul prezzo degli strumenti od utensili ripresi dal corpo.

§ 107. Cessano di essere considerati come oggetti di corredo:

a) le *catinelle metalliche* per la truppa (*Atto* N. 11 del 1889), le quali saranno invece considerate come robe delle masserizie del corpo;

b) le *tende* (teli, bastoni e paletti), i *pacchetti da medicazione*, i *sacchetti da sale* e i *sacchetti da galletta*, i quali saranno invece considerati come materiali del gruppo *B;*

c) le *dragone* e le *cravatte da sciabola*, che saranno considerate come bufetterie.

§ 108. Anche il *Libretto personale* cessa di essere annoverato fra i piccoli oggetti di corredo; sarà invece considerato come ogni altra stampa e verrà distribuito agli uomini gratuitamente a carico della massa generale dei distretti o corpi, secondo che è distribuito da quelli o da questi.

Agli individui però che lo smarriscono o lo rendono non più usabile per incuria ne sarà addebitato l'importo, come è detto al § 9 a favore della massa generale.

§ 109. Pei corpi, pei quali il sistema delle masse individuali viene ad essere abolito, le disposizioni del Regolamento d'amministrazione contrarie a quelle della presente *Istruzione* s'intendono abrogate.

Per le legioni carabinieri reali, pel corpo invalidi e veterani e per la scuola di sanità militare s'intendono abrogate le sole disposizioni esplicitamente menzionate nei precedenti § 25, 103, 107 e 108.

§ 110. Gli stampati, che hanno relazione col servizio del corredo della truppa, verranno opportunamente modificati di mano in mano ne occorra la ristampa.

Art. 23. — *Disposizioni transitorie.*

§ 111. *Liquidazione dei crediti e debiti degli uomini sotto le armi.* — Dal 1° luglio 1889 il sistema delle masse individuali cessa di avere effetto; epperò i conti di massa degli uomini sotto le armi saranno a quella data chiusi definitivamente, seguendo le norme ordinarie stabilite per la chiusa trimestrale dei conti.

A coloro che non abbiano ancora compiuto un anno di ferma sotto le armi sarà però prima addebitata la quota d'assegno di primo corredo stabilita dal § 110 del Regolamento sugli assegni fissi pei casi di cessazione dal servizio.

§ 112. Pei musicanti, capi armaiuoli e maniscalchi, che all'assettamento dei conti abbiano ancora da risarcire spese anticipate a carico della massa per acquisto d'istrumenti od altro a norma del § 1008 del Regolamento d'amministrazione, sarà riaccreditato al loro conto la parte di queste spese che risulti non ancora rimborsata, convertendola in debito verso la cassa.

§ 113. I debiti, che risulteranno dalla chiusa dei conti degli uomini sotto le armi, saranno condonati nei conti del 1° trimestre 1889-90 a carico della massa vestiario dei corpi.

Sarà pertanto applicato a favore della stessa massa, nel me-

desimo trimestre, l'importo delle quote d'assegno di primo corredo restituite dagl'individui a norma del secondo comma del paragrafo precedente.

§ 114. I crediti saranno successivamente pagati agl'individui, e dagli stessi corpi, all'atto del loro invio in congedo o alla cessazione del servizio, se questa avviene prima. Frattanto saranno mantenuti in evidenza sul bilancio in apposito articolo.

Col pagamento dei crediti ai congedati dell'ultima parte di ogni classe saranno pure pagati i crediti a tutti gli uomini della stessa classe che continuino a rimanere sotto le armi, compresi i sottufficiali; per modo che, col congedamento della classe 1868, tutte le partite di credito debbono rimanere pienamente liquidate.

§ 115. Per gli uomini sotto le armi, compresi i sottufficiali, appartenenti a classi già state inviate in congedo, il pagamento dei crediti sarà fatto all'atto stesso della chiusa dei conti.

§ 116. Nel pagamento dei crediti anzi accennati sarà trattenuto l'importo del residuo debito che gli uomini avessero verso la cassa.

A questo effetto le compagnie, ad ogni congedamento delle classi presentemente sotto le armi, presenteranno all'ufficio d'amministrazione la nota dei congedandi che, mentre sono in credito verso la propria massa, hanno ancora qualche debito da soddisfare verso l'amministrazione.

§ 117. Per la dimostrazione dei crediti degli uomini sotto le armi, fino alla loro estinzione, ogni corpo compila appositi *Fogli riassuntivi* conformi all'allegato *C*, comprendendovi anche i sottufficiali secondo la classe cui appartengono.

Nel riassunto trimestrale della contabilità interna la gestione di questi crediti continuerà ad essere rappresentata in modo distinto, e al termine di ogni trimestre i residui crediti saranno inscritti in bilancio annettendovi un distinto *Riepilogo dei fogli riassuntivi* conforme all'allegato *D*.

§ 118. I conti di massa sospesi pei condannati che si trovano in luoghi di pena (§ 1109 del Regolamento d'amministrazione) saranno così liquidati:

i debiti saranno condonati insieme con quelli degli altri uomini sotto le armi (§ 113);

i crediti saranno pagati con quelli della classe cui gli uomini sono o saranno ascritti, o, se si tratta di classi posteriori a quella del 1868, al loro rientrare ai corpi.

§ 119. *Liquidazione dei crediti e debiti degli uomini in congedo.* — I conti di massa degli uomini, che presentemente si trovano in congedo illimitato, s'intendono definitivamente chiusi anche se gli uomini vengano richiamati sotto le armi.

Anche per questi conti saranno compilati distinti *Fogli riassuntivi* conformi all'allegato *C*, e le risultanze di essi verranno trimestralmente dimostrati in bilancio in un separato *Riepilogo* conforme all'allegato *D*.

§ 120. Per la liquidazione finale dei crediti di massa degli uomini in congedo nulla è innovato; epperò continueranno ad essere pagati al loro passaggio alla milizia territoriale secondo le norme ora prescritte dal Regolamento d'amministrazione.

I debiti saranno invece senz'altro condonati di mano in mano che le classi passano alla milizia territoriale, ma senza interessare, in ogni caso, la massa-vestiario.

Sull'*Elenco* modello 350 prescritto dal § 1344 del citato Regolamento saranno pertanto compresi solamente gli uomini in credito.

§ 121. *Decorrenza delle disposizioni relative ai premi pel buon governo del corredo.* — Le disposizioni relative al pagamento dei premi pel buon governo del vestiario (§ 60) comincieranno ad applicarsi: per gli uomini dell'arma di cavalleria, dalla classe 1866; per gli uomini delle altre armi, dalla classe 1868.

§ 122. *Allestimento dei fogli-vestiario e dei nuovi libretti personali.* — Al 1° luglio saranno allestiti i *Fogli-vestiario* modello 348 per tutti gli uomini sotto le armi, tranne quelli che debbano essere congedati entro il 1889.

L'allestimento sarà fatto dalle compagnie, riportandovi, colla scorta dei *Libretti personali*, gli oggetti di cui gli uomini risultino provvisti e la data delle singole registrazioni. Per quelli in licenza od all'ospedale si potrà protrarre l'allestimento del foglio sino al loro rientrare al corpo.

I fogli-vestiario così intavolati verranno rimessi all'ufficio d'amministrazione per essere consegnati alla sezione conti, o, se riguardano aggregati d'altri corpi, per essere trasmessi al corpo cui gli uomini sono effettivi.

§ 123. Gli attuali *Libretti personali* saranno mantenuti in uso sino a consumazione.

Esaurito il fondo esistente, sia pei bisogni ordinari, sia pei servizi di mobilitazione, saranno distribuiti i libretti del nuovo modello.

Per l'allestimento di questi ultimi si osserveranno poi norme analoghe a quelle date nel precedente paragrafo per i fogli-vestiario.

Art. 24. — *Disposizioni speciali per le truppe d'Africa.*

§ 124. Dal 1° luglio 1889 il sistema delle masse individuali s'intende abolito anche per le truppe distaccate in Africa in rinforzo al corpo speciale, fatta eccezione per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali.

Nella chiusura trimestrale dei conti al 1° luglio saranno altresì osservate le prescrizioni dei precedenti § 111 e 112.

I debiti che risulteranno saranno condonati, nella gestione del 1° trimestre 1889 90, a carico della massa vestiario del deposito centrale; i crediti saranno poi pagati, dallo stesso deposito, all'invio degli uomini in congedo.

§ 125 Dal 1° luglio in poi anche per le truppe di rinforzo, per ciò che riguarda la gestione del servizio del vestiario, saranno osservate le disposizioni contenute nelle *Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa* 23 ottobre 1887.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

ALLEGATO **A** — N. 348 del catalogo

Foglio-vestiario individuale.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	DATA della rinnovazione o della svestizione	Classe d'uso	Computo della durata (mesi)				*Annotazioni*
				Durata prescritta	Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più	Mesi d'uso percorsi in meno	
Asciugatoi	20 nov. 1889	15 febb. 1892	2ª	24	27	3	—	
	20 id. »	25 gen. 1891	4ª	12	14	2	—	
	25 genn. 1891	10 giug. 1892	3ª	18	17	—	1	
	15 febb. 1892	—	4ª	6	—	—	—	
	10 giug. »	—	5ª	3	—	—	—	
Berretti di panno.	20 nov. 1889	—	1ª	30	—	—	—	
Camicie	20 id. »	—	1ª	30	—	—	—	
	» id. »	7 ott. 1891	2ª	24	23	—	1	
	» id. »	12 gen. 1892	2ª	24	26	2	—	
	7 ott. 1891	—	4ª	12	—	—	—	
	12 genn. 1892	—	5ª	6	—	—	—	
Cappotti	20 nov 1889	5 gen. 1891	2ª	28	14	—	14	Esonerato dall'addebito perchè ridotto inservibile in seguito a guasti subiti nella estinzione di un incendio.
	5 genn. 1891	—	3ª	21	—	—	—	

AVVERTENZE.

§ 1. Gli oggetti distribuiti saranno notati, indicando la data della distribuzione di ciascuno, la classe d'uso e la durata prescritta.

Quando poi un oggetto venga rinnovato, contemporaneamente alla data della rinnovazione, che corrisponde alla data della nuova distribuzione, si segnerà anche la durata da quello effettivamente percorsa e i risultanti mesi d'uso in più od in meno.

§ 2. La durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi.

Per gli oggetti distribuiti, essa decorre dal mese successivo a quello in cui è fatta la distribuzione; per quelli messi fuori di servizio o ritirati per congedo o per altre cause, il mese incominciato si calcola come mese compiuto.

§ 3. Per i capi di corredo assegnati in numero di due o più (*camicie*, *mutande*, ecc.), per essere usati alternativamente, si stabilisce la durata cumulativa, cioè il doppio, il triplo ecc. della durata prescritta per ciascuno. Così ad esempio: la durata di ogni camicia di 3ª classe essendo per le armi a piedi di mesi 6, e delle camicie essendone assegnate 3, la durata complessiva delle camicie di 3ª classe è di mesi 18.

Nell'applicazione di questa regola si considereranno come distribuiti tutti gli oggetti assegnati, anche se a parte di essi si sopperisca dagli individui con robe proprie (§ 11 dell'*Istruz.*).

§ 4 Nelle registrazioni relative agli oggetti accennati nel precedente paragrafo si avrà altresì presente:

a) che anche se ne vengano distribuiti contemporaneamente due o più della medesima classe, i singoli oggetti vanno fatti risultare mercè altrettante registrazioni, per potere poi, nel caso vengano rinnovati a periodi diversi, indicare a ciascuno la diversa durata in servizio;

b) che quando nella prima vestizione non siano stati distribuiti tutti gli oggetti assegnati, le successive distribuzioni non sono da considerarsi come rinnovazioni se non dopo che gli uomini abbiano ricevuta l'intera quantità prescritta;

c) che le parziali rinnovazioni si intendono riferibili all'oggetto più prossimo a compiere la durata prescritta, e, dove siano due che abbiano da compiere lo stesso numero di mesi, al primo inscritto della classe inferiore.

§ 5. Per gli oggetti ritirati o lasciati agli uomini inviati in congedo, o che cessano altrimenti dal servizio, in luogo della data della rinnovazione sarà notata la data della svestizione, che per gli individui inviati dai corpi ai distretti corrisponde alla data del congedamento, dimostrando anche per essi, a complemento delle scritture, la durata percorsa.

ALLEGATO **B**

I REGGIMENTO FANTERIA

SEZIONE CONTI

• TRIMESTRE 18...-8...

PROSPETTO *dimostrativo della spesa media incontrata nel suddetto trimestre per la rinnovazione e manutenzione degli oggetto di corredo in uso.*

INDICAZIONE delle compagnie	Giornate di presenza degli uomini (effettivi ed aggregati)				Forza media presente (1)	Importo delle distribuzioni a titolo di rinnovazione (2)			
	1° mese	2° mese	3° mese	in totale		1° mese	2° mese	3° mese	in totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A . . . . . li . . . . . 18 . .

(1) Si ottiene dividendo il numero delle giornate di presenza (col. 5) per il numero dei giorni del

spettivamente l'importo complessivo delle distribuzioni (col. 10) e l'importo delle riparazioni co-

Importo delle riparazioni				Spesa media per ogni individuo			Importo degli addebitamenti per maggior consumo o scempio di oggetti di corredo				Annotazioni
1° mese	2° mese	3° mese	in totale	per le distribuzioni (3)	per le riparazioni (3)	in totale (4)	1° mese	2° mese	3° mese	in totale	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

L'UFFICIALE DEI CONTI.

estre. — (2) Escluse, cioè, le *distribuzioni per la prima vestizione*. — (3) Si ottiene dividendo ri-
a 14) per la forza media presente (col. 6). — (4) Somma delle col. 15 e 16.

ALLEGATO C

I° REGGIMENTO FANTERIA

SEZIONE CONTI

Foglio riassuntivo delle masse individuali degli uomini di truppa

Classe 18 . . . — Uomini in credito

AVVERTENZE.

§ 1. In ogni corpo sono tenuti, per cura dell'ufficiale dei conti, i seguenti fogli riassuntivi:

a) uno per ciascuna classe sotto le armi per dimostrarvi i residui crediti degli uomini;

b) due per ciascuna classe in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, cioè uno per i crediti ed uno per i debiti.

c) due per i conti sospesi (transitati nella milizia territoriale), come per gli uomini in congedo.

In ogni foglio gli uomini creditori o debitori sono inscritti per ordine alfabetico onde facilitarne la ricerca.

§ 2. I fogli riassuntivi sono intavolati coi risultati finali emergenti dai conti del 4° trimestre 1888-89 e servono a tener conto delle successive liquidazioni e a dimostrare i conseguenti residui da inscriversi trimestralmente in bilancio.

Al termine d'ogni trimestre verranno firmati, a piedi delle corrispondenti colonne, dall'ufficiale dei conti e vidimati dal direttore dei conti.

§ 3. I fogli riassuntivi esauriti saranno man mano depositati nell'archivio dei corpi, e ivi conservati almeno per lo spazio di cinque anni.

§ 4. Per la compilazione del presente foglio i corpi potranno valersi di stampati mod. 265, rettificandovi congruamente le intestature delle colonne.

Numero d'ordine	Numero di matricola	COGNOME E NOME	CENNI SOMMARI sulla liquidazione delle masse — Data				Crediti in bilancio al 1° luglio 1889		Liquidazioni fatte nel 1° trimestre 1889-90		Crediti in bilancio al 1° ottobre 1889		Liquidazioni fatte nel 2° trimestre 1889-90		Crediti in bilancio al 1° gennaio 1890		Liquidazioni fatte nel 3° trimestre 1889-90		Crediti in bilancio al 1° aprile 1890	
1	880	N. N. . .	25	ottobre	1889	Pagato	14	70	»	»	14	70	14	70	»	»	»	»	»	»
2	710	N. N. . .	15	dicemb.	1890	Pagato	15	10	»	»	15	10	»	»	15	10	»	»	15	10
3	945	N. N. . .	1	agosto	1889	Pagato	6	40	6	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	1070	N. N. . .	1	marzo	1890	Passato alla massa generale perchè caduto in prescrizione.	18	98	»	»	18	98	»	»	18	98	18	98	»	»
5	978	N. N. . .	10	maggio	1890	Pagato agli eredi	17	15	»	»	17	15	»	»	12	15	»	»	»	»

| | | |

ALLEGATO **D**

I° REGGIMENTO FANTERIA

SEZIONE CONTI — ° TRIMESTRE 18...-8...

RIEPILOGO *dei fogli riassuntivi dei crediti e debiti delle masse individuali degli uomini di truppa pel suddetto trimestre*

INDICAZIONE DELLA CLASSE cui i creditori o debitori sono ascritti	CREDITI DI MASSA			
	In bilancio al 1° luglio 1889	Aumentati nel trimestre	Totale	Liquidati nel trimestre	Da riportarsi in bilancio al 1° ottobre 1889
Classe 18....					
Classe 18....					
Classe 18....					
Conti sospesi					
Totali					

A . . . . . , addì . . . . . 18 . . .

V.°: IL RELATORE

DEBITI DI MASSA					
In bilancio al 1° luglio 1889	Aumentati nel trimestre	TOTALE	Liquidati nel trimestre	Da riportarsi in bilancio al 1° ottobre 1889	*Annotazioni*

IL DIRETTORE DEI CONTI

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 25ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio

GIUGNO 20. — R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa, *pag.* 301.

Atto N **132**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa**. — 20 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª), per la costituzione di un corpo speciale d'Africa;

Ritenuta la opportunità di modificare la costituzione del corpo predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 1° del predetto Nostro decreto 14 luglio 1887 N. 4783 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

« Esso è costituito come in appresso in base alle annesse « tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro « firmate dal Ministro della guerra:

« Un reggimento cacciatori di quattro battaglioni su quattro « compagnie;

« Un battaglione bersaglieri di quattro compagnie;

« Due batterie da montagna;

« Due compagnie cannonieri da fortezza;

« Una compagnia operai d'artiglieria;

« Due compagnie zappatori del genio;

« Una compagnia specialisti del genio;

« Una compagnia di sanità;

« Una compagnia di sussistenza;

« Una compagnia treno ».

Art. 2.

La nuova costituzione del corpo speciale d'Africa, stabilita dal precedente articolo, andrà in vigore col 1° ottobre 1889.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Reggimento cacciatori di quattro battaglioni su quattro compagnie

	Uomini		
	Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali
Stato maggiore del reggimento.			
Comandante (colonnello)	1	»	3
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	1
Medico (capitano)	1	»	1
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»
Capo musica	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»
Sottufficiali di maggiorità	»	2	»
Sottufficiale trombettiere	»	1	»
Sottufficiale musicante	»	1	»
Capo armaiuolo	»	1	»
Caporale maggiore	»	1	»
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	2	»
Caporale musicante	»	1	»
Caporali conducenti	»	2	»
Musicanti e allievi musicanti	»	40	»
Allievi armaiuoli	»	2	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»
Attendenti	»	5	»
Vivandieri	»	2	»
Totali dello stato maggiore del reggimento	4	64	5
Stato maggiore di battaglione.			
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	2
Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno)	1	»	1
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1
Da riportarsi	3	»	4

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Riporto . . .	3	»	4
Furiere maggiore . . .	»	1	»
Sottufficiale zappatore . . .	»	1	»
Caporale maggiore . . .	»	1	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità . . .	»	1	»
Caporale trombettiere . . .	»	1	»
Caporali zappatori . . .	»	2	»
Portaferiti . . .	»	3	»
Attendenti . . .	»	3	»
Totali . . .	3	13	4
Una compagnia.			
Comandante (capitano) . . .	1	»	1
Ufficiali subalterni . . .	4	»	»
Furiere . . .	»	1	»
Sergenti . . .	»	4	»
Caporali maggiori . . .	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità . . .	»	1	»
Caporali . . .	»	12	»
Appuntati . . .	»	12	»
Trombettieri . . .	»	4	»
Zappatori . . .	»	8	»
Soldati . . .	»	94	»
Totali di una compagnia . . .	5	140	1
Tre compagnie . . .	15	420	3
Totali di un battaglione . . .	23	573	8
Tre battaglioni . . .	69	1719	24
Totali del reggimento . . .	96	2356	37

Nota. — Al reggimento cacciatori sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Battaglione bersaglieri su quattro compagnie

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Stato maggiore del battaglione.			
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	2
Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno	1	»	1
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1
Furiere maggiore	»	1	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»
Caporale maggiore	»	1	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»
Caporali zappatori	»	2	»
Caporale conducente	»	1	»
Portaferiti	»	3	»
Attendenti	»	3	»
Vivandiere	»	1	»
Totali dello stato maggiore del battaglione	3	16	4
Una compagnia.			
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	»
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	12	»
Appuntati	»	12	»
Trombettieri	»	4	»
Zappatori	»	8	»
Soldati	»	84	»
Totali di una compagnia	5	130	1
Tre compagnie	15	390	3
Totali del battaglione	23	536	8

Nota. — Al battaglione bersaglieri sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addi 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLE-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Due batterie da montagna, su 4 pezzi ciascuna

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	2
Ufficiali subalterni	3	»	6
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	8	»
Caporale maniscalco ed allievo	»	2	»
Sellaio ed allievo	»	2	»
Appuntati	»	8	»
Trombettieri	»	3	»
Attendenti	»	4	»
Soldati	»	88	»
Totali di una batteria	4	125	8
Una batteria	4	125	8
Due batterie	8	250	16

Nota. — Alle batterie da montagna sono assegnati quadrupedi, sia da sella, sia da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Due compagnie cannonieri da fortezza

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	7	»	7
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	8	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	8	»
Soldati	»	167	»
Totali di una compagnia	8	225	8
Una compagnia	8	225	8
Due compagnie	16	450	16

Nota. — Alle compagnie cannonieri da fortezza sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5

Compagnia operai d'artiglieria

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	2	»	2
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali	»	4	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	8	»
Appuntati	»	8	»
Attendenti	»	3	»
Soldati	»	71	»
Totali	3	100	3

Roma, addì 20 giugno 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Due compagnie zappatori del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	4
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	8	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	125	»
Totali di una compagnia	5	180	5
Una compagnia	5	180	5
Due compagnie	10	360	10

Nota. — Alle compagnie zappatori del genio sono assegnati quadrupedi da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Compagnia specialisti del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	6	»	6
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali *	»	16	»
Caporali maggiori *	»	8	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali *	»	16	»
Appuntati *	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	7	»
Soldati *	»	181	»
Totali	7	250	7

* Ferrovieri, telegrafisti ottici ed elettrici, macchinisti, fuochisti, guarda colombai etc. etc.

Nota. — Alla compagnia specialisti del genio sono assegnati quadrupedi da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M
Il Ministro della guerra
E. Bertolé-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Compagnia di sanità

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Medico (capitano)	1	»	1
Medici (ufficiali subalterni)	4	»	4
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti o caporali maggiori	»	4	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)	»	10	»
Caporali infermieri	»	10	»
Soldati infermieri	»	90	»
Attendenti	»	5	»
Totali	5	120	5

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 9

Compagnia di sussistenza

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Contabile (capitano)	1	»
Contabili (subalterni)	4	»
Furiere maggiore o furiere	»	1
Sottufficiali	»	8
Caporali maggiori	»	4
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1
Caporali	»	16
Appuntati	»	16
Attendenti	»	5
Soldati	»	199
Totali	5	250

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 10

Compagnia treno

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	2
Ufficiali subalterni	4	»	8
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	12	»
Appuntati	»	12	»
Caporali maniscalchi	»	2	»
Allievi maniscalchi	»	2	»
Sellaio ed allievo	»	2	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	101	»
Totali	5	150	10

Nota. — Alla compagnia treno sono assegnati quadrupedi, sia da sella, sia da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

STANZE DEI CORPI al 7 luglio 1889

CORPO INVALIDI E VETERANI

COMANDANTE *Dobag da Dolo, C.* — Napoli

1ª COMPAGNIA — Ariì.
3ª COMPAGNIA — Mantellerate.
3ª 10. — Napoli.
4ª 10. — Napoli.

BRIGATE DI FANTERIA

DENOMINAZIONE o COMPOSIZIONE	COMANDANTI	SEDI DEI COMANDI
Gran d'Sardeg 1ª e 2ª Pgtto	*Corenna, M. G.*	Firenze
Re 1ª e 2ª Pgtto	*Gitolongki, M. G.*	Lucca
Piemonte 3ª e 4ª 10.	*Sanarelli, M. G.*	Campo di Bracciatico
Assia 3ª e 4ª 10.	*Moreni, M. G.*	Siena
Cuneo 7ª e 8ª 10.	*D'Agnia, M. G.*	Reggio
Ragusa 9ª e 10ª 10.	*Bayuet, M. G.*	Campo di Foresi
Canale 11ª e 12ª 10.	*Perrier, M. G.*	Palermo
Pinerolo 13ª e 14ª 10.	*De Agostini, C.*	Campo di Isti
Savona 15ª e 16ª 10.	*Barogni, M. G.*	Campo di Stati
Aosta 17ª e 18ª 10.	*Tommasi, M. G.*	Campo di Cortile
Brescia 19ª e 20ª 10.	*Guerrazzi, M. G.*	Campo di Mell
Cremona 21ª e 22ª 10.	*Cori, M. G.*	Campo di Somma
Como 23ª e 24ª 10.	*Anagadro di Vigliano, M.G.*	Reggio Calabri
Bergamo 25ª e 26ª 10.	*Cardarelli Ruscarenzio, M.G.*	Campo di Carcan
Parma 27ª e 28ª 10.	*Frone, M. G.*	Chieti
Pisa 29ª e 30ª 10.	*Rizzetti, M. G.*	Genova
Siena 31ª e 32ª 10.	*Pinnachi, M. G.*	Palermo
Livorno 33ª e 34ª 10.	*Bigotti, M. G.*	Brescia
Pistoia 35ª e 36ª 10.	*Sisi, M. G.*	Campo di Agenda
Savenna 37ª e 38ª 10.	*Parmanino, M. G.*	Livorno
Bologna 39ª e 40ª 10.	*Gualti, M. G.*	Forlì
Modena 41ª e 42ª 10.	*Marselli, M. G.*	Caserta
Forlì 43ª e 44ª 10.	*Polotti, M. G.*	Piacenza
Reggio 45ª e 46ª 10.	*Bonzal, M. G.*	Verona
Parma 47ª e 48ª 10.	*Bugli, M. G.*	Cagliari
Parma 49ª e 50ª 10.	*Gandolfi, M. G.*	Bologna
Alpi 51ª e 52ª 10.	*Scala, M. G.*	Campo di Bacci-Gal
Umbria 53ª e 54ª 10.	*Sperra, M. G.*	Campo di Tenza
Marche 55ª e 56ª 10.	*Della Chiesa, M. G.*	Firenze
Abruzzi 57ª e 58ª 10.	*Cayni, M. G.*	Campo di Arezz
Calabria 59ª e 60ª 10.	*Orero, M. G.*	Novara
Sicilia 61ª e 62ª 10.	*Castelli E., M. G.*	Campo di Bologna (ex)
Cagliari 63ª e 64ª 10.	*Mezzeti, C.*	Campo di Cherubi
Valtellina 65ª e 66ª 10.	*Del Monte, M. G.*	Milano
Palermo 67ª e 68ª 10.	*Bosio, M. G.*	Catania
Messina 69ª e 70ª 10.	*Brunetta d'Usseaux, M. G.*	Campo di Pistoi
Foglie 71ª e 72ª 10.	*Peralli, C.*	Firenze
Lombardia 73ª e 74ª 10.	*Calandini, M. G.*	Campo di Somma
Napoli 75ª e 76ª 10.	*Rodei di Mortiglengo, C.*	Asti (ex)
Toscana 77ª e 78ª 10.	*Avon, C.*	Campo di Isti
Roma 79ª e 80ª 10.	*Ramonda, M. G.*	Campo di Spoleti
Torino 81ª e 82ª 10.	*Pianori, C.*	Campo di Cova
Venezia 83ª e 84ª 10.	*Orsini, M. G.*	Nervi
Verona 85ª e 86ª 10.	*Doppio, M. G.*	Campo di Gavi
Friuli 87ª e 88ª 10.	*Bassi di Buffino, M. G.*	Campo di Mell
Salerno 89ª e 90ª 10.	*Marchini, M. G.*	Campo di Tripoli
Basilicata 91ª e 92ª 10.	*Salerio, M. G.*	S Ilario
Messina 93ª e 94ª 10.	*Milanovich, M. G.*	Campo di Collemarelli

BRIGATE DI CAVALLERIA

Lodi (15°)	*Canonra, M. G.*	Torino
Vittorio Emanuele (16°)		
Milano (7°)	*Longhi, M. G.*	Alessandria
Piemonte Reale (2°)		
Salusso (13°)		
Nizza (1°)	*Gozone, M. G.*	Milano
Genova (4°)		
Novara (5°)		
Lucca (14°)		
Monferrato (13°)	*Mayo, M. G.*	Verona
Savoia (3°)		
Piacenza (19°)	*Rubeo, C.*	Padova
Genova (20°)		
Foggia (11°)	*Medici, M. G.*	Bologna
Caserta (17°)		
Umberto I (18°)		
Aosta (6°)	*Gozzani di S. Giorgio, C.*	Firenze
Alessandria (14°)		
Umberto I (18°)		
Montebello (8°)	*Della Rocca di Montiglio, C.*	Caserta
Guide (19°)		
Vicenza (24°)		
Firenze (9°)	*Della Noce, M. G.*	Napoli
Padova (21°)		

REGGIMENTI FANTERIA

N. D'ORDINE	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1° BATTAGL.	2° BATTAGL.	3° BATTAGL.	DEPOSITO
1° G.	*Rolando, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Imbolati	Firenze
2°	*Morelli di Popolo, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze
1° 2°	*Trona di Chiaraforta, C.*	Gaeta	Gaeta	Gaeta	Gaeta	Gaeta
3°	*Milano, C.*		Campo di Stelli			Lucca
3°	*Dottorniello, C.*		Campo di Benevento			Napoli
3°	*Bora, C.*					Napoli
3°	*Frigini, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
3°	*Longan, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
4°	*Galleti, C.*	Viterbo	Viterbo	Viterbo	Viterbo	Viterbo
4°	*Sirelli, C.*	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia	Civitavecchia
5°	*Alberelli, C.*		Campo di Fermo			Ravenna
5°	*Grillonzoni, C.*					Ravenna
6°	*Guido A., C.*	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo
6°	*Dosero, C.*	Palermo	Termini Im.	Girgenti	Palermo	Palermo
7°	*Nelli, C.*					Ancona
7°	*Fantoni, C.*		Campo di Ivan-Chiaravalle			Ancona
8°	*Borsaglia della Rocca Ea. C.*					Roma
8°	*Gibizzi, C.*		Campo di Rieti			Roma
9°	*Bellelli, C.*					Bergamo
9°	*Cassini, C.*		Campo di Castiglione della Stiviere			Bergamo
10°	*Marchetti Merina, C.*		Campo di Mell			Bari
10°	*Crispinelli, C.*					Bari
11°	*Solin, C.*		Campo di Leonte			Milano
11°	*Dantolino, C.*					Milano
12°	*Chiale, C.*	Monteleone	Monteleone	Nicastro	Monteleone	S. eridiana
12°	*Tommasi di Montelle, C.*		Campo di Mell			Reggio Calab
13°	*Perelli E., C.*					Genova
13°	*Trentinonzi, C.*		Campo di Lucera			Genova
14°	*Bino, C.*	Chieti	Foggia	Chieti	Chieti	Chieti
14°	*Cassoli C., C.*	Aquila	Solmona	Avezzo	Solmona	Aquila
15°	*Lamberti G., C.*		Campo di Carcare			Savona
15°	*Casali, C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
16°	*Cerboni, C.*		Campo di Viale dei Greci			Genova
16°	*Gardini, C.*					Caltanissetta
17°	*Peralli G., C.*	Como	Brescia	C mo	Como	Brescia
17°	*Sanpiero, C.*	Verona		Brescia		Brescia
18°	*Barella, C.*		Campo di Agenda			Udine
18°	*Franchini, C.*					Venezia
19°	*Bagha di Perrero, C.*	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno	Livorno
19°	*Tarretta, C.*	Livorno	Livorno	Spezia	Livorno	Livorno
20°	*Paduli, C.*	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì
20°	*Renedi, C.*	Rimini	Rimini	Cesena	Rimini	Rimini
21°	*Aloe, C.*	Caserta	Capua	Caserta	Caserta	Caserta
21°	*Perugrini, C.*	Nocera	Nocera	Nocera	Nocera	Nocera
22°	*Cornali, C.*	Piacenza	Alessandria	Piacenza	Piacenza	Piacenza
22°	*Cinelli, C.*	Piacenza	Piacenza	Borgotaro	Piacenza	Piacenza
23°	*Cardone, C.*	Pavullero	Pavullero	Vignola	Pavullero	Pavullero
23°	*Franceschinelli, C.*	Modena	Modena	Modena	Modena	Modena
24°	*Lazzarini, C.*	Lucca	Portoferraio	Lucca	Lucca	Lucca
24°	*Sirtori, C.*	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari
25°	*Agostinis, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
25°	*Bonfiglioli, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna
26°	*Anderloni, C.*		Campo di forte Chiusuzza			Trevisa
26°	*Turaffi, C.*					Trevisa
27°	*Lamberti L., C.*		Campo di Tenno			Napoli
27°	*Cinquetti, T. C.*					Napoli
28°	*Zanarelli Pompei, C.*	Alba	Cuneo	Alba	Alba	Firenze
28°	*Merlino, C.*	Fossano	Fossano	Fossano	Fossano	Fossano
29°	*Mancuscio, C.*		Campo di Arezzo			Roma
29°	*Lazzeria, C.*					Pistoia
30°	*Bonotti, C.*	Novara	Lodi	Varzelli	Novara	Novara
30°	*Adonella, C.*	Novara	Novara	Mondovì	Torino	Novara
31°	*Trebaldino, C.*		Campo di Borgomanero			Torino
31°	*Tiberino, C.*					Torino
32°	*Chiapella, C.*		Campo di Collecchio			Parma
32°	*Ardighi, C.*					Parma
33°	*Mojon, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
33°	*Rinieri, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano
34°	*Ammirabile E., C.*	Girgenti	Nota	Trapani	Girgenti	Girgenti
34°	*Venanzo, C.*	Catania	Siracusa	Siracusa	Catania	Catania
35°	*Fiorli, C.*		Campo di Stabilia			Roma
35°	*Bonelli, C.*					Roma
36°	*Zerbi, C.*	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
36°	*Cumoli T., C.*	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
37°	*Zanelli, C.*		Campo di Empoli			Firenze
37°	*Zanelli, C.*					Firenze
38°	*Turchio, C.*	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova
38°	*Pranzo, C.*	Padova	Padova	Vicenza	Padova	Padova
39°	*Longhi, C.*		Campo di Ivan-Chiaravalle			Piacenza
39°	*Guillermin, C.*					Piacenza
40°	*Bigliolo, C.*		Campo di Spoleto			Perugia
40°	*Maggio, C.*					spoleto
41°	*Morandin, C.*		Campo di Cova			Como
41°	*De Bono, C.*					Lucca
42°	*Balzarotti, C.*	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
42°	*Morandin, C.*	Novi	Alessandria	Novi	Alessandria	Alessandria
43°	*Chiapponni, C.*		Campo di Gavi			Alessandria
43°	*Bonan, C.*					Alessandria
44°	*Lupario, C.*		Campo di Ivan-Chiaravalle			Pavia
44°	*Zanali, C.*		Campo di Mell			Calatanze
45°	*Brunelli, C.*		Campo di Vignola			Modena
45°	*Carra, C.*					Reggio Emilia
46°	*Pomportali, C.*	Salerno	Salerno	Salerno	Sala Consilina	Salerno
46°	*Filippo, C.*	Salerno	Salerno	Avellino	Salerno	Salerno
47°	*Bianconi Poliati, C.*		Campo di Collemarelli			Napoli
48°	*Cuccia, T. C.*					Napoli

REGGIMENTI BERSAGLIERI

N. D'ORDINE	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. E DEL DEPOSITO	BATTAGLIONI ORDINATI AL COMANDO DEL CORPO	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. E DEL DEPOSITO	BATTAGLIONI ORDINATI AL COMANDO DEL CORPO	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. E DEL DEPOSITO	BATTAGLIONI ORDINATI AL COMANDO DEL CORPO	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. E DEL DEPOSITO	BATTAGLIONI ORDINATI AL COMANDO DEL CORPO	BATTAGLIONI MOBILITATI AL SEGUITO
1° G.	1° Reggt. *Balfourier, C.* — Torino	1° Campo 1° id. — 3° Lig. rin	2° Reggt. *Bonnefoi, C.* — 10° S. Remo	2° Gruppo 2° id. — 4° Genova	3° Reggt. *Arimondi, C.* — Cuneo	3° Gruppo 3° id. — Cuneo	4° Reggt. *Ricci, C.* — 8° S. Stefano	4° Gruppo 4° id. — 11° Intra	5° Gruppo 5° id. — 12° Lodi
1° 2°	1° Reggt. *Pianell, C.* — Parma	1° Sqd. di Guide — 2° Napoli	2° Reggt. *Grazioli, C.* — 12° Palermo	4° Gruppo 4° id. — Palermo	4° Reggt. *Mariotti, C.* — Lodi	4° Gruppo 4° id. — Lodi	5° Reggt. *Fumagalli, C.* — 9° Milano	5° Gruppo 5° id. — 10° Como	6° Gruppo 6° id. — 13° Monza
3°	2° Reggt. *Cerroni, C.* — Napoli	2° Sqd. di Guide — 1° Napoli	3° Reggt. *Pianell, C.* — 14° Palermo	6° Gruppo 6° id. — Palermo	6° Reggt. *Mariotti, C.* — Lodi	6° Gruppo 6° id. — Lodi	7° Reggt. *Fumagalli, C.* — Firenze	7° Gruppo 7° id. — 15° Lodi	8° Gruppo 8° id. — 16° Milano
3° 4°	3° Reggt. *Gabbe, C.* — Roma	3° Gruppo 3° id. — Roma	4° Reggt. *Bonnefoi, C.* — Torino	8° Gruppo 8° id. — 18° Torino	8° Reggt. *Mariotti, C.* — Verona	8° Gruppo 8° id. — Verona	9° Reggt. *Fumagalli, C.* — Milano	9° Gruppo 9° id. — 17° Milano	10° Gruppo 10° id. — 19° Milano
5°	4° Reggt. *Cerroni, C.* — Napoli	4° Gruppo 4° id. — Napoli	5° Reggt. *Arimondi, C.* — Torino	10° Gruppo 10° id. — 20° Torino	10° Reggt. *Mariotti, C.* — Verona	10° Gruppo 10° id. — 21° Verona	11° Reggt. *Fumagalli, C.* — Milano	11° Gruppo 11° id. — 22° Milano	12° Gruppo 12° id. — 23° Milano
6°	5° Reggt. *Cerroni, C.* — Roma	5° Gruppo 5° id. — Roma	6° Reggt. *Arimondi, C.* — Torino	12° Gruppo 12° id. — 24° Torino	12° Reggt. *Mariotti, C.* — Verona	12° Gruppo 12° id. — 25° Verona	13° Reggt. *Fumagalli, C.* — Milano	13° Gruppo 13° id. — 26° Milano	14° Gruppo 14° id. — 27° Milano

REGGIMENTI ALPINI

N. D'ORDINE	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. E DEL DEPOSITO	DENOMINAZ. DEI BATTAGLIONI E SEDI DEI DISTACCAMENTI	COMPAGNIE	SEDI DELLE COMPAGNIE	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGG. E DEL DEPOSITO	DENOMINAZ. DEI BATTAGLIONI E SEDI DEI DISTACCAMENTI	COMPAGNIE	SEDI DELLE COMPAGNIE
1°	1° REGIMENTO *Hostilini, C.* — Modena	**Pieve di Teco** (Pieve di Teco)	2ª	Pieve Teco	4° REGIMENTO *Vigano, C.* — Ivrea	**Susa** (Susa)	34ª	Venezia
			3ª	Pieve Teco			35ª	Susa
			5ª	Triora			36ª	Susa
		Ceva (Ceva)	1ª	Ceva		**Ivrea** (Ivrea)	28ª	3 id.
			4ª	Ceva Mondovì			29ª	Canepal
			6ª	Garessio			30ª	Canepal
		Mondovì (Chiusa Pesio)	9ª	Mondovì		**Aosta** (Aosta)	31ª	Chatillon
			10ª	Chiusa Pesio			32ª	Aosta
			11ª	Chiusa Pesio			33ª	Chatillon
		Borgo S. Dalmazzo (Borgo S. Dalmazzo)	12ª	S. Ilario	5° REGIMENTO *Lodi, C.* — Milano	**Mortegliano** (Mortegliano)	13ª	Cividale
			13ª	S. Tenda			14ª	Mortegliano
			14ª	Tenda			15ª	Cividale
			15ª	Borgo S. Dal.		**Tirano** (Tirano)	37ª	Sondrio
2° REGIMENTO *Conte Torelli, C.* — Bra	**Vinadio** (Demonte)	1ª	Demonte				38ª	Morbegno
		2ª	Demonte				39ª	Sondrio
		3ª	Tenda			**Edolo** (Edolo)	40ª	Edolo
		4ª	Tigliolo				41ª	Edolo
		Dronero (Dronero)	29ª	Cast. Salzano		**Verona** (Caprino)	42ª	Caprino
			31ª	Dronero			43ª	Caprino
			32ª	Cast. Salzano			44ª	Chiusa
			33ª	Dronero		**Vestone** (Lodrone)	45ª	Chiusa
					6° REGIMENTO *Lanzavecchia, C.* — Verona		46ª	Vestone
							47ª	Vestone
							48ª	Vestone
		Pinerolo (Pinerolo)	34ª	Pinerolo		**Vicenza** (Schio)	49ª	Vicenza
			35ª	Pinerolo			50ª	Vicenza
			36ª	Luserna			51ª	Vicenza
			37ª	Luserna			52ª	Schio
3° REGIMENTO *Gobbo, C.* — Torino	**Fenestrelle** (Chiò)	23ª	Oulx				53ª	Velo d'Astico
		24ª	Oulx				54ª	Valdagno
		25ª	Fenestrelle			**Bassano** (Asiago)	55ª	Asiago
		26ª	Fenestrelle				56ª	Bassano
							57ª	Asiago
						Feltre (Feltre)	58ª	Feltre
							59ª	Agordo
							60ª	Agordo
	Fenestrelle (Chiò)	23ª	Oulx				61ª	Feltre
		24ª	Oulx				62ª	Agordo
		25ª	Fenestrelle				63ª	Feltre
		26ª	Fenestrelle				64ª	Agordo
	Exilles (Bardonecchia)	31ª	Sardi-occhia		7° REGIMENTO *Ronco, C.* — Conegliano	**Pieve di Cad.** (Pieve di Cad.)	65ª	Pieve di Cad.
		32ª	Bardonecchia				66ª	Auronzo
		33ª	Sard occhia				67ª	Pieve di Cad.
						Gemona (Gemona)	68ª	Cividale
							69ª	Tolmezzo
							70ª	Tolmezzo

REGGIMENTI GENIO

NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	COMPAGNIE	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	COMPAGNIE	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	COMPAGNIE	NUMERI, COMANDANTI E SEDI DELLO STATO MAGGIORE E DEL DEPOSITO	COMPAGNIE
1° *Pianell, C.* — Pavia	(SAPPATORI)	2° *Hiroardi, C.* — Casale	(SAPPATORI)	3° *Colonna, C.* — Firenze	(SAPPATORI)	4° *Venzo, C.* — Piacenza	(PONTIERI)
Pavia	1ª	Casale	1ª	Firenze	1ª	Firenze	1ª
Pavia	2ª	Casale	2ª	Firenze	2ª	Firenze	2ª
Pavia	3ª	Casale	3ª	Roma	3ª	Roma	3ª
Piacenza	4ª	Casale	4ª	Roma	4ª	Roma	4ª
Piacenza	5ª	Casale	5ª	Roma	5ª	Roma	5ª
Piacenza	6ª	Casale	6ª	Roma	6ª	Roma	6ª
Bologna	7ª	Asti	7ª	Capua	7ª	Capua	7ª
Bologna	8ª	Asti	8ª	(TELEGRAFISTI)		Piacenza	8ª
Bologna	9ª	Asti	9ª				(LAGUNARI)
Ivrea	10ª	Verona	10ª	Firenze	1ª	Venezia	1ª
Pavia	11ª	Verona	11ª	Firenze	2ª	Venezia	2ª
Pavia	12ª	Verona	12ª	Firenze	3ª	Venezia	3ª
Aosta	13ª	Bardonecchia	13ª	Firenze	4ª		(PERISCOPISTI)
Aosta	14ª	Bardonecchia	14ª	Firenze	5ª	Torino	1ª
Ventimiglia	15ª	Moncenisio	15ª	Firenze	6ª	Torino	2ª
Fenestrelle	16ª	Casale	16ª	(SPECIALISTI)		Torino	3ª
Savigliano	17ª	Casale	17ª	Roma	1ª	Torino	4ª
Cuneo	18ª	Casale	18ª	Roma	2ª		(TRENO)
	(TRENO)		(TRENO)	Roma	3ª	Piacenza	1ª
Pavia	1ª	Casale	1ª	Firenze	1ª	Piacenza	2ª
Pavia	2ª	Casale	2ª	Firenze	2ª	Roma	3ª

Plotoni allievi ufficiali — Plotoni allievi sergenti.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da campagna e artiglieria da fortezza si quali a sapsole 3° regim.

} hanno 11 plotone allievi sergenti — 1° rotue.
id. — 2° id. id.
id. allievi ufficiali.

REGGIMENTI CAVALLERIA

REGGIMENTI	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1° SQUADRONE	2° SQUADRONE	3° SQUADRONE	4° SQUADRONE	5° SQUADRONE	6° SQUADRONE	DEPOSITO
Nizza (1°)	*Crescio, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Gallarate	Gallio in Asti		Milano
Piemonte R. (2°)	*Lavista, C.*	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo		Saluzzo
Savoia (3°)	*Fanoschi, C.*	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Al stato		Verona
Genova (4°)	*Bertolazzone, C.*	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano		Milano
Novara (5°)	*Colcantelo, C.*	Brescia	Brescia	Brescia	Bergamo	Brescia	Brescia		Brescia
Aosta (6°)	*Priperio, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Lucca		Firenze
Milano (7°)	*Colombari, T. C.*	Voghera	Voghera	Voghera	Voghera	Voghera	Novi		Voghera
Monteb. (8°)	*Mina di Vesallino, C.*	S. Maria	S. Maria	S. Maria	Napoli	S. Maria	S. Maria		S. Maria
Firenze (9°)	*De Stefanis, C.*	Nola	Nola	Nola	Nola	Nocera	Nocera		Nola
Vitt. Em. (10°)	*Cavalla, C.*	Torino	Campo di Borgo-sanero			Torino	Torino		Torino
Foggia (11°)	*Sarabrenoli, C.*	Faenza	Faenza	Faenza	Faenza	Faenza	Al stato		Faenza
Saluzzo (12°)	*Del Frate, C.*	Savigliano	Savigliano	Savigliano	Savigliano	Savigliano	S. Ilario		Savigliano
Montfort. (13°)	*Poggi, T. C.*	Vincenza	Vincenza	Vincenza	Vincenza	Vincenza	Vicenza		Vicenza
Piacenza (19°)	*Gitsonnelli, C.*	Roma	Roma	Roma	Tivoli	Perugia	Roma		Roma
Guide (19°)	*Bracli, T. C.*	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria	Alessandria		Alessandria
Roma (20°)	*Cenni, C.*	Pedrera	Montegnana	Cittadella	Padova	Padova	Padova		Padova
Padova (21°)	*Bartolomei, C.*	Napoli	Palermo	Palermo	Napoli	Napoli	Napoli		Napoli
Catania (22°)	*Tosi, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Cesena	Bologna		Ravenna
Umberto I (23°)	*Asinari di Bernezzo, C.*	Lucca	Lucca	Lucca	Lucca	Campo di Collemarelli	Lucca		Lucca
Vicenza (24°)	*Cucciniera, T. C.*	Caserta	Campo di Tenza			Caserta	Caserta		Caserta

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

N. D'ORDINE	COMANDANTI	STATO MAGGIORE	1ª BATTERIA	2ª BATTERIA	3ª BATTERIA	4ª BATTERIA	5ª BATTERIA	6ª BATTERIA	7ª BATTERIA	8ª BATTERIA	DEPOSITO	1ª COMPAGNIA OBICE	2ª COMPAGNIA OBICE
1°	*De Maria, C.*	Foligno	Foligno	Terni	Terni	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno	Foligno
2°	*Nicosi, C.*	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Spoleto	Ferrara	Ferrara
3°	*Barrotta, C.*	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Forlì	Forlì	Bologna
4°	*Solaroli, C.*	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova	Genova
5°	*Solaroli, C.*	Venezia I.	Venezia I.	Venezia I.	Venezia I.	Venezia I.	C. di Borgo-sanfelice	Venezia I.	Venezia I.	Venezia I.	Venezia I.	Venezia I.	Venezia I.
6°	*Tarretta, C.*	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti
7°	*Tarretta, C.*	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti	Girgenti
8°	*Nicoli, C.*	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa
9°	*Guerini, C.*	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Campo di Cittadella	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona	Verona
10°	*Malaspina, C.*	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Campo di Cremona	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma	Parma
11°	*Maiocrina, C.*	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta	Caserta
11°	*Castagnola, C.*	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Campo di Orvi	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.	Alessand.
12°	*Capacelo, C.*	Capua	Capua	Capua	Capua	Capua	Campo di Benevento	Capua	Capua	Capua	Napoli	Napoli	Capua
13°	*Bianzardi, C.*	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma	Campo di Isti	Roma	Roma	Roma	Roma	Roma	—
14°	*Incoronato, C.*	Pavullo	Pavullo	Pavullo	Pavullo	Pavullo	Campo di Isti	Pavullo	Pavullo	Pavullo	Pavullo	Pavullo	—
15°	*Cornalli, T. C.*	Reggio E.	Reggio E.	Modena	Modena	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	—
16°	*Stanzaglia, C.*	Susa	Susa	Campo di Domenico-Cantigione							Susa	Susa	—
17°	*Marcarini, T. C.*	Novara	C. di Borgo-sesia	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	Novara	—
18°	*Scarpinio, C.*	Aquila	Aquila	Solmona	Aquila	Solmona	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	—
19°	*Turco, C.*	Perugia	Pisa	Pisa	Livorno	Livorno	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	Pisa	—
20°	*Arisi, C.*	Padova	Padova	Padova	Treviso	Treviso	Padova	Legnago	Padova	Agordo	Padova	Padova	—
21°	*Barzelli, C.*	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Campo di Collecchio	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	—
22°	*De Barbiano, C.*	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Campo di Trevisa	Messina	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	—
23°	*Rocella, T. C.*	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Lombard.	Angri	—
24°	*Rinaldi, C.*	Napoli	Napoli	Campo di Vesuvio	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Portici	Portici	Napoli	—

REGGIMENTI ARTIGLIERIA A CAVALLO

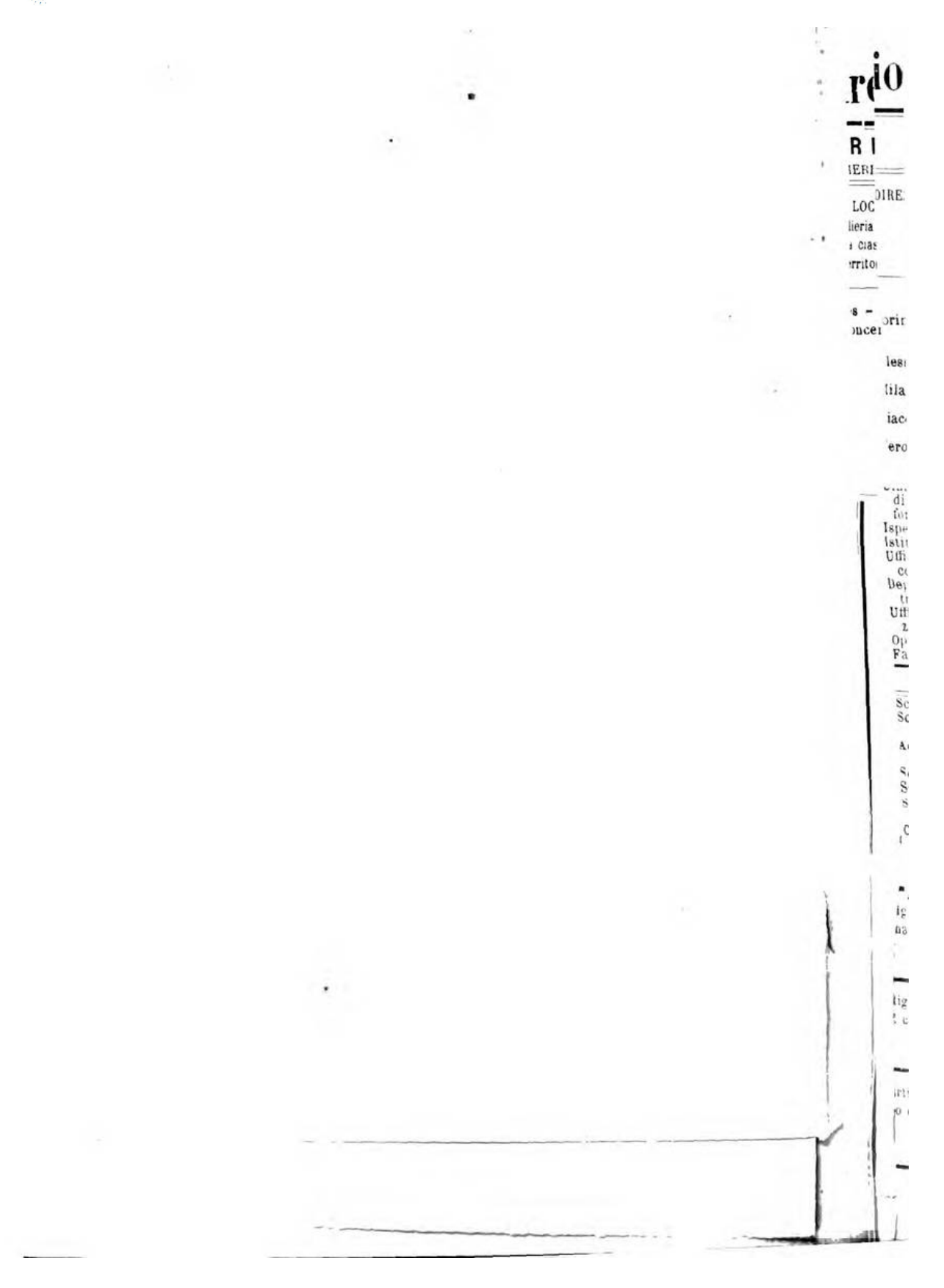
STATO MAGGIORE	Milano
1° BATTERIA	Milano
2° 10.	Milano
3° 10.	Milano
4° 10.	Milano
5° 10.	Milano
6° 10.	Milano
7° 10.	Milano
8° CORP. TERRO	Milano
9° 10.	Milano
10° 10.	Milano
11° 10.	Milano

REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA

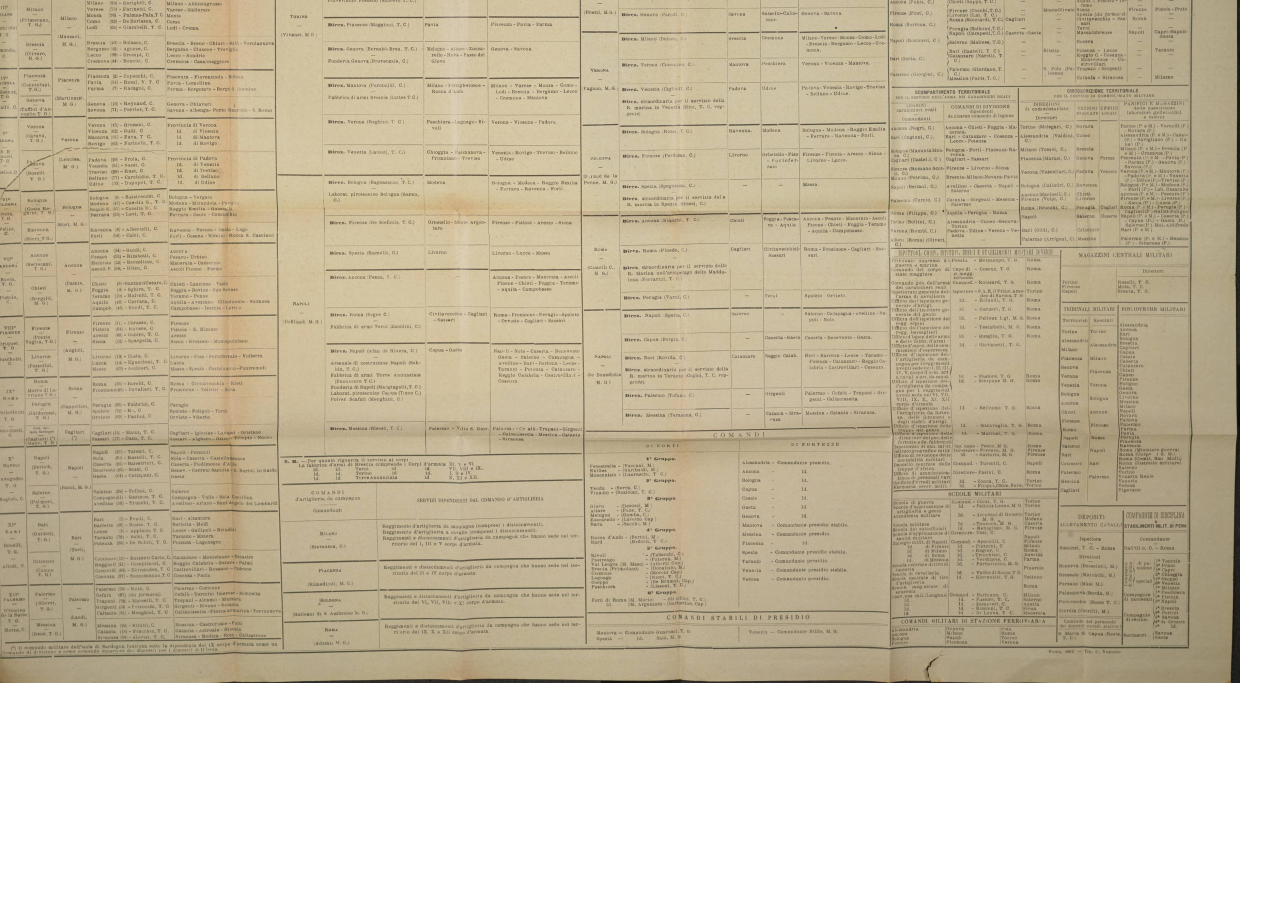
STATO MAGGIORE	Torino
1° BATTERIA	Vinaza
COMPAGNIE E DEPOSITO	Conegliano
	Conegliano
	Conegliano
	Rivoli
	Rivoli
	Torino
	Torino
	Torino
	Torino
	Torino
	Torino
DEPOSITO	Torino

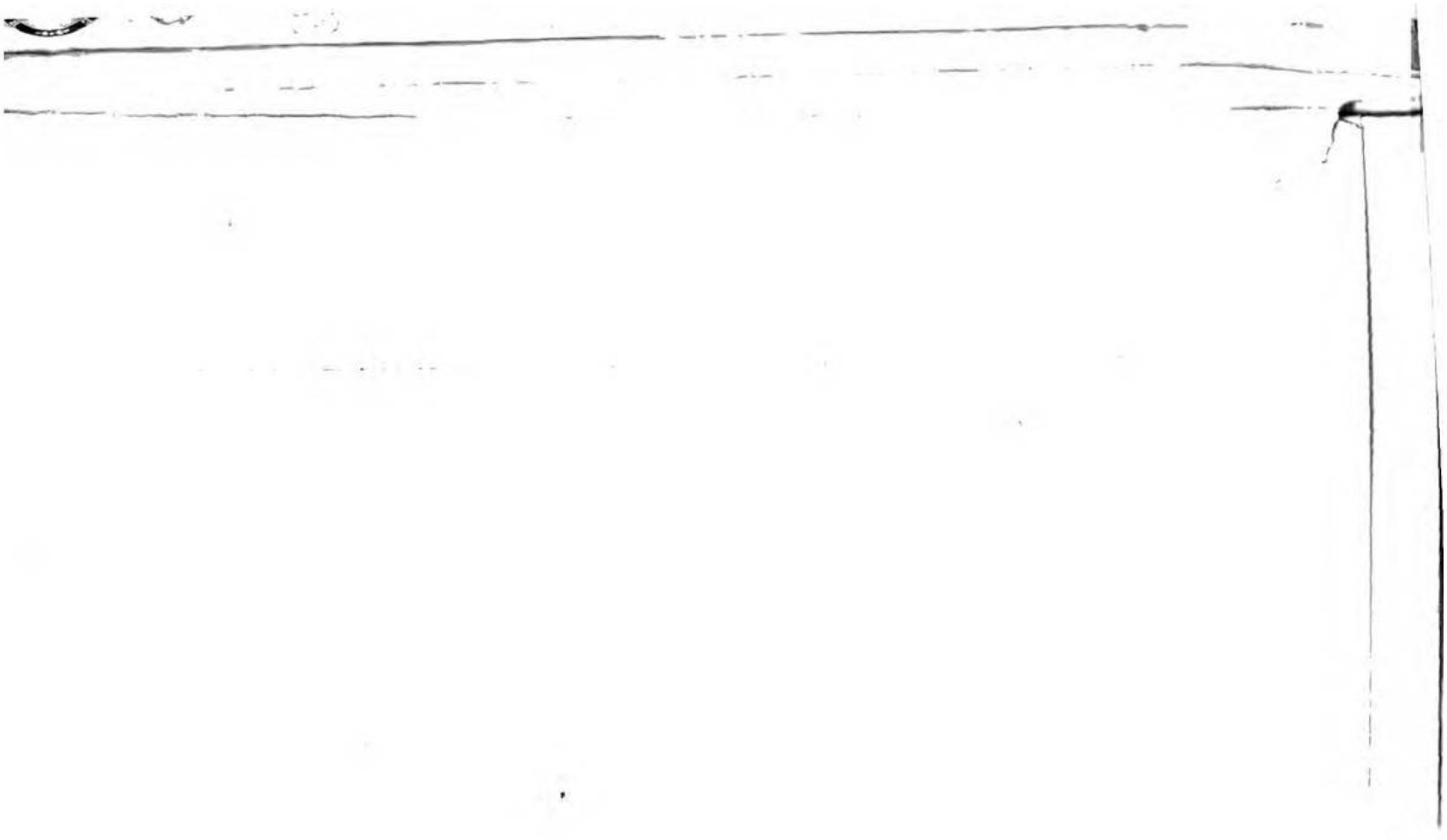
REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

NUMERI E COMANDANTI					
STATO MAGGIORE	25° DA CONTA *Brignone,*	26° DA CONTA *Pozzi,*	27° *Preziosi,*	28° *Pallanca,*	29° *Bianchi,*
1° COMPAGNIA	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
2° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
3° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
4° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
5° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
6° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
7° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
8° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
9° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
10° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
11° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
12° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
13° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
14° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
15° 10.	Genova	Spezia	Roma	Brindisi	Civitav.
16° 10.



Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 7 luglio 1889.





278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio

GIUGNO 30. — Legge 30 giugno 1889, N. 6153 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869, *pag.* 315.
» 30. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 316.
LUGLIO 1. — Modificazione alla bardatura da cavalleria, *pag.* 319.
» 1. — Firma delle dichiarazioni Mod. E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio, *pag.* 319.
» 1. — Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato, *pag.* 319.
» 3. — Apertura del tronco ferroviario Messina-S. Filippo, *pag.* 320.
» 3. — Aggiunta all'Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 321.
» 4. — Adozione della cavezza da stalla con frontale limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo, *pag.* 321.
» 4. — Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 322.

Atto N. **133** — RECLUTAMENTO. — **Legge 30 giugno 1889 N. 6153 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1869 è fissato a *ottantatremila* uomini, dei quali saranno assegnati mille uomini al servizio della Regia Marina.

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per

gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 131. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.** — 30 giugno.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 14 aprile 1889 che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) la quale approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 4 di formazione dell'arma dei carabinieri reali, annessa al R. Decreto 14 aprile 1889, è sostituita quella annessa al presente Decreto, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.

	Comando generale dell'arma.	
1	Comandante generale (tenente generale).	
2	Maggiori generali addetti.	
1	Tenente colonnello o maggiore.	Ufficio di segreteria.
2	Capitani.	
4	Tenenti.	
10	Totale.	
	11 legioni ed 1 legione allievi.	
	Ufficiali	
12	Colonnelli.	
12	Tenenti colonnelli.	
35	Maggiori.	
139	Capitani.	
298	Tenenti.	
105	Sottotenenti.	
1	Capitano medico.	
1	Tenente medico.	
1	Capitano veterinario.	
1	Tenente o sottotenente veterinario.	
12	Capitani contabili.	
24	Tenenti e sottotenenti contabili.	
641	Totale ufficiali.	
71	Scrivani locali.	

Segue TABELLA N. 4.

	Truppa
	Arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori.
19	Marescialli d'alloggio capi.
775	Marescialli d'alloggio ordinari.
2445	Brigadieri.
1116	Vice brigadieri.
14192	Carabinieri.
2130	Allievi.
	Arma a cavallo.
3	Marescialli d'alloggio capi.
162	Marescialli d'alloggio ordinari.
393	Brigadieri.
355	Vice brigadieri.
2732	Carabinieri.
370	Allievi.
24704	Totale truppa.
240	Cavalli di truppa.
3645	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali, fra le varie legioni, è fatto per disposizione del Ministero della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

A Cagliari è costituito un deposito di allievi carabinieri, di cui la forza in ufficiali, uomini di truppa e cavalli fa parte della legione che ha sede in quella località.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi e quelli che si trovano nei presidi d'Africa.

Roma, addì 30 giugno 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **135**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla bardatura da cavalleria**. — 1° luglio.

Allo scopo di rendere indipendenti l'uno dall'altro i tre riscontri di controcinghia di selle da cavalleria, è adottato un nuovo modo di allacciare i riscontri stessi alle bande d'arcione.

Siffatto metodo consiste nell'allacciare ciascun riscontro di controcinghia con una striscia distinta.

Tale modo di allacciatura dovrà dai corpi di cavalleria attuarsi a misura del bisogno, cioè quando occorra di dover rinnovare l'allacciatura ora esistente.

A cura dell'opificio di arredi militari sarà distribuito ad ogni reggimento cavalleria ed alla scuola di cavalleria un campione di banda d'arcione con controcinghia, allacciata secondo il nuovo sistema. Tale campione dovrà essere assunto in carico a norma del § 516 del regolamento d'amministrazione ed al prezzo di tariffa che sarà comunicato dall'opificio stesso.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **136**. — TRASPORTI MILITARI. — **Firma delle dichiarazioni modello E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio**. — 1° luglio.

In seguito ad accordi intervenuti colle amministrazioni ferroviarie dello Stato fu stabilito che le dichiarazioni modello *E* pei viaggi delle famiglie degli ufficiali (§ 53 del Regolamento pei trasporti in ferrovia in data 1° giugno 1883) debbano tenersi valide ancorchè, in luogo del capo della famiglia, e nel caso di assenza di esso, siano firmate dalle autorità che rilasciano le dichiarazioni stesse.

Se ne prevengono ora i comandi, corpi ed uffici per opportuna loro norma.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **137**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato**. — 1° luglio.

Per eseguire il caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria TM nel modo prescritto dal § 65 dell'Istruzione sul

servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi, occorre apportare alle dette casse le seguenti modificazioni:

CASSETTO N. 4 (*disegno annesso*).

1° togliere i tasselli *a* e *b* dallo scompartimento N. 1;
2° » i tramezzi *c* e *d* » » 4;
3° praticare un incavo *f*, come è indicato nella figura, alla parte superiore del tramezzo *g* fra il 3° e 4° scompartimento, per potervi adattare il collo della custodia contenente la bottiglia con vernice nera giapponese.

Modificate così le casse, è facile eseguirne il caricamento qualora si avverta di:

a) collocare la bottiglia con vernice nera giapponese nello scompartimento N. 3 del cassetto N. 4, ed i cappucci di sciabole-baionette nello scompartimento N. 30 dello stesso cassetto;

b) collocare le magliette di fascette di fucili e moschetti da truppe speciali Mod. 1870 e 70/87 negli scompartimenti N. 9, 18 e 19 del cassetto N. 5;

c) avvolgere con stracci gli oggetti che non risultassero bene assestati nel posto loro assegnato.

Tutte le amministrazioni che hanno in carico dette casse da armaiuolo di fanteria T M dovranno farle modificare nel modo sopra specificato, e quei corpi che vi avessero aggiunti altri tasselli dovranno toglierli, ed uniformarsi alle presenti prescrizioni.

Da ultimo si avverte che, delle sopra menzionate avvertenze, quelle che importano varianti al § 65 della detta Istruzione verranno comprese nella prima pubblicazione di aggiunte e varianti all'Istruzione stessa.

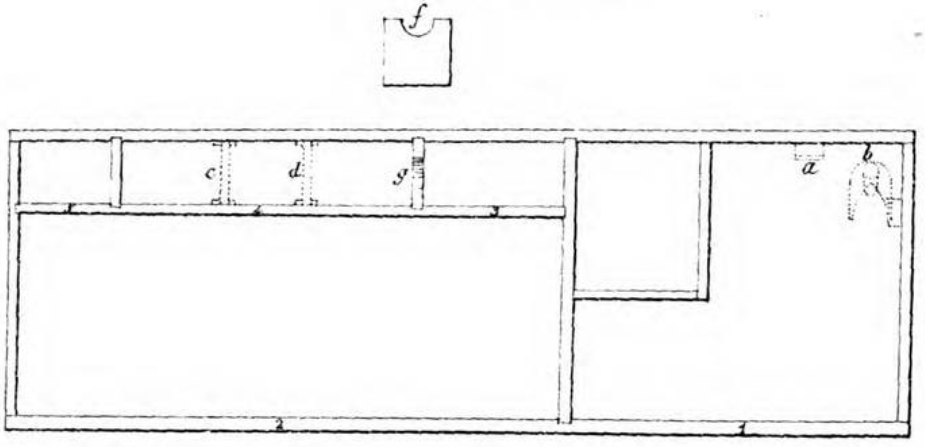
Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **138.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario *Messina-S. Filippo*.** — 3 luglio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 20 dello scorso mese di giugno venne aperto al pubblico servizio il nuovo tronco ferroviario *Messina-S. Filippo* della linea Messina-Termini Imerese.

Modificazioni al cassetto N.° 4 della Cassa d'Armaiuolo di Fanteria (Tipo modificato)

Vista di fronte del Tassello g



Scala di 1/10

Lit. Reale Roma.



Le distanze fra le nuove stazioni sono le seguenti:

Messina				
16	Gesso (fermata)			
19	4	Saponara-Bauso (fermata)		
21	6	3	Rometta	
25	10	6	4	Spadafora
30	15	11	9	6	S. Filippo

Le distanze fra le nuove stazioni e quelle delle altre linee della Rete Sicula si formeranno riferendosi a Messina (stazione di diramazione).

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **139**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 3 luglio.

Al N. 162 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria è aggiunto il seguente capoverso:

« Prima di cominciare il tiro devesi eseguire una minuta « ricognizione del terreno, compreso fra le catene delle sen- « tinelle, per vedere che non vi si trovi o non vi si nasconda « imprudentemente qualche persona ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **140**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della cavezza da stalla con frontale limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo**. — 4 luglio.

L'uso della nuova cavezza da stalla con frontale, adottata con *Atto* N. 14 del 13 gennaio u. s. è limitato ai cavalli dei soli corpi di cavalleria e dei carabinieri a cavallo, mentre per tutti gli altri corpi dell'esercito è mantenuto in servizio l'attuale modello di cavezza di stalla (VIII 676). In tal senso devesi pertanto intendere modificato l'*Atto* sopracitato.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **141** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze.** — 4 luglio.

Sono state pubblicate le *Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze.*

Tutti i comandi, uffici e corpi ne acquisteranno un esemplare, imputandone l'importo o sull'assegno per le spese d'ufficio o sulla massa generale. Le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Nelle richieste stesse verranno comprese anche le copie che gli ufficiali ed impiegati desiderino di acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 25.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 27ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio.

GIUGNO 30. — Legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito, *pag.* 323.
30. — R. Decreto N. 6215 (serie 3ª), circa la istituzione per i presidî d'Africa di truppe indigene, *pag.* 329.
LUGLIO 11. — Ripetizione delle lezioni di tiro, *pag.* 336.
» 11. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 337.

Atto N. **143** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. **Legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mobilitazione di tutto o di parte del regio esercito, il Governo ha diritto di requisire, mediante pagamento a prezzo di stima, i cavalli e cavalle, muli e mule, idonei al servizio militare, in proprietà dei cittadini dello Stato e degli stranieri residenti nel Regno, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2.

Tutti i quadrupedi riconosciuti atti al servizio militare, all'atto della requisizione, rimangono a disposizione del Governo, anche se non vengono immediatamente prelevati.

Art. 2.

Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e pertanto sono esenti dalle requisizioni, dalle riviste e dalla dichiarazione di cui all'art. 4:

a) I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio governo;

c) Quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed

agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;

f) Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Esse però non sono esenti dalle riviste, nè dalle dichiarazioni di cui al successivo art. 4;

g) Le giumente di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Un regio decreto indicherà quali sono le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente lettera *c*.

Nel regolamento poi per l'applicazione della presente legge, verrà tassativamente stabilito quali altre agevolezze sono da accordarsi agli allevatori e negozianti di cavalli nell'interesse della produzione equina.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 1, presso tutti gli uffici comunali del Regno dev'essere intavolato e tenuto in corrente un registro dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune, con l'indicazione dei rispettivi proprietari, e del domicilio di questi.

Tale registro sarà ostensibile ad ogni cittadino che volesse ispezionarlo.

Art. 4.

Ai proprietari, pur essendo sempre perfettamente liberi di far commercio dei loro quadrupedi fino a quando non è pubblicato l'ordine di requisizione, incombe l'obbligo di dichiarare al comune, nei limiti di tempo indicati all'art. 5, il numero dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, i mutamenti che avvengono nei medesimi per vendite, acquisti, permute e morti, e di somministrare inoltre tutte quelle altre indicazioni che verranno indicate nel regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro di cui all'art. 3.

Art. 5.

I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da

quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verrà portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

Il prodotto di tali multe sarà devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.

In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno più tenute valide altre denunzie fuorchè quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali.

Art. 6.

I comuni saranno responsabili della regolare tenuta del registro di cui all'art. 3, e dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, salvo rivalsa contro coloro che vi avranno dato causa.

Per la verifica dei registri dei comuni, il Ministero della guerra si varrà dell'opera delle Commissioni incaricate della rivista ai cavalli e cavalle, muli e mule, a termini del disposto dell'art. 8 della legge, e potrà anche delegare appositamente autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, qualora richiesti, presentare i registri medesimi.

Art. 7.

È in facoltà del Ministero della guerra di fare eseguire ogni anno una rivista di cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel Regno, per accertare il numero di quelli atti al servizio militare.

In tale occasione sarà fatta la stima dei quadrupedi riconosciuti idonei, in base al prezzo corrente sui mercati al momento della rivista, e riferendosi unicamente al loro valore intrinseco.

Art. 8.

Le commissioni incaricate della rivista saranno formate da uno o due ufficiali dell'esercito, coadiuvati da un veterinario borghese o militare.

Art. 9.

Al proprietario, che, senza giustificato motivo, non presentasse i cavalli e cavalle, muli e mule posseduti alla rivista nel luogo e nel tempo stabilito da apposito manifesto, sarà

inflitta una multa da L. 51 a L. 500 per ogni quadrupede non presentato.

Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

Art. 10.

Quando, per il fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal Ministero della guerra l'ordine di provvedere quadrupedi per l'esercito, dovranno essere presentati alle commissioni incaricate della requisizione tutti i cavalli, cavalle, muli e mule di età superiore ai 4 anni (calcolata al 1° gennaio dell'anno in corso) esistenti in ogni comune, eccettuati solo quelli che furono dichiarati non idonei in modo assoluto nelle riviste precedenti.

L'ordine secondo il quale i comuni dovranno essere chiamati a presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule a ciascuna commissione, verrà stabilito dal manifesto di requisizione.

La presentazione dei quadrupedi per parte dei proprietari avrà sempre luogo per lettera alfabetica, e secondo l'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista, mediante estrazione a sorte.

Ventiquattro ore dopo emanato l'ordine di requisizione, non saranno più ammesse vendite, cessioni o permute per tutti i quadrupedi che devono essere presentati alla requisizione, salvo le eccezioni di cui all'art. 5.

Tale proibizione durerà fino a quando non venga tolta con apposita disposizione del Ministero della guerra.

Art. 11.

I proprietari, o chi per essi, sono in obbligo di presentare i quadrupedi contemplati all'articolo 10, nei luoghi, giorni ed ore stabiliti da apposito manifesto.

In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, sarà inflitta al proprietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da L. 500 a L. 1000.

Art. 12.

La scelta dei quadrupedi si eseguisce dalle commissioni di requisizione nominate dal Ministero della guerra o dalle autorità da lui delegate.

Le commissioni di requisizione saranno costituite da un ufficiale dell'esercito, commissario militare, da un delegato del consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvati da un

veterinario borghese o militare e da un perito nominato dalla deputazione provinciale. Esse procederanno alla requisizione dei quadrupedi distintamente per ciascun comune nell'ordine indicato dall'art. 10.

Art. 13.

All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, si stabilirà il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.

Questo sarà determinato dai due commissari, sentito il parere del veterinario. Nel caso che il proprietario non l'accettasse, si farà intervenire il perito, e si stabilirà il prezzo definitivo facendo la media fra i valori attribuiti al quadrupede dai commissari e dal perito.

Art. 14.

Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio militare esistenti nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, purchè ugualmente atto allo stesso servizio cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare.

Il quadrupede conservato dal proprietario rimarrà a disposizione del governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente, e potrà essere requisito quando il bisogno si verifichi.

Art. 15.

Indetta la mobilitazione, il governo è in facoltà, senza ricorrere alla requisizione normale secondo i procedimenti indicati negli articoli che precedono, di procurarsi i quadrupedi necessari, mediante l'espropriazione immediata, o per effetto di precetto personale che fosse stato intimato ai proprietari fin dal tempo di pace, salvo sempre le esenzioni di cui all'articolo 2

I proprietari di quadrupedi stati precettati che non li presentassero nei limiti di tempo loro indicato nel precetto, saranno sottoposti ad una multa di L. 200; nel caso invece la presentazione avvenga in tempo debito, per ciascun quadrupede ceduto all'amministrazione militare, riceveranno in più del prezzo di stima, stabilito come all'art. 13, un premio di lire 100.

Il quadrupede precettato può essere sempre venduto o ce-

duto dal suo proprietario, sinchè non è indetta la mobilitazione, purchè il proprietario ne informi subito il corpo che lo ha precettato. In questo caso, cessa il diritto al maggior prezzo di L. 100 per il quadrupede quando venga requisito.

Art. 16

Oltre ai cavalli e cavalle, muli e mule atti al servizio militare, il governo ha, in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, facoltà di provvedersi, mediante espropriazione immediata, di altre bestie da soma o da tiro e delle rispettive bardature, mediante il pagamento a prezzo di stima, salvo le eccezioni di cui all'art. 2.

Il governo ha pure, sempre nel caso di mobilitazione, facoltà di requisire, per espropriazione, veicoli e bardature di qualsiasi specie per il servizio dell'esercito, con o senza i rispettivi quadrupedi, mediante pagamento a prezzo di stima, salvo le stesse esenzioni di cui all'art. 2.

Art. 17.

In tutti i comuni del Regno si terranno appositi registri, in cui saranno indicati quali proprietari possedono vetture o carri che possono servire per l'esercito. In questi registri le vetture ed i carri dovranno essere inscritti con i rispettivi quadrupedi e finimenti.

Ogni due o tre anni, in occasione delle riviste di quadrupedi, si procederà anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno però le dichiarazioni di cui all'art. 4.

Art. 18.

Le pene pecuniarie comminate nella presente legge saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal Codice penale, qualora chi è colpito dalla multa incorresse in qualche reato da esso Codice contemplato.

Art. 19.

Un regolamento approvato con decreto reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

N. **143**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 6215 (serie 3ª) circa la istituzione per i presidi d'Africa di truppe indigene.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, al cui capitolo 38 (spese pei distaccamenti d'Africa) è inscritta apposita somma per il riordinamento degli *irregolari* (truppe indigene);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite per i presidi d'Africa *truppe indigene* le quali fanno parte integrante dell'esercito e sono costituite come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra:

Un reggimento fanteria di quattro battaglioni su 4 compagnie;

Uno squadrone esploratori;

Una batteria da montagna;

Due buluk di zaptiè;

Un'orta interna di due o più compagnie.

Art. 2.

Le norme per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene saranno per cura del Ministro della guerra pubblicate in apposita *Istruzione*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA *graduale e numerica di formazione del reggimento fanteria indigena.*

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Truppa	Cavalli di ufficiali	Quadrupedi di truppa
Stato maggiore del reggimento				
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	3	»
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	1	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Prete arabo	»	1	»	»
Interprete	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	1
Capo armaiuolo	»	1	»	»
Caporale maggiore di maggiorità	»	1	»	»
Allievi armaiuoli	»	3	»	»
Scrivano arabo	»	1	»	»
Attendenti italiani	»	4	»	»
Conducenti indigeni	»	4	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	4
Totali dello stato maggiore de' reggimento	3	17	5	5
Stato maggiore di battaglione.				
Comandante (maggiore)	1	»	2	»
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Interprete	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Scrivano arabo	»	1	»	»
Attendenti italiani	»	3	»	»
Conducenti indigeni	»	4	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	4
Totali dello stato maggiore di un battaglione	3	12	4	5

Compagnia.	Uomini: Ufficiali	Uomini: Truppa	Cavalli di ufficiali	Quadrupedi di truppa
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Tenenti	2	»	2	»
Ius-basci	2	»	2	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	1
Sergenti istruttori	»	4	»	1
Buluk-basci	»	8	»	»
Mumtaz	»	1	»	»
Attendenti italiani	»	3	»	»
Trombettieri indigeni	»	4	»	»
Ascari	»	170	»	»
Conducenti indigeni	»	12	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	2
Totali di una compagnia	5	206	5	4
Totali di un battaglione	23	812	24	33
Totali del reggimento	95	3265	101	137

Note. — Il reggimento è composto di quattro battaglioni (*Alai*) numerati dall'1 al 4.

Ogni battaglione (*Alai*) è composto di quattro compagnie (*Tabur*), numerate dall'1 al 4.

Ogni Tabur è composto di due Nusf-Tabùr (*mezze compagnie*) 1° e 2°.

Ogni Nusf-Tabùr (mezza compagnia) è composto di quattro Buluk (*squadre*), numerati, nella compagnia, dall'1 all'8.

Per qualche tempo ad ogni compagnia sarà assegnato un interprete.

Roma, 30 giugno 1889.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA *graduale e numerica di formazione dello squadrone esploratori*

	Uomini		Quadrupedi						
			di ufficiali		di truppa				
	Ufficiali	Truppa	cavalli abissini	muletti	cavalli abissini	muletti da sella	muletti da soma	Cammelli corridori	Cammelli da soma
Comandante (capitano di stato maggiore)	1	»	1	1	1 (di servizio)	»	»	»	»
Ufficiali subalterni (di cavalleria)	5	»	»	5	5 (di servizio)	»	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»	»	»
Sergenti	»	4	»	»	4	»	»	»	»
Buluk-basci	»	4	»	»	2	2	»	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	4	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»	»	»
Caporali	»	8	»	»	4	4	»	»	»
Caporale di carovana	»	1	»	»	»	1	»	»	»
Sellaio ed allievo	»	2	»	»	»	2	»	»	»
Mumtaz	»	2	»	»	4	4	»	»	»
Soldati italiani	»	20	»	»	10	10	»	»	»
Borazan	»	4	»	»	4	»	»	»	»
Attendenti italiani	»	6	»	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	96	»	»	32	32	»	10	»
Quadrupedi di riserva e da soma	»	»	»	»	»	»	20	»	5
Totali	6	160	1	6	72	62	20	10	5

Roma, 30 giugno 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA *graduale e numerica di formazione della batteria da montagna indigena*

	Uomini		Quadrupedi di ufficiali		Quadrupedi di truppa		
	Ufficiali	Truppa	Cavalli	Muletti	Muletti	Muli	Carri a 2 ruote
Comandante (capitano)	1	»	1	1	»	»	»
Ufficiali subalterni	4	»	4	4	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»
Sergenti	»	7	»	»	7	»	»
Buluk-basci	»	14	»	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	»	»	»
Sellai	»	1	»	»	»	»	»
Maniscalchi	»	1	»	»	»	»	»
Mumtaz	»	16	»	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	3	»	»	»	»	»
Attendenti italiani	»	5	»	»	»	»	»
Trombettieri indigeni	»	5	»	»	»	»	»
Allievi sellai indigeni	»	3	»	»	»	»	»
Ascari	»	108	»	»	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	80	»
Pezzi da 7 da montagna	»	»	»	»	»	»	6
Affusti di ricambio	»	»	»	»	»	»	1
Totali	5	169	5	5	8	80	7

Roma, addì 30 giugno 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA *graduale e numerica di formazione di un Buluk di Zaptiè*

Buluk-basci.	N. 1
Zaptiè.	» 25
Totale di un Buluk.	N. 26
Secondo Buluk	» 26
Totale . .	N. 52

Roma, 30 giugno 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA *graduale e numerica di formazione dell'Orta interna*

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Comando dell'orta.		
Comandante indigeno	1	»
Ufficiale indigeno a disposizione	1	»
Totale	2	»
1ª *Compagnia.*		
Comandante indigeno	1	»
Ius-basci	2	»
Buluk-basci	»	2
Trombettieri indigeni	»	1
Ascari	»	97
Totali	3	100
2ª Compagnia	3	100
Totale dell'orta interna	8	200

Roma, 30 giugno 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **144**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Ripetizioni delle lezioni di tiro**. — 11 luglio.

Al N. 338 *bis* del Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale è aggiunto il seguente 2° capoverso:

« I tiratori che nella esecuzione delle 10 lezioni del tiro « ordinario non hanno colpito 15 volte il bersaglio possono « ripetere, per una volta soltanto, una nuova serie di altre « 10 lezioni allo scopo di potere così conseguire il prescritto « limite minimo di idoneità. In questo caso viene annullato « il risultato ottenuto nelle prime 10 lezioni e per calcolare « il limite minimo d'idoneità sono validi soltanto i bersagli « colpiti nei 50 spari della serie ripetuta. Le lezioni ripetute « sono registrate nel libretto di tiro dopo quelle del tiro or- « dinario state annullate ».

La disposizione, di cui sopra è parola, avrà effetto a cominciare dal prossimo periodo annuale di tiro, cioè dal 1° gennaio 1890.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **145**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 11 luglio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	17	Parte di bastone per teli da tenda.	N.	0	25	Abolito
»	139	Cravatte da sciabola.	»	0	10	Id.
»	158	Dragone per furieri maggiori e furieri di artiglieria e cavalleria.	»	3	»	Id.
»	159	Dragone per furieri maggiori e furieri di fanteria	»	3	»	Id.
»	160	Dragone per sergenti di artiglieria e cavalleria	»	2	10	Id.
»	161	Dragone per caporali e soldati di artiglieria e cavalleria	»	0	90	Id.
»	162	Dragone per musicanti.	»	2	70	Id.
»	163	Dragone per marescialli d'alloggio.	»	7	10	Id.
»	164	Dragone per brigadieri e vice-brigadieri	»	4	40	Id.
»	165	Dragone per carabinieri	»	1	70	Id.
»	166	Dragone per musicanti dei carabinieri	»	4	30	Id.
»	167	Dragone varie ed assortite . . .	»	»	»	Id.
»	284	Libretti personali.	»	0	30	Id.
»	304	Pacchetti da medicazione. . . .	»	0	25	Id.
»	305	Paletti da teli da tenda	»	0	07	Id.
»	351	Sacchetti da gallette	»	0	14	Id.
»	357	Sacchi da vestiario e da biada per cavalleria	»	2	10	Variante
»	416	Teli da tenda	»	5	60	Abolito
»	417	Teli da tenda (antico modello). .	»	4	60	Id.
»	624	Sacchetti per la razione di 50 gm. sale	»	0	03	Id.
»	653	Catinelle metalliche	»	0	50	Id.
II	61	Pacchetti da medicazione. . . .	»	0	25	Aggiunta
»	62	Sacchetti da gallette	»	0	14	Id.
»	63	Sacchetti per le razioni di sale. .	»	0	03	Id.
»	141	Teli da tenda	»	5	60	Id.
»	142	Teli da tenda (antico modello). .	»	4	60	Id.
»	143	Parti di bastone per teli da tenda.	»	0	25	Id
»	144	Paletti da teli da tenda	»	0	07	Id.

N. B. — Le varianti ed aggiunte arrecate ai materiali inscritti alle categorie I e II, saranno fatte con la data del 30 giugno u. s. ed avranno effetto contabile dal 1° andante mese.

Le dragone indicate ai numeri 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 135, 166, 167, de la I categoria saranno passate fra i materiali del Gruppo C, VI Categoria, (*bufetterie*) e le cravatte da sciabola, di cui al N. 139, allo stesso Gruppo e Categoria (*assortimenti per armi portatili*).

I nuovi numeri categorici delle dragone e delle cravatte da sciabola verranno pubblicati nel fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gli Inventari del materiale di artiglieria e genio, del semestre in corso.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1889 — Tip. C. Voghera.

218

DISPENSA 28ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 luglio.

LUGLIO 16. — Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa, *pag.* 339.
» 17. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 340.
» 18. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri, *pag.* 343.
» 19. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo, *pag.* 343.
» 20. — Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta, *pag.* 344.
» 22. — Statistica per la cassa pensioni, *pag.* 345.
» 24. — Decisioni di massima, *pag.* 346.

Atto N. 146. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa.** — 16 luglio.

Con la data 30 giugno 1889 è stata pubblicata l'*Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa*, costituite col regio decreto di pari data N. 6215 (serie 3ª).

Tutti i comandi, corpi ed uffici si provvederanno di due copie della citata Istruzione. Il comando del deposito centrale delle truppe in Africa richiederà quel numero di copie che stimerà necessarie, sia per i propri uffici, sia per i reparti vari distaccati in Africa.

Il prezzo di ciascuna copia dell'Istruzione è di cent. 30 ed il relativo importo andrà a carico della massa generale o delle spese di cancelleria.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 27, *Atto* 145. — Dalle aggiunte e varianti al modello per gl'Inventari del materiale dei servizi amministrativi sopprimere gli oggetti descritti ai numeri 163-164-165 e 166 della I categoria, i quali continuano a far parte delle robe del gruppo A.

Sopprimere gli stessi numeri al *N. B.* che fa seguito a dette aggiunte e varianti.

N. **147**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe** — 16 luglio.

Disposizioni generali.

1. A senso dell'art. 7 del regio decreto 3 luglio 1885, i capitecnici d'artiglieria e genio che sono proposti per l'avanzamento al grado di capotecnico principale di 3ª classe, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo, mediante esami.

2. Gli esami saranno dati in quella località che verrà volta per volta stabilita dal Ministero, innanzi ad una commissione nominata dal Ministero stesso e composta e ripartita come è indicato al N. 9.

3. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante apposita inserzione nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

4. Agli ufficiali ed impiegati esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dal vigente regolamento per tali circostanze.

5. Di mano in mano che gli esaminandi avranno ultimati i proprî esami, o dichiarato di rinunziarvi, saranno tosto lasciati in libertà e rinviati alla loro ordinaria residenza.

Materie d'esame.

6. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate, per la votazione e classificazione, in due gruppi, come è qui sotto indicato:

Gruppi	MATERIE D'ESAME	Se scritti, orali o pratici	Durata dell'esame (ore)	Coefficienti d'importanza	Numero dei programmi
1°	Tema sul servizio contabile d'artiglieria	Scritto	4	3	1
1°	Leggi e regolamenti pel servizio d'artiglieria e del genio	Orale	1/4	3	2
2°	Materiale d'artiglieria o del genio	Id.	1/4	4	3
2°	Nozioni speciali	Id.	1/2	6	4
2°	Capilavori	Pratico-orale o scritto a seconda del tema.	(1)	4	5

(1) Sarà stabilito dal presidente della commissione.

7. I programmi saranno pubblicati nel *Giornale d'artiglieria e genio*.

8. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2°.

Durante l'esame scritto sul servizio contabile, i candidati potranno consultare le leggi e i regolamenti.

Per lo svolgimento in iscritto dei temi del programma N. 5 (capilavori) potrà concedersi ai candidati l'uso di un memoriale tecnico e del modello per gl' inventarî del materiale di artiglieria e genio.

Commissione, votazione e classificazione.

9. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

Un presidente;

Una sottocommissione (1 presidente e 4 membri) per gli esami del 1° gruppo;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami del 2° gruppo di ciascuna specialità.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado e meno anziano.

10. Per ciascuna delle materie di esame, la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *si* e *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità, o non idoneità, del candidato, l'altra per punti di merito, assegnando da 10 a 20 punti agli idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

11. La media totale per le materie del 1° gruppo si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 10.

12. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo, i candidati dovranno aver riportata l'idoneità (cioè un punto non inferiore a 10) in ciascuna delle materie del 1° gruppo. Vi saranno però ammessi anche coloro che essendo rimasti deficienti in taluna materia, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nella materia stessa e non minore di 12 nella media totale (di cui al precedente N. 11).

13. Il punto di classificazione definitivo di tutti i candidati verrà basato esclusivamente sul risultato degli esami del 2° gruppo.

Tale punto si otterrà in modo analogo a quello indicato al N. 11.

14. Saranno dichiarati promovibili:

a) *per anzianità*, i candidati che negli esami del 2° gruppo avranno riportata l'idoneità (cioè un punto non inferiore a 10) in ciascuna materia, ed un punto di classificazione definitiva non inferiore a 12;

b) *a scelta*, i candidati che, oltre aver riportata la idoneità in ciascuna materia del 2° gruppo, otterranno un punto di classificazione definitiva non inferiore a 16.

Però, pei capitecnici che verranno a trovarsi in tale condizione, il Ministero, prima di ammetterli all'avanzamento per turno di scelta, richiederà alle competenti commissioni compilatrici degli specchi caratteristici di dichiarare se li ritengono meritevoli di simile favore. Tale dichiarazione sarà trasmessa al Ministero pel tramite del rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza, o comandante territoriale del genio, il quale dovrà munirla del proprio parere.

15. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale d'artiglieria);

a) uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dai singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la rispettiva classificazione definitiva;

b) due distinti elenchi, l'uno dei candidati idonei per l'avanzamento a scelta, descritti in ordine decrescente di merito, ponendo i capitecnici di 1ª classe innanzi a quelli di 2ª; e l'altro degli idonei solo per l'avanzamento ad anzianità descritti nel loro ordine d'anzianità;

c) finalmente un terzo elenco dei candidati non idonei.

16. I detti specchi ed elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti della commissione ed accompagnati con un rapporto sull'andamento generale degli esami e con quelle osservazioni che il presidente della commissione crederà di fare.

Trasmissione delle proposte.

17. Il Ministero determinerà volta per volta i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i capitecnici per poter concorrere agli esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capotecnico principale di 3ª classe.

18. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza capitecnici d'artiglieria e genio i quali si trovino nelle condizioni di anzianità, di cui è cenno nel numero precedente, ne trasmetteranno pel tramite del comandante d'artiglieria da for-

tezza (o comandante territoriale del genio), al Ministero (Direzione generale d'artiglieria) l'*elenco nominativo*, corredandolo di altrettanti *elenchi di proposta* quanti sono i detti capitecnici.

I capitecnici che già per due volte, complessivamente, fossero risultati non idonei in esami precedenti ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

19. Gli elenchi di proposta dovranno essere fatti dietro deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e verranno corredati dai relativi verbali.

20. Per ognuno degli accennati capitecnici dovrà indicarsi nel rispettivo elenco di proposta se è giudicato meritevole, o non meritevole, di concorrere all'avanzamento, se aderisce a presentarsi agli esami, e per quali specialità desidera di essere esaminato, o se rinuncia volontariamente agli esami. Per quelli non giudicati meritevoli si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio, e per quelli che rinunciano agli esami, il motivo della rinuncia.

21. Tutti gli elenchi di proposta dovranno essere muniti del visto, ed ove occorra del parere del comandante d'artiglieria da fortezza o comandante territoriale del genio, pel cui tramite dovranno giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente sulla ammissione dei candidati proposti. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **148**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri**. — 16 luglio.

È stabilito a datare dal 1° agosto 1889 un comando locale d'artiglieria in Ozieri alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Roma.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **149**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo**. — 16 luglio.

A cominciare dal 1° agosto 1889 s'intende soppresso il comando locale d'artiglieria in Palermo, dipendente dalla direzione territoriale dell'arma in Messina.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **150.** — TRASPORTI MILITARI — **Apertura dei tronchi ferroviari *Usmate-Ponte S. Pietro Locate* e *Castelnuovo Vallo-Pisciotta*** — 20 luglio.

Si rende noto alle autorità militari che vennero aperti al pubblico servizio i tronchi sottoindicati:

a) *Usmate-Ponte S. Pietro Locate*, che completa la linea *Seregno-Ponte S. Pietro Locate* — Rete adriatica.

b) *Castelnuovo-Vallo Pisciotta*, della linea *Battipaglia-Castronovo* — Rete mediterranea.

Le distanze da stazione a stazione dei singoli tronchi si rilevano dalle seguenti tavole poliometriche.

a) **Linea PONTE S. PIETRO LOCATE-SEREGNO.**

Ponte S. Pietro Locate						
5	Terno					
10	6	Calusco				
12	8	3	Paderno d'Adda			
18	14	9	7	Usmate-Carnate		
24	20	15	12	6	Lesmo	
27	23	18	15	9	4	Macherio
32	28	23	21	14	9	6	Seregno

b) **Tronco BATTIPAGLIA-PISCIOTTA.**

Battipaglia												
6	S. Nicola Varco											
14	8	Albanella										
18	13	5	Capaccio									
21	16	8	4	Pesto								
26	21	13	9	5	Ogliastro Cilento							
30	25	17	13	9	5	Agropoli						
36	31	23	19	15	11	7	Tarchiara					
42	37	29	25	21	17	12	6	Rutino				
47	42	34	30	26	22	17	11	5	Omignano			
51	46	38	34	30	26	21	15	9	4	Castelnuovo-Vallo		
54	49	41	37	33	29	24	18	13	8	4	Casalicchio	
61	56	48	44	40	36	32	26	20	15	11	8	Ascea
68	63	55	51	47	43	39	33	27	22	18	15	8	Pisciotta

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **151**. — MATRICOLA. — **Statistica per la cassa pensioni**. — 22 luglio

In conseguenza della legge 7 aprile 1889, N. 6000, che abolisce la cassa per il servizio delle pensioni civili e militari dello Stato, il Ministero del Tesoro ha determinato che la statistica dei militari ed impiegati civili abbia termine con la situazione alla fine dello scorso giugno.

Cessando quindi la necessità di raccogliere dal 1° corrente in poi i dati relativi al movimento degli impiegati anzidetti, le autorità militari e gli uffici all'uopo delegati si limiteranno a completare le analoghe notizie riferentisi al 1° semestre dell'anno in corso, inviandole a questo Ministero con la massima sollecitudine.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

69.

Militari impiegati in lavori di piccola manutenzione degli immobili. — Il vigente Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari (§ 16, ultimo capoverso) ammette che i corpi possano pure valersi dell'opera di uomini di truppa per l'eseguimento di qualche lavoro od in aiuto ad operai borghesi « quando ciò possa farsi senza danno dell'istruzione ».

Tali uomini venendo a trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei militari impiegati nei lavori specificati al § 180 del Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e genio (31 dicembre 1880), sarà loro corrisposta la mercede fissata dal N. 38 del quadro C del regio decreto 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali.

In questo caso la mercede sarà pagata direttamente agli individui e verrà dai corpi conteggiata a carico del proprio assegno di piccola manutenzione.

Ad evitare poi che in questi lavori i detti uomini abbiano a logorare il proprio vestiario, sarà cura dei corpi di fornire loro, pel tempo che vi attendono, alcuni degli oggetti fuori servizio accennati nel § 41 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo. (*Atto* 131, 1889) (*Div. fabbricati*).

70.

Surrogazione di vetri infranti per cause di forza maggiore. — A complemento della precedente decisione N. 43 (dispensa 17), colla quale si ammette che le spese per la surrogazione di vetri infranti nelle caserme per cause di forza maggiore siano imputate alle masse dei corpi senz'uopo di preventiva autorizzazione, il Ministero avverte che pei vetri rotti per cause della stessa natura in locali occupati da comandi od uffici non aventi consiglio d'amministrazione dovrà essere provveduto coll'assegno di piccola manutenzione degli edifici. (*Div. fabbricati*).

71.

Variazioni matricolari pei militari d'artiglieria richiamati dal congedo. — Per gli uomini in congedo dell'arma d'artiglieria, che in caso di richiamo alle armi debbano presentarsi direttamente, a senso dell'*Atto* 203 del 1889, alle sedi dei reggimenti o delle brigate, sono applicabili, per analogia, le disposizioni date nel § 249 delle Istruzioni sulle matricole per gli alpini.

Quando pertanto avvenga la chiamata di quegli uomini, tutte le variazioni matricolari relative al periodo della loro permanenza sotto le armi vanno dai reggimenti d'artiglieria notificate ai distretti di reclutamento un mese dopo il rinvio delle classi in congedo, mediante la trasmissione di apposito elenco mod. 62 (*Div. matricola*).

72.

Ritiro degli oggetti di corredo ai congedandi. — Per i capi di vestiario assegnati in numero di due o più a ciascun individuo s'intende che l'applicazione del § 28 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (*Atto* 131, 1889) va regolata secondo le somme stabilite per il calcolo della loro durata cumulativa (§ 3 dell'allegato A dell'Istruzione).

Così ad esempio: per un bersagliere che avesse due giubbe di panno, una delle quali, secondo l'anzidetto calcolo (60 mesi per la prima classe, 48 per la seconda, 36 per la terza, 24 per la quarta, 12 per la quinta e 6 per la sesta), dovesse ancora percorrere 27 mesi e l'altra 15 mesi, la prima sarà considerata di 4ª classe e la seconda di 5ª (*Div. Contab. Corpi*).

73.

Masse vestiario degli ufficiali di complemento. — Nell'applicazione del § 70 del Regolamento sugli assegni relativo alla massa vestiario degli ufficiali di complemento si avranno presenti anche le seguenti norme:

a) Nel caso in cui l'ufficiale, avuta partecipazione della chiamata in servizio, abbia chiesto ed ottenuto di riscuotere la somma che ha diritto di prelevare sul fondo della propria massa e il servizio, per una circostanza qualsiasi, non abbia

avuto luogo, non può essere ammesso ad un secondo prelevamento per il periodo di un anno, anche quando in questo tempo venisse nuovamente richiamato dal congedo;

b) Non è del pari consentito un secondo prelevamento sul fondo di massa durante il tempo che gli ufficiali prestano servizio sotto le armi;

c) Anche all'ufficiale, che al 1° luglio si trovi in servizio sotto le armi, deve essere fatta, quando ne sia il caso, la prescritta ritenuta per la costituzione o ricostituzione del fondo di massa. La ritenuta sarà di L. 100, qualunque sia la somma che risulti prelevata dal fondo alla chiamata alle armi (*Div. Contab. Corpi*).

74.

Rendiconti per le spese di piccola manutenzione degli immobili. — A soluzione di alcuni quesiti relativi all'applicazione del § 22 del Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari, il Ministero dichiara che i rendiconti trimestrali ivi indicati vanno compilati esclusivamente dai consigli d'amministrazione permanenti e trasmessi alle direzioni territoriali del genio

In detti rendiconti sono quindi da comprendersi anche le spese fatte dai distaccamenti, ricavandole dai mensili rendiconti di cassa trasmessi da questi. (*Div. Fabbricati e Contab. Corpi*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera